



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

Il reato di riciclaggio:
prospettive de iure condito e de iure condendo.

CANDIDATO

MATTEO FERRIONE

RELATORE

PROF. MAURIZIO RIVERDITI

A.A. 2013/2014

Cerchiamo di immaginarlo questo mafioso divenuto capitano d'industria. Ricco, sicuro di poter disporre di una quantità di denaro che non ha dovuto prendere a prestito e che quindi non deve restituire, si adopera per creare, nel suo settore di attività, una situazione di monopolio, basata sull'intimidazione e la violenza (...) L'infiltrazione mafiosa nel mercato legale, accompagnata da una contrazione delle azioni criminali, per lo meno di quelle più eclatanti, nonostante gli indubbi risvolti positivi rappresenta un fenomeno estremamente inquietante. Attendo il sociologo che sosterrà la tesi che una siffatta situazione provverebbe la graduale evoluzione della criminalità organizzata e la sua dissoluzione nella società civile per effetto del miglioramento del livello di vita!

GIOVANNI FALCONE

Cose di Cosa Nostra, Milano, 1991, 129.

INDICE - SOMMARIO

INTRODUZIONE	IX
------------------------	----

PARTE PRIMA

IL REATO DI RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

CAPITOLO I

EVOLUZIONE DELLA FATTISPECIE NORMATIVA

1. Riciclaggio: i precedenti storici nazionali e internazionali.	17
2. Dalla Convenzione di Strasburgo alla formulazione attuale della fattispecie.	23
3. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego. La struttura “multifasica” del fenomeno.	27

CAPITOLO II

IL BENE GIURIDICO TUTELATO

1. Dalla tutela del patrimonio alla plurioffensività	39
2. Dai beni strumentali ai beni finali: la tutela dell'ordine pubblico e del risparmio-investimento	44
3. Il bene giuridico nelle prospettive di riforma del delitto di riciclaggio.	51

CAPITOLO III

SOGGETTO ATTIVO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

1. Clausola di riserva e concorso del soggetto nel reato-presupposto .	57
2. <i>Segue</i> . In particolare: riciclaggio e concorso nei reati associativi . . .	64

3. Oggetto materiale del reato.	73
4. La provenienza illecita dei beni.	75
5. <i>Segue</i> . Reati tributari e riciclaggio	80
6. <i>Segue</i> . La provenienza mediata dei beni: il riciclaggio indiretto . . .	85
7. Le vicende del reato-presupposto	88

CAPITOLO IV

LE CONDOTTE TIPICHE DEL REATO

1. Le tre fasi del riciclaggio: <i>placement, layering, integration</i>	93
2. Le condotte tipiche: sostituzione, trasferimento ed altre operazioni	97
3. L'idoneità lesiva delle condotte. Il caso controverso del c.d. «ta- roccamento»	110
4. Realizzazione, momento consumativo e tentativo	118
5. Rapporto di causalità e condotta omissiva.	124
6. Circostanze del reato. Condizioni di procedibilità e di punibilità. . .	129

CAPITOLO V

ELEMENTO SOGGETTIVO E CIRCOSTANZE DEL REATO

1. Il dolo nel reato di riciclaggio	135
2. Colpa e dolo eventuale: configurabilità e critiche	140

PARTE SECONDA

**IL FENOMENO DELL'«AUTORICICLAGGIO»: QUESTIONI GIURIDICHE
E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO**

CAPITOLO VI

«AUTORICICLAGGIO»: CONFIGURABILITÀ E CRITICHE

1. Origini e criticità della clausola di riserva: dalla fattispecie di ricet- tazione a quella di riciclaggio.	157
---	-----

2. La non punibilità dell'«autoriciclaggio»: problemi interni e cenni comparatistici.	165
3. I problemi dell'attuale fattispecie: tra esigenze repressive e ineffettività.	172

CAPITOLO VII

LE PROPOSTE DI RIFORMA

1. L'opinione della dottrina: tra interpretazione e proposte riformatrici.	179
2. Le proposte di riforma d'iniziativa parlamentare.	186
3. <i>Segue</i> . Il Disegno di legge Grasso	191
4. Le proposte della Commissione ministeriale Greco	195
5. Le proposte della Commissione ministeriale Fiandaca	200
6. Le proposte della Commissione Garofoli	208
7. Recenti proposte di riforma al vaglio del legislatore	214
 INDICE BIBLIOGRAFICO	 221
 INDICE DELLE FONTI.	 229

INTRODUZIONE

Il termine “riciclaggio”, nell’ambito giuridico internazionale, in un’accezione sensibilmente più ampia di quella che si ricava dalle odierne fattispecie incriminatrici interne, indica «*il processo attraverso cui qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale, o l’illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi*».¹

Dal punto di vista operativo, il fenomeno del *money laundering* è stato protagonista, in questi decenni, di una drammatica e silenziosa diffusione, manifestando un’incidenza sensibile sull’assetto economico e sociale dei paesi più sviluppati: il riciclaggio dei proventi illeciti si pone oramai come tipica e necessaria conseguenza dell’agire delittuoso, sia in contesti di criminalità organizzata che in ambiti più limitati, ma egualmente pericolosi, di criminalità economica comune (parte della più ampia categoria dei cosiddetti “reati dei colletti bianchi”), risultando essenziale, per l’agire criminale, «*cercare di recidere il cordone ombelicale che lega il denaro, i beni o le altre utilità acquisite, ai delitti commessi e che li hanno generati*».²

Tale pratica costituisce, in questo senso, l’occasione privilegiata per poter reinvestire e reimpiegare ciò che dal delitto è derivato; ne risulta che i reati da cui i proventi scaturiscono (indicati tecnicamente come reati-presupposto) assumono, per altro verso, una funzione strumentale alla reimmissione dei proventi medesimi nell’economia lecita, in forma di investimenti finalizzati al controllo di più o meno ampi settori commerciali e produttivi³.

¹ Così L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, in E. Cappa, L.D. Cerqua (a cura di) *Il riciclaggio del denaro*, Giuffré (Milano), 2012, 47 ss. Questa definizione, come ricorda M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Giuffré (Milano), 1997, 140 ss., fu introdotta per la prima volta dalla Commissione Presidenziale degli Stati Uniti d’America sul crimine organizzato, nel documento «*The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering - Interim report to the President and the Attorney General*» (Washington D.C., 1984), in cui si legge testualmente: «*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*».

² Così P.L. VIGNA, in *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, in E. Cappa, L.D. Cerqua (a cura di), Giuffré (Milano), 2012, 3.

³ Gli aspetti riguardanti il reinvestimento e il reimpiego dei capitali riciclati (di cui all’art. 648 *ter c.p.*), quanto ai profili strutturali della fattispecie, sono omessi dalla presente trattazione - salvo

Per la realizzazione delle condotte in esame è peraltro essenziale il coinvolgimento di operatori economici, intermediari finanziari, figure professionali inserite all'interno di (o parallelamente a) contesti di economia lecita, che vengono incaricati materialmente del riciclaggio dei proventi e si occupano, quasi sempre, anche della ricollocazione del denaro "lavato" nei circuiti legali; quale che sia poi il disegno criminoso specifico, variabile a seconda del contesto in cui il reato matura, è importante tenere presente come l'elemento centrale ed essenziale perché si configuri riciclaggio sia l'agire *in modo da* far perdere ogni traccia della provenienza illecita dei beni in oggetto, ostacolando la ricostruzione, in sede di indagine, del c.d. *paper trail*⁴.

In questo contesto è evidente come la lotta al riciclaggio, rispetto a fenomeni di criminalità organizzata, assuma il compito fondamentale di spezzare quei vincoli subdoli e spesso invisibili che le frange più avanzate di tali organizzazioni instaurano con la cosiddetta "zona grigia" dei professionisti e degli operatori economici (a volte estranei, a volte parte della struttura organizzativa criminale) che mettono la propria preparazione e le proprie competenze al servizio di piani delittuosi, contribuendo ad intaccare un tessuto economico e sociale che dovrebbe reggersi sui pilastri della libera concorrenza e della legalità.

Non è un caso, forse, che alcune delle più efficaci intuizioni che hanno portato, nei primi anni '90, ad estendere con due successivi interventi legislativi l'ambito di punibilità del riciclaggio, attraverso l'ampliamento dei reati-presupposto, siano derivate dagli studi di alcuni membri di spicco dei *pool* investigativi antimafia, resi celebri dalle nefaste cronache di quegli anni; fra questi appaiono significative le parole di Giovanni Falcone, che spiegava come «*il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i gran-*

alcuni necessari riferimenti ai rapporti con la vigente figura di riciclaggio - per evidenti ragioni di praticità e di limitatezza dell'elaborato; tuttavia, tali norme, pur contenute attualmente in disposizioni separate del codice, si prestano sempre più ad una trattazione congiunta con riguardo alle prospettive, *de iure condendo*, di correzione dei rispettivi ambiti applicativi e dell'elisione delle clausole di riserva in esse contenute, come si avrà modo di approfondire a proposito delle proposte di riforma avanzate in tal senso (cfr., *infra*, Cap. VII).

⁴ Con questa espressione si individua «il percorso documentale che dovrebbe condurre, [a ritroso] dal bene apparentemente legittimo, attraverso tutti i passaggi e le operazioni di lavaggio, fino alla originaria provenienza delittuosa» (così P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, vol. VII, tomo 2, Cedam (Padova), 2007, 442).

*di movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose»*⁵, dunque - appunto - dalle attività di riciclaggio.

Nel vigente ordinamento italiano il riciclaggio dei proventi illeciti, previsto dall'attuale art. 648 *bis* del codice penale, collocato in chiusura del Capo II del Titolo XIII del codice penale (intitolato ai *Delitti contro il patrimonio mediante frode*), costituisce una figura delittuosa tra le più dibattute in dottrina, frutto di una complessa evoluzione normativa che ha risentito - a livello nazionale e sovranazionale - dell'esigenza crescente di contrastare le più avanzate forme di criminalità organizzata ed economica. Esso fa riferimento a quelle condotte, atipicamente richiamate, finalizzate alla sostituzione o al trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato non colposo (o ad *ogni altra attività* compiuta su di essi), caratterizzate dall'idoneità di *ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*⁶.

Come detto - e se ne darà conto nel corso della trattazione - gli interventi legislativi concernenti la fattispecie di riciclaggio non hanno mancato di suscitare dibattiti e contrasti, in dottrina e in giurisprudenza, fin dall'introduzione della prima versione della norma incriminatrice. Dibattiti che si sono sviluppati, in origine, con riferimento al difficile inquadramento sistematico della fattispecie, collocata nel ristretto spazio operativo ricavato tra le previgenti figure della ricettazione (art. 648 c.p.) e del favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), con conseguenti dubbi sui rispettivi confini di applicabilità. Questioni interpretative di rilievo si sono delineate, poi, con riguardo agli aspetti strutturali della figura criminosa, dalla natura del bene giuridico tutelato, all'esatta configurazione della condotta tipica e della sua portata lesiva, fino all'individuazione del soggetto attivo ed ai problemi posti dalla clausola di riserva, che esclude la punibilità, a titolo di riciclaggio, per chi sia concorso nella realizzazione del reato-presupposto. Questo per citare solo alcuni dei nodi esegetici più rilevanti; né il dibattito può dirsi ad oggi esaurito, come si avrà modo di approfondire nel corso della trattazione.

⁵ G. FALCONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, ora in *La posta in gioco*, Milano, 2010, 237.

⁶ Così dispone il testo dell'art. 648-*bis* comma 1 c.p., secondo la formulazione attuale, come modificata, da ultimo, *ex art.* 4, l. 9 agosto 1993, n. 328. Per un'analisi completa dell'evoluzione del dato normativo si veda diffusamente *infra*, Cap. I.

La dottrina, in questi anni, non ha peraltro mancato di rilevare la scarsa effettività applicativa delle norme penali in materia di riciclaggio, forse frutto di una formulazione poco chiara delle fattispecie: le norme incriminatrici si sono dimostrate così, in molte circostanze, inadeguate sul piano operativo rispetto alle crescenti proporzioni del fenomeno delittuoso; un dato che sembra peraltro comune a molti paesi in Europa. La causa sarebbe da ricercare, per alcuni, proprio nella valenza spiccatamente “simbolica” che connota le fattispecie incriminatrici in questione⁷, dovuta all’eccessiva atipicità delle condotte e da una loro scarsa caratterizzazione in termini oggettivi. Ma le cause di tali ineffettività andrebbero ricercate, più in generale, nelle scelte del legislatore che hanno relegato le figure del riciclaggio e del reimpiego (artt. 648-*bis* e *ter* c.p.) in angusti spazi applicativi, senza tracciare un contorno chiaro del loro raggio di azione; non da ultimo incide, in senso negativo sull’efficacia dello strumento, la previsione delle clausole di sussidiarietà che, escludendo la punibilità del soggetto concorrente nel reato da cui sono derivati i proventi riciclati, relega le norme in oggetto ad un rapporto di «ancillarità» rispetto all’ipotesi di coautoria nel reato-presupposto.

Oggi, il fenomeno del riciclaggio, in tutte le sue forme e manifestazioni, rappresenta, in ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul tessuto imprenditoriale e sociale, una minaccia non solo e non tanto per il bene patrimonio quanto piuttosto per il corretto e ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie, nonché per l’amministrazione della giustizia. In quest’ottica, pertanto, pare logico ritenere che anche la condotta di autoriciclaggio, lungi dal configurarsi come frazione del reato presupposto ovvero come un mero *post factum* avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione⁸.

⁷ In questi termini già si era espresso S. MOCCIA, *Effettività e normativa antiriciclaggio*, in AA.VV., *Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*, a cura di E. Palombi, Esi (Napoli), 1996, 303 ss. Di recente cfr. V. MANES, *op. cit.*, 61 s.

⁸ In questi termini si è espressa, di recente, la Commissione ministeriale presieduta dal Magistrato Francesco Greco, nella *Relazione del Gruppo per lo studio dell'autoriciclaggio*, Ministero della Giustizia, 23 aprile 2013 (reperibile in www.giustizia.it, cons. 10 settembre 2014), § 3.1.

Dal punto di vista contenutistico, il presente lavoro si propone di affrontare, in maniera quanto più possibile esaustiva ed attuale, il fenomeno criminale del riciclaggio dei proventi illeciti, contemplato nel vigente ordinamento penale italiano, attraverso una disamina della figura criminosa, sia dal punto di vista della teoria giuridica, sia da quello della pratica applicativa, con particolare attenzione all'ampia rassegna di dottrina ed a quella (più limitata) di giurisprudenza, prodotte in anni recenti.

L'elaborato darà conto, in una prima parte, degli elementi strutturali della fattispecie, rubricata all'art. 648 *bis* del codice penale (“*Riciclaggio*”), e dei nodi interpretativi a questi connessi, rivolgendo uno sguardo, altresì, alle diverse tecniche operative con cui si manifesta il riciclaggio all'interno del contesto economico e sociale⁹.

Nella seconda parte, per altro verso, l'attenzione si concentrerà su un'analisi *de iure condendo* delle criticità e delle opportunità che potrebbero derivare, in termini di tutela penale, dall'introduzione della punibilità dell'“autoriciclaggio”: una nuova ipotesi incriminatrice che, rispetto a quella vigente, estenderebbe la punibilità per i fatti di riciclaggio anche ai medesimi autori dei reati-presupposto. Questa eventualità è infatti esclusa dalla vigente configurazione della normativa in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 648 *bis* comma 1 c.p., che configura il riciclaggio attuato dal medesimo autore del reato-presupposto, nella maggior parte delle ipotesi, un *post factum* non punibile. La questione suscita particolare interesse, in una prospettiva riformatrice, in quanto è da tempo oggetto di studio da parte della dottrina e del legislatore e rappresenta un punto di non secondaria importanza nel dibattito politico in tema di repressione di varie manifestazioni di criminalità; si darà dunque conto, delle attuali e più convincenti posizioni di alcuni autori¹⁰ sui

⁹ Questo tipo di analisi “duale” del fenomeno del riciclaggio, sociale e criminale, deriva dall'efficace impostazione che si ritrova, fra gli altri, nell'opera a cura di E. CAPPA, L.D. CERQUA, *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Giuffrè (Milano), 2012, nonché in G. NANULA, *Il riciclaggio: un quadro riepilogativo con autorevole conclusione*, in *Il Fisco*, n. 37 del 15 ottobre 2007, 1.

¹⁰ Sull'opportunità di revisione del privilegio dato dalla clausola di riserva, di cui all'art. 648 *bis* c.p., in senso favorevole si veda, fra gli altri, S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Giuffrè (Milano), 2009, pp. 5 ss.; tra le più recenti proposte di riforma, nello stesso senso, si veda *infra*, Cap. 9, la relazione della *Commissione Greco per lo studio dell'autoriciclaggio*, costituita in seno al Ministero della Giustizia.

diversi aspetti connessi con un'eventuale estensione soggettiva dell'ambito di punibilità a titolo di riciclaggio, nonché del dibattito sviluppatosi, parallelamente, nelle aule parlamentari e in differenti sedi istituzionali in merito a possibili sbocchi riformatori, approcciando, non da ultimo, un'analisi comparatistica delle soluzioni proposte da alcuni ordinamenti stranieri.

PARTE PRIMA

IL REATO DI RICICLAGGIO (ART. 648-*BIS* C.P.)

CAPITOLO I

EVOLUZIONE DELLA FATTISPECIE NORMATIVA**1. Riciclaggio: i precedenti storici nazionali e internazionali.**

1.1. Nel contesto giuridico internazionale, la nascita degli strumenti di contrasto ai fenomeni di riciclaggio del denaro "sporco" può ricondursi al 1961, anno in cui viene siglata la Convenzione Unica di New York per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti¹. La Convenzione introduce, per la prima volta, la punibilità delle «operazioni finanziarie» intenzionalmente compiute in relazione al traffico di stupefacenti, oltre alla repressione, ovviamente, delle condotte di produzione e commercio delle medesime sostanze.

D'altro canto, in Italia, la problematica in oggetto emerge inizialmente nel periodo storico dei c.d. «anni di piombo», parallelamente all'allarme sociale che va diffondendosi in relazione ad una diversa forma di manifestazione criminale, seppur connessa con quella della traffico di stupefacenti: quella della malavita organizzata di stampo mafioso e terroristico². Nel nostro codice penale, l'articolato percorso normativo che ha condotto all'attuale formulazione del reato di riciclaggio prende le mosse a partire dalla metà degli anni settanta del secolo scorso, quando il legislatore avverte l'esigenza di introdurre - primo al mondo - una fattispecie incriminatrice in tal senso, anche se caratterizzata, inizialmente, da una minor portata repressiva e da fini di tutela diversi rispetto a quelli attualmente configurabili.

¹ La CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI, siglata a New York il 30 marzo 1961, successivamente integrata dal protocollo di emendamenti di Ginevra del 25 marzo 1972, fu ratificata in Italia con l. 5 giugno 1974, n. 412; il testo della Convenzione è reperibile in www.politicheantidroga.it (cons. 13 maggio 2014).

² Così A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. X, *I delitti contro il patrimonio*, Utet (Torino), 2011, 845.

1.2. La prima versione della fattispecie, introdotta con il d.l. 21 marzo 1978, n. 59³, risponde, in particolare, all'esigenza di reprimere, in maniera risoluta, taluni fenomeni criminali - la cui pericolosità è maggiormente avvertita in quel periodo storico⁴ - quali il sequestro di persona e la rapina collegati al terrorismo e alla criminalità organizzata; non a caso, il decreto legge in parola, prevede, fra l'altro, proprio l'introduzione del delitto di cui all'art. 289-*bis* c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). La norma, nella sua formulazione originaria, punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato⁵.

Tale condotta è altresì punibile quando l'autore (o gli autori) del delitto presupposto, da cui sono derivate le utilità riciclate, non sia imputabile o punibile, ovvero qualora manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (disposizione, quest'ultima, che si è conservata anche nelle successive formulazioni).

La ragion d'essere della nuova previsione normativa è essenzialmente quella di prevedere una condotta criminale autonoma, volta a perseguire le condotte di «trasformazione» dei beni provenienti da un numero chiuso di delitti, condotte che, in precedenza ricadevano nelle previsioni della ricettazione, del favoreggiamento personale e del favoreggiamento reale; in tal modo, accanto alla ricezione di denaro o altri valori di provenienza illecita, viene ora autonomamente perseguito anche il loro «riciclaggio»⁶.

³ Decreto poi convertito, con emendamenti, in legge 18 maggio 1978 n. 191.

⁴ Il dibattito parlamentare era sorto all'indomani del sequestro, a Roma, di Aldo Moro (politico, esponente illustre della Democrazia Cristiana) per opera delle Brigate Rosse, tragicamente conclusosi, dopo 55 giorni di prigionia, con il suo assassinio il 9 maggio 1978.

⁵ Versione originaria dell'art. 648-*bis* c.p., rubricata «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persone a scopo di estorsione».

⁶ *Riciclaggio* fu da subito il termine utilizzato per identificare la figura delittuosa, sebbene non comparisse nella prima versione della norma. Sull'accezione di *riciclaggio* si veda *retro*, nota 1.

L'attenzione del legislatore, in questa prima fase, è prevalentemente rivolta a reprimere i reati-presupposto⁷ espressamente individuati nella tipizzazione normativa, stante anche, come si evince immediatamente dal dato testuale, la configurazione «a consumazione anticipata»: vengono infatti ritenuti sufficienti, per l'integrazione della fattispecie, «*fatti o atti diretti a*» sostituire denaro o altre utilità di provenienza delittuosa, purché, ovviamente, vi sia la consapevolezza della provenienza illecita da parte di chi mette in atto le condotte descritte; in più è previsto il fine specifico di «*procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato*», a delineare la necessità di un vero e proprio dolo specifico⁸.

Seppure si tratti, di fatto, della prima previsione punitiva autonoma delle condotte di sostituzione di denaro o di altri valori, la dottrina⁹ ha quasi unanimemente ritenuto che la norma abbia a lungo rivestito una funzione sussidiaria rispetto al perseguimento dei reati-presupposto, nonché una forma speciale di ricettazione e/o di favoreggiamento, anche se contenuta nel novero dei delitti contro il patrimonio: di tali fattispecie la nuova norma condivide infatti l'oggetto giuridico, comprensivo della tutela del patrimonio e dell'ordine pubblico, oltre che la clausola di esclusione personale per i casi di concorso nel reato-presupposto. Proprio per la configurazione a consumazione anticipata della fattispecie, nel cui ambito potevano ricondursi anche comportamenti prodromici alla ricettazione (e per certi versi nemmeno sussumibili sotto quest'ultima), il reato di riciclaggio, così configurato, appare una figura solo formalmente autonoma¹⁰.

⁷ In tal senso Cass. pen., sez. II, 30 giugno 1980, Villasi, n. 2347, CED 145758; Cass. pen., sez. II, 19 settembre 1988, Agresta, n. 1101, CED 179703.

⁸ In questo senso P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, vol. VII, tomo 2, Cedam (Padova), 2007, 419 ss.

⁹ Si veda, per tutti, P. MAGRI, *op. cit.*, 423 ss., richiamato, inoltre, da L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio*, cit.

¹⁰ In particolare si è osservato che tra gli atti o fatti punibili ai sensi del nuovo art. 648-bis c.p. vi erano condotte in precedenza configurabili come ricettazione per intromissione o tentata ricettazione. Si vedano, fra gli altri: R. BARTOLI, *C.d. «taroccamento» e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 476 ss.; S. FAVA, *Il reato di riciclaggio* (intervento al seminario *Criminalità economica, economia criminale*, Roma, 27-28 maggio 2011) in *Quest. Giust.*, 2012, 4, 122; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, vol. 2, II ed., Ipsoa (Milano), 2006, 4736 ss.

1.3. Per arrivare ad una parziale riformulazione della fattispecie è necessario attendere gli anni '90, periodo in cui si fanno più forti le spinte, a livello internazionale, verso una armonizzazione delle risposte penali dei diversi ordinamenti nei confronti del fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

In particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna, nel 1988, nel contesto della partecipazione alla c.d. *war on drugs*, interviene a stabilire alcuni principi in materia di rilevanza penale delle condotte di sostituzione e trasferimento dei proventi della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti: si stabilisce, infatti, che ciascuna Parte contraente della Convenzione debba annoverare tra i reati del proprio ordinamento *«la conversione o il trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti (...) [produzione e traffico di stupefacenti] o la partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti; la dissimulazione o la contraffazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere proveniente da uno dei reati determinati (...) o dalla partecipazione ad uno di questi reati»*¹¹; viene così delineato un prototipo di fattispecie generale di riciclaggio, cui si adeguerà, non ultimo, il legislatore italiano del 1990.

Va peraltro segnalato che, sul fronte della prevenzione del riciclaggio nel sistema bancario e creditizio, alcune importanti iniziative erano state intraprese, in precedenza, a livello internazionale: in particolare, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la Raccomandazione n. 80/10 del 1980¹², aveva chiesto agli Stati membri di attivarsi con idonee misure per evitare il coinvolgimento dei propri sistemi bancari in operazioni di riciclaggio, con l'auspicio di favorire un maggior livello di collaborazione tra istituti bancari ed Autorità investigative e giudiziarie. Successivamente alla Convenzione di Vienna, sulla medesima linea

¹¹ Così, testualmente, Part. 3 della CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE (Vienna, 19 dicembre 1988), reperibile in www.politicheantidroga.it (cons. 7 maggio 2014). Sul punto si veda diffusamente M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., 153 ss. e 418.

¹² La Raccomandazione, adottata il 27 giugno 1980, fu intitolata *«Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale»*: seppure si trattasse di un mero atto di indirizzo non vincolante, furono contemplati per la prima volta sistemi per l'identificazione della clientela all'atto dell'apertura di conti correnti, cassette di sicurezza o di effettuazioni di operazioni in contanti di rilevante entità.

della prevenzione in ambito bancario, si muove anche la Dichiarazione di Basilea, adottata il 12 dicembre 1988 dal *Cooke Committee*, istituito in seno alla *Bank for International Settlements (B.I.S.)*¹³, che fissa, tra i cosiddetti «obblighi non vincolanti» (o deontologici) delle banche, alcuni principi con riguardo all'identificazione della clientela, alle limitazioni sulle operazioni di importo rilevante e ai sistemi di collaborazione con le autorità investigative, nel rispetto delle norme di ciascun paese in tema di tutela della riservatezza.

1.4. L'Italia ratifica la Convenzione di Vienna con la legge 19 marzo 1990, n. 55¹⁴, rendendo esecutive le disposizioni in essa contenute: in particolare l'art. 23 della medesima legge interviene modificando la norma di cui all'art. 648-*bis* del codice penale, che viene per la prima volta rubricata «riciclaggio». Le novità più significative sono determinate dall'ampliamento del novero dei reati-presupposto - volto a ricomprendere, coerentemente con la *ratio* della Convenzione, proprio i delitti concernenti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - e dall'inclusione, nella fattispecie, della condotta di occultamento della provenienza del denaro, beni o altre utilità dai reati-presupposto. Viene eliminato ogni riferimento alla finalità di profitto o di aiuto.

Il nuovo articolo 648-*bis* c.p., così riformato, prevede quindi la punibilità di:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità,

¹³ Si tratta del *BASEL SETTLEMENT OF PRINCIPLES CONCERNING THE PREVENTION OF CRIMINAL USE OF THE BANKING SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING*, reperibile in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, 477 ss. La *Bank for International Settlements*, con sede a Basilea, è un'organizzazione internazionale per la cooperazione tra le banche centrali nazionali; al suo interno il comitato *Cooke*, in particolare, è composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza bancaria del cosiddetto «Gruppo dei dieci», formato da dodici paesi (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera e U.S.A.).

¹⁴ «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»

ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

Rimane immutata la pena detentiva precedentemente prevista (da 4 a 10 anni) e viene prevista un'aggravante per i casi in cui il fatto sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale¹⁵.

Si compie in tal modo un ampliamento della portata della norma sotto molteplici punti di vista: venne estesa la sfera dei reati presupposto, con l'introduzione di quelli relativi alla produzione e al traffico di stupefacenti; si passò ad una concezione più ampia dell'oggetto materiale del reato, comprendente ora «denaro, beni o altre utilità»; infine si agì prevedendo più modalità alternative di esercizio della condotta illecita¹⁶.

La nuova fattispecie, infatti, come notato dalla più attenta dottrina, si focalizzava ora sulla repressione, oltre che della mera sostituzione del denaro o delle altre utilità, anche della dissimulazione della loro provenienza illecita. In tal modo la norma abbandona la struttura tipica del «delitto di attentato» (reato a consumazione anticipata), poiché viene meno il riferimento ad «atti o fatti diretti a»: il legislatore, al contrario, dimostra di volersi concentrare sulle condotte (*sostituzione* e ostacolo *all'identificazione della provenienza illecita*), successive e distinte rispetto alle figure della ricettazione o del favoreggiamento e finalizzate al *lavaggio* vero e proprio del provento illecito¹⁷; questo, d'altro canto, apre anche lo spazio alla configurabilità del tentativo¹⁸.

Il riciclaggio, insomma, viene definitivamente a configurarsi come un «reato-ostacolo» - accezione che ha mantenuto fino ai giorni nostri - nel senso che esso

¹⁵ Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto comune che consente un aumento di pena fino ad un terzo (*ex art. 64, comma 1, c.p.*) e che è rimasta immutata nella formulazione attuale della norma.

¹⁶ Si veda S. FAVA, *op. cit.*, 122.

¹⁷ Così L.D. CERQUA, *op. cit.*, 53; si veda anche P. MAGRI, *op. cit.*, 424, il quale, con riferimento all'intervento del legislatore del 1990, parla di «un salto di qualità nella lotta al riciclaggio: per la prima volta si è tenuta in considerazione la carica lesiva del fenomeno (...)»; per contro, come nota il medesimo autore, il fatto che l'attenzione del legislatore sia stata mirata «al solo risultato dell'intervento su quanto oggetto di materiale sostituzione e non sull'attività diretta alla dispersione delle connessioni tra i proventi illeciti e i reati presupposti», rappresentava una carenza che il legislatore successivo avrebbe necessariamente dovuto rivedere.

¹⁸ Sul punto si veda più diffusamente *infra*, cap. IV, § 4.

si pone da ostacolo rispetto allo svelamento dei reati-presupposto e, dunque, anche rispetto alla ricostruzione - a ritroso - del c.d. «*paper trail*», cioè della provenienza del denaro (o delle altre utilità) dai medesimi reati. Reati-presupposto che, anche in questa enunciazione, seppure ampliati, rimangono tuttavia piuttosto limitati nella loro enumerazione¹⁹.

Va infine rilevato che, con la medesima legge, la n. 55 del 1990, viene introdotta nel nostro ordinamento un'ulteriore disposizione, che va ad affiancarsi a quella dell'art. 648-*bis* c.p.: si tratta del successivo, e tutt'ora vigente, art. 648-*ter*, rubricato «*Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita*». Proprio ai rapporti tra questa fattispecie e quella di riciclaggio (art. 648-*ter* c.p.) è dedicato il successivo § 3 del presente capitolo.

2. Dalla Convenzione di Strasburgo alla formulazione attuale della fattispecie.

2.1. Negli anni immediatamente successivi alla Convenzione di Vienna, l'intervento di ulteriori linee guida a livello comunitario ed internazionale rende necessaria un'ennesima rimodulazione della fattispecie di riciclaggio da parte del legislatore italiano.

In occasione del vertice G7 dei Capi di Stato e di Governo, riunito a Parigi nel 1989, si procede all'istituzione di una *Financial Action Task Force* (o *Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale*), da allora abbreviato FATF o GAFI: un ente intergovernativo, facente capo all'OCSE, con sede a Parigi, in cui siede tutt'ora un *pool* di esperti con il compito di valutare i risultati ottenuti a livello di cooperazione internazionale in tema di prevenzione dell'uso del sistema bancario e finanziario per scopi di riciclaggio²⁰. All'interno del Rapporto annuale sull'antiriciclaggio (atto di

¹⁹ L'importante innovazione della legge 55 del 1990, che introdusse fra i reati-presupposto quelli legati alla produzione e al traffico di stupefacenti, fu essenzialmente diretta a contrastare quella che, già allora, stava diventando una delle più fiorenti attività della criminalità organizzata.

²⁰ Attualmente fanno parte del FATF-GAFI ben 36 paesi e svariate Organizzazioni Internazionali; l'attività dell'ente si esplica principalmente nell'emanazione di «Raccomandazioni» che dovrebbero essere recepite dagli ordinamenti dei singoli Stati aderenti. Sul punto si veda, inoltre, R. RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, II ed., Giappichelli (Torino), 2011, 31 ss. Alle 40 Raccomandazioni sul contrasto al riciclaggio, a seguito dei drammatici attentati

precipua competenza dell'ente), relativo all'anno 1990, sono inserite 40 Raccomandazioni²¹, dirette ai Paesi membri del G7 e volte al raggiungimento di tre obiettivi fondamentali: migliorare le legislazioni nazionali rispetto alle esigenze di contrasto al riciclaggio, accrescere il ruolo del sistema creditizio-finanziario nella repressione del fenomeno, rafforzare la collaborazione internazionale tra Paesi membri.

2.2. A pochi mesi dall'entrata in vigore, nel nostro codice penale, della figura delittuosa appena descritta, si segnalano altri tre importanti documenti, in parte frutto dei lavori intrapresi a Vienna, dalle Nazioni Unite, e a Parigi, dal GAFI. Si tratta, anzitutto, della Dichiarazione adottata dalla Commissione Inter-americana per il controllo dell'abuso di droghe (CICAD)²² a Ixtapa (Messico) il 20 aprile 1990, che interviene a fissare l'obbligo, per gli Stati americani (alcuni dei quali al centro dei più grandi traffici internazionali di stupefacenti), di predisporre una legislazione di contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti; tuttavia l'adozione di tale documento segna, a detta di molti, un passo indietro rispetto alle raccomandazioni del GAFI, poiché limita il concetto di riciclaggio ai soli proventi da narcotraffico e da reati connessi²³.

Decisiva, interviene quindi la «Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato», siglata a Strasburgo l'8 novembre 1990, nell'ambito del Consiglio d'Europa²⁴ e recepita dal legislatore interno, con notevo-

dell'11 settembre 2001, si sono aggiunte 8 nuove Raccomandazioni (più una nona nel 2004) in particolare dirette a intaccare i canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, prevedendo autonomi obblighi di segnalazioni delle operazioni sospette. Tutte le Raccomandazioni, oltre alle informazioni su funzioni e composizione dell'ente, sono reperibili sul sito ufficiale www.fatf-gafi.org (cons. 13 maggio 2014); si veda più approfonditamente sul punto A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 849 ss.

²¹ *THE FORTY RECOMMENDATIONS OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING*, 1990 (reperibile in www.fatf-gafi.org, cons. 13 maggio 2014).

²² *DECLARATION AND PROGRAM OF ACTION OF IXTAPA*, Ixtapa (Messico), 2 aprile 1990 (reperibile in www.cicad.oas.org, cons. 18 maggio 2014). La Commissione CICAD è espressione dell'Organisation of American States (OAS); il documento sarà successivamente rielaborato, nel 1992, nel corso del meeting di Nassau (Bahamas), il 23 maggio 1992. Si veda, sul punto, M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 159 ss.

²³ Così, testualmente, M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 160.

²⁴ Reperibile sul sito ufficiale del Dipartimento del Tesoro, www.dt.tesoro.it (cons. 13 maggio 2014).

le ritardo, con l. 9 agosto 1993, n. 328. Il punto di svolta centrale della Convenzione è dato dalla decisione di scollegare la punibilità del riciclaggio da un numero chiuso di reati-presupposto, oggetto, fino ad allora, come si è visto, di elencazione tassativa. L'allargamento dei reati-presupposto del riciclaggio, arriva a ricomprendersi «tutte le infrazioni penali a seguito delle quali sono generati dei proventi suscettibili di divenire oggetto di una infrazione ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione»²⁵. I «reati di riciclaggio», all'art. 6, sono definiti attraverso una tripartizione di condotte - punite a titolo di dolo - che comprendono: conversione/trasferimento, occultamento della provenienza e acquisto/impiego di beni «sapendo che essi sono proventi [di attività illecita] (...)».

La medesima tripartizione di condotte tipiche viene ripresa anche nel terzo importante documento internazionale contenente una definizione "normativa" del riciclaggio: si tratta della Direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità Europea del 10 giugno 1991²⁶, la quale ribadisce l'obbligo per gli Stati membri di agire rispetto alle suddette condotte di riciclaggio attraverso idonee misure repressive (pur senza vincolarli nella scelta della sanzione penale da applicare); anche in questa sede si va verso un ampliamento del novero dei reati-base, ben al di là dei delitti concernenti la produzione ed il traffico di stupefacenti, rimandando ad un'accezione più generale ed omnicomprensiva di «attività criminali»²⁷.

2.3. Anche sulla scorta di questi dati si spiega la preoccupazione del legislatore interno che decide di intervenire - seppur con ragguardevole ritardo rispetto al panorama internazionale - con la citata legge n. 328 del 1993, in particolare all'art. 3, riformulando l'ipotesi di cui all'art. 648-*bis* c.p.. Si abbandona così quella con-

²⁵ Così recita l'art. 1, lett. e) della Convenzione di Strasburgo. Si veda M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 161, il quali ricorda come la Convenzione medesima, al terzo comma dell'art. 6, suggeriva (senza imporre) la sanzione del riciclaggio colposo «quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi».

²⁶ Si tratta della Direttiva 91/308/CEE del Consiglio «relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite», consultabile in www.europa.eu (cons. 13 maggio 2014), che costituisce la prima tappa a livello comunitario nella lotta contro il fenomeno del riciclaggio, cui seguiranno altre due importanti direttive, per le quali si veda, *infra*, Cap. ?, § ?. In generale, sull'evoluzione delle direttive europee antiriciclaggio, cfr. A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 852 ss.

²⁷ Così come individuate, in precedenza, all'art. 3, par. 1, lett. a) della Convenzione di Vienna. Si veda ancor, sul punto, M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 163.

notazione «emergenziale» che la legislazione in materia aveva assunto, allorché si era trattato di rispondere al dilagare di illeciti, fonte di ricorrenti allarmi sociali, e che, proprio per questo, aveva portato ad una formulazione dei reati-presupposto delle condotte di riciclaggio nella forma del *numerus clausus*. Il legislatore punta invece su una formula omnicomprensiva dell'illiceità della ricchezza proveniente «da delitto non colposo», coerente con le indicazioni provenienti dalle sedi sovranazionali, sulla scia, del resto, della corretta intuizione che il lavaggio del denaro non conosce specifici reati, ma è legato al crimine in generale²⁸.

In base alla nuova formulazione del reato di riciclaggio è punito:

«Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)».

La pena della reclusione viene portata ad un massimo edittale di dodici anni, fermo restando il minimo di quattro anni. Sono altresì previste circostanze aggravanti e attenuanti speciali ad effetto comune, di cui ci si occuperà più dettagliatamente in seguito²⁹.

Con la suddetta norma, riscritta in conformità alla citata direttiva europea del 1991, il legislatore interviene, per un verso, sul presupposto del reato e, per altro verso, sulla stessa condotta tipica. Sul fronte dei reati-presupposto, come si è detto, all'enumerazione chiusa della precedente versione si sostituisce ora l'enunciazione aperta che contempla, quali reati da cui possono provenire le utilità oggetto di riciclaggio, tutti i delitti non colposi. Sul lato delle condotte attive

²⁸ Così D. PULITANÒ, *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, Giappichelli (Torino), 2014. A proposito dell'estensione del *background* delittuoso a cui si assegna rilievo, ai sensi della fattispecie di riciclaggio, V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 52, distingue un modello «vincolato» a una cerchia di delitti-presupposto predeterminati *ex lege*, com'era quello del codice penale italiano nella formulazione precedente alla l. 328/1993 (oggi certamente recessivo), cui si contrappone un modello «aperto», ove assume rilievo la condotta tipica di riciclaggio, avente ad oggetto beni provenienti da un illecito penale (crimine o delitto) non predeterminato (es. codice penale svizzero e francese); la norma italiana sul riciclaggio si inserisce oggi in una posizione più prossima a tale ultimo modello, assegnando rilievo ad ogni «delitto non colposo».

²⁹ Cfr. Cap. IV, § 6.

l'ampliamento è altrettanto significativo, prevedendosi, accanto alle figure tipizzate (la *sostituzione* e il *trasferimento*), anche una condotta non tipizzata dalla legge (le *altre operazioni*), con l'elemento unificante di tali condotte costituito dalla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni³⁰.

Per tale via veniva così assicurata la tutela penale a tutte e tre le fasi attraverso le quali si realizza il riciclaggio: il «collocamento» teso a trasformare il denaro contante in moneta scritturale o in saldi attivi presso intermediari finanziari; la «stratificazione», comprendente qualsiasi operazione che fornisce alla ricchezza proveniente da reato una copertura tale da renderne apparentemente legittima la provenienza; l'integrazione, una volta «ripuliti», dei proventi medesimi nel circuito economico legale.

3. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego. La struttura “multifasica” del fenomeno.

3.1. La più autorevole dottrina³¹ evidenzia da sempre che, per effetto delle modifiche legislative apportate alla fattispecie di riciclaggio dalla riforma di cui all'art. 4, l. 9 agosto 1993, n. 328, la sfera di efficacia dell'art. 648-*bis* c.p. risulta oggi notevolmente ampliata; ciò comporta, tuttavia, che il criterio distintivo tra tale sfera e quella degli artt. 648 e 648-*ter*, prima fondata sulla selezione dei delitti presupposti, diventa assai arduo e lascia alla fattispecie di c.d. «reimpiego» (art. 648-*ter* c.p.) spazi di applicazione piuttosto angusti.

Sono da sempre oggetto di riflessione gli elementi che, per un verso, accomunano e, per altro verso, diversificano la fattispecie di riciclaggio (art. 648-*bis*) rispetto a quelle di cui agli artt. 648 (ricettazione) e 648-*ter*, (c.d. delitto di «reimpiego»)³². Al di fuori dei problemi connessi con l'individuazione dei beni giuridici

³⁰ Sul punto si vedano, ancora, P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., 425, nonché L.D. CERQUA, *op. cit.*, 54.

³¹ Si veda in tal senso, per tutti, M. CALDARARO, *Reati contro il patrimonio*, in F. Antolisei (a cura di C.F. Grosso), *Manuale di diritto penale, Parte Speciale, I*, Giuffrè (Milano), 2008, 464 s.

³² Sugli orientamenti della Suprema Corte rispetto alle previgenti fattispecie di riciclaggio si veda E. RUSSO, *Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione, favoreggiamento reale ed associazione per delinquere*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A. Manna, Utet (Torino), 2000, 117.

protetti, di cui si dirà oltre³³, per meglio inquadrare la *ratio puniendi* e gli spazi applicativi della fattispecie di riciclaggio, che è oggetto del presente lavoro, occorre in questa sede soffermarsi proprio sui rapporti che intercorrono tra questa e le due figure delittuose affini.

Il delitto di ricettazione, in primo luogo, si pone, per così dire, quale fattispecie «madre», tanto rispetto al delitto di riciclaggio, quanto rispetto al delitto di reimpiego (artt. 648-*bis* e *ter* c.p.), posto che il presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici è dato dalla provenienza da delitto del denaro o degli altri beni di cui l'agente è venuto a disporre; a specificare poi ulteriormente questa condotta, intervengono gli elementi ulteriori, ed appunto «speciali», propri delle fattispecie di riciclaggio³⁴.

A complicare ulteriormente il quadro normativo interviene poi il delitto di cui all'art. 648-*ter* del codice penale (c.d. «reimpiego»)³⁵, testualmente rubricato «*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*» ed oggetto, negli anni, da parte di dottrina e giurisprudenza, di numerosi tentativi di inserimento all'interno del contesto punitivo degli artt. 648 e 648-*bis*, di cui si darà conto tra breve.

3.2. Come notano alcuni autori, la scelta del legislatore di affiancare al reato di riciclaggio la punibilità dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rispecchierebbe la suddivisione convenzionale delle diverse fasi di cui si compongono le attività criminose produttrici di reddito: la produzione della ricchezza, la trasformazione della stessa in capitali leciti, l'investimento o l'impiego dei capitali divenuti leciti nel mercato³⁶. Tripartizione cui i dati normativi tendono a far corrispondere altrettante fattispecie penali: i reati-base o presupposto (c.d. «*predicate*

³³ Di cui ci si occuperà più diffusamente in questo capitolo: cfr. *infra*, cap. II.

³⁴ Già in Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 1996, in *GP*, 1997, III, 275, si precisava che «la differenza tra i delitti di ricettazione e di riciclaggio (...) deve essere ravvisata nella circostanza che il riciclaggio richiede comunque la peculiare finalità di "ripulire" il denaro o il bene di provenienza illecita»; in dottrina, cfr. E. RUSSO, *op. cit.*, 123.

³⁵ Art. introdotto dalla l. n. 55 del 1990, e successivamente modificato con l. n. 328 del 1993; cfr. *supra*, § 1.

³⁶ Su tale distinzione in tre fasi del fenomeno si veda più approfonditamente, *infra*, cap. IV, § 1.

crimes», secondo la terminologia anglosassone), il reato di riciclaggio ed infine, appunto, il reato di impiego delle ricchezze riciclate³⁷.

Una simile impostazione si ritrova peraltro nella Convenzione ONU di Vienna, così come nella Convenzione di Strasburgo e negli altri atti internazionali adottati successivamente - di cui si è detto nei paragrafi precedenti - i quali, secondo una comune impostazione, distinguono tra penalizzazione dei reati-base da un lato (dapprima limitati ad alcuni reati gravi, come il traffico e la produzione di stupefacenti, e successivamente ampliati) e dall'altro riciclaggio e impiego dei proventi ricavati dai reati suddetti. In particolare, poi, le condotte di riciclaggio sono state ripartite in due categorie: da un lato la «sostituzione» o il «trasferimento» di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (con la necessità che l'autore conosca tale provenienza), dall'altro l'«occultamento» o la «dissimulazione» dell'origine delittuosa dei beni; condotte comunque mantenute separate dall'«impiego» dei medesimi proventi, che costituisce un comportamento a sé stante, equiparato all'«acquisto» (presupponendo, anche in questo caso, la conoscenza dell'origine dei proventi stessi)³⁸.

A questo schema il legislatore italiano ha aderito in maniera pedissequa, tanto con l'intervento del 1990 (corrispondente alla ratifica della Convenzione di Vienna), quanto con quello del 1993 (corrispondente alla ratifica della Convenzione di Strasburgo)³⁹, formulando in maniera distinta e (almeno formalmente) autonoma le fattispecie di «riciclaggio» (art. 648-*bis* c.p.) e di «impiego» (art. 648-*ter* c.p.). La prima comprende, dopo la riforma del 1993, le condotte alternative di «sostituzione» o «trasferimento», da un lato, e di «ostacolo all'identificazione» della provenienza criminosa dei beni dall'altro. La seconda fattispecie, di cui all'art. 648-*ter* c.p., è limitata invece alle ipotesi di utilizzo dei beni provenienti da delitto. Le condotte che residuano da questa tipizzazione, vale a dire, in particolare, l'acquisto e il possesso di beni o utilità provenienti da delitto, restano sanzionate a titolo di ricettazione (art. 648 c.p.).

³⁷ Su questa suddivisione si veda, fra gli altri, M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 164.

³⁸ *Ivi*, 165.

³⁹ L. 19 marzo 1990, n. 55 e l. 9 agosto 1993, n. 328. Si veda *supra*, § 2.

3.3. Parte della dottrina sembra aver recepito la distinzione appena citata tra riciclaggio e reimpiego, descrittiva di un fenomeno unitario di «riciclaggio» (inteso in senso ampio), sostituendola ad una diversa e più diffusa impostazione dello stesso fenomeno, fornita da altri autori⁴⁰, che si fonda invece su una partizione del fenomeno nelle citate tre fasi del «collocamento» (*placement*), «stratificazione» (*layering*) e «integrazione» (*integration*), di cui si dirà più approfonditamente oltre⁴¹.

Alcuni autori, peraltro, hanno ritenuto che, da un punto di vista astratto, la condotta di «impiego» del denaro o delle altre utilità in oggetto (*ex art. 648-ter c.p.*), corrisponda al risultato ultimo, cioè al fine dell'intera procedura di riciclaggio, e coincida, dunque, con la fase dell'«*integration*», per far riferimento alla tripartizione cui si è accennato. La *ratio* della norma, disegnata in forma residuale (come si evince dalla doppia clausola nell'*incipit* della disposizione, «fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*») consisterebbe nella volontà di colpire il «secondo livello di riciclaggio», cioè quello dei gruppi finanziari, delle banche, dei c.d. colletti bianchi⁴², in altre parole, una fase terminale del processo, in un certo senso successiva e autonoma rispetto alle condotte di cui all'art. 648-*bis*, fornendo autonoma rilevanza al reinvestimento dei proventi dell'attività illecita in operazioni economiche apparentemente lecite; condotta, quest'ultima, precedentemente punibile solo ai sensi del sesto comma dell'art. 416-*bis* c.p., quale aggravante del delitto di associazione di tipo mafioso⁴³. Tale lettura, come vedremo, sembra però contrastata dal dato testuale della fattispecie di cui all'art. 648-

⁴⁰ Si veda G. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. III, Torino, 1989, 369, ripreso, fra gli altri, da M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 166.

⁴¹ Cfr., *infra*, cap. IV, § 1. In tal senso M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 166. Per un'analisi della tripartizione delle fasi del riciclaggio si rimanda *infra*, Cap. V, § 3; sulla stessa si vedano, in particolare, G. M. SOLDI, *Riciclaggio*, in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento *****, Torino, 2011, 494 e, più approfonditamente, P. MAGRI, *op. cit.*, 441.

⁴² M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, Giappichelli (Torino), 2008, 221.

⁴³ Così P. MAGRI, *op. cit.*, 509, che riprende, a sua volta, una riflessione di M. TOSCHI, *Gli artt. 648bis e ter c.p.; repressione vera o apparente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 3, 787 ss. In giurisprudenza Trib. Lecce, 6 giugno 2003, n. 487, Lopalco, in *Riv. Pen.*, 2003, 1096 ss., con nota di N. GHIZZARDI. In particolare sulla c.d. «aggravante di riciclaggio» *ex art. 416-bis*, comma 6, cfr., *infra*, cap. III, § 2.

ter, in particolare dalla clausola di sussidiarietà che priva la stessa di gran parte del proprio spazio applicativo⁴⁴.

Va detto che la tripartizione descritta è stata (ed è) largamente ritenuta la più precisa ed adeguata, in astratto, a descrivere il fenomeno del riciclaggio, intendendosi per questo il complesso delle operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente lecita a valori patrimoniali di provenienza criminosa. Tuttavia - com'è stato autorevolmente sostenuto per criticare un'eccessiva adesione a tale modello astratto - è chiaro che, nella realtà pratica, le singole «operazioni» di riciclaggio non possono essere facilmente incasellate nell'una o nell'altra di queste categorie: risulterebbe perciò irragionevole, oltretché inapplicabile, una normativa penale che pretendesse di punire separatamente le tre fasi del *placement*, *layering* e *integration*, data l'impossibilità, in determinati contesti, di distinguere fra ipotesi di «solo» lavaggio e ipotesi di «solo» impiego, come parrebbe voler imporre la legge italiana, configurando l'impiego quale condotta autonoma e distinta. Ne consegue l'impossibilità, o quantomeno la difficile praticabilità, di un «sezionamento» netto del riciclaggio, inteso come fenomeno unitario e multifasico, da parte delle norme penali⁴⁵.

3.4. Venendo all'interpretazione giurisprudenziale che è stata data dei rapporti tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego, occorre anzitutto dire che i giudici di Cassazione hanno quasi sempre ritenuto, in coerenza con un orientamento ormai consolidato, la sussistenza di un rapporto di specialità tra le norme coinvolte, operante, per così dire, su due «livelli»: un primo sussistente tra le fattispecie di ricettazione e riciclaggio, un secondo tra riciclaggio e reimpiego.

Per quanto riguarda i rapporti tra riciclaggio e ricettazione, dal punto di vista dell'elemento materiale, la prima fattispecie si caratterizza per la medesima condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità propria della ricettazione, ma arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare

⁴⁴ Cfr. *infra*, § 3.4.

⁴⁵ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 168 ss.

l'identificazione della provenienza delittuosa⁴⁶; dal punto di vista dell'elemento soggettivo, poi, il dolo si configurerebbe come specifico nella ricettazione e come generico nel riciclaggio⁴⁷.

Con l'introduzione, successiva, del delitto di reimpiego (art. 648-ter c.p.), per dare dignità ed autonomia in sede applicativa anche a questa nuova figura, nel contesto sanzionatorio di cui agli artt. 648 e 648-bis, la Suprema Corte ha dunque ampliato il suddetto rapporto di specialità, intercorrente tra ricettazione e riciclaggio: i giudici hanno ritenuto sussistente un secondo livello di specialità, sul versante dell'elemento soggettivo (dolo), anche tra riciclaggio e reimpiego.

Ne risulta che, da un lato, sussisterebbe un *quid pluris*, proprio del riciclaggio, consistente nello scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita dei beni, che va oltre la generica finalità di profitto, propria della ricettazione⁴⁸ e, d'altro canto, sussisterebbe un *quid pluris*, proprio dell'art. 648-ter, rispetto a ricettazione e riciclaggio, individuabile nel perseguimento del medesimo scopo ma mediante l'impiego dei beni o del denaro in attività economiche o finanziarie⁴⁹. Ne risulta che

⁴⁶ La dottrina parla di una «finalità dissimulativa», che «distingue la fattispecie specifica del riciclaggio rispetto a quella, generica, della ricettazione (articolo 648 c.p.), caratterizzata da una generica finalità di profitto e non dalla specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del compendio criminoso acquistato o ricevuto» (così G. AMATO, *L'esatto discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence, Rivista italiana di intelligence*, 2010, 2, reperito in www.gnosis.aisi.gov.it, cons. 11 giugno 2014); in tal senso, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2000, Ascieri, *ivi*, 2001, 2114 ss.; Trib. Busto Arsizio, 12 aprile 1994, Girardi e altro, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 810 ss. (con nota di M. TOSCHI, *op. cit.*, 797). *Contra*, in dottrina, R. BARTOLI, *C.d. «taroccamento» e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 480, secondo il quale tra le due fattispecie sussisterebbe invece un rapporto di specialità reciproca, in quanto, mentre il riciclaggio è speciale in ordine al dolo specifico (ostacolo all'identificazione della provenienza dei beni), la ricettazione è speciale in ordine alla condotta, essendo l'occultamento, in particolare, una specificazione del riferimento aperto alle «altre operazioni» di cui all'art. 648-bis c.p. (sul punto cfr., *infra*, cap. IV, § 3).

⁴⁷ Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2007, n. 32901, CED 237488, e Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2005, n. 13448, in *Corr. Pen.*, 2006, 5, 1822, in cui, peraltro, si è precisato che, laddove le condotte poste in essere non siano ritenute idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro, si configura ricettazione e non riciclaggio; si veda in proposito A. DI AMATO, *Codice di diritto penale delle imprese e delle società annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè (Milano), 2011, 632.

⁴⁸ Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2009, n. 19907, CED 2009; alla medesima conclusione giunge anche Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2010, n. 43730, CED 2010, che tuttavia ritiene la relazione di specialità fondata sull'elemento aggiuntivo della condotta di riciclaggio, consistente nel compimento di attività idonee ad «ostacolare l'identificazione» della provenienza delittuosa dei beni (conformi Cass. pen., sez. II, 16 aprile 2010, n. 18607, CED 2010; Cass. pen. sez. II, 18 ottobre 2005, n. 36779, in *Corr. Pen.*, 2007, 7-8, 2852).

⁴⁹ Su tale ulteriore rapporto di specialità, cfr. Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2003, Sirani, n. 18103, CED 224394; Cass. pen., sez. II, 17 maggio 2007, Porzio, n. 29912, CED 237262;

l'art. 648-*ter* sarebbe in rapporto di specialità rispetto all'art. 648-*bis*, il quale lo sarebbe, a sua volta, rispetto all'art. 648 c.p.⁵⁰.

Un Autore ha tuttavia giustamente evidenziato come il rapporto tra ricettazione e riciclaggio sia caratterizzato da una specialità «reciproca», o «bilaterale»: mentre la ricettazione è speciale per quanto riguarda il dolo specifico, il riciclaggio, è speciale rispetto alla ricettazione per quanto riguarda la condotta, caratterizzata dal *quid pluris* della sostituzione e dell'idoneità della medesima ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni⁵¹.

In astratto, rimane dunque configurabile un eventuale concorso materiale di reati, tra riciclaggio e ricettazione, allorché, ad esempio, alla ricezione di beni provenienti da delitto, a fine di profitto (integrante la fattispecie di ricettazione), segua una loro successiva parziale sostituzione (integrante la fattispecie di riciclaggio), qualora si tratti di condotte ben distinte, anche sul piano cronologico; d'altronde sarebbe difficile negare la configurabilità di un concorso di reati, data la sussistenza di una specialità in senso bilaterale tra riciclaggio e ricettazione⁵².

Allo stesso modo è data l'ipotesi del concorso materiale tra le fattispecie di cui all'art. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., nel caso in cui lo stesso soggetto ponga in essere una medesima (e unitaria) attività di riciclaggio di denaro, mediante la sostituzione o il trasferimento di alcune somme e, mediante l'impiego (di altre somme) in attività finanziarie o economiche⁵³.

⁵⁰ Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2000, n. 6534, Ascieri, in *Cass. Pen.*, 2001, 2114; più di recente, Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2007, n. 32901, B.A. e altro, *ivi*, 2008, 1971. *Contra*, su tale lettura del rapporto fra le norme, A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale*, cit., 880.

⁵¹ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 93; in tal senso anche G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 756

⁵² L.D. CERQUA, *op. cit.*, 92 s. In giurisprudenza si veda Cass. sez. VI, 2 novembre 1998, Archesso, in *Cass. pen.*, 2000, 926, in cui la Corte ha osservato che, in un caso di sostituzione di alcuni preziosi, venduti in cambio di denaro, non operava il divieto di *ne bis in idem* rispetto al delitto di ricettazione già giudicato, avente ad oggetto altri preziosi, seppure ricevuti nel medesimo contesto cronologico; conforme Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 2003, Barletta, CED 225160.

⁵³ N. GHIZZARDI, *La Cassazione chiarisce i rapporti tra l'art. 648 bis e l'art. 648 ter c.p.*, in *Riv. pen.*, 2010, 11, 1121 s. Nel medesimo senso già G. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 376, secondo il quale, in particolare, le due fattispecie possono concorrere, nel caso di azioni distinte, in quanto integranti fattispecie fattuali autonome.

3.5. Problemi interpretativi di non facile soluzione, in particolare riguardo alla configurabilità (da molti esclusa) di un concorso tra le fattispecie di riciclaggio e reimpiego, ha creato la clausola di riserva contenuta in quest'ultima fattispecie⁵⁴.

Parte della dottrina non ha mancato di rilevare che, pur sussistendo il suddetto rapporto di specialità rispetto al reato di riciclaggio, di fronte alla clausola di riserva, ivi espressamente stabilita, a favore degli artt. 648 e 648-*bis* c.p., la fattispecie di «reimpiego» risulta comunque soccombente, in quasi tutti i casi applicativi, sia rispetto alla ricettazione, sia rispetto al riciclaggio⁵⁵.

Recentemente, i medesimi giudici di legittimità hanno ribadito la massima secondo cui, a norma del dato testuale dell'art. 648-*ter* c.p., la fattispecie di reimpiego non sarebbe applicabile, oltre che nei casi di concorso nel reato-presupposto, nemmeno nei casi in cui risultano realizzate le fattispecie di ricettazione o di riciclaggio: di conseguenza, tanto il concorrente nel reato-presupposto quanto il ricettatore o il riciclatore, andrebbero sempre esenti da pena per il successivo impiego di denari di provenienza illecita, poiché configurabile, in tale contesto, quale *post factum* non punibile⁵⁶.

Alla luce di questo assunto, risulterebbe difficile - per non dire impossibile - ricavare uno spazio di autonomia applicativa per l'art. 648-*ter*, sia rispetto all'art. 648-*bis*, sia rispetto all'art. 648 c.p.: se infatti è vero che non tutti coloro che compiono riciclaggio compiono anche reimpiego, è altrettanto vero che, necessariamente, tutti coloro che commettono reimpiego commettono, per la medesima via, anche riciclaggio⁵⁷; ne risulta la totale illogicità della clausola di riserva stabilita

⁵⁴ Si veda, in particolare, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 94 ss.

⁵⁵ Così E. STANIG, *Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti: un controverso discrimen* (nota a Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4800, Maldini e altri), in *Giur. it.*, 2010, 10, 2159, la quale attribuisce questa carenza ad una mancanza del legislatore, il quale non avrebbe creato «un sistema coordinato di repressione, lasciando tale compito all'intuizione degli interpreti»; parimenti critici, in tal senso, A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 880 s.

⁵⁶ Così Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4800, Maldini e altri, in *Giur. it.*, 2010, 10, 2154 ss. Per un commento si veda, *ex plurimis*, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 97 s.

⁵⁷ Sostengono la carenza assoluta di uno spazio applicativo del «reimpiego» A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 881, i quali parlano di un vero e proprio «errore di legislatore». *Contra* M. ANGELINI, *op. cit.*, 223, il quale propende per un'applicazione distinta delle due fattispecie e fonda la distinzione basandosi sul tipo di autore della condotta: il riciclatore sarebbe un professionista incaricato specificamente di tale attività, mentre colui che commette reimpiego apparterrebbe alla tipologia dell'imprenditore colluso con la criminalità che utilizza i relativi proventi per finanziare le proprie attività.

dal legislatore a favore dell'art. 648-*bis* c.p., posto che la fattispecie «maggiore» (reimpiego) non dovrebbe escludere (come invece fa) quella «minore» (riciclaggio) che nella prima dovrebbe essere ricompresa. Da tale situazione deriva una sostanziale inapplicabilità del delitto di cui all'art. 648-*ter*, il cui spazio applicativo coincide *in toto* con quello del riciclaggio, ma è inibito dalla citata clausola di riserva (salvo il caso, puramente scolastico, in cui si tratti di proventi illeciti provenienti da delitto non doloso).⁵⁸

3.6. Proprio per ovviare ad un'interpretazione sostanzialmente abrogante dell'art. 648-*ter* c.p., i giudici di legittimità, con apprezzabile sforzo esegetico, hanno elaborato una soluzione «di compromesso», onde ricavare margini maggiori per l'applicabilità del delitto di reimpiego (che, fra l'altro, prevede le medesime pene del delitto di riciclaggio): tale distinzione è fondata sulla distinzione tra univocità-pluralità di comportamenti e di determinazioni volitive del soggetto agente.

Si è così affermato che la prevalenza applicativa degli artt. 648 e 648-*bis* c.p. vada circoscritta al solo caso in cui l'autore del reato metta in atto condotte successive e distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde - «con determinazione autonoma» - di impiego dei frutti dei delitti già addebitati: in tal caso il soggetto risponderà solo di ricettazione o riciclaggio, considerandosi il successivo impiego come *post factum* non punibile, dunque con esclusione della punibilità *ex* art. 648-*ter*. Viceversa, residuerebbe l'applicabilità dell'art. 648-*ter* laddove l'agente, in un contesto di «unicità di determinazione teleologica originaria», realizzi condotte di sostituzione (o ricezione) di denaro o altri beni, finalizzate, fin dal principio, all'impiego degli stessi in attività economiche o finanziarie: in tal caso il soggetto risponderebbe soltanto del delitto di reimpiego, «risultando in esso assorbita (e non autonomamente punibile) la precedente attività di sostituzione o di ricezione»⁵⁹.

Nella medesima pronuncia, la Cassazione ha chiarito, coerentemente con quanto esposto, che, ai fini della distinzione tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 648-

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ibidem*. Nel medesimo senso, in dottrina, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, II*, Zanichelli (Bologna), 2006, 250.

ter c.p. (impiego) e quella di cui all'art. 648-*bis* c.p. (riciclaggio), assume perciò rilievo decisivo la necessaria contestualità tra la sostituzione (o il trasferimento) dei beni e la destinazione degli stessi - anche a livello di determinazione volitiva - al fine specifico di far perdere le tracce della loro provenienza illecita, mediante l'impiego in attività economiche o finanziarie⁶⁰.

Su posizioni del tutto contrarie si è attestata una parte del tutto minoritaria della dottrina, fautrice di una diversa impostazione dei rapporti tra l'art. 648-*bis* e l'art. 648-*ter* e in particolare di una diversa lettura della clausola di riserva contenuta in quest'ultima norma⁶¹: secondo tale dottrina, «la condotta criminosa, punita *ex* art. 648-*ter* c.p. ha per oggetto capitali illeciti “già” in precedenza fatti oggetto di un'attività di “ripulitura”»; di tal che le fattispecie di riciclaggio e reimpiego sarebbero, diversamente da quanto stabilito dalla Cassazione, entrambe applicabili in caso di più condotte successive del soggetto agente, anche se aventi il medesimo oggetto, non operando in tal caso alcun assorbimento della condotta di reimpiego in quella di riciclaggio, quale *post factum* non punibile (è, ad es., il caso di una stessa somma di denaro prima trasferita o sostituita e successivamente, con condotta autonoma, e poi reinvestita in attività economiche o finanziarie). Al contrario, la suddetta clausola di riserva opererebbe soltanto nel caso di unicità di condotta del soggetto, allorquando il reimpiego sia esso stesso strumento di “ripulitura”, con l'assorbimento della condotta successiva di reimpiego (così, ad es., nel caso di chi “ripulisca” il denaro di provenienza illecita investendolo direttamente in un'attività finanziaria, si applicherà la sola norma incriminatrice del riciclaggio). In entrambe le ipotesi menzionate le soluzioni sono diametralmente opposte a quelle date dalla Cassazione nella recente pronuncia citata.

⁶⁰ Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2010, cit.

⁶¹ Si tratta di G. AMATO, *op. cit.*, il quale critica la posizione della Suprema Corte, in particolare, in quanto questa «finirebbe con il trascurare, dal punto di vista sanzionatorio, un segmento importante della complessiva attività criminosa, qualificando come *post factum* non punibile un fatto autonomo, materialmente e temporalmente, rispetto a quello precedentemente consumato di mera ripulitura del profitto». Si veda *Ibidem*, per completezza, sui rapporti tra i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.) e reimpiego (art. 648-*ter* c.p.), che comunque non sollevano particolari problemi.

3.7. Come ha autorevolmente sostenuto un'Aatrice, a proposito del rapporto che intercorre tra le tre norme, da un lato la tesi fondata sulla specialità in punto elemento soggettivo si scontra con la presenza della clausola di sussidiarietà (la quale verrebbe a sovrapporsi al preteso rapporto di specialità sussistente⁶²); dall'altro, la tesi della dottrina sul concorso tra riciclaggio e reimpiego, nel caso di pluralità fattuale, così come quella più recente della Suprema Corte, contenuta nella pronuncia del 2010, scontano il difetto di fondarsi sul medesimo criterio distintivo dell'unicità-pluralità della condotta criminosa, senza tenere conto che - come giustamente si fa notare - «è complicato capire se il proposito di reimpiego sia maturato in seguito ad una determinazione autonoma o meno»⁶³.

Tuttavia, seppur criticabile sotto un profilo di chiarezza applicativa del principio espresso, la pronuncia della Cassazione del 2010, ha il pregio di tentare un'interpretazione sistematica delle fattispecie in esame, che non porta ed escluderne alcuna, ma chiarisce l'esatta portata degli artt. 648-*bis* e *ter* c.p., bilanciando, in un certo senso, i principi espressi in dottrina. La Corte supera così, peraltro, la propria precedente posizione ed afferma che, ai fini dell'esatta soluzione della questione relativa al concorso fra le tre fattispecie di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, non è più sufficiente il riferimento al solo criterio soggettivo, ma è altresì necessaria l'elaborazione di un elemento oggettivo di distinzione, da individuarsi, appunto, nell'unicità-pluralità dell'azione⁶⁴.

Se l'apertura della giurisprudenza verso un maggiore spazio all'art. 648-*ter* appare lodevole per colmarne lo straordinario *deficit* di effettività ed applicazione, parrebbe ragionevole, come osserva certa dottrina⁶⁵, attendersi un intervento chiarificatore del legislatore, essendo questo l'unico in grado di porre fine alla

⁶² In dottrina si veda G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina. I delitti contro il patrimonio*, VI, Giuffrè (Milano), 2005, 281. Più in generale, sulla coesistenza del rapporto di specialità e di quello di sussidiarietà tra due norme, si veda S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano. Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Cedam (Padova), 2009, 505.

⁶³ Così E. STANIG, *op. cit.*, 2158, la quale riporta anche una panoramica delle diverse interpretazioni esistenti sui rapporti tra riciclaggio e reimpiego.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

querelle interpretativa sui limiti di applicazione e i reciproci rapporti, in particolare, tra riciclaggio e reimpiego⁶⁶.

Tenuto conto di tali difficoltà, tuttavia, appare altrettanto condivisibile l'opinione di chi sostiene l'impossibilità, a priori, di pretendere che il contrasto di un fenomeno tanto complesso e multiforme come quello del riciclaggio (inteso in senso ampio) possa essere limitato all'operatività di una o due fattispecie incriminatrici, con tutti i problemi che queste possono implicare, in termini di reciproche sovrapposizioni e di cumuli sanzionatori⁶⁷. Accanto a tali fattispecie penali, comunque essenziali, anche se bisognose di un'opera di razionalizzazione, è infatti indispensabile la previsione di un ricco catalogo di misure general e special-preventive - penali e non penali - «mirate a contrastare specifiche fasi o punti nodali di quel processo di integrazione dell'economia criminale nell'economia lecita che chiamiamo 'riciclaggio'»⁶⁸.

⁶⁶ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 98, parla, a tal proposito, di «irrazionalità complessiva del sistema normativo (...), nell'ambito del quale una disposizione di legge [l'art. 648-ter c.p., nda], per l'uso di una cattiva tecnica legislativa, è destinata alla quasi totale disapplicazione». In argomento si vedano anche F. GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.Lgs. 231/07. Le prospettive di riforma*, in *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, a cura di M. Arnone, S. Giavazzi, Vita e Pensiero (Milano), 2011, 84 s.

⁶⁷ E. RUSSO, *op. cit.*, 141 ss., parla, in proposito, di una «incontinenza legislativa» e di uno «straordinario arsenale di fattispecie incriminatrici tra loro caoticamente interferenti», che non giova alla chiarezza e alla certezza del sistema.

⁶⁸ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 169 s.

CAPITOLO II

IL BENE GIURIDICO TUTELATO

1. Dalla tutela del patrimonio alla plurioffensività.

1.1. La tematica del bene giuridico tutelato rappresenta un punto centrale nella ricostruzione e nella esatta delimitazione della portata di qualsiasi norma incriminatrice. Come noto, il bene tutelato, ai fini della ricostruzione della fattispecie incriminatrice, rappresenta «il criterio selettivo [nei limiti del dato letterale] indispensabile per individuare i fatti vietati, determinando l'espulsione dal tipo legale dei comportamenti inoffensivi»¹.

Con riguardo alle norme oggetto di studio, la dottrina si interroga e dibatte da tempo per fornire un'esauritiva elencazione dei beni giuridici tutelati, in un contesto caratterizzato da un'incessante evoluzione, iniziata negli anni '80 e tutt'ora in corso, che caratterizza l'intero complesso normativo di prevenzione e repressione del riciclaggio².

In vigore della prima versione della norma incriminatrice, la fattispecie di riciclaggio era essenzialmente diretta a reprimere una forma speciale di ricettazione

¹ Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. 2, Milano, 1999, 395.

² Così S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio, tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 2, 233. In particolare, sul tema del bene tutelato, gli interventi dottrinari sono molteplici: in questa sede si richiamano, per tutti, M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Giappichelli (Torino), 2008, 19 ss.; A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. X, *I delitti contro il patrimonio*, Utet (Torino), 2011, 860 ss.; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti, in Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Giuffrè (Milano), 2012, 54 s.; P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, vol. VII, tomo 2, Cedam (Padova), 2007, 426 ss.; V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 59 ss.; A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego, in Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A. Manna, Torino, 2000, 54 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, vol. II, 2° ed., Ipsoa (Milano), 2006, 4736 ss.; V. PLANTAMURA, *Tipo d'autore o bene giuridico tutelato per l'interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 1-2, 165 ss.; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., 338 ss.

e, di conseguenza, rientrava a pieno titolo tra i reati contro il patrimonio, coerentemente con la sua collocazione sistematica³.

Una risalente pronuncia della Cassazione⁴, aveva operato, a suo tempo, una interessante distinzione a proposito della fattispecie di riciclaggio, distinguendo due ipotesi fattuali, o "sotto-fattispecie": il «riciclaggio-ricettazione» e il «riciclaggio-favoreggiamento», cui corrisponderebbero altrettanti e differenti modi di atteggiarsi dell'oggetto giuridico, a seconda della "fattispecie-madre" di riferimento (appunto ricettazione o favoreggiamento reale)⁵.

A proposito dei rapporti tra le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e reimpiego (art. 648-*ter* c.p.), coerentemente con la tesi che ritiene sussistere tra esse un rapporto di specialità, di cui si è ampiamente detto (vd. *supra*, cap. 1, § 3), la letteratura penalistica individua infatti una «progressione criminosa», anche sotto il profilo dei beni giuridici tutelati, che procede dalla tutela del patrimonio individuale, passando per quella dell'ordine pubblico, fino ad arrivare alla protezione dell'ordine economico⁶.

Partendo proprio dai delitti di ricettazione e favoreggiamento reale, quali norme "originarie", su cui si è in qualche modo modellata la fattispecie di cui all'art. 648-*bis*, è dunque possibile ricostruire un quadro completo degli interessi protetti nell'ambito della punibilità del fenomeno di riciclaggio. Se rispetto al favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) l'interesse protetto è senza dubbio individuabile nell'amministrazione della giustizia, la situazione non è altrettanto chiara e univoca per quanto riguarda il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), qui ritenuto il diretto «precursore» del delitto di riciclaggio. La ricostruzione dei profili di tutela connessi a tali fattispecie sarà dunque utile per inquadrare i beni protetti nel delitto di riciclaggio.

1.2. Inizialmente si era ricondotto l'oggetto di tutela della ricettazione al solo patrimonio, corrispondente all'interesse (privato) della vittima al non verificarsi di

³ Classificazione che appare oggi del tutto riduttiva, come nota P. MAGRI, *op. cit.*, 426 ss.

⁴ Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1993, n. 7558, in *Cass. pen.*, 1994, 3008.

⁵ Così A. MANNA, *op. loc. ult. cit.*

⁶ *Ivi*, 57; nello stesso senso A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 864; in sostanziale accordo anche V. MANES, *op. cit.*, 60.

eventi ulteriori, tali da aggravare le conseguenze del delitto subito, che rendessero più difficoltoso il recupero del prodotto del reato. Tale affermazione risulta è stata tuttavia criticata, osservandosi che la formula impiegata nell'art. 648 c.p. ha una portata tale da ricomprendere, quali delitti presupposti da cui originano il denaro o le cose ricettate, non solo i delitti contro il patrimonio (o lesivi di un interesse patrimoniale), ma tutti i delitti in genere⁷.

Di qui la tendenza della dottrina a considerare parimenti l'amministrazione della giustizia quale bene tutelato, tanto nel delitto di ricettazione, quanto in quello di favoreggiamento. Si tratta infatti di una condotta di «perpetuazione criminosa» rispetto al delitto-presupposto (da cui originano il denaro o le cose ricettate) e, dunque, collegata anche, in via diretta, con la tutela dell'attività investigativa e di controllo svolta dalle autorità inquirenti. Sotto questo profilo la ricettazione sconta a sua volta il proprio «debito» nei confronti della fattispecie di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.)⁸; favoreggiamento che, d'altronde, come si è osservato, è tradizionalmente considerato un reato contro l'amministrazione della giustizia.

Così intesa, la ricettazione, pur rimanendo un delitto con una forte connotazione in senso patrimoniale (giustificata anche dal riferimento dolo specifico di profitto), assume anche un ulteriore ruolo speciale di «tutela, in via diretta, delle indagini sulla provenienza criminosa dei beni: indagini attraverso le quali la giustizia intende colpire gli autori dei reati base»⁹. Ciò risponde peraltro all'esigenza di «separare» la fattispecie da un'accezione classica di patrimonio, che si rivela inadeguata specie a fronte del novero amplissimo dei reati-presupposto che è costituito, nella ricettazione, da tutti i delitti e non solo da quelli che il codice classifica «contro il patrimonio»¹⁰.

⁷ Né, d'altronde, lascia spazio a dubbi la formula, utilizzata dal legislatore, «qualsiasi delitto»; sul punto si veda ancora A. MANNA, *op. cit.*, 55 s.; P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*, riporta le medesime osservazioni sulla fattispecie di riciclaggio.

⁸ Sui collegamenti, in termini di *ratio* normativa, tra favoreggiamento reale e riciclaggio si veda *supra*, Introduzione e cap. 1, § 1.

⁹ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 388.

¹⁰ A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 861.

1.3. Ciò posto, se si considera il reato di riciclaggio come una forma speciale di favoreggiamento reale, oltretutto come una forma speciale di ricettazione (secondo i criteri enunciati nel precedente Capitolo¹¹), occorre mutuare da dette fattispecie anche gli specifici oggetti di tutela. Così facendo si giunge a concludere che l'art. 648-*bis* introduce nel nostro ordinamento un delitto «pluri-offensivo», in cui spicca, in via diretta, la tutela dell'amministrazione della giustizia e non solo quella del patrimonio¹²; un bene, quello del patrimonio che, come si accennava, perde certamente il suo ruolo centrale rispetto alle condotte di riciclaggio, se si considera che il novero dei reati-presupposto è costituito da tutti i delitti non colposi e non solo da quelli classificati «contro il patrimonio», contenuti nel titolo XII del libro secondo del codice penale¹³.

Secondo alcuni, tale plurioffensività deve intendersi riferita, da una parte al bene giuridico patrimonio, la cui tutela prevarrà nel caso di condotta a scopo «egoistico» (il c.d. riciclaggio-ricettazione, che ha il «fine di procurare a sé o ad altri un profitto»), e dall'altra l'amministrazione della giustizia, la cui tutela prevarrà nel caso di condotta a scopo «altruistico» (il c.d. riciclaggio-favoreggiamento, con il «fine di aiutare altri ad assicurarsi beni provenienti da delitto»)¹⁴. Secondo una diversa e forse più convincente impostazione, invece, l'amministrazione della giustizia si pone quale bene costantemente offeso, posto il tenore letterale della norma, che richiama l'idoneità dissimulativa delle condotte, mentre - di volta in volta - vi si possono affiancare, a seconda della fattispecie concreta, la tutela dell'ordine pubblico e dell'ordine economico (su cui si veda approfonditamente, *infra*, Cap. II, § 2); quella del patrimonio, in tale contesto, sarebbe una tutela del

¹¹ In tal senso anche Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 1994, Masito, n. 3390, CED 201066; in particolare sulla specialità derivante dalla plurioffensività propria del riciclaggio e del reimpiego, Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2010, Gizzi, n. 43730, CED 248976; Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2007, Batacchi, n. 32901, CED 237488; Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2009, Abruzzese, n. 199707, CED 244879.

¹² Sulla qualificazione plurioffensiva del reato si è espressa anche C. Cost. 19 luglio 2000, n. 302, in Cass. pen., 2001, 16. In tal senso, in dottrina, G.M. SOLDI, *op. cit.*, 495; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, cit., 4738; in particolare M. CALDARARO, *Reati contro il patrimonio*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I*, cit., 463, sostiene che il riciclaggio costituisce una «ipotesi particolare di intromissione volta a far realizzare un illecito profitto» e che, pertanto, «da ragione del punire è quella che presiede il delitto di ricettazione, pur dovendosi riconoscere che il delitto offende anche l'amministrazione della giustizia».

¹³ V. PLANTAMURA, *op. cit.*, 168.

¹⁴ A. MANNA, *op. loc. ult. cit.*

tutto secondaria, potendo del tutto mancare, nelle condotte di riciclaggio - come si è visto - un'offesa patrimoniale¹⁵.

Si può dunque concludere che, in definitiva, la corretta amministrazione della giustizia occupa una posizione preminente quale bene tutelato, posto che tutte le condotte, tipiche e atipiche, oggi descritte dall'art. 648-*bis* c.p. devono essere idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali illeciti, sì da comportare un «ostacolo» all'accertamento dei reati-presupposto da parte dell'Autorità Giudiziaria¹⁶.

Taluni Autori hanno evidenziato la preminenza della tutela dell'amministrazione della giustizia, rispetto a quella del bene patrimonio, anche con riferimento ad un più articolato schema teorico, in base al quale si distinguono interessi giuridici di tipo «strumentale» o immediato, quale sarebbe appunto l'amministrazione della giustizia, rispetto ad altri interessi, di tipo «finale» o mediato, fra cui rientrerebbe invece la protezione della dimensione patrimoniale¹⁷.

1.4. Le ragioni di tale lettura sono peraltro supportate da quella tesi giuridica largamente prevalente - cui già si è fatto riferimento - che propende per un utilizzo «critico» del bene giuridico come strumento interpretativo e limitativo della sfera di applicabilità delle norme incriminatrici¹⁸: va infatti osservato come una qualsiasi operazione effettuata da un soggetto su una somma di denaro o su altri beni di provenienza delittuosa non possa integrare delitto di riciclaggio, almeno fin quando questa non sia concretamente idonea ad «ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa» (art. 648-*bis*, comma 1, c.p.).

¹⁵ Così P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*, concorde sul punto con quanto affermato da V. MANES, *op. cit.*, 59.

¹⁶ Il riciclaggio viene infatti definito quale «reato ostacolo» nei confronti dei crimini presupposti; in tal senso G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *op. cit.*, 4737; V. MANES, *op. cit.*, 59; P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*; Secondo A MANNA, *op. cit.*, 55, tale ultimo profilo di oggettività giuridica sarebbe da considerare prevalente sulla tutela patrimoniale della vittima del reato, la quale si porrebbe, anzi, nettamente in secondo piano; circostanza, quest'ultima, che rende assai poco giustificabile la collocazione della norma tra i delitti contro il patrimonio, la quale rimarrebbe supportata da una mera esigenza «sistematica», dettata dalla volontà del legislatore di «mantenere il riciclaggio immediatamente a seguito della ricettazione, fattispecie da cui esso trae origine».

¹⁷ A MANNA, *op. cit.*, 56 s., desume la distinzione tra beni strumentali e finali a partire dal ruolo del dolo specifico all'interno dell'art. 648 c.p., che farebbe della ricettazione un tipico reato di pericolo concreto con dolo di danno.

¹⁸ Cfr. *supra*, nota 73.

Emerge ancor più chiaramente, in quest'ottica, la natura di bene «strumentale» dell'amministrazione della giustizia, intesa quale interesse frapposto tra la norma incriminatrice e la tutela «ultima» del patrimonio della vittima (nelle differenti accezioni che questa tutela può assumere); proprio la lesione, o la messa in pericolo, del regolare andamento della giustizia viene dunque in rilievo in maniera immediata a seguito della condotta riciclativa ed incide direttamente sul momento consumativo del reato¹⁹. Da questo profilo di tutela «strumentale» vanno tenuti separati, dunque, i beni giuridici «finali» o «mediati», i quali, pur presenti nell'economia della fattispecie, rimangono tuttavia sullo sfondo, nel senso che la loro lesione o messa in pericolo non incide direttamente sul momento consumativo.

L'intermediazione («*layering*») tipica del riciclaggio, in altre parole, per un verso fa rientrare nell'oggetto di tutela (quale bene strumentale) l'amministrazione della giustizia, e per l'altro porta a ricomprendere, anche se in secondo piano, la protezione di interessi «mediati» (o finali). Tali beni, tanto con riguardo al riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) quanto con riguardo al reimpiego (art. 648-*ter* c.p.) sono da individuare in quegli interessi e beni giuridici lesi dai reati-presupposto, di cui le condotte in questione costituiscono una «perpetuazione»: *in primis* la tutela del patrimonio (in senso privatistico e pubblicistico), da cui si era partiti parlando del delitto di ricettazione, che viene però declinata sotto accezioni via via differenti e sempre più proiettate verso una tutela di valenza pubblicistica²⁰.

2. Dai beni strumentali ai beni finali: la tutela dell'ordine pubblico e del risparmio-investimento.

2.1. Prima di procedere a specificare ulteriormente il concreto atteggiarsi dei diversi profili di tutela fin qui delineati, anche al fine di porre ordine sul vasto pa-

¹⁹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *op. cit.*, 397; si veda inoltre, sulla distinzione tra beni finali e strumentali, A. MANNA, *op. cit.*, 58 s., il quale mette in risalto come questa lettura rafforzi il collegamento tra il riciclaggio e la sua «fattispecie primigenia», cioè quella del favoreggiamento reale.

²⁰ Compie un'interessante distinzione M. CALDARARO, *op. cit.*, 463, il quale sostiene che «nonostante il suo carattere pluri-offensivo, la norma sul delitto di riciclaggio tutelerebbe il patrimonio, inteso in senso *dinamico*, rappresentando l'ordine economico in verità non già l'interesse protetto ma la *ratio* di tutela»; sul punto si veda altresì L.D. CERQUA, *op. cit.*, 54 s.

norama dei diversi interessi in gioco, è opportuno richiamare la già accennata distinzione tra beni giuridici strumentali e finali.

Con riguardo ai beni e agli interessi finali, che costituiscono l'oggetto *ultimo* della tutela (il patrimonio, così come l'ordine pubblico e quello economico, di cui si dirà), l'intervento penale descritto dalla norma è anticipato, poiché prescinde dalla concreta lesione di tali beni ma concerne una loro, più o meno grave, «messa in pericolo»; al contrario, solo i beni e gli interessi strumentali sono oggetto di concreta e diretta lesione nella condotta del soggetto agente.

Così, applicando questo schema teorico alla fattispecie di riciclaggio, ne desumiamo che l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia (quale interesse tutelato) non potrà che rivestire il ruolo di bene strumentale, in quanto è sicuramente oggetto di concreta lesione nel momento in cui viene messa in atto una qualsiasi operazione di riciclaggio, *ex art. 648-bis c.p.*; viceversa, l'ordine economico e l'ordine pubblico, gli altri due beni protetti (di cui si dirà in seguito), per le ragioni anzidette, saranno suscettibili *soltanto* di essere messi in pericolo e andranno perciò qualificati quali beni giuridici *ultimi* o finali²¹.

Ne deriva che, inevitabilmente, quel ruolo - proprio del bene giuridico - di delimitazione dell'ambito del penalmente rilevante va riconosciuto esclusivamente al bene strumentale (amministrazione della giustizia), visto che - come anticipato - nell'*art. 648-bis* tale funzione di delimitazione è stata esplicitata dal legislatore nel requisito dell'idoneità delle condotte ad «ostacolare l'identificazione» della provenienza delittuosa dei beni²². Bene giuridico, quello dell'amministrazione della giustizia, che costituisce, in definitiva, «il nucleo dell'offesa del delitto di riciclaggio», attorno a cui si intrecciano poi ulteriori e secondari interessi di natura eterogenea, riconducibili, appunto, al novero dei beni finali.

Per giungere a mettere in pericolo questi ultimi (l'ordine pubblico e l'ordine economico), è necessario, tuttavia, che la sostituzione del denaro «sporco» o le altre operazioni, ricomprese nell'ambito della fattispecie, siano attuate proprio mediante condotte che abbiano «ostacolato» l'identificazione della provenienza illici-

²¹ Sul punto si veda anche V. PLANTAMURA, *op. cit.*, 177 s.

²² In questo senso, ancora, A. MANNA, *op. cit.*, 62 ss., *passim*.

ta dei beni o del denaro da parte delle forze dell'ordine e delle autorità investigative, cioè di condotte che abbiano leso, *in primis*, il bene giuridico strumentale²³.

2.2. Per quanto fin qui argomentato, è chiaro che, se ci si limitasse a parlare della sola amministrazione della giustizia e del bene patrimonio, mutuando i profili di tutela offerti dalle «fattispecie-madri» del riciclaggio (la ricettazione e il favoreggiamento reale), non si arriverebbe a dare della fattispecie in esame un quadro esaustivo; né si riuscirebbe a giustificare la scelta del legislatore di introdurre, accanto a ricettazione e favoreggiamento reale, anche del riciclaggio e del cosiddetto reimpiego dei beni «ripuliti» in attività economiche o finanziarie «decite»²⁴.

Per passare dunque a valutare più nel dettaglio i diversi profili di tutela, sul versante dei beni «finali», i quali costituiscono, in qualche misura, una proiezione della tutela primaria e diretta dell'amministrazione della giustizia, occorre chiamare in causa, anzitutto, la tutela dell'«ordine pubblico»: nella misura in cui mira a facilitare l'accertamento della responsabilità degli autori dei reati-presupposti, non vi è dubbio che l'art. 648-*bis* partecipi alla tutela dell'ordine pubblico: parte della dottrina ha infatti osservato come, nel riciclaggio, venga spesso in gioco anche la tutela di tale profilo, in particolar modo con riguardo ai fenomeni di criminalità organizzata che, da sempre, sono dediti all'attività di riciclaggio di enormi quantitativi di denaro, successivamente reimmesso nei circuiti economici e finanziari leciti²⁵. Tale lettura, del resto, risulta coerente con la definizione del riciclaggio quale «reato-ostacolo», ormai invalsa in letteratura, fondata sulla clausola di idoneità espressamente prevista dall'art. 648-*bis* c.p.

²³ *Ivi*, 59; l'Autore sostiene, in particolare, che l'uso del termine «ostacolare» renda "plasticamente" l'idea dell'offesa agli interessi della Giustizia ed, in particolare, a quelli investigativi, richiamando in causa l'influenza della fattispecie "primigenia" del favoreggiamento reale nel delitto di riciclaggio.

²⁴ Così A. MANNA, *op. cit.*, 61.

²⁵ Così M. CALDARARO, *op. cit.*, 389. Parla di tutela dell'ordine pubblico e dell'ordine economico anche G.M. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giurid. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1991, 2 s., il quale accosta i riferimenti al *modus operandi* e alle finalità di ordine economico contenuti nella fattispecie di riciclaggio e nell'associazione mafiosa (art. 416-*bis* c.p.); in tal senso cfr. anche G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *op. loc. ult. cit.*; P. MAGRI, *op. cit.*, 427; A. MANNA, *op. cit.*, 61 s.; *Contra*, sulla configurabilità dell'ordine pubblico quale autonomo profilo di tutela, V. PLANTAMURA, *op. cit.*, 168.

2.3. Muovendo da queste considerazioni e guardando all'aspetto «dinamico» del fenomeno del riciclaggio nel suo insieme, possiamo osservare che, inevitabilmente, dalla enorme mole di capitali movimentati e reintrodotti fraudolentemente nel circuito economico tradizionale, deriva un *vulnus* crescente in danno della libera concorrenza e dell'andamento delle normali regole del mercato²⁶. Tale riflessione ha portato la dottrina, in maniera quasi unanime, a comprendere, sempre tra i beni «finali» un ulteriore e più articolato profilo di tutela che riveste oggi un ruolo centrale nella fattispecie di riciclaggio, utile per distinguere tale figura criminosa rispetto alle fattispecie da cui essa trae origine: esso è sintetizzabile nella tutela del profilo «dinamico» del bene patrimonio.

Se si considerano, in particolare, le condotte riciclatrici quali fasi di un fenomeno complesso e, *latu sensu*, «unitario» di riciclaggio, incidenti, in ultima analisi, proprio sul mercato e sulla correttezza dei rapporti economici e commerciali (in una parola sull'«ordine economico»), si comprende come tale fenomeno possa riverberarsi negativamente «sullo stesso tessuto connettivo dei rapporti sociali, atteso anche che i reati in discorso sono prevalentemente appannaggio della cosiddetta criminalità organizzata»²⁷; tutto ciò ci porta a ragionare in una dimensione più marcatamente «pubblicistica» della tutela patrimoniale²⁸, in particolare includendo, nel fenomeno in esame, anche le condotte descritte dall'art. 648-*ter* c.p., che fa riferimento esplicito alle ipotesi di c.d. «reimpiego».

Proprio la violazione della *par condicio* degli investitori nel libero mercato, che configura quale oggetto giuridico del riciclaggio-reimpiego, appunto, il bene dell'ordine economico, restituisce dignità ed attualità di contenuto al bene «patrimonio», che abbiamo visto relegato dalla dottrina a mero oggetto indiretto (e secondario) di tutela²⁹: come è stato autorevolmente osservato, infatti, si coglie im-

²⁶ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *op. loc. ult. cit.*

²⁷ Così, A. MANNA, *op. ult. cit.*, 58 s. e 65 s. In giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2008, n. 25773, *CED* 241444, secondo cui il riciclaggio sarebbe volto alla tutela del patrimonio e dell'ordine economico; si veda sul punto L.D. CERQUA, *op. cit.*, 54 s. (in particolare cfr. nota 16).

²⁸ Parlano di tutela dell'economia pubblica, intesa nella sua accezione sociale anche A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 862.

²⁹ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 391 s., sostiene in particolare che, specie alla luce dell'ultima riformulazione delle fattispecie, intervenuta con la l. 328 del 1993, quello dell'ordine economico è divenuto oggetto di tutela tipico, in particolare, della fattispecie di reimpiego (art. 648-*ter*), tutela che avrebbe invece assunto posizione subordinata nell'art. 648-*bis* c.p., ove prevarrebbe l'interesse

mediatamente l'importanza della tutela del corretto *modus operandi* dei soggetti economici nel mercato lecito, posto che «non vi è modo, per un'impresa o un esercizio commerciale che si reggono sui faticosi guadagni del proprio lavoro, o sul denaro preso a prestito dal sistema bancario, di reggere la concorrenza con un'analoga impresa od esercizio finanziati con il fiume di denaro liquido, a costo bassissimo, che proviene dall'economia criminale»³⁰.

2.4. Un'ulteriore evoluzione del concetto di patrimonio, quale bene protetto, può individuarsi nell'accezione che fa riferimento alla «tutela del risparmio e dell'investimento privato» e che, fra l'altro, sposta il riferimento ai valori costituzionalmente protetti dall'art. 42 Cost. (tutela della proprietà) all'art. 47 Cost. (tutela del risparmio, appunto)³¹, operando ancora nella direzione di una «pubblicizzazione» degli interessi tutelati. Come la dottrina ha precisato, tale tutela del «risparmio-investimento» non sottende ad una eliminazione di qualsiasi rischio d'impresa (tipico di ciascuna attività nel libero mercato), bensì è volta alla «prevenzione di "turbamenti anomali" delle pari condizioni di rischio» cui dovrebbero essere esposti tutti i singoli operatori economici: il riciclaggio costituisce, in tale contesto, «un fattore particolarmente grave di alterazione delle regole, di destabilizzazione del mercato»³².

Se si ha riguardo poi, in particolare, alle connessioni tra criminalità organizzata e riciclaggio, si comprende la portata di tale fenomeno ed in particolare il suo effetto «moltiplicatore dell'inquinamento criminale» in un determinato sistema economico³³: al crescere delle disponibilità patrimoniali e finanziarie della criminalità si riduce, evidentemente, la quota di risorse (per definizione «limitate» in qualsiasi sistema economico) disponibile per le attività lecite. Di conseguenza, da un lato,

per il buon funzionamento della giustizia, funzionale, a sua volta, a garantire la correttezza del mercato.

³⁰ *Ivi*, 392 s.; A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 863.

³¹ «La crescente finanziarizzazione della ricchezza ha, infatti, mutato in modo sostanziale la configurazione del patrimonio, oggi meno identificabile in un concetto "statico" e sempre più coincidente con il concetto "dinamico" di investimento»; così, testualmente, *Ibidem*.

³² *Ivi*, 394.

³³ Tesi approfonditamente ed autorevolmente esposta da D. MASCIANDARO, *Banche e riciclaggio, analisi economica e regolamentazione*, Milano, 1994, 37 ss., e ripresa da M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 394 s.

si avrà un danno per l'«ordine economico», considerato in riferimento alle attività lecite che a questo afferiscono, mentre, dall'altro, aumentando l'incidenza delle attività illegittime, si avrà un pregiudizio per l'«ordine pubblico», già richiamato.

2.5. Un cenno, infine, va fatto alla prospettiva di tutela propria dell'ultimo «anello» di quella catena delittuosa che abbiamo visto snodarsi dal favoreggiamento reale, alla ricettazione, fino al riciclaggio: si tratta della fattispecie di c.d. reimpiego, posta all'apice della suddetta «progressione criminosa»³⁴, che esprime le condotte tipiche della fase dell'*integration stage*³⁵. Fattispecie che, come detto, non può essere lasciata fuori da un complessivo ragionamento sull'oggetto giuridico del fenomeno, unitariamente inteso, di riciclaggio-reimpiego.

L'operatività di questa norma, infatti, sembra orientata, in particolar modo, alla tutela dell'ordine economico dalle possibili contaminazioni ad opera dei capitali illeciti, ripuliti e reimmessi nel circuito economico-finanziario, secondo le condotte tipiche di cui all'art. 648-*bis* c.p. Si ritiene³⁶, in dottrina, che tra i beni offesi da tale condotta, oltre al citato ordine economico (comprendente i profili di tutela del risparmio-investimento di cui si è detto ai paragrafi precedenti) non sia ravvisabile anche quello dell'amministrazione della giustizia: in particolare tale conclusione sarebbe supportata dalla mancanza, nell'art. 648-*ter* c.p., del riferimento allo scopo di «ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni», che farebbe del reinvestimento dei capitali di provenienza criminosa una mera fase «ulteriore» del processo di riciclaggio, lesiva della collettività dei risparmiatori onesti.

Come è stato giustamente osservato, tuttavia, l'assenza di un riferimento esplicito, nel dato letterale dell'art. 648-*ter* c.p. all'elemento costitutivo dell'ostacolo all'identificabilità della provenienza delittuosa dei beni, non costituisce una valida argomentazione per sostenere che tale requisito non sia implicitamente richiama-

³⁴ Cfr., *supra*, nota 6.

³⁵ Intendendosi con tale espressione proprio il reimpiego dei proventi nel circuito economico legale, che giustifica, peraltro, una più spiccata tutela dei profili pubblicistici a garanzia dell'ordine economico; in tal senso si veda V. MANES, *op. cit.*, 60.

³⁶ In tal senso si era espresso già M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 455 s.

to dalla fattispecie *de qua*³⁷: al contrario, così come è evidente che un qualsiasi acquisto o «passaggio di mano» di un determinato bene di origine delittuosa comporta maggiori difficoltà nella sua individuazione da parte dell'autorità giudiziaria, allo stesso modo ciò si verifica (e in misura ancora maggiore) tramite il reimpiego del suddetto bene, che, con la reimmissione in circolazione nel mercato tradizionale, viene a confondersi insieme ad altri beni di provenienza lecita.

La discrasia «formale» di elementi tra le fattispecie di reimpiego e di riciclaggio non rispecchierebbe dunque una diversità in punto tutela, almeno con riguardo all'interesse «strumentale» all'identificazione dell'origine dei beni (vale a dire, in senso lato, con riguardo al buon andamento della giustizia).

2.6. Tale situazione di incertezza non ha però mancato di riportare in auge la problematica dei rapporti tra le due fattispecie, anche sotto il profilo dell'oggettività giuridica: se, come si è visto, la condotta di reimpiego (art. 648-*ter* c.p.) vuole esprimere il momento maggiormente lesivo dell'intero fenomeno del riciclaggio, non si comprende per quale motivo non sia stata, anche in questa sede, richiamata l'idoneità della condotta a porre un «ostacolo all'identificazione della provenienza» del denaro o dei beni reimpiegati.

Adirittura il legislatore ha inserito una clausola di riserva espressa che, di fatto, impone la configurabilità dell'art. 648-*bis* c.p. qualora si configuri tale «ostacolo all'identificazione» dell'origine dei beni, ritenendosi in tal caso la condotta di reimpiego ricompresa fra le «atre operazioni» di cui all'art. 648-*bis* c.p. Risulta dunque inspiegabile come la fattispecie «culmine» della progressione criminosa possa finire con l'abdicare al proprio ruolo di tutela in favore della fattispecie di riciclaggio; d'altronde non potrebbe essere altrimenti alla luce del dato testuale vigente, su cui già ci si è soffermati in precedenza, dal quale non si può ricavare alcuno spazio autonomo di operatività per il reato di reimpiego, a meno che si ipotizzino - per evitare di ricadere nella clausola di riserva suddetta - condotte di reinvesti-

³⁷ Così, in particolare, S. SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in *Manuale di diritto penale dell'impresa*, a cura di C. Pedrazzi, Monduzzi (Bologna), 1999, 708, ripreso da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.* 865, con un efficace esempio concernente il riciclaggio e reimpiego di autovetture di provenienza illecita; in tal senso anche R. BARTOLI, *C.d. «taroccamento» e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 477.

mento di capitali illeciti «inidonee ad ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni»; circostanza, quest'ultima, che appare difficilmente configurabile³⁸.

Si ritorna così, ancora una volta, a constatare la sostanziale inapplicabilità dell'art. 648-*ter* di fronte all'infelice clausola di riserva, voluta dal legislatore, che fa del reimpiego una «norma largamente simbolica», anche sotto il profilo dei beni giuridici tutelati: infatti proprio l'eliminazione dalle prospettive di tutela di beni immediati e strumentali, quali quelli legati all'amministrazione della giustizia, relega la norma alla protezione di meri beni finali, non direttamente lesi dalle condotte in oggetto, con tutti i connessi problemi di ineffettività qui richiamati³⁹.

3. Il bene giuridico nelle prospettive di riforma del delitto di riciclaggio.

3.1. Per quanto fin qui argomentato si può concludere che i beni giuridici tutelati dalla fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. sono costituiti, in ultima analisi, dal corretto e ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie, nonché dalla corretta e ordinata amministrazione della giustizia⁴⁰. Più in particolare si è cercato di delineare il complesso panorama degli interessi tutelati attraverso una schematizzazione in tre punti: 1) l'interesse (strumentale) all'identificabilità della provenienza delittuosa dei beni; 2) l'interesse (intermedio) al buon andamento e alla corretta amministrazione della giustizia; 3) l'interesse (finale) dell'economia pubblica - dunque collettivo - a che vi sia un corretto svolgimento dei rapporti economici sul mercato e dunque, in ultima analisi, una leale concorrenza⁴¹.

Quanto detto ci porta a riflettere con attenzione su quella tesi dottrinarica che individua nel riciclaggio un delitto contro l'economia pubblica, piuttosto che -

³⁸ Così A. MANNA, *op. cit.*, 64 e M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 452, il quale annovera, fra i casi in cui residuerebbe uno spazio di autonomia per l'art. 648-*ter* c.p., anche quello dell'«impiego» di beni provenienti da delitto colposo (non essendo richiamata, nella fattispecie di reimpiego, l'esclusione dei beni provenienti da tali delitti, prevista invece per il riciclaggio).

³⁹ A. MANNA, *op. cit.*, 64.

⁴⁰ In dottrina, V. MANES, *op. cit.*, 60, parla di un «fascio di interessi riconducibili all'amministrazione della giustizia», cui si affiancano, di volta in volta, profili aggiuntivi eterogenei.

⁴¹ Su questa tripartizione di interessi cfr. A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.* 865 s.

come si evincerebbe dalla sua collocazione sistematica - contro il patrimonio⁴². Si sostiene infatti che l'ampiezza delle «classi» dei reati-presupposto contemplati dall'art. 648-*bis* c.p. non consente di inquadrare il riciclaggio alla stregua di una mera tutela «complementare» di beni giuridici già lesi dai suddetti reati (al fine di evitare che la loro lesione sia portata a conseguenze ulteriori)⁴³; in altri termini sarebbe da escludere che quella del riciclaggio costituisca una tutela «di secondo grado» (come l'hanno definita alcuni autori) dei beni protetti dai medesimi reati presupposto.

Ciò, tuttavia, non vale ad escludere dall'oggetto di tutela della fattispecie *de qua* il bene patrimonio, seppure inteso sotto un punto di vista «dinamico»: tale tutela, come si è visto in precedenza, va espandendosi sempre più verso i profili del risparmio e dell'investimento. All'interno di questa gamma assai ampia di significati che il bene patrimonio assume, si tende dunque oggi a privilegiare un'accezione più vicina al concetto di «economia pubblica», intesa in senso sociale più che istituzionale, e conseguentemente affine ai concetti di libero mercato e di libera concorrenza⁴⁴.

Come si è già avuto modo di evidenziare, tuttavia, non può destinarsi ai beni della concorrenza e dell'«economia pubblica» il ruolo di selezione dei fatti punibili, poiché si tratta solamente di beni finali, non direttamente chiamati in gioco dal tenore letterale della fattispecie: i singoli episodi di riciclaggio, infatti, non offendono necessariamente tali beni, «se non nel senso di una (...) sfumata messa in pericolo»⁴⁵. La tutela strumentale «immediata» del riciclaggio è perciò sempre ri-

⁴² Per quanto, tuttavia, l'indicazione codicistica non sia ritenuta vincolante per l'interprete, poiché le rubriche, anche ove presenti, «non sono norme, né fanno parte della norma e, di regola, valgono sol ad indicare l'opinione, benché naturalmente autorevole, dei compilatori del codice» (così testualmente, G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, Laterza (Roma), 1990, 80 s.; in tal senso V. PLANTAMURA, *op. cit.*, 167 s.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale, II*, Zanichelli (Bologna), 2007, 247 ss.

⁴³ Così, per tutti, M. ANGELINI, *op. cit.*, 19 ss.

⁴⁴ V. PLANTAMURA, *op. cit.*, 168 ss., ritiene in particolare che, nonostante nelle fattispecie incriminatrici del riciclaggio e del reimpiego non vi sia alcun riferimento all'economia pubblica, non si può non riconoscervi tale profilo di tutela.

⁴⁵ *Ivi*, 177; l'Autore precisa che concorrenza ed economia pubblica risultano lesi, piuttosto, «dal fenomeno del riciclaggio, e soprattutto del reimpiego, nel suo complesso, o, comunque, dalla ripetizione e diffusione delle relative condotte criminose».

condotta al bene-cardine dell'amministrazione della giustizia, vero criterio per la selezione dei fatti offensivi⁴⁶.

3.2. Non mancano peraltro Autori che rilevano l'opportunità di «spostare» l'attuale delitto di riciclaggio (e presumibilmente, dunque, anche quello di reimpiego) in un apposito capo del codice dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, almeno con riferimento a quelle condotte «finalizzate a immettere il denaro sporco in attività economiche o finanziarie, con la conseguente prospettiva di un inquinamento del mercato»⁴⁷.

Non a caso nel 2013, la Commissione Greco, istituita in seno al Ministero della Giustizia⁴⁸, ha avanzato l'ipotesi di ricollocare la fattispecie attuale di cui all'art. 648-*bis* c.p. (unitamente ad una nuova ipotesi, quella del c.d. *autoriciclaggio*, di cui si dirà in sede più appropriata) in un apposito capo dedicato ai delitti «contro l'ordine economico e finanziario»⁴⁹.

La creazione di una nuova categoria di reati «contro l'economia», d'altra parte, era già stata oggetto di studio all'interno dello «Schema di disegno di legge-delega per un nuovo codice penale»⁵⁰ in seguito all'opportunità, avvertita dal legislatore, di prevedere uno spazio destinato ad includere quei reati, tradizionalmente classificati «contro il patrimonio», ma in realtà caratterizzati da un'elevata portata «pubblicistica» della tutela. Questa prospettiva, di certo interessante, porterebbe senz'altro ad includervi le ipotesi di riciclaggio, unitamente ad altre come l'usura, l'esercizio abusivo di attività finanziaria e bancaria, ed altre ancora.

Come propone altra parte della dottrina, in maniera più dettagliata, l'inserimento del riciclaggio e del reimpiego all'interno di un nuovo settore riguardante i

⁴⁶ In tal senso V. Plantamura, *op. cit.*, 178; A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *op. cit.* 864.

⁴⁷ Così N. MENARDO, *Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui* (nota a Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2013, n. 9226), in *Giur. it.*, 2013, 11, 2337 ss., qui con riferimento particolare, evidentemente, al reato *ex art.* 648-*ter* c.p.

⁴⁸ Si tratta della «Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio», su cui si veda *amplius*, *infra*, parte II, cap. ?

⁴⁹ N. MENARDO, *op. cit.*, 2342 s.

⁵⁰ Si veda in proposito M. PISANI (a cura di), *Per un nuovo codice penale*, Padova, 1993.

reati «contro l'economia» consentirebbe di specificare meglio quella tutela dell'ordine economico, concetto connotato da un'eccessiva vaghezza⁵¹.

3.3. Sempre con riferimento alle prospettive *de iure condendo*, di revisione delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, avendo riguardo ai beni giuridici in gioco ed al differente grado della loro offesa, un Autore, in particolare, ha avanzato l'ipotesi di eliminare l'attuale clausola di riserva contenuta nell'art. 648-*ter* c.p. a vantaggio dell'art. 648-*bis* c.p. (e *a fortiori* quella a vantaggio dell'art. 648 c.p.)⁵². Ciò per ovviare a quella problematica, di cui si è già ampiamente detto con riferimento ai rapporti tra riciclaggio e reimpiego, che rende quest'ultima previsione incriminatrice sostanzialmente priva di un ambito di applicazione ulteriore rispetto a quello dell'art. 648-*bis*, il quale risulta comunque inibito dalla suddetta clausola.

Se infatti ciò che distingue riciclaggio e reimpiego è un diverso grado di offesa dei medesimi beni giuridici tutelati, in un'ottica di progressione criminosa in cui la seconda fattispecie tutela comportamenti maggiormente pericolosi rispetto alla prima, non è ragionevole prevedere che proprio il delitto di reimpiego sia applicabile (come prevede la clausola) solo «fuori dai casi» in cui sussiste riciclaggio: la commissione della fattispecie *più grave*, infatti, comprende per forza di cose la commissione anche di quella *più lieve*, secondo un basilare principio di continenza per cui *il maggiore comprende il minore e non lo esclude*.

Al contempo, proprio per il rapporto che lega le due norme, sarebbe ragionevole introdurre una clausola uguale e contraria nel delitto di riciclaggio, così che le condotte punibili ai sensi dell'art. 648-*ter* (norma che riguarda una lesione più intensa dei medesimi beni giuridici protetti dall'art. 648-*bis*) non siano punite anche a titolo di riciclaggio, evitando in tal modo di cadere in violazione del *ne bis in idem* sostanziale.

Così facendo la fattispecie di reimpiego recupererebbe quel ruolo di norma all'apice della progressione criminosa (costituita dalla triade ricettazione - riciclaggio - reimpiego) ricavandosi uno spazio autonomo di operatività. Unitamente a ciò, ovviamente, si dovrebbe agire rimodulando i limiti edittali delle fattispecie di

⁵¹ A. MANNA, *op. cit.*, 68 s.

⁵² Si tratta di V. PLANTAMURA, *op. cit.*, 185.

reimpiego e riciclaggio, di modo che la prima, in quanto condotta più grave, risulti punita con pene significativamente più gravi rispetto a quelle previste per il riciclaggio; ciò che oggi non avviene, essendovi identità degli intervalli edittali di pena tra i due delitti, secondo una scelta del legislatore del tutto ingiustificata⁵³.

⁵³ Si veda diffusamente *ivi*, 185 s.

CAPITOLO III

**SOGGETTO ATTIVO
E OGGETTO MATERIALE DEL REATO****1. Clausola di riserva e concorso del soggetto nel reato-presupposto.**

1.1. In apertura dell'art. 648-*bis* c.p. il legislatore ha introdotto, sin dalla prima versione della norma sul riciclaggio del 1978, una limitazione di ampia portata con riguardo ai soggetti punibili: essa consiste nell'esclusione dei «casi di concorso» nel reato-presupposto. Si tratta di una clausola di riserva¹, mutuata dalla fattispecie di ricettazione (art. 648-*bis* c.p.), che svolge un ruolo, per taluni oggi eccessivo, di limitazione dell'area delle condotte penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 648-*bis*, o - per meglio dire - del novero dei soggetti punibili.

Tale *incipit*, nella sua scarsa afferrabilità concettuale, pur essendo stato spesso individuato come una grave lacuna dell'attuale fattispecie incriminatrice², non è stato oggetto, negli anni, di interpretazioni univoche da parte di dottrina e giurisprudenza. Le posizioni espresse in materia convergono tuttavia nel dire che la formula deriverebbe dall'originario apparentamento della fattispecie di riciclaggio con quella di ricettazione (art. 648 c.p.)³.

Tra le diverse tesi proposte per ricostruire esattamente la valenza e la portata della clausola in parola, va ricordata, *in primis*, quella più risalente⁴, ormai forte-

¹ Clausola presente anche in entrambe le fattispecie-madre del delitto di riciclaggio, vale a dire ricettazione e favoreggiamento reale, nonché nella fattispecie «derivata» di reimpiego (art. 648-*ter* c.p.). Si veda sul punto A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 866. Si rinvia *amplius*, sull'esatta portata della clausola in ciascuna di queste fattispecie, *infra*, cap. VI, § 1.

² S. FAIELLA, *Il riciclaggio*, cit., 281, parla, in proposito, della «più grave delle lacune rinvenibili nella vigente disciplina del delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p.». Cfr., in tal senso, *amplius*, *infra*, cap. VI. Per una panoramica sulle diverse impostazioni si veda, *amplius*, V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio realizzato per interposta persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 831 ss., nonché L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 6 ss.

³ Così G. DONADIO, *op. cit.*, 841.

⁴ Tesi sostenuta già da F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, cit., 360 ss., nonché avallata da F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit. 241; in tal senso anche A. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, 87; riporta i profili di coerenza interna di tale tesi, pur non condividendola, A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e con-*

mente minoritaria in dottrina, secondo cui essa integrerebbe un elemento costitutivo della fattispecie: precisamente, potrebbe trattarsi, dunque, di un presupposto negativo della tipicità della condotta - consistente, appunto, nella mancata partecipazione del soggetto attivo al reato-presupposto – oppure di un elemento definitorio, in negativo, del soggetto attivo del reato, che delinerebbe una sorta di reato proprio⁵. Tuttavia, ostano a tale interpretazione elementi di criticità difficilmente superabili: primo fra tutti il fatto che, inquadrando la formula in questione come elemento negativo del fatto tipico, questo verrebbe a connotare, insieme agli altri elementi, il disvalore complessivo della condotta, mentre invece, evidentemente, si tratta di un requisito del tutto estraneo alle valutazioni che riguardano la lesività dei beni giuridici tutelati⁶.

1.2. In virtù delle criticità esposte, si è fatta strada, in dottrina, un'alternativa e più coerente lettura della formula di apertura dell'art. 648-*bis* c.p., ad oggi nettamente maggioritaria⁷: secondo tale tesi, l'inciso «fuori dei casi di concorso nel reato» costituirebbe una causa di esclusione della punibilità⁸, come tale estranea al nucleo di tipicità della fattispecie e attinente esclusivamente all'irrogazione della

corso nel reato presupposto, difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo (nota a Cass. sez. II pen., 14 dicembre 2009, n. 47375) in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 3, 1287 ss.

⁵ Così A.M. DELL'OSSO, *op. loc. ult. cit.*, il quale approfondisce anche le ulteriori implicazioni di tale lettura della clausola di esclusione: l'Autore osserva, in particolare, che una simile interpretazione esclude il concorso apparente di reati (poiché evita che al medesimo soggetto siano ascritti sia il reato-presupposto sia il riciclaggio); sul piano della rilevanza dell'errore del soggetto sulla partecipazione al reato presupposto, inoltre, tale lettura ammette che costui vada esente dalla pena prevista per il riciclaggio nei casi in cui, erroneamente, abbia riciclato beni diversi rispetto a quelli derivanti dal proprio delitto-presupposto (in applicazione dell'art. 47 c.p.).

⁶ *Ivi*, 1288 s. Per altro verso, si è osservato che, assumendo la clausola in parola quale elemento tipico del fatto, si dovrebbe escludere la punibilità anche di quei soggetti che concorrano, in maniera atipica, nel medesimo fatto di riciclaggio posto in essere dal soggetto che è concorso nel reato-presupposto: in altri termini, l'esclusione del riciclaggio per quest'ultimo soggetto “trascinerebbe” con sé l'impunità anche per i soggetti concorrenti, il che non è evidentemente ammissibile in un'ottica di effettività repressiva.

⁷ In tal senso, fra gli altri, G. MORGANTE, *op. cit.*, 2514; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit. 352; F. GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio*, cit., 85; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., 809; P. MAGRI, *op. cit.*, 429 s.; C.E. PALIERO, *Il riciclaggio nel contesto societario*, cit., 92; A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1275, ss.; G. INSOLERA, *Prevenzione e repressione*, cit., 157; G. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 370; in senso sostanzialmente conforme, anche se su posizioni più sfumate, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 56 s. In senso critico, su tale interpretazione, si veda, tuttavia, *infra*, § 1.3 ss., nonché, *infra*, cap. VI, § 1.

⁸ In tal senso anche S. SEMINARA, *op. cit.*, 236; S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit., 295; A.M. DELL'OSSO, *op. cit.*, 1289.

sanzione; la medesima clausola varrebbe, in tal senso, ad escludere la sanzione di riciclaggio per tutti i soggetti che abbiano concorso, a qualsiasi titolo, nella realizzazione del reato-presupposto e dunque, *a fortiori*, anche per l'autore diretto (in caso di realizzazione monosoggettiva) di tale reato⁹.

Tale lettura della clausola in questione farebbe applicazione dei principi di consunzione e del *post factum* non punibile: il riciclaggio si porrebbe cioè come naturale prolungamento del reato antecedente, il quale ne assorbirebbe per intero il disvalore, rendendo il successivo riciclaggio una mera attività *post delictum* irrilevante. Interpretazione, questa, che accomuna dunque la valenza e la *ratio* della clausola a quella, identica, contenuta nella fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.)¹⁰.

In tal senso, l'autore del reato di riciclaggio non potrà mai essere colui che ha partecipato, a qualsiasi titolo, al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta, di tal che non potrà essere attribuita al soggetto una responsabilità ulteriore rispetto a quella che deriva dall'art. 110 c.p.¹¹. In questi casi – come detto - il riciclaggio costituirebbe una forma di *post factum* non punibile¹², in quanto «rappresenta il naturale sbocco della condotta delittuosa ori-

⁹ Ricorre a tale espressione F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale*, parlando della fattispecie di ricettazione, ma l'Autore la richiama, successivamente, anche in tema di riciclaggio. Tale lettura, peraltro, ovvia alle criticità esposte (cfr., *supra*, nota 6) con riferimento alla tesi precedente, in particolare sotto i profili del disvalore complessivo della condotta e della punibilità dei concorrenti "atipici" nelle condotte di «auto-riciclaggio» (art. 119, comma 1, c.p.).

¹⁰ In tal senso si vedno L.D. CERQUA, *op. cit.*, 57; S. SEMINARA, *op. cit.*, 236; P. MAGRI, *op. cit.*, 429 s.; in giurisprudenza si segnala, in tal senso, Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432, in www.deiure.giuffre.it (cons. 20 agosto 2014).

¹¹ P. MAGRI, *op. cit.*, 429. Si veda altresì P. COSTANZO, *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali comunitarie*, in A. DI AMATO, *Trattato di diritto penale dell'impresa. I reati del mercato finanziario*, vol. IX, Cedam (Padova), 2007, 467 s., il quale esclude categoricamente che la clausola delimitativa del novero dei soggetti attivi possa fare del riciclaggio un reato proprio. In giurisprudenza cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 1994, Maisto, in www.deiure.giuffre.it (cons. 2 agosto 2014), e – più di recente - Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, n. 9226, in *Guida dir.*, 2013, 14, 71 ss. (con nota di G. AMATO, *Una scelta ineccepibile dettata dall'esigenza di non "colpire" due volte per lo stesso delitto, ivi*, 75 ss.; sul punto cfr., *amplius, infra*, cap. VI, § 3.2.

¹² In tal senso anche P. COSTANZO, *op. cit.*, 469; M. ZANCHETTI, *op. loc. ult. cit.*; cfr. altresì G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. loc. ult. cit.*; come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 1997, n. 873, in *Giust. Pen.*, 1998, 505) «L'intranens, sia esso autore materiale o semplice partecipe, è già colpito dalla sanzione prevista dalla norma incriminatrice principale anche per la ulteriore attività di recupero del profitto illecito che, per tipica determinazione normativa, non è suscettibile di autonomo apprezzamento penale, essendo un prolungamento materiale e logico dell'*iter criminis* del reato-presupposto».

ginaria, da cui derivano i proventi impiegati nel riciclaggio, finalizzata all'ottenimento e al consolidamento dell'originario profitto, perseguito con il reato-presupposto»¹³.

1.3. Anche tale ultima impostazione sul tema della clausola di riserva di cui all'art. 648-*bis* c.p., per quanto sostenuta da autorevole dottrina, non sembra immune da critiche. Si è infatti osservato¹⁴ come tale soluzione non chiarisca appieno la *ratio* della non punibilità dell'auto-riciclatore, ed, in particolare, non soddisfi i requisiti per l'applicabilità del principio di consunzione, che tende a riconoscere nel riciclaggio la «naturale prosecuzione» della precedente condotta criminosa, ove si tratti, ad esempio, di un massiccio reinvestimento di denaro “sporco”.

Alle due tesi esposte, che sono peraltro le due più largamente condivise, anche a parere della dottrina più critica¹⁵, se ne aggiunge una terza, secondo cui la clausola «fuori dei casi di concorso...», di cui all'art. 648-*bis* c.p., costituirebbe un'applicazione del principio di sussidiarietà¹⁶, volta a prevenire un concorso apparente di norme tra reato-presupposto e riciclaggio. In altri termini – si dice - dato che il reato di riciclaggio è «sussidiario» rispetto al delitto-presupposto, la punibilità per il successivo fatto di riciclaggio, posto in essere dal medesimo autore del reato-base, viene meno¹⁷.

Anche tale lettura, tuttavia, è stata respinta dalla dottrina maggioritaria¹⁸, sulla scorta del fatto che, «la *ratio* di una clausola di sussidiarietà dovrebbe essere individuata nella prevalenza degli interessi protetti dal reato-presupposto», circostanza che, evidentemente, non si riscontra nell'ipotesi del riciclaggio, la quale tutela beni giuridici autonomi e ulteriori rispetto a quelli tutelati, di volta in volta, dal reato-presupposto che è configurabile.

¹³ G. M. SOLDI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen. (aggiornamento)*, Utet (Torino), 2011, 496.

¹⁴ In tal senso S. SEMINARA, *op. cit.*, 236.

¹⁵ A.M. DELL'OSSO, *op. cit.*, 1290.

¹⁶ Per un inquadramento dogmatico si veda, ancora, A.M. DELL'OSSO, *op. cit.*, 1282 e la dottrina ivi riportata, anche in senso critico, sulla configurabilità di tale principio.

¹⁷ Così, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, Di Silvio, n. 47375, cit.

¹⁸ Così, per tutti, A.M. DELL'OSSO, *op. cit.*, 1284 s.; S. SEMINARA, *op. cit.*, 233 ss.; più di recente, si sono espressi in chiave critica, rispetto ad entrambe le interpretazioni esposte della clausola di riserva, L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 8 ss.

Le due interpretazioni da ultimo esposte, peraltro, non convincono la più recente dottrina¹⁹, che nota, tanto per la tesi che si riferisce al principio di consunzione, quanto per quella che richiama il principio di sussidiarietà, un'errore di fondo consistente nell'inversione del *prius* e del *posterius*: in tal senso, a soccombere, secondo le interpretazioni citate, sarebbe sempre la fattispecie di riciclaggio, a fronte di una prevalenza del reato-presupposto, nonostante quest'ultimo sia da considerare *inferiore*, sia in termini di gravità dell'offesa ai beni giuridici tutelati, sia, tendenzialmente, in termini di risposta sanzionatoria²⁰.

1.4. Tralasciando per il momento le questioni dottrinarie attinenti all'esatto inquadramento dogmatico della clausola di riserva (su cui si tornerà nell'opportuna sede, a proposito della configurabilità dei fatti di «autoriciclaggio»²¹) è sufficiente, in questa sede, al netto delle citate diatribe dogmatiche, affermare che la clausola in oggetto, è ritenuta comunemente una causa personale e soggettiva di esclusione della pena²², che fa del riciclaggio un reato comune, ma a «soggettività ristretta». Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, inoltre, si tratterebbe di una «clausola di riserva» finalizzata ad evitare un concorso apparente di norme e, pertanto, non rientrerebbe fra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p.²³; di tal che non vi sarebbe alcun onere, per l'accusa, di provare - in positivo - l'estraneità del soggetto attivo rispetto al delitto-presupposto, essendo sufficiente una mancata prova del contrario da parte della difesa dell'imputato²⁴.

Quello scelto dal legislatore italiano, in relazione al riciclaggio, è stato definito un modello di punibilità «alternativo» (o «sussidiario») ²⁵ in base al quale, appunto,

¹⁹ Cfr. L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. ult. cit.*

²⁰ *Ibidem.*

²¹ Cfr., *infra*, capp. VII.

²² In proposito si veda S. SEMINARA, *op. cit.*, 236.

²³ Così Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, Di Silvio, n. 47375, CED 246434.

²⁴ Così è affermato Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011, Berruti, in www.deiure.giuffre.it (cons. 9 luglio 2014); da qui, peraltro, deriva la circostanza per cui il giudice non è tenuto a motivare d'ufficio sulla insussistenza di una responsabilità concorsuale dell'imputato nel delitto presupposto.

²⁵ V. MANES, *op. cit.*, 56 s.

è ammessa la configurabilità del reato solo «fuori dei casi di concorso»; scelta che inevitabilmente, accentua il carattere di accessorietà del riciclaggio rispetto ai reati-base. All'opposto, secondo un modello «cumulativo», preferito in altri ordinamenti, fra cui quello svizzero, è possibile configurare un concorso tra riciclaggio e autoria (o partecipazione) nel reato base, secondo un'impostazione che riflette un'autonoma specificità lesiva della fattispecie *de qua*²⁶.

1.5. Tornando sul terreno delle considerazioni *de iure condito*, particolari dubbi interpretativi si pongono, rispetto alla clausola di riserva in commento, allorché si tratti di differenziare la partecipazione al reato-presupposto (e il relativo accordo) da comportamenti integranti, invece, condotte tipiche della fattispecie di riciclaggio. In tal senso è dunque di fondamentale importanza individuare alcuni elementi di distinzione.

Secondo un criterio di tipo cronologico, proposto da certa dottrina²⁷, vi sarebbe concorso nel reato-presupposto (anche nella forma del concorso «morale», rafforzativo dell'originario proposito criminoso), quando l'accordo - *pactum sceleris* - avente ad oggetto la sostituzione o il trasferimento dei beni provenienti dal reato, si sia verificato prima della consumazione del reato-presupposto: in tal caso, pertanto, non troverebbe applicazione la norma punitiva del riciclaggio; al contrario il riciclaggio sarebbe applicabile nei casi in cui il predetto accordo sia intervenuto successivamente alla commissione del reato base. Peraltro, come doverosamente precisato da alcuni Autori²⁸, non in tutti i casi il preventivo accordo per il riciclag-

²⁶ V. MANES, *op. cit.*, 57 s.

²⁷ In tal senso G. PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1220; più di recente, G. M. SOLDI, *op. cit.*, 496 precisa che, secondo questo criterio interpretativo, nel primo caso il soggetto «riciclatore» promette di assicurare il provento del reato-presupposto, rafforzando nei concorrenti il proposito criminoso, mentre nel secondo caso egli non interviene affatto nella commissione del reato-base, nemmeno sul piano morale, rimanendone estraneo; nello stesso senso anche S. FAVA, *Il reato di riciclaggio*, cit., 125.

²⁸ Cfr. G. DONADIO, *op. cit.*, 844; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, cit., 243; P. COSTANZO, *op. cit.*, 478, propone altresì un diverso criterio di distinzione per distinguere i casi di concorso nel reato-presupposto dai casi di riciclaggio in senso proprio: occorrerebbe distinguere tra i casi in cui «il postfatto di riciclaggio costituisce un elemento naturale, ovvero necessitato del delitto presupposto [e allora si applicherebbe la clausola], da quelli nei quali un postfatto consistente nella sostituzione, trasformazione o in altre operazioni relative ai proventi, non è altro che un elemento accidentale, poiché prescinde dalle caratteristiche della fattispecie base»; solo in tale ultimo caso il pericolo di autoriciclaggio non rilevarebbe, dunque cesserebbe l'effetto della clausola di riserva.

gio può configurare un concorso nel reato presupposto, tale da escludere la punibilità a titolo di riciclaggio, dovendosi al riguardo provare, caso per caso, l'effettivo apporto causale del soggetto riciclatore al compimento del reato suddetto.

La Cassazione, pur avendo accolto in un primo momento un simile orientamento dei giudici di merito, ha tuttavia precisato che, oltre al criterio temporale (o cronologico), è opportuno altresì verificare se la preventiva assicurazione, da parte del soggetto agente, di *lavare* il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere²⁹.

Si può dire, comunque, che la clausola di esclusione della responsabilità per riciclaggio, di cui beneficiano i concorrenti nel reato-presupposto, ha sollevato più critiche che apprezzamenti, ancor più oggi, a seguito dell'ampliamento dei reati-presupposti; tale esclusione, infatti, giustificata da alcuni con la necessità di prevenire ipotesi di *bis in idem* sostanziale, impedisce molto spesso l'applicazione della fattispecie di riciclaggio in caso di condotte a tutti gli effetti riciclativo, ma qualificate quali fatti *post delictum* non punibili, e contravvenendo così alla *ratio* di tutela che caratterizza tale norma³⁰. Ciò risulta tanto più vero se si ha riguardo a delitti la cui commissione è priva, in sé, «di qualsiasi risvolto economico-patrimoniale» e «dai quali, solo in virtù di circostanze occasionali e contingenti, è dato all'autore di ricavare un'utilità economica»³¹.

Sul punto si avrà modo di tornare più diffusamente esaminando da vicino la problematica dell'autoriciclaggio e dell'opportunità di una sua punibilità nel contesto dell'ordinamento interno³².

²⁹ Così, a proposito del caso di un dottore commercialista accusato di avere posto in essere una serie di operazioni bancarie e societarie volte a trasferire, anche all'estero, denaro di cui altri indagati erano accusati di essersene appropriati indebitamente, Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432, Gualtieri, in *Guida dir.*, 2007, 15, 75. Cfr., in dottrina, L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 10 ss.

³⁰ Così Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, Gualtieri, n. 8432, CED 236254, secondo cui il disvalore della condotta susseguente è già incluso in quella precedente che integra il reato più grave e che le operazioni di reinvestimento costituiscono il normale sbocco della precedente attività criminale. Molti autori, in dottrina, criticano una simile lettura, considerata inappagante, tenuto conto dell'eterogeneità dei delitti-presupposti configurabili e del corredo di sanzioni potenzialmente più gravi per le attività *post-delictum*, rispetto a quelle previste per il reato base; essi propendono dunque per una riforma in senso estensivo dell'area di punibilità soggettiva (cfr. *infra*, Parte Seconda); si veda in proposito P. COSTANZO, *op. cit.*, 486 ss.

³¹ Così, testualmente, *Invi*, 479; in proposito si rimanda *amplius infra*, cap. VI, § 2.

³² Cfr., *infra*, cap. VI.

2. *Segue. In particolare: riciclaggio e concorso nei reati associativi.*

2.1. Un aspetto interessante e problematico, riguardante i rapporti tra concorso nel reato-base e riciclaggio, merita di essere esaminato in questa sede: è quello che concerne la partecipazione del soggetto attivo ad un reato di tipo associativo; in special modo la questione si è posta con riguardo ai fenomeni associativi di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), con alcune interessanti peculiarità evidenziate in sede giurisprudenziale.

La questione centrale consiste nel considerare o meno la fattispecie associativa quale autonomo reato-presupposto, ovvero - per quanto detto fin qui - quale reato di per sé in grado di generare proventi riciclabili. Questione che si risolve, in definitiva, nella scelta di ammettere - o respingere - la configurabilità di un concorso tra riciclaggio e associazione per delinquere (o tra riciclaggio e associazione di tipo mafioso). Sul punto, occorre premettere che la Suprema Corte accoglie da sempre la tesi della necessaria partecipazione al reato associativo delle figure del consulente finanziario o dell'uomo d'affari del quale l'associazione si avvale per la realizzazione di condotte di riciclaggio: costoro, pertanto, vengono inquadrati alla stregua di veri e propri «organizzatori» dell'associazione³³.

Posto dunque che il riciclatore di cui si avvale l'organizzazione è molto spesso concorrente nel medesimo reato associativo, è evidente che le conseguenze saranno affatto differenti a seconda che si ritenga, o meno, la fattispecie associativa quale possibile presupposto del riciclaggio³⁴. Se infatti si accoglie la tesi di chi ritiene l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l'associazione mafiosa (art. 416-*bis* c.p.) quali possibili autonomi presupposti del riciclaggio (accanto agli specifici reati-fine), allora si deve concludere il riciclatore, in virtù della clausola di esclusione, essendo partecipe del reato associativo, potrà essere punito solo ai sensi degli artt. 416 ss., c.p.³⁵.

³³ Tali soggetti, pertanto, si considerano, in astratto, compartecipi necessari dell'associazione, posto il carattere essenziale della loro collaborazione. Così, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. I, 6 maggio 1985, n. 10268, Puccio, CED 170952; sostanzialmente conforme Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 1987, n. 10411, Giuffrida, CED 17677.

³⁴ Per una disamina dei due orientamenti in sede giurisprudenziale, cfr. A. GALLUCCIO, *Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa alle Sezioni Unite*, in www.penalecontemporaneo.it (cons. 15 luglio 2014).

³⁵ Così, fra gli altri, G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè (Milano), 2008, 373 ss.

Se, all'opposto, si ritiene che il reato associativo non possa configurare di per sé un delitto-presupposto del riciclaggio, in quanto non in grado di generare autonomi proventi (i quali proverrebbero invece dai soli reati-fine, commessi *in occasione e per il tramite* del fenomeno associativo), allora la partecipazione del soggetto riciclatore al reato associativo, oltre a comportare la responsabilità per quest'ultimo, non varrà ad escludere la punibilità del medesimo anche *ex art. 648-bis c.p.*, non operando in tal caso la clausola di esclusione³⁶. Sempre secondo questa impostazione, il soggetto attivo beneficerà invece della clausola d'esclusione per il riciclaggio qualora sia considerato concorrente nello specifico reato-fine, posto in essere dall'associazione, da cui siano direttamente derivati i proventi riciclati: in tal caso, dunque, risponderà del reato associativo e dello specifico reato-fine commesso, ma non di riciclaggio³⁷.

2.2. Stando alla prima impostazione, che ha il merito - a parere di chi scrive - di aprire una prospettiva interessante³⁸, secondo cui i beni riciclati possono scaturire immediatamente dallo stesso vincolo associativo, costituendone il frutto diretto, è evidente che, per l'operare della causa personale di esclusione *ex art. 648-bis c.p.*, i risvolti in termini di punibilità del soggetto agente sono meno soddisfacenti dal punto di vista della fattispecie di riciclaggio: il soggetto che commetta questo reato, e che sia anche partecipe del reato associativo a monte, infatti, potrà solamente essere punito per quest'ultimo.

Tuttavia, l'elemento di novità, che dà pregio a questa impostazione, a parere di chi scrive, è da ricercare altrove: laddove si ammette che il riciclaggio possa avere

³⁶ Così, fra gli altri, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 356 ss. e P. MAGRI, *op. cit.*, 432. In giurisprudenza la pronuncia Cass. pen., sez. VI, 29 luglio 2008, n. 31812, a proposito del concorso in associazione di tipo mafioso, ha chiarito che il concorrente nell'associazione può essere chiamato a rispondere per riciclaggio qualora i beni riciclati provengano dai reati-fine dell'associazione medesima (nella commissione dei quali il soggetto non abbia concorso). In tal senso, dunque, la limitazione disposta dalla clausola di cui all'art. 648-bis c.p., opererebbe solamente con riferimento al reato associativo in sé considerato, non estendendosi anche ai reati-fine dell'associazione da cui derivano i proventi riciclati.

³⁷ In tal senso Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2003, n. 10582, Bertolotti, *CED* 223689, secondo cui non si può configurare «una ontologica derivazione dei beni oggetto di riciclaggio dalla condotta associativa», ma solo dagli specifici reati-fine; conforme Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2005, n. 40793, Carciati ed altri, *CED* 232524.

³⁸ In tal senso si veda, oltre agli Autori già citati in tal senso, M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 207;

ad oggetto non solamente denaro o beni provenienti dai reati-fine, per i quali è stata costituita l'associazione criminale, ma *anche* dalla condotta costitutiva dell'associazione in sé considerata. Tale affermazione, in particolare, ben si attaglia al *modus operandi* delle organizzazioni criminali di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), le quali, infatti, possono agevolmente trarre profitti e vantaggi economici, non solo dalla commissione di specifici reati-fine, ma *direttamente* dall'appartenenza all'associazione, mediante il compimento di attività in sé lecite (il controllo di attività economiche, la gestione di imprese private, il conseguimento di appalti), espletate tramite l'utilizzo del metodo mafioso³⁹.

Nel contesto dell'associazione di tipo mafioso così intesa, si possono dunque configurare, in concreto, quattro ipotesi: anzitutto il soggetto riciclatore risponderà di riciclaggio se non ha preso parte all'associazione dalla quale *direttamente* (e non per mezzo della commissione dei reati-fine) derivano i proventi riciclati (anche se, come visto, la giurisprudenza tende *di fatto* a considerare «associato» il soggetto riciclatore che opera per l'organizzazione); in secondo luogo, se il riciclatore fa parte dell'associazione ed ha operato su beni derivati direttamente dalla fattispecie associativa, potrà essere punito solo *ex art. 416-bis* c.p. (reato-presupposto), operando la clausola di esclusione posta *in incipit* dell'art. 648-*bis*; diversamente, ancora, se il soggetto ha preso parte all'associazione mafiosa, ma i proventi che ha riciclato non derivano dall'associazione in sé, bensì dai reati-fine da questa commessi, egli risponderà di riciclaggio e del reato associativo, allorché non abbia concorso negli specifici reati-fine (che costituiranno in tal caso il presupposto del riciclaggio), mentre risponderà del reato associativo e del reato-fine, allorché abbia concorso anche in quest'ultimo, beneficiando invece della clausola di esclusione per il riciclaggio⁴⁰.

³⁹ In tal senso già Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1996, in *Cass. pen.*, 1997, 696; di recente Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2012, Schiavone, n. 25633; Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2009, Papale, n. 45643; Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2008, Franchetti; su tale impostazione si veda, per tutti, M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 207. Riportano con favore detta impostazione anche P. MAGRI, *op. cit.*, 477; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio*, cit., 61 s.; A. GALLUCCIO, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁰ In tal senso L.D. CERQUA, *op. cit.*, 62, quale accenna anche al particolare caso del concorrente esterno nel reato associativo, come l'imprenditore che accetta consapevolmente conferimenti in denaro provenienti dall'associazione, consentendo così ai suoi componenti il reimpiego di denaro di origine illecita: per costui vige, come per qualsiasi altro concorrente nel reato-presupposto, il beneficio della clausola di riserva contenuta nella fattispecie di riciclaggio.

Altri autori⁴¹, come detto, contestano invece l'attitudine della associazione per delinquere a costituire il presupposto del reato di riciclaggio, presupposto che potrebbe essere costituito unicamente dai reati-fine per i quali l'associazione è costituita. Così facendo essi ammettono che il soggetto agente, partecipe della sola associazione criminale, possa sempre essere imputato per riciclaggio qualora abbia integrato la relativa condotta: ai fini della clausola di esclusione, infatti, a nulla rileva il concorso nel reato associativo, essendo il delitto-presupposto costituito da uno dei reati-fine (e non dal reato di associazione in sé). Tale orientamento, in particolare, è stato condiviso dalla Suprema Corte anche in alcuni recenti casi⁴² concernenti soggetti responsabili di riciclaggio e concorrenti in associazioni di tipo mafioso (art. 648-*bis*), in contrapposizione con l'orientamento precedentemente espresso.

2.3. In merito a questa duplicità di orientamenti, va ribadito, quale utile presupposto per districarsi in relazione a tale *impasse*, ciò che la dottrina più recente ha evidenziato: una delle differenze intercorrenti fra delitto di associazione per delinquere «semplice» (art. 416) e associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis*), che si evince già dalla diversità di rubrica, è costituita dalle modalità con le quali le due organizzazioni sono in grado di generare proventi (denaro e utilità che costituiranno, poi, l'oggetto materiale del riciclaggio). Mentre nel caso dell'associazione per delinquere è sempre necessario che siano realizzati ulteriori reati-fine (ai quali la medesima associazione è preordinata), perché sussistano proventi «utili» per un successivo riciclaggio o reimpiego, al contrario, quando si tratta di associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis*), è proprio il «metodo mafioso» a caratterizzare l'organizzazione; metodo individuato dalla norma mediante i tre parametri, cumulativamente necessari, della forza del vincolo associativo, della condizione di assog-

⁴¹ Cfr., *supra*, nota 36.

⁴² Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2013, Aquila ed altro, n. 27292; conforme Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2011, Calabrese ed altro, n. 40354; in passato, in tal senso, già Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2003, cit., rispetto a cui G. NANULA, *Il riciclaggio: un quadro riepilogativo con autorevole conclusione*, in *Il Fisco*, n. 37/2007, reperibile in www.sistemailfisco.leggiditalia.it (cons. 15 luglio 2014), osservava come «questo indirizzo giurisprudenziale, applicato all'associazione per delinquere di tipo comune, dovrebbe valere anche per le altre ipotesi di associazione per delinquere: a quella di tipo mafioso, a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, a quella finalizzata a reati di schiavismo ed a quella finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri».

gettamento e dell'omertà. La condotta tipica descritta dalla fattispecie si esaurisce nel fatto in sé di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un contributo effettivo all'esistenza dell'ente, unitamente all'elemento strumentale del descritto metodo mafioso, di cui gli aderenti si avvalgono nel perseguimento degli scopi propri dell'associazione.

Ne deriva che, per loro natura, le organizzazioni mafiose (ed in generale tutte quelle che operano con metodo mafioso), perseguono il proprio arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose, concretizzate nei reati-fine, ma anche mediante il diretto reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche attuate mediante il ricorrido al metodo mafioso. Particolarmente significativo, in questo senso, è altresì il richiamo del settimo comma dell'art. 416-*bis* c.p. all'obbligo di confisca, nei confronti del condannato per tale reato, delle cose costituenti il prezzo, il prodotto, il profitto del reato o l'impiego dei predetti proventi, il quale presuppone - in tal modo - che l'associazione sia *ex se* produttiva di ricchezze illecite⁴³.

Va precisato che in passato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, contrariamente alle argomentazioni qui esposte, riconosceva quali presupposti del riciclaggio e del reimpiego di capitali illeciti unicamente i reati-fine posti in essere dall'organizzazione di stampo mafioso: da tale impostazione conseguiva che, in tutti i casi in cui non fosse considerato concorrente in tali reati-fine, il riciclatore associato all'organizzazione mafiosa sarebbe stato punibile sia per il reato associativo che per riciclaggio⁴⁴.

2.4. In senso contrario pare invece assestarsi oggi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da quando, in un caso concernente condotte di riciclaggio e concorso in associazione camorristica, ha definitivamente aperto alla configurabilità dell'associazione di tipo mafioso quale possibile autonomo presupposto

⁴³ A. GALLUCCIO, *op. loc. ult. cit.*, nota infatti come sia usuale per le associazioni di tipo mafioso avere tra i propri scopi il perseguimento di attività formalmente lecite, attraverso l'utilizzo del metodo mafioso.

⁴⁴ In tal senso Cass. pen., sez. II, 8 novembre 2007, Rappa, n. 44138, CED 238311; Cass. pen., sez. II, 23 luglio 2003, Carciati, cit.; Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2003, Bertolotti, cit.

del riciclaggio ed escludendo così il cumulo di responsabilità per il medesimo soggetto, riciclatore ed affiliato⁴⁵.

Tale orientamento non può comunque dirsi, ad oggi, pienamente consolidato; a tal punto che la prima sezione della Corte di Cassazione, in tempi recentissimi, investita di un successivo e analogo caso, si è vista costretta a rimettere la questione alle Sezioni unite, per dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare⁴⁶. Proprio nei mesi in cui viene redatto il presente elaborato, il servizio novità della Cassazione rende noto che le Sezioni Unite hanno affrontato la predetta questione⁴⁷, pronunciandosi con sentenza del 27 febbraio 2014⁴⁸. Al quesito è stata data soluzione negativa. I giudici hanno infatti chiarito la portata della clausola di riserva (qui in particolare con riferimento all'art. 648-*ter* c.p., ma la valenza è identica per quanto riguarda l'art. 648-*bis* c.p.), specificando che essa «esclude la sussistenza di ipotesi di autoriciclaggio» e che pertanto «il reato in esame non è configurabile quando la contestazione del reimpiego (o del riciclaggio, *ndr*) abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provento del delitto di associazione di stampo camorristico ed essa sia riferita ad un soggetto che sia associato al medesimo gruppo sodalizio, specificamente dedito a tali attività di reinvestimento dei proventi delittuosi. Non è quindi ravvisabile un concorso tra il delitto presupposto ed il successivo reimpiego del provento dello stesso».

Per arrivare ad argomentare la propria decisione, la Corte esordisce, in apertura del «considerato in diritto», con un ampio *excursus* sugli interventi legislativi che hanno introdotto nell'ordinamento i delitti di riciclaggio e reimpiego di proventi

⁴⁵ A partire dalla pronuncia Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2012, Schiavone, cit., secondo cui, poiché l'associazione mafiosa «può essere autonomamente produttiva di proventi/redditi, la cui fonte è costituita dalle attività economiche/imprenditoriali acquisite con tali forze e condizioni» e poiché «è l'associazione mafiosa in sé a rendere le attività (acquisite o gestite) illegali, perché perseguite e realizzate con gli strumenti dell'omertà, dell'intimidazione e della violenza», non si può escludere l'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648-*bis* c.p. rispetto al reato-presupposto, individuabile, in tali casi, proprio nella fattispecie *ex* art. 416-*bis* c.p.

⁴⁶ Così ha stabilito l'ordinanza Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 2013, n. 3090, consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con la citata nota di A. GALLUCCIO (cons. 14 luglio 2014).

⁴⁷ Questione così formulata nel ricorso che ha portato alla citata ordinanza: «Se sia configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648 *bis* o 648 *ter* c.p. e quello di cui all'art. 416 *bis*, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa».

⁴⁸ Cass. pen., SS. UU., 27 febbraio 2014, n. 25191, in www.cortedicassazione.it (cons. 18 luglio 2014).

illeciti, con particolare riguardo al valore da attribuire alla suddetta clausola «fuori dei casi di concorso nel reato»: i giudici ritengono, in ultima analisi, che la ragion d'essere di tale clausola, derogatoria rispetto al concorso di reati, debba ricercarsi nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto-presupposto»⁴⁹.

Con riguardo, nello specifico, all'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis*), il Collegio espone inoltre le citate argomentazioni a sostegno della diversa natura che connota tale fattispecie rispetto a quella dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), concludendo, in accordo con la dottrina e la maggioranza delle precedenti pronunce giurisprudenziali, che proprio nell'organizzazione di stampo mafioso può essere considerata *ex se* produttiva di proventi illeciti tali da costituire l'oggetto di una successiva operazione di riciclaggio (o di reimpiego).

Da ultimo, la Corte ritorna su alcune precedenti pronunce, espressive di orientamenti ormai consolidati, nelle quali si precisano i limiti della configurabilità del concorso del soggetto nel reato di associazione mafiosa. In particolare si considera concorrente nel delitto *ex art. 416-bis c.p.* anche colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*affectio societatis*, fornisca, mediante l'attività di riciclaggio o di reimpiego dei relativi proventi, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che espliciti un'effettiva rilevanza causale e si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale⁵⁰.

Il contrasto giurisprudenziale in parola⁵¹ viene dunque risolto, alla stregua delle argomentazioni esposte, affermando il seguente principio di: «il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di reimpiego di capitali (art. 648-*ter* c.p.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti», di tal che «non è configurabile il concorso fra i delitti di

⁴⁹ Cass. pen., SS. UU., 27 febbraio 2014, cit., 16.

⁵⁰ Tale ruolo, comunemente indicato come «concorso esterno in associazione di tipo mafioso», è stato così delineato, in particolare, in Cass. pen., SS. UU., 12 luglio 2005, Mannino, n. 33748, CED 321670.

⁵¹ I giudici affermano, peraltro, che alcune delle pronunce della Corte, adottate dall'ordinanza di rimessione a giustificazione del medesimo contrasto giurisprudenziale, non affrontavano in realtà la specifica questione sottoposta all'esame del Collegio.

cui agli artt. 648-*bis* o 648-*ter* c.p. e quello di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguarda denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa»; ne deriva ulteriormente che «l'aggravante prevista dall'art. 416-*bis*, sesto comma, c.p. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego»⁵².

2.5. In accordo con la esposta linea esegetica della Cassazione, parte della dottrina più recente⁵³ evidenzia un dato incontrovertibile desunto dall'esperienza concreta: le associazioni di stampo mafioso⁵⁴, servendosi del controllo sociale capillare e della carica intimidatoria che le contraddistinguono, possono realizzare ingenti profitti, fino ad detenere il controllo diretto di ampi spazi del potere economico reale; in tali circostanze è evidente che i proventi così conseguiti, in assenza della commissione di qualsiasi reato-fine tipizzato, discendono direttamente dall'appartenenza (anche in forma di concorso esterno) all'associazione criminale.

In questo senso, l'illiceità del comportamento si rinviene non tanto nel fine perseguito (il vantaggio economico), quanto nel metodo «mafioso» utilizzato per conseguirlo, il quale si riflette poi, inevitabilmente, nell'ingiustizia del provento che ne deriva. Il reato di associazione mafiosa, così inteso, può dunque legittimamente integrare, *ex se*, un presupposto del delitto di riciclaggio⁵⁵, il quale, peraltro, rappresenta non già un espediente occasionale di questo tipo di organizzazio-

⁵² In tal senso, ricorda la Corte, si erano già espresse Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2010, Errico, n. 17694; Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2012, Schiavone, cit.; Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, Del Buono, n. 9226.

⁵³ In particolare L. LA GRECA, Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose, in Cass. Pen., 2010, 7-8, 2683 ss.

⁵⁴ Intendendosi per tali anche quelle di matrice camorristica, o facenti capo ad altre organizzazioni criminali, in cui siano riconoscibili le caratteristiche del *modus operandi* descritto all'art. 416-*bis* c.p.

⁵⁵ Così L. LA GRECA, *op. cit.*, 2686 s., secondo la quale «il fine ultimo perseguito dalle organizzazioni incriminate (...) è quello dell'appropriazione di flussi di denaro, privato e pubblico, con i quali alimentare traffici illeciti e acquisire o mantenere il controllo di settori economici e finanziari, in un devastante circolo vizioso».

ni, quanto piuttosto uno «strumento privilegiato per l'attuazione dello scopo tipico del sodalizio mafioso»⁵⁶.

Ad ulteriore sostegno della bontà di tale interpretazione, con riguardo all'associazione di tipo mafioso, diversi Autori hanno utilmente osservato che, in caso di riciclaggio, il soggetto concorrente nel reato *ex art. 416-bis* c.p., pur non essendo punibile anche per il delitto di riciclaggio, in virtù della clausola suddetta, si trova comunque di fronte ad un'altra, egualmente severa, previsione incriminatrice: egli può infatti incorrere nell'aggravante di cui al comma 6 del medesimo art. 416-*bis*, la cosiddetta «aggravante di riciclaggio», a norma della quale, qualora le attività economiche di cui i soggetti associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate (anche in parte) con i proventi di un delitto, le pene per il reato associativo sono aumentate.

Alla luce di questo dato, quello fra i citati orientamenti della Cassazione che ritiene il soggetto concorrente nell'associazione mafiosa, a cui sia contestata anche l'aggravante di riciclaggio, punibile altresì per il delitto di riciclaggio, ritenendo inoperante la clausola di riserva (e il reato associativo non compreso tra i possibili reati-presupposto *ex art. 648-bis*), pare costituire una violazione del *ne bis in idem* sostanziale⁵⁷. Si potrebbe peraltro osservare, più semplicemente, che, essendo più elevata la pena comminata per tale ipotesi di associazione mafiosa aggravata, rispetto a quelle previste dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., la sola punibilità per il reato associativo aggravato dovrebbe essere, nella pratica, la soluzione preferibile⁵⁸.

2.6. Tali argomentazioni, in ogni caso, avvalorano, a parere di chi scrive, la tesi che scorge nel reato associativo di tipo mafioso, in sé considerato, un possibile

⁵⁶ *Ibidem*. Una delle più dirette conseguenze si individua nella necessità di contemplare, all'interno dei controlli preventivi antiriciclaggio, tutte quelle movimentazioni di denaro, apparentemente pulite, in relazione alle quali vi sia il fondato sospetto di una provenienza da attività di organizzazioni mafiose; infatti, quasi sempre, per la variegata tipologie di fonti da cui attingono il proprio sostentamento, le organizzazioni mafiose finiscono col «mescolare» e confondere i proventi ricavati da attività *stricto sensu* delittuose (i reati-fine) con quelli, apparentemente «leciti» (ma ottenuti con metodi illeciti), ricavati dalla gestione delle attività economiche sopra richiamate.

⁵⁷ A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 882.

⁵⁸ M. ZANCHETTI, *op. loc. ult. cit.*; per una approfondita disamina delle casistiche in tal senso si veda P. MAGRI, *op. cit.*, 478.

reato-presupposto del riciclaggio, tale da comportare l'esclusione della punibilità per le condotte di *laundering* poste in essere dal medesimo soggetto già concorrente dell'organizzazione medesima.

Questo fatto, nondimeno, ci porta a constatare, ancora una volta, l'impellente necessità di rivedere, a livello legislativo, la portata della suddetta clausola di esclusione della punibilità per il concorrente nel reato-presupposto, che, al di là dell'ipotesi di cui all'art. 416-*bis*, ove sopperisce la suddetta aggravante del comma 6, pone gli operatori del diritto di fronte all'impossibilità di punire, a titolo di riciclaggio, coloro che abbiano già commesso un diverso (e spesso meno grave) reato-presupposto.

La tradizionale visione della figura del riciclaggio quale *delitto subordinato* e finalizzato ad ostacolare le indagini sui reati a monte, come il suo conseguente accentuato carattere accessorio, risulta peraltro in fase di superamento, come traspare da alcune recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia⁵⁹. L'inadeguatezza di una simile impostazione è oggi tanto più evidente quando si ha a che fare con fenomeni di criminalità organizzata, come quella mafiosa, per i quali il compimento di attività di *laundering* è finalizzato non tanto ad assicurarsi l'impunità per i crimini commessi, quanto ad incrementare il patrimonio dell'organizzazione medesima: tale patrimonio rappresenta lo strumento privilegiato grazie al quale controllare ed influenzare in modo crescente il contesto economico, sociale e politico circostante.

3. Oggetto materiale del reato.

3.1. L'oggetto materiale del reato di riciclaggio è costituito da «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo»⁶⁰; la formula è rimasta invariata rispetto alla precedente versione della norma incriminatrice, del 1990, che aveva

⁵⁹ Si pensi alle pronunce sul tema dell'accertamento del reato presupposto, per le quali cfr., *infra*, § 7. Si veda in proposito L. LA GRECA, *op. cit.*, 2694, nota 36.

⁶⁰ È stata correttamente evidenziata, fra gli altri, da P. MAGRI, *op. cit.*, 433, l'omnicomprensività dell'oggetto materiale così riformulato dal legislatore.

ampliato tale oggetto aggiungendo al «denaro» anche i «beni» e le «atre utilità», onde risolvere incertezze applicative non di poco conto.

E' appena il caso di precisare che la natura «illecita» non è un carattere implicito di tali proventi (beni, denaro o altre utilità), bensì discende dall'illiceità dei comportamenti che li hanno generati, vale a dire da un giudizio che l'ordinamento da dei comportamenti medesimi. In particolare, come si vedrà più diffusamente nei paragrafi a seguire, sono «illeciti» ai fini dell'art. 648-*bis* c.p. i proventi che derivano (quale profitto, prezzo o prodotto) dal compimento di un qualsiasi delitto non colposo.

Dottrina e giurisprudenza si sono piuttosto soffermate sulla valenza da attribuire al concetto di «bene». In un primo momento si era individuato, da parte di alcuni giudici di merito, un filone interpretativo teso a restringere il campo ai soli beni aventi un carattere di sostanziale «liquidità», estendendo «il contenuto concettualmente economico insito nel primo termine» (il denaro, appunto), anche alle locuzioni che lo seguono (i beni e le atre utilità)⁶¹. In senso opposto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avallato un concetto di «bene» di portata più generale, rifacendosi al disposto dell'art. 810 c.c., a norma del quale «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti».

Sulla valenza dei riferimenti della norma all'oggetto materiale del reato, tuttavia, assume una valenza decisiva, con effetto certamente estensivo dell'area dei comportamenti punibili, la presenza del riferimento a tutte le «altra utilità», attribuendosi a tale locuzione il valore di una formula residuale e omnicomprensiva, tanto dei beni materiali quanto di quelli immateriali. Altrettanto dicasi per l'inciso «in relazione», contenuto nell'espressione «ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni», che mette, per l'appunto, *in relazione* l'ambito dell'oggetto materiale del reato con le condotte tipizzate ed attrae nell'ambito della tipicità forme di manifestazione dell'illecito una grande varietà di comportamenti, in precedenza rilevabili solo quali contributi atipici⁶².

⁶¹ Così G.i.p. Roma, 2 gennaio 1997, Todorov, in *Cass. pen.*, 1997, 1162 ss.

⁶² G. DONADIO, *op. cit.*, 854; in proposito M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., 307, opportunamente richiama, fra le forme di manifestazione rilevanti in relazione all'oggetto materiale del reato, anche «da dazione di documenti, atta a dare copertura lecita ai profitti criminali».

Resta peraltro evidente che non tutti i beni richiamati possono, sempre e comunque, formare oggetto di riciclaggio: occorre infatti che tali beni siano riconducibili ad una «essenza economico-finanziaria», che in qualche misura giustifichi la giustapposizione del concetto di denaro rispetto agli altri due termini di valenza più generica. Come evidenziato da autorevole dottrina, dunque, deve trattarsi non di un qualsiasi bene materiale, ma pur sempre di un bene connotato da una «utilità» comparabile a quella del denaro, dunque «spendibile» e «liquida»⁶³: in altri termini, un qualunque elemento «susceptibile di valutazione economica e patrimonialmente apprezzabile, purché di provenienza delittuosa»⁶⁴.

4. La provenienza illecita dei beni.

4.1. Il concetto di provenienza da delitto dei beni oggetto del riciclaggio, concetto rappresenta «il cardine per una interpretazione non eccessivamente lata» della fattispecie⁶⁵.

Diverse sono le posizioni espresse sull'esatto significato della formula utilizzata: tuttavia, prima degli anni '90, quando ancora non era intervenuta la riforma di ampliamento dei reati-presupposto, la tendenza della giurisprudenza e della dottrina era piuttosto quella di ampliare la portata applicativa del concetto di provenienza (e dunque della norma stessa), come testimonia una diffusa interpretazione della Cassazione di allora, che privilegiava un concetto estensivo del termine «provenire»; poi, con l'allargamento del novero dei reati suscettibili di generare proventi riciclabili, l'interpretazione del concetto di provenienza è mutata radicalmente, venendo a concretizzare un'opposta tendenza volta a limitare l'omnicomprensività della formula «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo».

⁶³ P. MAGRI, *op. cit.*, 434 s.

⁶⁴ G.M. SOLDI, *op. cit.*, 497, svolge un'esauriente carrellata delle diverse tipologie di oggetto materiale che ricorrono nel riciclaggio: denaro contante, assegni e altri titoli di credito, carte di credito, carte di pagamento, beni, strumenti finanziari, titoli, moneta elettronica, oro e altri metalli preziosi.

⁶⁵ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 372.

Proprio la riflessione sull'oggetto materiale dell'illecito ci porta ad osservare come il riciclaggio rappresenti, nel contesto delle fattispecie punitive dell'ordinamento, un «reato-ostacolo», posto che le condotte che lo integrano sono idonee ad «ostacolare la provenienza delittuosa» dei beni che ne formano l'oggetto materiale. Esso, di conseguenza, può sussistere qualora vi siano «proventi» - illeciti - da riciclare, derivanti dal compimento, antecedente, di un diverso reato, che è detto perciò «reato-presupposto»: per tale peculiarità la fattispecie è stata indicata da alcuni autori come una norma di «secondo grado», «da cui condotta segue quella dell'illecito-base, presupponendola e proseguendola dal punto in cui questa finisce»⁶⁶. Tale considerazione ci porta a rivolgere l'attenzione sui rapporti che si instaurano tra riciclaggio e reati-presupposto.

4.2. L'art. 648-*bis* c.p., in proposito, stabilisce espressamente che, anche per il riciclaggio, così come avviene per la ricettazione, i proventi devono derivare da un qualsiasi *delitto non colposo*⁶⁷.

Poiché il novero dei delitti non colposi non costituisce un dato statico, ma dinamico, nel contesto dell'ordinamento penale, la dottrina più attenta ha evidenziato la mutevolezza della portata della fattispecie di riciclaggio in funzione degli interventi legislativi di criminalizzazione (depenalizzazione, derubricazione di delitti a contravvenzioni o viceversa, e via discorrendo). Ne risulta che la condotta di disvalore integrante il riciclaggio si trova ad essere ora compressa, ora espansa, quanto ai suoi presupposti, in base a scelte di politica legislativa: scelte che, ad esempio con riguardo a casi di depenalizzazione di taluni reati-presupposto (si pensi ad alcuni illeciti fiscali o tributari), vengono compiute senza avere riguardo ai riflessi di «neutralizzazione» della perseguibilità del corrispondente riciclaggio dei proventi che da tali reati derivano (o possono derivare)⁶⁸.

⁶⁶ P. COSTANZO, *op. cit.*, 507.

⁶⁷ *Ibidem*. Si noti che, diversamente, per il delitto di reimpiego (art. 648-*ter* c.p.) il novero dei reati-presupposto comprende tutti i delitti, anche colposi.

⁶⁸ Su tale «relatività» dell'ambito dei presupposti del riciclaggio si veda, *amplius*, *Ivi*, 504 ss., ove si osserva come le ragioni di tutela proprie della fattispecie di riciclaggio siano spesso indirettamente tradite - come nell'esempio fatto - dalle scelte legislative effettuate sui reati-presupposto; in questo senso i numerosi interventi di depenalizzazione (specie nel settore del diritto delle imprese e dell'economia), succedutisi negli anni recenti, rappresentano «un'erosione

Il dato testuale della norma, come interpretato dalla dottrina attuale, porta comunque ad escludere immediatamente dal novero dei presupposti del riciclaggio sia i delitti colposi, sia gli illeciti civili o amministrativi⁶⁹.

Più controverso è stato, negli anni, il nodo riguardante la possibile provenienza da contravvenzione dei beni riciclati, stante la presenza di una posizione interpretativa, che intendeva l'espressione *delitto* come riferita, in senso atecnico, a tutti i reati in generale, prendendo spunto dall'espressione usata all'interno della clausola di esclusione («fuori dai casi di concorso nel reato», anziché «nel delitto»)⁷⁰. Come è stato giustamente notato, infatti, la valenza più generale del termine *reato*, utilizzato nella clausola di riserva, non esclude affatto che la descrizione della condotta possa fare riferimento ad una formula più ristretta (*delitto*) che si riferisce ad elementi interamente ricompresi nel primo termine (è chiaro che tutti i *delitti* sono *reati*). La scelta si spiega piuttosto con riferimento alla mancanza di una distinzione, nel nostro codice, tra concorso nel delitto e concorso nella contravvenzione, esistendo, invece, solo una più generica norma di «concorso nel reato» (art. 110 c.p.), di tal che il legislatore non avrebbe potuto valersi di un'espressione estranea all'ordinamento per indicare con precisione la portata della suddetta clausola⁷¹.

4.3. Così delimitato, il novero dei reati-presupposto da cui possono originare i proventi (nelle tre forme classiche: profitto, prodotto o prezzo), oggetto del delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p., rimane comunque connotato da notevole ampiezza; non possono infatti trovare accoglimento quelle tesi interpretative che, in passato,

della base dei presupposti del riciclaggio», che ha colpito in particolare molte delle fattispecie «suscettibili di generare proventi».

⁶⁹ In tal senso, fra gli altri, U. LIGUORI, *Rapporti tra le condotte principali e reato-presupposto*, in A. Manna (a cura di), *Riciclaggio*, cit., 96 s. e gli Autori *ivi* richiamati; L.D. CERQUA, *op. cit.*, 74 ss.; nel medesimo senso, anche se con riferimento alla ricettazione, G. PECORELLA, *Ricettazione*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, 936.

⁷⁰ Cfr. U. LIGUORI, *op. ult. cit.*, 97; la medesima interpretazione è stata sostenuta, seppur con riferimento alla diversa fattispecie di ricettazione, da G. PECORELLA, *Ricettazione*, in *Noviss. Dig. It.*, cit., 936 ss.; si veda inoltre M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., 417 ss. e 436.

⁷¹ Cfr. sul punto A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 868, secondo i quali «non vi è alcuna contraddizione tecnica tra la dizione delle due clausole d'apertura in questione, che non a caso provengono dalla formulazione originaria del codice Rocco (...) al quale sarebbe davvero ingeneroso voler contestare un difetto di tecnicismo». In senso parzialmente difforme P. COSTANZO, *op. cit.*, 501 ss.

avevano tentato di limitare i presupposti del riciclaggio ai soli delitti contro il patrimonio, facendo riferimento ad una concezione del reato quale strumento di protezione di interessi patrimoniali particolari (già tutelati dalle fattispecie-presupposto), oggi ampiamente superata, come si è già evidenziato nell'*excursus* sui beni giuridici tutelati⁷².

Per comprendere, all'interno di questo vaso panorama, quali reati sono realmente in grado di generare «un lucro suscettibile di essere riciclato»⁷³ occorre fare riferimento non già alla natura dei reati presupposto (né tanto meno alla loro collocazione sistematica) bensì all'elemento della «provenienza», richiamato dallo stesso art. 648-*bis* c.p.: s'intende, con questo termine, il legame intercorrente tra il denaro - i beni o le altre utilità - e le attività delittuose che li hanno generati.

La relazione di provenienza accolta dal nostro legislatore è quella che deve sussistere tra il denaro o la cosa oggetto del riciclaggio ed il reato-presupposto: in altri termini il reato di riciclaggio sta e cade con la prova della realtà del nesso che unisce l'oggetto della condotta (sostituzione, trasferimento, ecc.) con il reato base⁷⁴.

Va peraltro ricordato che l'ampliamento definitivo del novero dei reati-presupposto del riciclaggio, nel senso sopra richiamato, è avvenuto con la riforma legislativa del 1993, in linea con le disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1990: in virtù di quest'ultima si è affermato il principio per cui, nel riciclaggio, non è la gravità delle violazioni a determinare la selezione dei reati-presupposto, bensì la loro idoneità a produrre proventi in grado di poter divenire oggetto del riciclaggio (secondo il citato criterio della «provenienza»).

Prima della novella legislativa, in vigore della l. n. 55 del 1990, il novero dei reati-presupposto era infatti limitato ai delitti di rapina, sequestro, estorsione e

⁷² Si veda *supra*, cap. II; sui rapporti tra riciclaggio e i reati-presupposto si veda *amplius* P. COSTANZO, *op. cit.*, 499 ss.

⁷³ P. COSTANZO, *op. cit.*, 500, nota come il collegamento tra il riciclaggio e i reati-presupposto, fondato sull'oggetto materiale, sia di per sé idoneo a «selezionare» la rilevanza dei medesimi reati, «a prescindere dal bene giuridico di volta in volta tutelato».

⁷⁴ V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 53 s., contrappone a tale modello, definibile «a carattere reale», un diverso modello «a carattere personale», basato invece su una mera relazione di appartenenza tra bene riciclato ed autore del delitto, che porta a presumere la relazione di provenienza del bene dal delitto e, dunque, a configurare il reato (modello recepito nel sistema francese, art. 324-1 1°, *code penal*).

traffico di sostanze stupefacenti; scelta, questa, criticata da larga parte degli autori dell'epoca per il l'eccessivo restringimento dell'ambito applicativo della norma che comportava. Non va trascurato, infatti, che larga parte della mole di ricchezza oggetto di riciclaggio proviene oggi anche da delitti, quali il traffico d'armi, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati tributari, i reati societari, gli altri reati contro il patrimonio⁷⁵. Proprio il suddetto intervento del legislatore italiano ha introdotto la formula, contenuta nell'attuale versione dell'art. 648-*bis* c.p., che parla di «tutti i delitti non colposi».

Come ci ricorda la più autorevole dottrina, peraltro, «il riferimento a tutti i delitti non colposi dev'essere inteso come rivolto, più precisamente, a tutti i delitti non colposi che, in concreto, producono un provento nella forma del prodotto, del profitto o del prezzo» del reato⁷⁶, proprio in virtù del necessario nesso di provenienza cui si è fatto riferimento.

4.4. Nemmeno la scelta di ampliare nel modo descritto la platea dei reati-presupposto risulta tuttavia immune da controindicazioni di natura giuridica: il rischio, paventato da più Autori, è infatti quello «di configurare come riciclaggio fatti che dovrebbero forse rientrare nella fattispecie base della ricettazione», nonché «di consentire al pubblico ministero di selezionare discrezionalmente gli obiettivi da perseguire in elusione al principio di obbligatorietà dell'azione penale»⁷⁷.

Ma il vero *punctum dolens* dell'attuale configurazione del nesso di provenienza dell'oggetto del reato sembra riguardare l'accertamento in sede processuale dello stesso. Se non si vuole accedere ad un modello presuntivo (come quello francese cui si accennava in precedenza), l'esigenza di addivenire ad una prova specifica in punto «provenienza» del bene riciclato rispetto ad uno o più delitti-presupposto

⁷⁵ Così P. MAGRI, *op. cit.*, 435.

⁷⁶ *Ivi*, 518, richiamato anche da G. M. SOLDI, *op. cit.*, 497.

⁷⁷ Su questa critica si veda G.M. FLICK, *Riciclaggio*, cit., 1264, ripreso, più recentemente, da P. MAGRI, *op. cit.*, 435 s., il quale fa riferimento, in particolare, al c.d. «taroccamento» di veicoli come forma di ricettazione-riciclaggio, consistente nella ricezione di un'automobile rubata e nella sostituzione di alcuni suoi pezzi al fine della sua reimmersione nel mercato: un fenomeno che l'orientamento giurisprudenziale prevalente punisce a titolo di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); sul punto si rimanda, *amplius*, a P. MAGRI, *op. cit.*, 448 ss.

sembra irrinunciabile. Lo afferma la stessa Corte di Cassazione⁷⁸ quando richiede che, in proposito, sussistano indizi così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni siano di derivazione delittuosa (specifica o mediata⁷⁹).

Ne deriva che, in ogni caso, per poter configurare il delitto di riciclaggio va accertata (seppure non con sentenza definitiva) l'esistenza di un reato-presupposto da cui la cosa proviene⁸⁰.

5. *Segue. Reati tributari e riciclaggio.*

5.1. Il dibattito dottrinale, in particolare, si è concentrato sull'opportunità, o meno, di considerare rilevante, ai fini del riciclaggio, «qualsiasi arricchimento indebito nella cui catena causale entri, anche indirettamente, l'illecito [presupposto]⁸¹». Se si prende a riferimento la Convenzione di Strasburgo, cui si rifà l'ultima versione della norma italiana vigente (art. 648-*bis* c.p.), il termine «provento» sta ad indicare «qualsiasi vantaggio economico derivante da reati», alludendo ad un'accezione palesemente estensiva del termine.

Se da un lato pare comunque ragionevole comprendere nella nozione di «beni provenienti da delitto» in senso stretto tutti i ricavi del reato-presupposto, intendendo tanto il prodotto, quanto il profitto e il prezzo del reato medesimo⁸², maggiori perplessità circondano la possibilità di ricomprendervi anche i beni e le utilità acquisiti *prima* della commissione del reato, o che comunque non siano individuabili precisamente e interamente come «proventi» del medesimo.

Il problema della provenienza si è posto, in particolare, con riferimento ad utilità conseguite dal soggetto mediante attività lecite e oggetto, successivamente, di delitti (ad esempio tributari) che ne abbiano illegittimamente impedito l'uscita dal

⁷⁸ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 1995, Prudente, CED 202312. Sul punto V. MANES, *op. cit.*, 64 ss., osserva che la modifica realizzata dal legislatore del 1993, di ampliamento del novero dei reati-presupposto, non ha sortito risultati apprezzabili in termini di «semplificazione» dell'accertamento del fatto «a monte» da cui derivano i proventi illeciti.

⁷⁹ Sulla provenienza mediata dei beni (c.d. «riciclaggio indiretto») - già ammessa in dottrina da M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 399 - si veda, *infra*, § 6.

⁸⁰ Cfr. *amplius*, *infra*, § 7.

⁸¹ P. MAGRI, *op. cit.*, 436.

⁸² Si veda in proposito L.D. CERQUA, *op. cit.*, 74 s.

patrimonio del soggetto⁸³, tali da poter essere configurati, più che come «proventi», quali frutti di un «indebito risparmio». In generale si può dire che, da un lato, l'accezione volutamente ampia della formula «provenienti da delitto non colposo» legittima ad includere fra i reati-presupposto non solo quelli funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio la corruzione, l'estorsione, ecc.), ma altresì quei delitti che non producono direttamente una ricchezza, come sono - appunto - i reati previsti in materia tributaria dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74⁸⁴.

D'altro canto, la lettera della legge sembra suggerire una concezione *dinamica*, e non *statica*, della nozione di provenienza: l'espressione «provenienti da delitto», rappresentando un complemento di *moto da luogo*, sembra fare riferimento ad una concezione più ristretta dell'oggetto materiale, secondo la quale vi rientrerebbero solo quei beni o quelle utilità che costituiscono un incremento del patrimonio e che quindi si riferiscono al «flusso di ricchezza» illecita proveniente dall'esterno ed incamerata dal riciclatore⁸⁵.

5.2. La questione coinvolge, tra l'altro, la possibilità di intendere quali reati-presupposto i reati fiscali e tributari in relazione ai quali, seppure all'interno delle difficoltà di inquadramento giuridico, non vanno sottovalutate le condotte di riciclaggio connesse e conseguenti⁸⁶. Le pratiche di evasione fiscale, nella misura in cui siano finalizzate alla costituzione di fondi neri all'estero (integranti dunque il reato di evasione fiscale), custoditi presso istituti di credito od altri intermediari compiacenti⁸⁷, possono infatti ben realizzare condotte di riciclaggio: tali fondi, occultati all'estero, vengono periodicamente reintrodotti nel ciclo economico del paese di provenienza per il reinvestimento o più semplicemente per il godimento

⁸³ Sul punto si veda anche M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 398 ss.

⁸⁴ P. COSTANZO, *op. cit.*, 526 ss.

⁸⁵ Così, testualmente, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 76.

⁸⁶ Sui legami tra riciclaggio ed evasione fiscale, nonché sul ruolo dei reati tributari quali reati-presupposto, si veda R. RAZZANTE, *Evasione fiscale e riciclaggio, un intreccio perverso*, reperibile in www.gnosis.aisi.gov.it.

⁸⁷ Tipico in questo senso è il ricorso ad istituti di credito o intermediari situati nei c.d. «paradisi fiscali» (o «paesi non cooperativi», secondo l'accezione istituzionale), meno inclini a verificare la provenienza del denaro e che garantiscono ai correntisti forme di anonimato pressoché assolute.

personale del beneficiario. Spesso, peraltro, tale pratica sembra indirettamente agevolata da provvedimenti del legislatore, su tutte quelle riconducibili al più volte reiterato *scudo fiscale*, che se non adeguatamente controllati possono consentire, anche ai potenziali responsabili delle frodi sopra descritte, di rimpatriare a basso costo le somme accumulate, più o meno lecitamente, prevedendo addirittura (com'è accaduto), ipotesi di sottrazione di dette operazioni ai normali controlli antiriciclaggio previsti per legge⁸⁸.

Tuttavia, come si accennava, non sono pochi i nodi giuridici da sciogliere per poter considerare i reati fiscali quali presupposti per il reato *ex art. 648-bis c.p.*; problemi si pongono sia con riguardo alla concreta possibilità di qualificare, in senso giuridico, tali comportamenti quali reati-presupposto del riciclaggio, sia - da un punto di vista probatorio - con riguardo alle difficoltà di provare la consapevolezza della provenienza illecita del provento in capo al riciclatore. In particolare si è osservato che, in un contesto imprenditoriale⁸⁹, «quando il fine dell'impresa è solo quello di non pagare l'imposta, il percorso del provento fiscale è spesso molto breve: rimane lì dove si è generato»⁹⁰; non va dimenticato, inoltre, che le soglie quantitative al di sopra delle quali è possibile parlare di illecito penale fiscale (o tributario) sono ad oggi assai elevate, parlandosi, negli altri casi, di meri illeciti di natura amministrativa.

5.3. Quando si tratti di illeciti aventi natura di delitto, il nodo principale riguarda la configurabilità, per i medesimi, dei requisiti propri del reato-presupposto idoneo a porre le basi per successivi fatti di riciclaggio: in primo luogo ci si chiede se, all'esito di un reato tributario, esista o meno un reale *provento il-*

⁸⁸ Per un'analisi critica dello strumento dello *scudo fiscale* in senso generale e del ruolo di questo rispetto al fenomeno del riciclaggio cfr. C. LONGOBARDO, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazione normativa*, a cura di G. FIANDACA, C. VISCONTI, Giappichelli (Torino), 2010, pp. 229, 230.

⁸⁹ Sull'inquadramento del reato di riciclaggio all'interno delle realtà societarie e le problematiche ad esso connesse si veda, in particolare, C.E. PALIERO, *Il riciclaggio nel contesto societario*, in AA. VV., *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, a cura di M. Arnone, S. Giavazzi, V&P (Milano), 2011, 91 ss.

⁹⁰ S. GIAVAZZI, *I reati societari e fiscali quali reati-presupposto del riciclaggio*, in AA. VV., *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, a cura di M. Arnone, S. Giavazzi, V&P (Milano), 2011, 100 ss.

lecito idoneo ad essere *lavato* o reimpiegato e se le peculiarità strutturali di questo tipo di reati non siano di ostacolo alla configurazione di un successivo riciclaggio⁹¹. Una delle tesi contrarie all'inclusione di questo genere di «beni» all'interno della nozione di cui all'art. 648-*bis* c.p., precisa che l'utilità economica derivante dai reati fiscali (e in parte anche da quelli societari) non *proviene* propriamente da essi, ma in un certo senso *pre-esiste* ad essi, con la conseguente impossibilità di configurare un *provento* riciclabile in senso tecnico. La critica mossa a questa affermazione è tuttavia quella per cui il denaro che non viene versato al Fisco, e che permane nel patrimonio del contribuente, rappresenta comunque un'utilità economica immediata, riconducibile *in toto* al reato fiscale, e che per giunta si presenta idonea a ledere quei beni giuridici afferenti all'ordine economico precedentemente descritti⁹². Va inoltre tenuto conto del fatto che, a livello di provvedimenti in ambito internazionale, gli organi competenti in materia di contrasto al riciclaggio si sono espressi più volte a favore dell'inclusione dei reati fiscali tra le condotte che possono produrre «proventi» riciclabili⁹³.

Dal lato giurisprudenziale, in parziale controtendenza, si è invece evidenziata la difficoltà concreta di «isolare» la quota di ricchezza corrispondente all'illecito risparmio (o all'indebito rimborso) rispetto al complesso patrimoniale del soggetto (più spesso dell'impresa) che ne beneficia, sicché difetterebbe la possibilità di un'individuazione e una *localizzazione* in senso civilistico del provento⁹⁴.

5.4. Se le autorità inquirenti, a livello pratico-applicativo, includono pacificamente tra i reati-presupposto del riciclaggio anche i delitti in materia fiscale e tri-

⁹¹ Ibidem.

⁹² Secondo questa impostazione, in particolare, il concetto di «provenienza» sarebbe da intendersi non tanto in senso materialistico quanto in senso «economico», come illustrazione di una mera derivazione causale dal compimento di un delitto; cfr. in tal senso P. COSTANZO, *op. cit.*, 528 s., il quale include, tra le diverse «fenomenologie» della provenienza del lucro dagli illeciti-presupposto anche il «mancato depauperamento» derivante, ad esempio, dagli illeciti penali fiscali.

⁹³ Si pensi alle disposizioni di fonte internazionale quali, *in primis*, la Convenzione di Strasburgo del 1990 o la Decisione Quadro del Consiglio dell'UE 2001/500/GAI; per non parlare di quelle disposizioni che, per individuare il novero dei reati-presupposto, adottano criteri di selezione fondati sull'entità della pena edittale, come la Raccomandazione n. 1 del GAFI, l'art. 9 della Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa, o ancora l'art. 3 della Direttiva comunitaria 2005/60/CE. Cfr. in dottrina P. COSTANZO, *op. cit.*, 530 ss.

⁹⁴ In tal senso si è pronunciato, in un'ordinanza, il Trib. Milano, G.i.p., 19 febbraio 1999, in *Foro Ambr.*, 1999, 441, come riporta S. GIAVAZZI, *op. cit.*, 102 s.

butaria, senza distinzioni di sorta⁹⁵, la dottrina più recente, al contrario, critica la categoricità di tale posizione e si attesta su un'interpretazione mediana che include, tra i presupposti del riciclaggio, i soli delitti tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto che abbiano determinato, per il colpevole, un effettivo arricchimento, identificabile in concreto quale ingresso di denaro «nuovo» nelle casse del beneficiario⁹⁶, lasciando fuori i reati fiscali che conducono ad un mero risparmio d'imposta. In particolare tale argomentazione muove dalle difficoltà connesse all'individuazione dei proventi della frode fiscale, non ammettendo che si possa qualificare *tout court* il reato tributario quale reato-presupposto del delitto di riciclaggio, a meno di voler accedere a ricostruzioni congetturali o presuntive dell'origine illecita del denaro o dei beni in questione⁹⁷.

Nondimeno, a parere di chi scrive, pare ragionevole, in un'ottica di repressione effettiva, aspettarsi un intervento chiarificatore a livello legislativo, che possa in qualche modo far rientrare i più diffusi reati fiscali tra i possibili presupposti del fenomeno del riciclaggio.

Con riguardo alla situazione attuale, a fronte dei contrasti dottrinali espressi, ed in assenza di precise indicazioni legislative, o quantomeno giurisprudenziali,

⁹⁵ Si vedano, in tal senso, le *Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette* della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001 - anche con riferimento alla rilevanza dei delitti fiscali nelle segnalazioni di operazioni sospette - in *G.U.* 14 febbraio 2001, n. 3; cfr. altresì Ufficio Italiano Cambi, *Parere Ufficio Italiano Cambi*, del 21 giugno 2006, punto 21. Nella *Circ. n. 81* del 18 agosto 2008, inoltre, la Guardia di Finanza includeva espressamente tra i casi di denuncia per omessa segnalazione di operazioni sospette, la commissione di qualsiasi reato tributario, lasciando intendere che tutti i reati fiscali sono considerati presupposti del riciclaggio (sul punto si veda, *contra*, L.D. CERQUA, *op. cit.* 76, nota 87). Peraltro proprio il nuovo art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 231/2007, sugli obblighi di segnalazione per i professionisti, non richiede più la diversità di soggetti fra chi commette il reato fiscale e colui che effettua il successivo trasferimento o impiego della somma, ma è sufficiente «l'utilizzazione di tali beni essendo a conoscenza che (...) provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività».

⁹⁶ Si fa riferimento, in particolare, a delitti quali l'emissione o il rilascio, dietro compenso, di fatture per operazioni inesistenti (l'attività delle c.d. «cartiere»), *ex art. 8* D.Lgs. n. 74/2000. In giurisprudenza, sul tema, cfr. *Cass. pen., sez. II*, 17 novembre 2009, Iametti ed altri, n. 49427, in *C.E.D.*, n. 246469; *Cass. pen., sez. III*, 24 febbraio 2011, n. 11970, Mokbel, in www.deiure.giuffre.it (cons. 12 luglio 2014).

⁹⁷ S. GIAVAZZI, *op. loc. ult. cit.*, a sostegno di tale tesi, compie un interessante raffronto, in parallelo, con l'istituto della confisca in ambito di reati tributari, su cui cfr. *Cass. pen., SS. UU.*, 24 maggio 2004, n. 29951, in *Il Fisco*, 2004, 1, 7355. Peraltro si osserva che, operando sulla base di presunzioni, in un contesto societario, si arriverebbe a contestare sempre il riciclaggio (o quantomeno il reimpiego) nei casi di accertata evasione per dichiarazione fraudolenta o infedele, anche quando non vi sia la prova di un camuffamento o di un ostacolo alla tracciabilità del provento.

occorrerà che gli interpreti si affidino ad un criterio - astratto quanto discrezionale - di ragionevolezza, che ponga al vaglio le singole fattispecie, per accertare se lo specifico delitto sia o meno in grado di generare un provento riciclabile e sia dunque inquadrabile quale delitto-presupposto *ex art. 648-bis c.p.* Va tenuto comunque presente che, allo stato attuale, nei casi di mero *risparmio d'imposta*, il nodo della non identificabilità del provento sollevato dalla dottrina pare un ostacolo non irrilevante sul piano dell'accertamento e della prova della successiva condotta di riciclaggio.

6. Segue. La provenienza mediata dei beni: il riciclaggio indiretto.

6.1. Questione peculiare è poi quella rappresentata dal riciclaggio che abbia ad oggetto beni di provenienza cosiddetta «mediata», ovvero di derivazione delittuosa indiretta, che siano quindi stati già in precedenza oggetto di una prima «ripulitura». Dottrina e giurisprudenza ammettono la configurabilità di tale ipotesi, nella misura in cui il denaro (o le altre utilità) in oggetto siano sottoposte a vari «lavaggi» successivi da parte di soggetti diversi, al fine di rendere impossibile l'accertamento della loro provenienza delittuosa⁹⁸.

Va ricordato, a tal proposito, che, sotto il profilo prettamente penalistico, il medesimo soggetto agente non può essere perseguito a titolo di riciclaggio per le condotte successivamente compiute su denaro o beni che egli stesso abbia già precedentemente riciclato, in virtù della citata causa personale di esclusione prevista dall'art. 648-*bis* c.p. (occorre cioè che il primo riciclatore sia diverso dal secondo, e così via).

Va tenuto presente che, per rilevare quale ipotesi di riciclaggio, la condotta posta in essere dal soggetto dev'essere idonea ad ostacolare la provenienza illecita dei beni, presupponendo che tale risultato non sia ancora stato raggiunto tramite le precedenti operazioni di *laundering*: se la successiva operazione non ha alcuna idoneità lesiva rispetto alla sostituzione o al trasferimento di denaro beni o altre

⁹⁸ Si veda, in tal senso, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 77; A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 869. In giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2007, n. 35325, Rovelli, in *Cass. pen.*, 2009, 177; Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio, cit.

utilità già attuato in precedenza, la nuova condotta sul provento perde qualunque connotazione di illiceità, «non potendo occultare una provenienza già dissimulata da una tale progressione»⁹⁹. Ne consegue che il riciclaggio *indiretto* o *mediato* sarà configurabile, in quanto ulteriormente lesivo del bene giuridico tutelato, fintantoché residui una tracciabilità in astratto dell'origine illecita del provento, ovvero fin quando le condotte di riciclaggio realizzate in precedenza non abbiano raggiunto l'effettiva idoneità ad ostacolare l'identificazione dell'origine illecita dei beni¹⁰⁰. Non da ultimo si impone la sussistenza, in capo al soggetto agente, dell'elemento soggettivo, di tal che il riciclaggio indiretto sarà configurabile fin tanto che il responsabile sia consapevole della derivazione delittuosa dei proventi¹⁰¹.

Quanto detto rafforza il principio in virtù del quale, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, è pur sempre indispensabile accertare, sul piano oggettivo, il nesso di derivazione dei proventi illeciti da un qualsiasi delitto non colposo, senza che a tal fine possano soccorrere meccanismi presuntivi o di inversione dell'onere probatorio che contrastino con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost¹⁰².

6.2. La dottrina, in merito alla configurabilità del riciclaggio su denaro e beni provenienti a loro volta da precedenti operazioni di *lavaggio*, ha utilmente precisato che, in quasi tutti i casi concreti, l'ambito di applicazione della fattispecie di riciclaggio non si «consuma» con il primo atto di sostituzione, trasferimento o ostacolo all'identificazione della provenienza dei beni, bensì si estende ai successivi comportamenti della stessa specie, compiuti sulle medesime disponibilità (le quali possono, fra l'altro, divenire oggetto della più specifica fattispecie di reimpiego, *ex*

⁹⁹ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 78.

¹⁰⁰ In tal caso, infatti, non sussisterà più alcun *pericolo concreto* per il bene giuridico tutelato (l'amministrazione della giustizia), giacché risulterà ormai non più ricostruibile il *paper trail* del denaro o dei beni riciclati e, insieme ad esso, sarà svanita ogni potenzialità investigativa in tal senso.

¹⁰¹ G.M. SOLDI, *op. cit.*, 498. In particolare M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 399 ss., individua nella sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al soggetto attivo il limite sino al quale può configurarsi il riciclaggio mediato o indiretto.

¹⁰² L.D. CERQUA, *op. cit.*, 79.

art. 648-*ter* c.p.)¹⁰³. Ne deriva che, quando il presupposto della condotta di riciclaggio sia non un qualsiasi delitto non colposo, bensì proprio una diversa condotta di *lavaggio* dei medesimi beni, immediatamente precedente, ci si trova nel caso tipico del riciclaggio indiretto, il quale configura perciò una fattispecie di «secondo grado» (o di grado ancora superiore, a seconda di quante siano le precedenti operazioni di ripulitura «a monte» della condotta osservata).

Il fatto di «porre un precedente fatto di riciclaggio come presupposto del successivo, il luogo del delitto doloso compiuto a monte, mette luogo a una sorta di "novazione" del presupposto», che può però essere intesa in due modi assai differenti. In particolare se si intende tale novazione quale trasposizione dell'originario presupposto sulla nuova condotta di riciclaggio, si individua quale presupposto di un fatto di riciclaggio indiretto il medesimo reato-presupposto iniziale (che ha prodotto originariamente i proventi illeciti); ciò comporterà, in virtù della clausola «fuori dai casi di concorso nel reato», l'esigenza di verificare che colui che ha compiuto il successivo fatto di riciclaggio sia diverso rispetto all'autore dell'originario delitto-presupposto (ma non necessariamente rispetto all'autore di un precedente *lavaggio*, all'interno di quella sequenza, sui medesimi beni)¹⁰⁴.

Diversamente, se si assume quale presupposto del riciclaggio indiretto una precedente condotta di riciclaggio, intendendo tale figura come un vero e proprio «riciclaggio di secondo grado», la clausola di esclusione di cui si è detto imporrà di verificare la diversità tra il soggetto autore di ciascuna operazione di riciclaggio successiva e quello dell'operazione immediatamente precedente¹⁰⁵.

¹⁰³ P. COSTANZO, *op. cit.*, 521.

¹⁰⁴ In tal modo, inoltre, il medesimo soggetto che abbia compiuto più operazioni successive di riciclaggio sui medesimi beni (ma che non abbia concorso nel reato presupposto originario) potrà ben rispondere di tutti i fatti di riciclaggio, salvo si verta in un'ipotesi di delitto continuato, laddove vi siano più condotte poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; cfr. *Ivi*, 522 s.

¹⁰⁵ Come si rileva *ibidem*, «la punibilità, in questi casi, si trasla di volta in volta in capo a un soggetto diverso lungo la sequenza di condotte», restando invece irrilevanti le successive condotte di riciclaggio compiute consecutivamente da un medesimo soggetto sui medesimi beni (non si potrà dunque configurare alcuna ipotesi di delitto continuato). A seconda di quale delle due impostazioni venga preferita, inoltre, muta anche la portata dell'ultimo comma del medesimo art. 648-*bis* c.p., che fa riferimento ai casi in cui l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile).

In assenza, per ora, di una precisa indicazione del legislatore su tale punto, la dottrina, sul presupposto del riciclaggio indiretto, si divide tra le due interpretazioni qui descritte, entrambe astrattamente ragionevoli, ma di cui la prima pare essere, secondo chi scrive, quella più accettabile.

7. Le vicende del reato presupposto.

7.1. E' costante orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale «ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile»; per di più senza la necessità che tale accertamento risulti da un autonomo procedimento penale¹⁰⁶. *A fortiori*, la suddetta regola è stata applicata dalla giurisprudenza anche nell'ambito del procedimento cautelare, laddove, come si sa, è richiesta una «*probatio minor* rispetto al procedimento di merito, scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti»¹⁰⁷.

Peraltro la formula allargata di previsione dei reati-presupposto attualmente in vigore non impone nemmeno al giudice del riciclaggio di qualificare con esattezza il reato (*rectius*, il delitto) da cui i proventi riciclati provengono, essendo sufficiente, per l'organo giudicante, convincersi che il fatto dal quale derivano il denaro o gli altri beni costituisce un «delitto non colposo»¹⁰⁸.

Tale profilo pone, non di meno, problemi di rilevante entità proprio con riferimento al riciclaggio derivante da reato fiscale di cui si è detto al paragrafo precedente: posto che i reati fiscali e tributari si perfezionano al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (o Iva), è ben possibile che, in concreto,

¹⁰⁶ Così, testualmente, Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495, CED 242374. Conforme, in precedenza, Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940, CED 241581, secondo cui: «ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita dell'utilità oggetto delle operazioni compiute (...)»; sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità anteriori all'ultima riforma dell'art. 648-bis c.p. si veda P. COSTANZO, *op. cit.*, 508 s.

¹⁰⁷ Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2008, cit.

¹⁰⁸ P. COSTANZO, *op. cit.*, 509.

ci si trovi di fronte a condotte di riciclaggio che precedono il perfezionamento del reato-presupposto. Spesso, infatti, le condotte riciclativistiche vengono poste in essere nel lasso temporale che intercorre fra la condotta illecita in senso stretto (il momento in cui si annotano le fatture) e il perfezionamento del reato (la presentazione della dichiarazione), sicché non è possibile parlare di riciclaggio quando non si sia perfezionata la fattispecie di reato che lo presuppone: essendo la realizzazione del reato-base un elemento costitutivo del riciclaggio (pur se la giurisprudenza ne richiede solo un'astratta configurabilità), non è possibile che la fattispecie di cui all'art. 648-*bis* sia integrata *prima* del perfezionamento del reato-presupposto, poiché l'oggetto del reato non è ancora inquadrabile come «provento illecito»¹⁰⁹.

Come precisato dall'art. 648 c.p., ultimo comma, richiamato dall'art. 648-*bis*, non rileva, ai fini della punibilità del riciclaggio, che gli autori del reato-presupposto siano non imputabili o non punibili (per qualsiasi ragione); scelta, quest'ultima, che risulta peraltro in linea con la *ratio* della clausola di esclusione, che svincola completamente, quanto ai soggetti attivi, il reato di riciclaggio dalle vicende dei reati-base.

Va poi richiamato il disposto dell'art. 170 c.p., di valenza generale, secondo cui «quando un reato è presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato»: come è stato giustamente notato, se ciò vale per le cause di estinzione del reato deve valere, *a fortiori*, anche per le cause di esclusione della pena¹¹⁰.

7.2. Resta da definire, da ultimo, la sorte dell'imputazione per riciclaggio nei casi di *abolitio criminis* che intervenga sui fatti oggetto del reato-presupposto: in altri termini ci si chiede che cosa accada al soggetto accusato di riciclaggio qualora, dopo il fatto di trasferimento o sostituzione, ma prima della sua condanna, inter-

¹⁰⁹ S. GIAVAZZI, *op. cit.*, 106, ss.; si precisa, tra l'altro, che un ulteriore ostacolo alla contestabilità del riciclaggio, nei casi di reati-presupposto di natura fiscale, è data dalla presenza, per questi ultimi, di soglie quantitative di rilevanza penale, le quali, essendo elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, determinano la sussistenza del reato solo in caso di loro superamento.

¹¹⁰ A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. loc. ult. cit.*

venga una depenalizzazione dell'antefatto (il reato-base). Per rispondere alla domanda occorre inquadrare il ruolo che riveste il reato-presupposto all'interno dell'economia della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. Se questo viene inteso come «elemento costitutivo» della fattispecie, infatti, si dovrà concludere, in applicazione delle norme sull'applicazione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), l'*abolitio criminis* della condotta-presupposta farà venire meno la punibilità per il fatto di riciclaggio¹¹¹. Viceversa la punibilità rimarrà immutata, quale che sia la sorte del delitto-base, se si considera l'antefatto del riciclaggio come un «elemento esterno» rispetto alla fattispecie, non costitutivo di essa.

La dottrina, sul punto, risulta divisa¹¹², sebbene sembri prevalere l'opinione di chi preferisce questa seconda qualificazione, prendendo come riferimento la scelta del legislatore di accentuare il distacco e l'autonomia della figura delittuosa in oggetto rispetto ai reati-presupposto. In questo senso parrebbe dunque più ragionevole, anche a parere di chi scrive, sostenere che, la punibilità *ex art. 648-bis* c.p. rimanga insensibile anche a fronte di una mutata rilevanza o qualificazione giuridica del reato-presupposto (s'intende dopo la consumazione del fatto di riciclaggio), giacché tale soluzione «riflette l'immutato disvalore del fatto e corrisponde alle analoghe soluzioni accolte per i casi di non imputabilità, non punibilità, improcedibilità ed estinzione del reato-presupposto»¹¹³.

Tale scelta è peraltro coerente con quanto affermato, in precedenza, riguardo al bene giuridico tutelato nel fenomeno di riciclaggio-reimpiego: la persistenza della punibilità, pur a seguito del venir meno di un interesse penale sulla condotta

¹¹¹ Si avrebbe, in tal caso, una mutazione della qualifica del fatto, che ne determinerebbe la sopravvenuta irrilevanza penale rispetto alla fattispecie di riferimento.

¹¹² Si veda, per tutti, nel senso della permanenza del reato di riciclaggio, anche in seguito ad *abolitio criminis* in riferimento alla condotta presupposta, P. COSTANZO, *op. cit.*, 511; *contra*, in senso più garantista, A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. loc. ult. cit.*, nonché U. LIGUORI, *op. cit.*, 108, secondo il quale «se la natura del rapporto che intercorre tra il delitto c.d. "a monte" e il *posterius* è di accessorialità, quest'ultimo, in ossequio al principio *accessorium sequitur principale*, non può configurarsi dove manchi il fatto di reato precedente».

¹¹³ In giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2003, n. 36281, in cui si precisa, con riferimento all'analogia fattispecie di ricettazione, che «la qualità della cosa come provento di delitto è elemento esterno alla fattispecie incriminatrice, che su di essa influisce (...). Ne deriva che il disvalore dell'atto (...) non viene meno in ipotesi di abrogazione del reato da cui proviene la cosa oggetto di ricettazione».

integrante il reato-presupposto, è infatti coerente con la constatazione degli effetti distorsivi del mercato che la condotta potenzialmente cagiona.

Va infine ricordato, con riferimento a quanto trattato nel paragrafo precedente, che le regole sui rapporti tra riciclaggio e reato-presupposto danno luogo a risvolti pratici assai differenti a seconda che, nel riciclaggio indiretto, il presupposto della condotta sia individuato nella precedente operazione di «ripulitura» dei medesimi beni oggetto di riciclaggio, oppure nell'originario delitto-base (a monte) da cui i beni o i proventi sono scaturiti¹¹⁴.

¹¹⁴ Si veda diffusamente, in proposito, P. COSTANZO, *op. cit.*, 524.

CAPITOLO IV

LE CONDOTTE TIPICHE DEL REATO

1. Le tre fasi del riciclaggio: *placement*, *layering*, *integration*.

1.1. Se si ha riguardo ai capitali economici, quale oggetto materiale che più tipicamente ricorre nelle operazioni di riciclaggio di maggior portata (non a caso nel mondo anglosassone si tende ad indicare complessivamente il fenomeno con la locuzione «*money laundering*»), è possibile individuare schematicamente tre *step* successivi, già enucleati a cura del GAFI¹ e ripresi dalla dottrina, in cui si articola l'operazione tipica di riciclaggio: *placement*, *layering* e *integration*². Tali passaggi, da un lato costituiscono una specificazione in senso tecnico dei più generici «sostituzione» o «trasferimento» previsti dalla norma incriminatrice (art. 648-*bis* c.p.), comprendendo in senso lato anche il «reimpiego» di cui all'art. 648-*ter*, e dall'altro, più in generale, indicano la successione logica delle condotte che portano, in astratto, al perfezionamento di una completa operazione di *laundering*, in grado di raggiungere lo scopo di impedire l'accertamento della provenienza illecita dei beni.

A) La prima di queste tre fasi, «*placement*», consiste nel collocamento materiale dei proventi delittuosi - solitamente si tratta di denaro contante - all'interno del sistema legale, attraverso depositi, cambi e trasferimenti presso istituzioni o intermediari finanziari, tradizionali e non (banche, assicurazioni, uffici di cambio, venditori di metalli preziosi o commercianti di beni di lusso o comunque di alto valore, casinò), oppure direttamente con l'acquisto di beni sul mercato, o ancora

¹ La suddivisione in parola è contenuta nei fondamentali «rapporti sulle tendenze tecniche», a cura del Gruppo di Azione Finanziaria (cfr., *supra*, cap. I, § 2.1), reperibili in www.fatf-gafi.org, ampiamente richiamati in letteratura (cfr., per tutti, G. DONADIO, *Art. 648 bis*, in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. XII, *I delitti contro il patrimonio*, Libro II, Giuffrè (Milano), 2010, 868).

² Per una approfondita disamina di questa tripartizione cfr., ex plurimis, M. THIONE, M. SILVARI, *Le nuove frontiere del riciclaggio: analisi del fenomeno, linee evolutive ed elaborazioni statistiche di settore*, in *Il Fisco*, n. 23/2006, reperito in www.sistemailfisco.leggiditalia.it (cons. 20 luglio 2014).

tramite esportazione clandestina dei proventi all'estero; si tratta insomma della separazione dei proventi illeciti dai luoghi della loro formazione.

Queste operazioni spesso attuate attraverso un frazionamento ad arte della movimentazione del capitale (specie del contante), così da eludere gli obblighi di identificazione e segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio³.

B) La seconda fase, «*layering*», implica la c.d. «stratificazione» di successive movimentazioni che, sovrapponendosi, coprono e rendono via via più difficile la ricostruzione del *paper trail* che conduce dalla ricchezza apparentemente lecita, a ritroso, attraverso i vari passaggi, fino alla sua fonte illecita (il delitto da cui essa origina)⁴: si tratta dei c.d. «lavaggi» (da cui l'espressione, «lavaggio di denaro», utilizzata per indicare complessivamente il fenomeno del riciclaggio), per lo più effettuati mediante trasferimenti di fondi per via elettronica - c.d. *wire transfer* - caratterizzati per la loro rapidità e, spesso, per il loro anonimato, dovuto all'enorme numero di operazioni che avvengono quotidianamente su scala globale⁵.

Tali operazioni avvengono molto spesso con l'appoggio di soggetti o società aventi sedi in paesi *offshore*, in cui risulta scarso o addirittura assente il controllo dell'autorità e che consentono addirittura, in taluni casi, la creazione di false «piste», che simulano un'origine lecita delle ricchezze riciclate. Vengono convenzionalmente indicati quali *offshore countries* una serie di territori amministrativamente indipendenti, se non veri e propri Stati nazionali, anche noti come «paradisi» bancari, finanziari o societari, i quali - in assenza di risorse economiche alternative - basano la propria economia sull'afflusso di capitali stranieri, garantendo condizioni «favorevoli» per i clienti rispetto a quelle comunemente concesse nel resto del mondo: una tutela più marcata del segreto bancario (tipica dei c.d. *bank heavens*), la mancanza di accertamenti valutari, legislazioni fiscali generose, specie nei confronti delle persone giuridiche (tipica dei c.d. *tax heavens*), nonché la possibilità di

³ Cfr. sul punto P. MAGRI, *op. cit.*, 444.

⁴ Non a caso la fase del *layering* è anche indicata, evocativamente, come la tecnica del «guado del pellerossa», che interrompe la traccia documentale dei trasferimenti precedenti; così si legge nella Relazione annuale Comm. d'inchiesta antimafia - XIV legislatura, 30 luglio 2003, 220, reperita in www.parlamento.it (cons. 2 luglio 2014).

⁵ Si calcola infatti che, su una singola somma di denaro, sia possibile effettuare oltre settanta operazioni di trasferimento su scala internazionale, in un solo giorno (P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*).

costituire società di capitali in forma anonima o con intestatari fittizi, in modo da eludere ogni forma di investigazione interna o straniera (tipica dei c.d. *company be-avens*)⁶.

Molto spesso, inoltre, le operazioni di riciclaggio avvengono già in un momento precedente all'ingresso del denaro nel circuito finanziario: si tratta di atti di c.d. «prelavaggio», volti a diminuire il sospetto sull'origine dei capitali introdotti presso un dato intermediario finanziario (ad es. una banca) che consistono nel far «transitare» le somme attraverso esercizi commerciali i cui ricavi siano tipicamente costituiti da banconote di piccolo taglio⁷.

C) Così coperta di anonimato, e resa apparentemente legittima, la ricchezza illecita viene infine definitivamente reintegrata, mediante la terza fase («*integration*»), all'interno del circuito dell'economia legale, ove si mescola con le altre ricchezze di provenienza lecita (mediante un fenomeno di confusione, o di c.d. «*commingling*»): ciò avviene, ad esempio, tramite l'acquisto e l'alienazione di grossi complessi immobiliari o di metalli preziosi, o ancora tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate appunto a fornire un'apparente liceità alle somme corrispondenti⁸.

Tali operazioni avvengono preferibilmente tramite la mediazione di intermediari finanziari «rispettabili», come banche straniere, società di assicurazioni, società finanziarie internazionali, avvocati d'affari, cambiavalute ed altri soggetti in grado di maneggiare somme di denaro importanti senza destare sospetti⁹.

I proventi criminali «ripuliti», acquisita cioè una facciata lecita, vengono così reimmessi nei circuiti finanziari ordinari e, da qui, potranno ulteriormente «muoversi», da un lato, per rifornire nuovamente le attività criminali dei soggetti che lo hanno riciclato - partecipando così alla produzione di nuove ricchezze che do-

⁶ M. THIONE, M. SILVARI, *op. loc. ult. cit.*

⁷ Ciò vale, in particolare, quando si tratti di riciclare denaro proveniente da particolari delitti (si pensi all'estorsione, di cui all'art. 629 c.p., quando abbia ad oggetto somme di denaro). I proprietari di esercizi commerciali al dettaglio, d'altro canto, possono compiere in vario modo operazioni di sovrapproduzione, mettendo «in cassa» denaro proveniente da traffici illeciti; così P. MAGRI, *op. cit.*, 444.

⁸ Cfr. *Ivi*, 445. In argomento si veda *amplius, infra*, § 2

⁹ M. THIONE, M. SILVARI, *op. loc. ult. cit.*

vranno, a loro volta, essere riciclate - oppure, dall'altro, per rimanere nel circuito dell'economia lecita, venendo investiti in attività diverse. In questo senso si è autorevolmente sostenuto che la fase del riciclaggio segna il momento in cui l'economia criminale emerge, divenendo così più facilmente visibile¹⁰.

1.2. Il procedimento descritto (nelle sue tre fasi di *placement - layering - integration*) costituisce il più tipico dei modelli descrittivi del fenomeno del *money laundering*, ormai comunemente accettato in ambito scientifico-dottrinale. Questa rappresentazione tratteggia bene quello che è un vero e proprio «ciclo economico deviato», che viaggia parallelamente rispetto a quello lecito: partendo dall'economia illegale, i proventi dei reati-base transitano nell'economia legale dove sono oggetto di reinserimento e mescolamento all'interno del ciclo economico lecito, per poi passare nuovamente all'economia illegale (il reinvestimento in attività lecite o illecite), spesso per mano di vere e proprie organizzazioni criminali, come quelle mafiose¹¹.

Il fenomeno del riciclaggio, in questo senso, difficilmente si può ricondurre ad un singolo atto di sostituzione o trasferimento, ma costituisce più spesso un sistema complesso di più operazioni di tal genere, ove tale molteplicità risponde alla finalità specifica - che caratterizza peraltro la *ratio puniendi* delle norme in materia - di far perdere le tracce dell'origine illecita dei capitali o dei beni riciclati. In proposito un Autore ha giustamente evidenziato la «doppia anima» del riciclaggio¹², che bene si attaglia alla descrizione fin qui svolta: vi è infatti un'anima che, per così dire, si rivolge al passato, in quanto il disvalore della condotta si incentra

¹⁰ Così, testualmente, M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 167. Vi è anche chi, come P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*, ha parlato del *money laundering* come del «tallone d'Achille della criminalità organizzata (...) incarnato dalla riconoscibilità del provento illecito».

¹¹ M. Thione, M. Silvari, *op. loc. ult. cit.* L'impostazione descritta è stata peraltro accolta in COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI ANCHE STRANIERE (XIV legislatura), *Relazione annuale*, 30 luglio 2003 (relatore: on. Centaro), reperita in www.parlamento.it (cons. 2 luglio 2014), alla cui lettura si rinvia per ogni ulteriore approfondimento. La c.d. «Commissione parlamentare antimafia», è un organismo parlamentare, a composizione bicamerale, tradizionalmente istituito con legge in occasione dell'insediamento di ogni nuova legislatura (dal 1958 ad oggi, con qualche eccezione).

¹² In tal senso R. BARTOLI, *op. cit.*, 482, il quale utilizza questa argomentazione per giustificare un'espulsione, dalla fattispecie di riciclaggio, di tutte quelle condotte (come il citato «taroccamento») inidonee ad incidere in maniera dinamica sotto il profilo della circolazione dei beni o profitti illeciti nel mercato economico-finanziario.

sulla capacità di cancellare i legami con il precedente delitto (si tratta della fase di *placement* e del lavaggio in senso proprio) e, in questa prospettiva, il riciclaggio si avvicina ed intrattiene stretti rapporti con la fattispecie di ricettazione; d'altro canto vi è un'anima del riciclaggio che guarda, contemporaneamente, al presente e al futuro, in quanto - cancellato il marchio di disvalore dai beni riciclati - le operazioni svolte possono tradursi in un mezzo produttivo di ulteriori guadagni, nella misura in cui i proventi in questione siano reimpiegati o reinvestiti in attività economiche e finanziarie. In tale ultimo senso, come si è visto, la norma «getta un ponte» direttamente verso la vicina fattispecie di reimpiego, con tutte le difficoltà di interazione tra le due norme di cui già si è detto.

Come si è avuto modo di evidenziare in apertura del presente elaborato, il legislatore italiano sembra aver recepito in gran parte la tripartizione descritta delle operazioni di riciclaggio dei capitali illeciti¹³, avendo previsto, da un lato, la norma incriminatrice dell'art. 648-*bis* c.p. che riguarda la sostituzione o il trasferimento di beni provenienti da delitto non colposo (*placement - layering*), e dall'altro l'ulteriore art. 648-*ter* c.p., diretto a punire chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (e corrispondente, con buona approssimazione, alla fase della *integration*). Non si ritorna, in questa sede, sui problemi interpretativi ed applicativi, di cui già si è detto, concernenti la fattispecie di reimpiego, ritenuta in rapporto di specialità rispetto al riciclaggio, ma inibita dalla presenza di una discutibile clausola di riserva proprio a favore di quest'ultimo delitto¹⁴.

2. Le condotte tipiche: sostituzione, trasferimento ed altre operazioni.

2.1. L'intera evoluzione normativa del fenomeno criminale del riciclaggio è segnata da un dato costante, ben individuato da alcuni Autori nella difficoltà di de-

¹³ Cfr. *supra*, cap. I, § 3.

¹⁴ Cfr. *ivi*.

scrivere condotte capaci di esprimere con chiarezza il contenuto di disvalore re-
trostante all'utilizzo e al reimpiego dei proventi dell'attività illecita¹⁵.

L'attuale art. 648-*bis* c.p. prevede, quali forme alternative ed equivalenti di condotte penalmente rilevanti la «sostituzione», il «trasferimento» e le «altre operazioni», purché idonee ad «ostacolare l'identificazione della provenienza» delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Il legislatore, come si nota, ha voluto affiancare alle due condotte attive nominate (sostituzione e trasferimento) una terza condotta, innominata e residuale («altre operazioni»), comunque vincolata, come le prime, da una particolare modalità di realizzazione: per assumere rilevanza penale, infatti, anche tali «altre operazioni» devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto del riciclaggio¹⁶.

La dottrina più recente individua il riciclaggio, così configurato, come una disposizione «a fattispecie miste alternative», ove le diverse condotte descritte costituiscono nient'altro che semplici modalità di realizzazione di un unico tipo di reato; ne deriva che la medesima norma si applica una sola volta sia nel caso di realizzazione di una sola, sia di più condotte tra quelle previste, purché esse abbiano ad oggetto i medesimi beni e si svolgano nel medesimo contesto¹⁷.

Si sono posti, in relazione alla descritta configurazione delle condotte penalmente rilevanti, problemi interpretativi di non poco conto per quanto riguarda i rapporti tra la fattispecie di riciclaggio e quella di ricettazione (art. 648 c.p.), nella misura in cui molte delle condotte oggi sussumibili sotto le voci «trasferimento» e «altre operazioni» erano precedentemente punite a titolo di ricettazione¹⁸. In sostanza, con la novella legislativa del 1993, fautrice dell'allargamento delle condotte rilevanti al trasferimento e alle «altre operazioni», idonee ad ostacolare l'identifica-

¹⁵ R. BARTOLI, *C.d. «taroccamento» e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 476, precisa che le maggiori difficoltà si sono riscontrate nell'individuare condotte autonome rispetto a quelle integranti il delitto di ricettazione.

¹⁶ Sulle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in merito all'inquadramento di tale requisito di idoneità all'interno dell'art. 648-*bis* si veda, *infra*, § 3.

¹⁷ In tal senso, *ex plurimis*, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 64; G.M. SOLDI, *Riciclaggio*, cit., 496 s.

¹⁸ Così R. BARTOLI, *op. cit.*, 477, il quale porta l'esempio delle condotte di trasferimento consistenti in un mero spostamento del bene da un luogo all'altro, precedentemente punite a titolo di ricettazione per occultamento.

zione della provenienza illecita dei beni, ha finito con il sovrapporre la nuova fattispecie di riciclaggio a quella preesistente della ricettazione, nella parte in cui punisce, potenzialmente, condotte riconducibili ad un mero occultamento del bene oggetto del reato.

Da qui discendono i problemi interpretativi di cui si è detto e che si avrà modo di esaminare man mano, con riferimento alle diverse condotte tipizzate dall'art. 648-*bis* c.p. e alla problematicità di una loro precisa delimitazione¹⁹.

2.2. La «sostituzione», prima fra le condotte penalmente rilevanti prevista dall'art. 648-*bis* c.p., indica l'atto di *lavare* il denaro o il bene proveniente da reato mediante la sua sostituzione con altro denaro (o un altro bene) *pulito*, al fine di farlo risultare *diverso* da come è stato ricevuto dal soggetto riciclatore²⁰. Si tratta dell'unica condotta rimasta invariata nel contesto della fattispecie, in tutta la sua evoluzione, salvo che per quanto riguarda il riferimento al c.d. equivalente omogeneo («...con altro denaro, altri beni, altre utilità»)²¹.

E' stata evidenziata, in dottrina, la struttura bifasica che quasi sempre connota le operazioni di sostituzione: vi è infatti un primo momento in cui avviene la ricezione di proventi illeciti (ove, già, è configurabile un delitto di ricettazione) ed un successivo momento in cui viene effettuata la sostituzione dei proventi stessi con denaro, altri beni o altre utilità «puliti»²²; risulta implicito che, in tale ultimo caso, data la configurazione del delitto di riciclaggio, perde di autonomia la precedente condotta di ricezione, così che il soggetto sarà punito solo a titolo di riciclaggio e non anche di ricettazione²³.

¹⁹ Cfr., in particolare, *infra*, § 2.?

²⁰ Così L.D. CERQUA, *op. cit.*, 64 s.; P. MAGRI, *op. cit.* 546; G. DONADIO, *op. cit.*, 855, il quale richiama, in tal senso, una definizione fornita da Cass. pen., 1 ottobre 1996, Pagano, in *Foro it.*, 1998, II, 116.

²¹ Ciò che, peraltro, non ha comportato modificazioni di rilievo, posta la portata onnicomprensiva dell'attuale riferimento generico alle «altre operazioni», che, parallelamente al requisito di idoneità lesiva, di cui si dirà, apre a qualsiasi modalità operativa concreta (cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, cit., 238).

²² F. TOSCHI, Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, in P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Utet (Torino), 1995, vol. I, 399.

²³ *Contra* G. INSOLERA, *Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell'accumulo di patrimoni illeciti*, in *Leg. pen.*, 1998, 18, 1, 158. La dottrina maggioritaria ha tuttavia riconosciuto nella fase recettiva un

La condotta di sostituzione, per risultare idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o delle altre utilità in oggetto, può venire realizzata secondo diverse tecniche, quali il deposito bancario ed il successivo ritiro, piuttosto che il semplice cambio di banconote con altre di diverso taglio o in valute diverse. Nella nozione di sostituzione vanno dunque incluse tutte quelle condotte caratterizzate da un'attitudine a recidere ogni possibile collegamento oggettivo e soggettivo tra il provento illecito ed il reato-presupposto²⁴.

La condotta di sostituzione, oltre che tramite le operazioni bancarie²⁵, è molto spesso attuata mediante le più disparate operazioni commerciali, quali l'acquisto e la vendita di materie prime, soprattutto preziose, quali metalli, gioielli e pietre, ma anche opere d'arte, veicoli e altri mezzi di trasporto privati.

In particolare il traffico di metalli preziosi ha subito, con la crisi economica degli ultimi anni, un incremento di proporzioni eccezionali: in questo senso la possibilità di utilizzare i sempre più diffusi negozi di «compro oro» come vere centrali di lavaggio di beni o denaro provenienti da furto, usura, estorsione, o altre attività criminose di vario genere, è balzata prepotentemente agli onori delle cronache per la percentuale crescente di casi registrati²⁶.

Tali attività sono infatti utilizzate, in numerosi casi, per far passare sotto copertura ingenti somme di denaro e preziosi derivanti da rapine o altri reati-presupposti. Allo stesso modo, peraltro, chi manipola direttamente il denaro sporco può utilizzare lo stesso investendolo direttamente in questa attività, attra-

mero antifatto non punibile (necessario) di tutte le condotte di riciclaggio, come tale non punibile autonomamente (si vedano, per tutti, G. DONADIO, *op. cit.*, 857 s.; S. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 745).

²⁴ Per una panoramica di ipotesi di «sostituzioni» si veda G. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 375.

²⁵ Su cui si veda, *infra*, § 2.6.

²⁶ Così R. RAZZANTE, *Un riciclaggio tutto d'oro*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence*, 2012, 2, 13 ss., reperita in www.gnosis.aisi.gov.it (cons. 14 luglio 2014); l'autore nota, in particolare, che «la mancanza di adeguati strumenti di tracciabilità, di settaggio e di monitoraggio dei preziosi che giungono nei 'Compro Oro' per essere liquidati, in aggiunta al fatto, che sempre più spesso i negozi 'Compro Oro' sono innestati in quartieri periferici e, dunque, maggiormente esposti a fenomeni delinquenziali riduce, di fatto, le possibilità di controllo. La mancanza di tali informazioni, unita alla troppo spesso lacunosa preparazione tecnica e giuridico-fiscale degli esercenti stessi, non consente al titolare dell'attività di essere in grado di fornire alcuna informazione sui preziosi, oltre che di accertare la loro probabile provenienza illecita».

verso l'apertura di catene di negozi in *franchising* (o di singole agenzie), o - ancora - inquinando i bilanci degli stessi con l'immissione di denaro illecito²⁷.

2.3. Attrattive, da questo punti di vista, sono dunque tutte le imprese o le attività commerciali che, per la natura dell'attività svolta, producono grandi flussi di liquidità (in contanti), quali, su tutte, le imprese di distribuzione di beni di consumo, le imprese assicuratrici, strutture alberghiere, ristoranti e bar²⁸.

Più in generale si può sostenere che la sostituzione attuata mediante un'operazione commerciale può avere ad oggetto, indifferentemente, qualsiasi bene mobile o immobile, poiché cioè che rileva è l'operazione in sé, nella misura in cui essa sia idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Pare controversa, sul punto, quella tesi secondo cui la condotta di sostituzione non comprenderebbe, per quanto intesa in maniera estensiva, anche l'azione dell'acquistare, con denaro sporco, un qualsivoglia bene²⁹. Tale operazione, infatti, ben potrebbe, in concreto, essere idonea a dissimulare l'origine e la tracciabilità della movimentazione del bene in oggetto qualora venga accompagnata da una serie di «artifici», quali possono essere un'intestazione fittizia, il versamento di un corrispettivo «in nero», la violazione di divieti di circolazione del contante o di titoli al portatore (*ex art. 49, D.Lgs, 21 novembre 2007, n. 231*), o ogni altro atto finalizzato ad eludere l'accertamento del *paer trail* sui beni in questione³⁰.

E' altresì evidente che, parallelamente, in ipotesi di acquisto di beni mobili o immobili con l'impiego di denaro sporco, non si potrà configurare una responsabilità del venditore per riciclaggio, a meno che il medesimo non risulti consapevole dell'idoneità dissimulativa dell'atto; anche in questo caso, in sede probatoria, potranno intervenire per dimostrare la conoscenza dell'idoneità lesiva del fatto elementi «indiziari» della specie di quelli sopra richiamati (corrispettivo non dichiarato, intestazione fittizia, ecc.)³¹.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ P. MAGRI, *op. cit.*, 427 s.

²⁹ In tal senso si era espresso G. PECORELLA, *op. ult. cit.*, 376, ripresa anche da G. DONADIO, *op. cit.*, 856.

³⁰ P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*

³¹ G. DONADIO, *op. cit.*, 856 s.

2.4. Un canale ben noto ai fini della sostituzione del denaro sporco è infine il settore del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestine, di cui usufruiscono alcuni gruppi della criminalità organizzata che hanno, direttamente o indirettamente, la gestione ed il controllo di sale-gioco e casinò; a ciò si aggiunga che il fenomeno del gioco va ormai diffondendosi, da alcuni anni, con un incremento esponenziale su tutto il territorio nazionale. Il grande flusso di denaro contante che transita attraverso questo tipo di attività si presta bene all'attività di sostituzione o di «confusione» tra denaro sporco e denaro di provenienza lecita (si pensi anche alla semplice sostituzione di banconote)³². In casi non infrequenti, inoltre, vengono coinvolti nell'attività di riciclaggio gli stessi *croupier* e i funzionari delle case da gioco, che si prestano al cambio di assegni o di denaro di provenienza illecita, essendone a conoscenza: essi, nella misura in cui agevolino tal modo la condotta sostitutiva, ne risponderanno a titolo concorsuale³³.

Sul fenomeno del riciclaggio mediante lo sfruttamento o la manipolazione delle operazioni di gioco, e la connessa infiltrazione del settore da parte della criminalità organizzata, si è espressa di recente anche la Commissione parlamentare antimafia, in una apposita relazione diretta ai presidenti di Camera e Senato, puntando l'attenzione, in particolare, sui rischi connessi alle modalità di gioco, sempre più agevolate dalla possibilità di operare *online*, rendendo più difficoltosi i controlli imposti dalla stessa normativa antiriciclaggio³⁴.

In generale gli studi sulle tipologie di riciclaggio venuti alla luce dagli inizi degli anni '90 in poi, sono stati autorevolmente raccolti nei rapporti del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio (GAFI) - ai quali si rinvia per ulteriori approfondimenti - che evidenziano come la sostituzione possa, al tempo stesso, costituire

³² Spesso, per poter effettuare sostituzioni di ingenti somme, si procede a giocate fittizie prive di rischio (ad esempio mediante l'utilizzo di più giocatori, in realtà complici, che puntano su valori o esiti opposti): il denaro iniziale (di provenienza illecita) viene cambiato in *fiches* ed usato per le puntate; al termine le *fiches* ottenute dal vincitore (che sarà comunque un complice) vengono nuovamente cambiate con denaro pulito, così che, all'esito, il denaro ottenuto sarà «giustificato» come vincita al gioco ed avrà assunto una veste lecita; così P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*

³³ *Ibidem.*

³⁴ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere (XVI legislatura), *Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito*, 20 luglio 2011 (relatore: on. Luigi Li Gotti), in www.parlamento.it (cons., 12 luglio 2014), 11 ss.

il momento iniziale di un più complesso «ciclo» di riciclaggio, caratterizzato da successive «altre operazioni», oppure esaurirlo³⁵.

2.5. La seconda modalità di condotta penalmente rilevante, tipizzata dal legislatore solo con la novella del 1993, è quella del «trasferimento» di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo³⁶. Una delle questioni più discusse, in proposito, riguarda la possibilità di includere, nell'ambito di tale condotta, il solo trasferimento in senso giuridico (cioè il passaggio di proprietà o dell'uso) dell'oggetto da un soggetto ad un altro, o piuttosto anche il trasferimento in senso «fisico» di questo, inteso come lo spostamento materiale da un luogo ad un altro.

Sulla questione la dottrina rimane divisa. Secondo una prima tesi la lettera della norma, per ragioni logico-sistematiche, impedirebbe un'interpretazione del concetto di trasferimento comprensiva anche degli «spostamenti» fisici del bene, da un luogo ad un altro³⁷. La tesi opposta, che include cioè anche il trasferimento del bene in senso fisico, muove invece da considerazioni pratiche e fornisce un'interpretazione criminologica del fenomeno del riciclaggio, nel cui ambito i soggetti si servono molto spesso di operazioni di trasporto materiale dei beni, nell'intento di allontanarli dai luoghi di provenienza o di produzione³⁸.

Quest'ultima tesi ha trovato, in particolare, il favore della Corte di Cassazione che si è espressa, in più pronunce, chiarendo che il riferimento al «trasferimento» dell'art. 648-*bis* può valere tanto con riguardo alle condotte attuate mediante

³⁵ Cfr. G. DONADIO, *op. cit.*, 860, il quale rileva le difficoltà di inquadramento delle condotte nelle attuali fattispecie degli artt. 648-*bis* e *ter*, richiamando la necessità di un riordino normativo che semplifichi il quadro.

³⁶ Si tratta di una diretta derivazione dell'art. 6, par. 1, lett. *a*) della citata Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio (cfr., *supra*, cap. I, § 2).

³⁷ In tal senso, fra gli altri, F. TOSCHI, *op. ult. cit.*, 400, secondo cui il termine trasferire implicherebbe qualcosa più di un distacco materiale, richiedendo altresì che il bene sia fatto passare dalla disponibilità di un soggetto a quella di un soggetto diverso; in senso conforme M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 363, secondo cui tale lettura sarebbe, fra l'altro, supportata dall'accezione del termine «trasferimento» che si ritrova nel disposto dell'art. 1, l. 197/1991, in tema di limitazione all'uso del contante. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, cit., 238 ritengono che il termine «trasferire» indichi «quelle forme di ripulitura di capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali o più in generale di forme giuridiche»; cfr. sul punto G. DONADIO, *op. cit.*, 860 s.

³⁸ Si pensi alle tecniche di c.d. «spallonaggio»; in questo senso si vedano, in particolare, P. COSTANZO, *op. cit.*, 551 s.; L.D. CERQUA, *op. cit.*, 65 s.; in senso parzialmente contrario P. MAGRI, *op. cit.*, 432 s.

strumenti negoziali o, più in generale, altre forme giuridiche (trasferimento in senso giuridico), quanto con riguardo ad atti di trasferimento attuati mediante il trasporto fisico dei beni, purché ne abbiano reso difficoltosa l'identificazione. Si deve comunque trattare di condotte poste in essere da parte di soggetti che siano a conoscenza della provenienza illecita dei beni³⁹. L'argomentazione della suprema Corte sembra muovere dalla concreta idoneità di entrambe le modalità di trasferimento ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni; idoneità che, condivisibilmente, è individuata quale vero elemento caratterizzante della lesività delle tecniche di riciclaggio⁴⁰.

E' del pari evidente che il trasferimento, in senso giuridico, va tenuto distinto dalla condotta di mero «acquisto», integrante il delitto di ricettazione: il primo è ravvisabile in tutte quelle ipotesi di trasferimento del bene nel patrimonio altrui, mentre il secondo nelle ipotesi di trasferimento del bene a se stessi⁴¹.

Assume rilevanza a titolo di trasferimento, *ex art. 648-bis c.p.*, altresì il semplice passaggio di un bene immobile, o di un pacchetto di azioni od obbligazioni, da un intestatario ad un altro, mirato a far perdere le tracce dell'origine illecita dello stesso⁴².

2.6. Interessanti, dal punto di vista pratico-applicativo, sono i fenomeni di riciclaggio attuati tramite operazioni e movimentazioni bancarie su denaro illecito, che rilevano, ai fini dell'*art. 648-bis c.p.*, quasi sempre quali condotte di «trasferimento» o di «sostituzione». Il sistema bancario, in questo senso, è uno dei princi-

³⁹ Cass. Pen., sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano, in *Foro it.*, 1998, II, 121; Cass. pen., sez. II, 15 ottobre 1998, Daoudi, in *Riv. pen.*, 1999, 172; Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2007, Pantic, in *Giuda dir.*, 2007, 27, 75; Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2009, Veroggio, *CED* 244379. Cfr., in dottrina, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, cit., 250; G. DONADIO, *op. cit.*, 861.

⁴⁰ In argomento si veda, *infra*, § 3.

⁴¹ Così L.D. CERQUA, *op. cit.*, 67.

⁴² Secondo questa logica, fondata sul criterio dell'idoneità dei comportamenti a dissimulare l'origine illecita dei beni, assume rilevanza a titolo di riciclaggio ogni trasferimento dei beni medesimi accompagnato da un mutamento, seppure fittizio, della loro intestazione. Quello dell'idoneità ad ostacolare le indagini sulla provenienza del bene, d'altronde, sembra essere il criterio per distinguere le condotte di riciclaggio da quelle di semplice ricettazione (cfr. Cass. pen., sez. II, 24 gennaio 2003, Negro, *CED* 226431); in dottrina si veda, in tal senso, P. MAGRI, *op. cit.*, 433, s., il quale sembra propendere per un'accezione più ristretta del termine «trasferimento», limitato agli spostamenti del bene «da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione».

pali veicoli per la sostituzione del denaro: non a caso i primi destinatari della normativa di prevenzione in tema di riciclaggio (*ex* D.Lgs. 321/2007) sono proprio gli intermediari finanziari.

In particolare sulle movimentazioni bancarie integranti la condotta di sostituzione *ex* art. 648-*bis* c.p., che la dottrina usa indicare come trasformazione del denaro in moneta scritturale⁴³. La Suprema Corte, in una pronuncia assai risalente, aveva già evidenziato che «stante la fungibilità del denaro, (...) il deposito in banca di denaro *sporco* realizza automaticamente la condotta di sostituzione, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato»⁴⁴. A tal fine, inoltre, a nulla rileva il fatto che, a seguito di tali operazioni, la tracciabilità dei flussi finanziari in questione non sia stata del tutto impedita, essendo sufficiente che sia stata anche solo in parte ostacolata⁴⁵: del resto l'operazione di deposito è stata più volte ritenuta sufficiente, in giurisprudenza, ad ostacolare l'identificazione dei contanti depositati (provenienti dal delitto-base), per via dell'automatica sostituzione delle somme versate⁴⁶.

Per quanto riguarda invece la posizione dell'impiegato presso l'istituto di credito, ovviamente, la sua condotta di ricezione del denaro non integrerà il delitto di

⁴³ Per questa definizione si veda G. DONADIO, *op. cit.*, 858.

⁴⁴ Già, in passato, Cass. pen., sez. II, 14 aprile 1986, Ghezzi, *CED* 174380. Più di recente Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007, Gazzella, in *Guida dir.*, 2007, 12, 86; Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2008, *CED* 242372; Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2009, Argiri Carruba, *CED* 242374; Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2011, n. 26746, in *Giur. it* 2012, 8-9, 1887 ss. (con nota di C. LIMONE, *Tracciabilità dei flussi finanziari e riciclaggio*). La giurisprudenza ritiene da sempre che, nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, per la natura fungibile del bene, si realizza una sostituzione rilevante ai fini del delitto di riciclaggio, poiché, con l'avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito: in altri termini la sostituzione, con riferimento all'attività bancaria, sarebbe conaturata all'obbligazione dell'istituto di credito di restituire il *tantundem* di quanto depositato dal cliente, nella misura in cui questo costituisca un ostacolo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

⁴⁵ Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2007, G.C., in *CED* 239844.

⁴⁶ In tal senso Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2011, in *Guida dir.*, 2011, 37, 75 (con nota di A. CISTERNA, *Versare denaro "sporco" in banca può integrare il delitto di riciclaggio*. La piena tracciabilità dei flussi finanziari non vale ad escludere la configurabilità); conforme anche Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2010, n. 35763, in *Giur. it.*, 2011, 7, 1628 ss. (con nota di M.F. ARTUSI, *Riciclaggio, delitto a forma libera*); In argomenti si veda anche L.D. CERQUA, *op. cit.*, 65; G. DONADIO, *op. cit.* 858 s., il quale da anche conto dei contrasti dottrinali sulla questione.

riciclaggio, almeno fino a quando non assuma modalità tali da creare ostacolo alle indagini⁴⁷.

Più specificamente, sul delitto commesso mediante apertura di un conto corrente bancario, la cui provvista trae origine, in tutto o in parte, da versamenti di denaro di provenienza illecita, la Cassazione ha stabilito che ogni movimento in uscita da tale conto integra un'autonoma condotta di trasferimento ex art. 648-bis, così stabilendo che il reato sussiste per tutte le molteplici e successive operazioni di movimentazione⁴⁸. Il discorso ci riporta a quanto già affermato (cfr., *supra*, cap. III, § 6) circa la provenienza indiretta dai reati-presupposto dei beni oggetto di riciclaggio, intendendosi per tale la situazione in cui vengano nuovamente sottoposte ad operazioni di *laundering* somme di denaro già oggetto di precedenti *lavaggi* (c.d. riciclaggio indiretto). Come si è ampiamente visto, la dottrina tende ad ammettere tale ipotesi, argomentando a partire dall'origine - comunque illecita - dei beni che siano transitati da una precedente operazione di riciclaggio, ma soprattutto a partire dalla constatazione per cui ogni attività volta ad ostacolare ulteriormente la tracciabilità dell'origine illecita dei beni integra, di per sé, la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., in armonia con la *ratio* della disposizione medesima⁴⁹. Del resto, la fungibilità del bene denaro, come si accennava in precedenza, preclude la possibilità di creare un collegamento tra la provvista iniziale e i successivi movimenti e fa sì che anche mere operazioni di versamento, sul medesimo conto, comportino una confusione delle relative somme, così da rendere non più individuabile la parte di queste corrispondente al provento illecito.

Per la medesima logica, anche qualsiasi successivo trasferimento di denaro, da un conto corrente ad un altro, diversamente intestato, o presso altro istituto di

⁴⁷ Ad esempio ciò può verificarsi quando venga omessa la registrazione di un'operazione per cui questa sia imposta dalle norme antiriciclaggio; così anche Trib. Milano, sez. X, 20 dicembre 2005, Brenna e altri, in *Foro Ambr.*, 2006, 192; P. MAGRI, *op. cit.* 545 s.; M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 337.

⁴⁸ Cfr. Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2011, n. 546, in *Giur. it.*, 2011, 6, 1368 ss. (con nota di N. MENARDO, *Sulla prescrizione del riciclaggio commesso mediante apertura di conto corrente bancario*), in cui si è stabilita la rilevanza penale, a titolo di riciclaggio, dei successivi prelievi effettuati su un conto corrente in cui era stato precedentemente versato del denaro *sporvo*.

⁴⁹ Così N. MENARDO, *op. cit.*, 1369: cfr., sul punto, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale, delitti contro il patrimonio*, 2008, 504 ss.

credito, integra un autonomo delitto di riciclaggio, del tutto svincolato dal precedente (ad esempio quello avvenuto con il primo versamento)⁵⁰.

Parte della dottrina ritiene che vada distinto il caso in cui l'operazione presso l'istituto bancario consista in un semplice deposito su conto corrente nominativo e «palese» di una somma di denaro, senza cioè che sussista un'obiettiva idoneità dell'operazione verso la dissimulazione della reale provenienza del bene: tale ipotesi non integra infatti il delitto di riciclaggio⁵¹.

2.7. Particolarmente pericolose, data la loro diffusione, sono poi le operazioni di trasferimento elettronico di denaro, attuate mediante i diversi circuiti, nazionali ed internazionali, oggi disponibili. Si tratta, in termini semplificati, di moderni sistemi di bonifico bancario utilizzabili direttamente dai singoli utenti senza la necessaria intermediazione dell'istituto di credito, che consentono il trasferimento di ingenti somme di denaro in maniera immediata e continua⁵². Parimenti idonei ad

⁵⁰ Così Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, Di Silvio, cit. (cfr., in dottrina, G. DONADIO, *op. cit.*, 862); in Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2011, Berruti, cit. si stabilisce inoltre che la configurazione di tali operazioni quali autonomi reati di riciclaggio si riflette anche sull'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione, con ricadute pratiche tutt'altro che irrilevanti. Rimane peraltro irrisolta, come nota N. MENARDO, *op. cit.*, 1370, la questione circa la riconducibilità di tali condotte multiple e successive in un unico reato a condotta frazionata, secondo lo schema della «formazione progressiva» del reato.

⁵¹ In tal senso S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., 438, secondo il quale tale operazione potrebbe rientrare, ad esempio, in una semplice condotta di favoreggiamento reale; ciò accade quando il versamento di una determinata somma di denaro su un conto corrente sia disposto al solo fine di far uscire il medesimo dalla sfera materiale di intercettazione ed apprensione delle Autorità inquirenti (così, ad esempio, nel caso in cui il denaro venga trasferito presso un istituto di credito estero, non assoggettabile a provvedimento di confisca). Secondo l'autore mancherebbe, nel caso descritto, l'idoneità all'occultamento della *res* (ciò che non appare totalmente condivisibile), la quale, per l'imputabilità a titolo di riciclaggio, non può mai essere presunta, ma deve essere sempre verificata in concreto.

⁵² In questo contesto si pensi ai diffusissimi sistemi di *home banking*, che hanno eliminato la necessità di ricorrere al tradizionale «sportello», ponendo semplici cittadini, operatori non bancari, nelle condizioni di immettere denaro nel circuito creditizio, di effettuare pagamenti, di movimentare capitali. La dottrina addita poi, in particolare, quali mezzi per l'attuazione di tali trasferimenti di denaro, i circuiti internazionali *SWIFT* o *CHIPS*, ma anche tutti gli esercizi commerciali abilitati al *money transfer*; su questo ed altri metodi di «riciclaggio informatico» (o *cyberlaundering*) si rinvia, *amplius*, a COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI ANCHE STRANIERE (XIV legislatura), *Relazione annuale*, 30 luglio 2003, 220 (reperita in www.parlamento.it, cons. 12 luglio 2014), nonché al testo dell'audizione del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, del 15 luglio 2008, davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato (reperibile in www.bancaditalia.it, cons. 12 luglio 2014); dell'argomento di è occupata altresì, in tempi meno recenti, la relazione *Exploring the world of cyberpayments, A colloquium sponsored by Financial Crimes Enforcement Network*, U.S. Department of the Treasury, New York, 1995, 8 ss. (www.fincen.gov); Cfr., in dottrina, S. MULINARI,

integrare la fattispecie di riciclaggio sono le tecniche di pagamento *online* (c.d. *cyberpaiements*), oggi ampiamente diffuse e largamente promosse dagli stessi istituti bancari e finanziari quali formule alternative e più rapide di transazioni monetarie⁵³: esiste, in particolare, la possibilità di effettuare il pagamento di beni e servizi in *internet* attraverso servizi appositamente creati, dei quali il più noto è *Paypal*, che consentono, previa registrazione dell'utente, di inviare o ricevere denaro in tutto il mondo a destinatari anche anonimi⁵⁴.

Come è stato opportunamente osservato, il rischio principale di questo tipo di pratiche, sul versante del fenomeno del riciclaggio, sta nel fatto che, per loro stessa natura, i sistemi di *cyberpaiement* sono in grado di eliminare il più grande problema del riciclaggio, ovvero il movimento fisico di grandi ammontare di denaro⁵⁵.

Ciò che va tenuto ben presente, infatti, è che le attività telematiche non cambiano, nella sostanza, il metodo di base delle dinamiche di riciclaggio ma lo rendono estremamente più agevole e flessibile, innanzitutto azzerando le necessità di spostamento fisico dell'operatore illegale, ma soprattutto consentendo la realizzazione di transazioni «in tempo reale»; senza contare che il possessore di un conto telematico non è assolutamente tenuto ad accedervi dal proprio computer aziendale o casalingo ma può farlo da qualunque postazione collegata alla rete *internet* cioè, allo stato attuale, da ovunque desideri. Questo, evidentemente, aumenta i rischi connessi all'anonimato degli operatori che agiscono entro questo sistema: in alcuni prodotti di «cyberpagamento», infatti, le origini dei capitali sono relativamente «opache» e l'identità dei soggetti o le entità trasferite sono difficili da determinarsi: l'anonimato del pagatore (ovvero l'identità del soggetto che avvia un trasferimento di valuta con meccanismi di pagamento elettronico) è la caratteristica centrale di questi servizi. Nel caso dei trasferimenti elettronici di capitali, ciò

Cyberlaundering: riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell'era digitale, Pearson Education Italia (Milano), 2003; P. MAGRI, *op. cit.*, 453.

⁵³ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 67.

⁵⁴ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, *cit.*, 230 ss.

⁵⁵ Così U. RAPETTO, *Cyberlaundering, il riciclaggio del terzo millennio*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence*, 1999, 2, reperito in www.gnosis.aisi.gov.it (cons. 20 luglio 2014).

può pertanto costituire una barriera insormontabile per le attività investigative delle forze dell'ordine⁵⁶.

2.8. Da ultimo, nel contesto delle condotte penalmente rilevanti, un ruolo residuale rivestono i comportamenti individuati dal legislatore con la formula di chiusura⁵⁷: «altre operazioni». In particolare, rispetto alla formulazione precedente, di cui alla l. 19 marzo 1999, n. 55⁵⁸, l'attuale formulazione precisa che le operazioni si riferiscono all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni ed altre utilità).

La dottrina, oggi, riconduce in questo ambito le c.d. «condotte innominate», vale a dire quelle che non rientrano nelle due forme tipizzate della «sostituzione» e del «trasferimento». Il legislatore - si è detto - ha inteso in tal modo attribuire la massima estensione ed applicabilità al delitto di riciclaggio, venendo incontro alle difficoltà di individuare e precisare le mutevoli e sempre più affinate tecniche di riciclaggio⁵⁹. E' stato tuttavia giustamente notato che il concetto di «operazione» si connota comunque per una fisionomia giuridico-economica, «dovendosi riconoscere al termine un indubbio significato tecnico»⁶⁰, così che, in assenza delle suddette «operazioni» non potrà ravvisarsi riciclaggio nella condotta di chi occulti i proventi di un reato da altri compiuto⁶¹.

I dubbi circa la scarsa tipizzazione della formula utilizzata, sollevati in passato da alcuni autorevoli interpreti⁶², sono stati superati facendo leva sulla finalità oggettiva di cui all'art. 648-*bis* c.p. (su cui si tornerà più diffusamente nei paragrafi successivi), dell'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa che connota tali «altre operazioni»⁶³.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Così è stata definita da G. INSOLERA, *Prevenzione e repressione*, cit., 158.

⁵⁸ Su cui si veda N. MAZZACUVA, *Commento all'art. 23 della l. 19 marzo 1999, n. 55, in Leg. pen.*, 1991, 507, citato da G. DONADIO, op. cit., 862.

⁵⁹ In tal senso si veda, per tutti, P. MAGRI, *op. cit.*, 454 s.

⁶⁰ F. TOSCHI, *op. ult. cit.*, 401 ss.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² Cfr., per tutti, G. PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, cit., 1232.

⁶³ La medesima idoneità lesiva connota, parimenti, le due condotte tipizzate di cui sopra, come hanno chiarito la giurisprudenza e la dottrina più recenti: cfr., *infra*, § 3.4.

3. L'idoneità lesiva delle condotte. Il caso controverso del c.d. «taroccamento».

3.1. Prima di arrivare al cuore della questione concernente l'idoneità lesiva delle condotte descritte dall'art. 648-*bis* c.p., sembra opportuno muovere alcune considerazioni sulla questione del c.d. riciclaggio per «taroccamento», utile per inquadrare la problematica interpretativa. Si tratta di un'ipotesi di riciclaggio per sostituzione, variamente discussa in dottrina, su cui la Cassazione si è espressa⁶⁴, ritenendola ravvisabile in ipotesi di manipolazione e/o sostituzione di parti di un'autovettura proveniente da furto, o altro delitto non colposo, al fine di rimetterla in circolazione, dissimulando il collegamento con il delitto di provenienza (e dunque con l'originale proprietario che ne sia stato spogliato) e fornendo all'oggetto un'apparente «regolarità».

Già in precedenza, peraltro, la Suprema Corte aveva ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 648-*bis* nella condotta di chi «proceda alla sostituzione delle targhe proprie di un autoveicolo, trattandosi di operazione finalizzata ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene»⁶⁵.

Le maggiori critiche, in dottrina, si sono riscontrare proprio sulla configurabilità del riciclaggio mediante taroccamento, in relazione a condotte che non incidono sul bene sostituendolo o trasformandolo, ma ne alterano alcuni dettagli, comunque idonei ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa: ne sono esempi la sostituzione di una targa, la manomissione del numero di telaio, o la cancellazione dei numeri identificativi dalle banconote. In tal senso, come vedremo, si è sostenuto che tali comportamenti non siano necessariamente e sem-

⁶⁴ Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2004, Calabrese, in *Dir. pen. proc.*, 4, 475 ss. (con nota parzialmente critica di R. BARTOLI, *C.d. «taroccamento» e delitto di riciclaggio*); cfr. P. MAGRI, *op. cit.*, 448 ss.; in argomento si veda, *amplius*, T. MASINI, *Riciclaggio e traffico illecito di veicoli*, Giuffrè (Milano), 2009. In argomento si veda diffusamente G. DONADIO, *op. cit.* 866 s.

⁶⁵ Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2002, Lungaro, n. 5125, in *Cass. pen.*, 2003, 3435 (con nota di P. DELL'ANNO, *Il delitto di riciclaggio: contrasto tra la previsione normativa e le applicazioni giurisprudenziali*); in senso conforme Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2005, Alaimo, n. 44305, *CED* 232770; Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2006, Pu, in www.penale.it (cons. 23 luglio 2014); Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2004, Calabrese, cit.; *Contra*, sulla configurabilità del riciclaggio in ipotesi di «taroccamento» di veicoli, Trib. Roma, 20 gennaio 1997, Todorov, in *Cass. pen.*, 1997, 1162; C. App. Milano, 16 dicembre 2002, in *Foro Ambr.*, 2003, 12, ha stabilito che sia ravvisabile ricettazione e non riciclaggio nella condotta di chi, ricevuto un veicolo rubato, ne abbia successivamente smontato e commercializzato i singoli pezzi; in argomento P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*

pre connotati dalla medesima lesività che caratterizza le condotte tipizzate dalla norma sul riciclaggio.

3.2. Alcuni Autori⁶⁶, in tal senso, hanno rilevato come la condotta di taroccamento possa essere astrattamente sussunta tanto nella fattispecie di ricettazione (quale «occultamento» del bene) quanto in quella di riciclaggio (quale «altra operazione»), senza che siano riconoscibili, nelle pronunce espresse dalla Suprema Corte, validi motivi per preferire l'una o l'altra soluzione. Va detto che, il conflitto apparente di norme che sussiste tra riciclaggio e ricettazione, è da sempre risolto dal giudice di legittimità a favore dell'applicabilità della norma sul riciclaggio, in quanto speciale rispetto a quella della ricettazione⁶⁷.

I critici propongono tuttavia una diversa soluzione della questione, che muove dal presupposto per cui quello tra ricettazione e riciclaggio sarebbe un rapporto di specialità bilaterale; in tal senso l'art. 648-*bis* c.p. sarebbe speciale rispetto all'art. 648 c.p. per quanto riguarda la particolare configurazione del dolo specifico - giacché la formula «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita [dei beni]» costituirebbe una caratterizzazione dell'elemento soggettivo⁶⁸ - mentre la ricettazione sarebbe a sua volta speciale per la maggiore tipizzazione della condotta in essa descritta (l'occultamento), rispetto alla più ampia formula «altre operazioni» contenuta nella fattispecie di riciclaggio.

Ne consegue che il citato concorso apparente tra le due disposizioni, nelle ipotesi di «taroccamento», integranti una mera condotta di occultamento, andrebbe risolto dando prevalenza alla condotta speciale (elemento oggettivo), piuttosto che al dolo speciale (elemento soggettivo), dunque con preferenza applicativa della ricettazione sul riciclaggio⁶⁹.

⁶⁶ In particolare tali rilievi critici sono stati espressi da R. BARTOLI, *op. cit.*, 479.

⁶⁷ Così, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2003, Sirani, in *Cass. pen.*, 2004, 527 ss.; Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2000, Ascieri, *ivi*, 2001, 2114 ss.; cfr., *supra*, cap. I, § 3.

⁶⁸ R. BARTOLI, *op. loc. ult. cit.*; nello stesso senso Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2003, Sirani, in *Cass. pen.*, 2004, 527. *Contra*, tra gli altri, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 70; P. MAGRI, *op. cit.*, 460.

⁶⁹ In questo senso R. BARTOLI, *op. cit.*, 480; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 246 ss; P. DELL'ANNO, *op. cit.*, 3439, secondo cui la mera sostituzione della targa di un veicolo non costituisce un'operazione dalla quale derivi un serio ostacolo alla identificazione della provenienza del veicolo stesso.

Per converso, muovendo da considerazioni attinenti all'idoneità lesiva delle condotte, i medesimi critici di quella linea giurisprudenziale che ravvisa il delitto di riciclaggio nelle ipotesi di sostituzione della targa di un veicolo o di alterazione del numero di telaio (o di altre minime, per quanto incisive, alterazioni di tal genere), argomentano che tali condotte di «taroccamento» di beni, cui non segue una loro messa in circolazione (vale a dire una loro «sostituzione») nel circuito dei beni leciti, non integrerebbero affatto di il reato riciclaggio, ma una mera ricettazione⁷⁰.

3.3. D'altro canto, occorre dar conto delle ragioni che hanno guidato la Cassazione nello stabilire la rilevanza del taroccamento quale forma tipica di riciclaggio. La *ratio* seguita dal Collegio pare rifarsi al già citato argomento, che si ritiene qui peraltro condivisibile, a mente del quale, poiché il riciclaggio è posto a tutela prevalente dell'amministrazione della giustizia, sotto questa fattispecie debbono essere ricondotte tutti i comportamenti che, pur non comportando una sostituzione o un trasferimento del bene in oggetto, si siano tradotti in un ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del medesimo.

In occasione della definizione di un analogo caso di «taroccamento», la Corte di Cassazione ha così colto l'occasione per definire con chiarezza proprio il contenuto di disvalore di tutte e tre le condotte descritte dall'art. 648-*bis* c.p., muovendo dal requisito di idoneità dissimulativa dell'origine del bene cui la realizzazione del riciclaggio è subordinata⁷¹. In particolare si può trarre dall'orientamento del Collegio una biforcazione dell'attitudine lesiva delle condotte, che consente di dividere queste ultime in due «tipi criminosi» alternativi: da un lato rilevano tutte quelle attività che «si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo par-

⁷⁰ Su questa lettura dei rapporti tra riciclaggio e ricettazione, che pare comunque degna di approfondimento, si veda R. BARTOLI, *op. cit.*, 481 s.; l'Autore, sempre muovendo dalla critica dei beni tutelati dall'art. 648-*bis* c.p., contesta la riconduzione del taroccamento sotto tale fattispecie, la quale dovrebbe invece comprendere quelle sole condotte che comportano il compimento di «attività economiche e finanziarie», lesive del corretto funzionamento del sistema economico. Risulta tuttavia evidente come questa interpretazione del delitto di riciclaggio venga ad escludere qualsiasi autonoma rilevanza dell'art. 648-*ter* c.p. (che, come visto, è già molto ridotta).

⁷¹ Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2004, cit.; conformi, in precedenza, Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2003, Di Capua, n. 47088, CED 227731; Cass. pen., sez. II, 11 giugno 1997, Pirisi, in *Giust. pen.*, 1998, 2, 267 ss.

zialmente», dall'altro rilevano altresì quelle che «senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa»⁷² (in cui rientrano, pertanto, anche tutte le operazioni di taroccamento sopra citate).

L'impostazione descritta muove appunto dal citato presupposto in base al quale tutte le condotte descritte dalla norma hanno come punto di riferimento comune l'idoneità ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita dei beni oggetto di riciclaggio⁷³; presupposto che giustifica, fra l'altro, la preminente tutela dell'amministrazione della giustizia che pare riscontrarsi nella norma.

Ne deriva che, anche in ambito processuale, sul piano probatorio, la prova dei fatti costitutivi del riciclaggio dovrà sempre includere l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni⁷⁴.

3.4. In dottrina alcuni contrasti si sono posti, in verità, in ordine alla riferibilità del suddetto requisito - l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita - a tutte e tre le forme di condotta descritte, piuttosto che alla sola condotta innominata. La tesi che ritiene di limitare la valenza di tale requisito alla sola condotta residuale (le «altre operazioni»), risulta comunque, da sempre, fortemente minoritaria, oltre che insostenibile dal punto di vista del tenore letterale della disposizione⁷⁵.

⁷² Così, testualmente, Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2004, cit., ove la fattispecie riciclaggio viene configurata come mezzo di tutela, in particolare, dell'amministrazione della giustizia (cfr., *supra*, cap. II); cfr. R. BARTOLI, *op. cit.*, 479.

⁷³ In tal senso M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 365; P. MAGRI, *op. cit.* 456, il quale parla di tale idoneità dissimulatoria quale «denominatore comune» a tutte le condotte descritte dall'art. 648-bis c.p.; D. PULITANÒ, *Diritto penale: Parte speciale. Volume II. Tutela penale del patrimonio*, 229 s., ritiene, concordemente, che l'inciso «in modo da ostacolare la loro provenienza illecita» vada ritenuto una modalità espressiva afferente l'intero perimetro delle condotte di riciclaggio; in tal senso, in giurisprudenza, Trib. Palermo, 12 maggio 2006, in *Il Merito*, 2006, 12, 59; Trib. Busto Arsizio, 12 aprile 1994, Girardi, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 810 (con nota di M. TOSCHI, *Gli artt. 648bis e ter c.p.*, cit., 787); Cass. pen., sez. II, 24 gennaio 2003, Negro, n. 18577, in *Cass. pen.*, 2004, 3642. *Contra* A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 871 s., secondo cui, invece, il requisito in parola rappresenterebbe una modalità/caratteristica diretta a fornire maggiore determinatezza alla sola condotta innominata, mentre quelle nominate sarebbero già connotate, in sé, del medesimo disvalore, come sarebbe facilmente deducibile, tra il resto, dal dato testuale (e in particolare dalla punteggiatura).

⁷⁴ *Contra*, coerentemente con la posizione espressa sul diverso valore del requisito dell'idoneità dissimulatoria della condotta, A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *op. cit.*, 872.

⁷⁵ Per tutti cfr. M. ZANCHETTI, *op. loc. ult. cit.*; L.D. CERQUA, *op. cit.*, 68 ss.

Peculiare si presenta poi quella ulteriore tesi interpretativa secondo cui l'attitudine dissimulatoria in parola non rappresenterebbe una modalità della condotta, bensì un elemento costitutivo dell'evento naturalistico che la fattispecie *de qua* richiede per il suo perfezionamento, riferito, pertanto, a tutte e tre le condotte elencate⁷⁶. Una simile impostazione, tuttavia, oltre a risultare nettamente minoritaria in dottrina, se venisse accolta contrasterebbe con la tradizionale lettura del riciclaggio quale reato di pericolo concreto, privo di evento naturalistico e di pura condotta, su cui, a parere di chi scrive, non sembrano sorgere dubbi⁷⁷: in tal senso la concreta idoneità lesiva delle condotte costituisce una qualificazione oggettiva delle medesime e non un ulteriore evento costitutivo della fattispecie.

Va comunque precisato che il tenore ambiguo della locuzione «in modo da», che introduce lo specifico requisito di lesività delle condotte di riciclaggio, si connota per un'ambivalenza ermeneutica che ben può dare adito a dubbi interpretativi⁷⁸. Si ritiene comunque prevalente la tesi secondo cui la locuzione scelta dal legislatore si differenzia da quella tipica dei reati di attentato («atti diretti a») e sembra fare riferimento ad un risultato obiettivo e non meramente potenziale⁷⁹: in tal senso si può dunque dire che l'idoneità lesiva richiamata comporta che l'attività dell'autore debba risolversi, in ogni caso, in un ostacolo (ma non necessariamente in un totale e definitivo impedimento) all'identificazione della provenienza dei beni⁸⁰. Va tenuto presente, infatti, che al fine della realizzazione del riciclaggio non è necessario che le indagini su *paper trail* dei beni oggetto della condotta siano

⁷⁶ Così M. ANGELINI, *op. cit.*, 78, secondo il quale la condotta innominata sarebbe «a forma libera», causalmente orientata per la presenza del requisito dell'evento.

⁷⁷ In tal senso si esprime la dottrina maggioritaria: cfr., per tutti, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 68 ss.; M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 368 ss.; G.M. SOLDI, *op. cit.*, 496.

⁷⁸ Tanto che, in riferimento all'art. 612-*bis*, la medesima espressione sta ad indicare un delitto causalmente orientato; cfr., per tutti, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 69.

⁷⁹ P. MAGRI, *op. cit.*, 457 s.

⁸⁰ In tal senso, per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. ult. cit.*, 239; G. DONADIO, *op. cit.*, 863. La Cassazione ha ulteriormente precisato che, con tale formula, il legislatore ha inteso riferirsi a condotte idonee ad ostacolare l'identificazione dell'origine del bene, indipendentemente che, in concreto, siano o meno state ostacolate delle indagini già poste in essere per tale scopo (Cass. pen., 15 ottobre 1998, Daoudi, cit.).

suscettibile di essere del tutto impedita, o impedita in modo definitivo, bastando a tal proposito il pericolo concreto di un mero intralcio⁸¹.

3.5. Alla luce di quanto detto, pare rafforzarsi la tesi che individua nel riciclaggio un reato «a forma libera»⁸², in cui cioè il carattere residuale e tendenzialmente «espansivo» della condotta innominata («altre operazioni») varrebbe a ricomprendere *anche* le due condotte nominate di trasferimento e sostituzione: il legislatore, così facendo, avrebbe infatti inteso attribuire al delitto di riciclaggio la massima estensione applicativa⁸³.

Un reato a forma libera che tuttavia, come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, a più riprese, possiede contorni ben definiti ed individuabili nella specifica modalità fraudolenta e dissimulativa che lo stesso art. 648-*bis* c.p. descrive: tale modalità di attuazione della condotta individua pertanto l'esatto contenuto di lesività, in quanto, come notato da autorevole dottrina, «un delitto privo di evento naturalistico, come il riciclaggio, non potrebbe, pena una sostanziale carenza di tassatività, essere costruito sulla base di una forma totalmente libera»⁸⁴. In particolare, anche in giurisprudenza, si è precisato che «le attività poste in essere devono essere specificamente dirette alla trasformazione parziale o totale del bene, ovvero essere dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della *res*, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale»⁸⁵.

⁸¹ Così L.D. CERQUA, *op. cit.*, 82 s.; in tal senso Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 16980, CED 239844; Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2006, Caione, CED 232869, secondo cui integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere.

⁸² Per tutti P. MAGRI, *op. cit.*, 455; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., 132 ss.; G. DONADIO, *op. loc. ult. cit.*

⁸³ In tal senso anche D. PULITANÒ, *op. cit.*, 229 s.

⁸⁴ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 366, sostiene che si tratterebbe di un reato a forma «poco vincolata o poco libera», stante il contrasto tra l'ampiezza della condotta residuale («altre operazioni») e il preciso requisito di idoneità lesiva posto dal legislatore.

⁸⁵ Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2003, Di Capua, n. 47088, CED 227731; secondo Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2007, n. 1480, CED 238840 che parla di reato a forma libera in cui le condotte devono essere connotate però da un «tipico effetto dissimulativo»; conforme Cass. pen., sez. II, 29 aprile 2009, n. 34511, CED 246561. In dottrina cfr. P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*; L.D. CERQUA, *op. cit.*, 67 s.

In conclusione, dunque, l'autentico disvalore delle condotte (dunque la loro idoneità lesiva) va ricercato nella concreta idoneità a dissimulare l'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, coerentemente con quelli che si sono indicati in precedenza come i beni giuridici tutelati dalla norma, fra cui spicca l'amministrazione della giustizia⁸⁶. Ne deriva che, come la Suprema Corte ha affermato, in difetto di tale idoneità lesiva, il fatto non sarà configurabile come riciclaggio, ma potrà tutt'al più ricadere nell'ipotesi - più ampia - di ricettazione⁸⁷.

Quello dell'art. 648-*bis* è anche definito, in dottrina, un modello di riciclaggio a condotta «pregnante», poiché contempla la necessità di un «coefficiente di concreta offensività», ritenuto, come si è detto, riferibile a tutte le ipotesi comportamentali tipizzate dalla norma⁸⁸.

Tale modello, costruito attorno alla rilevanza di qualunque condotta connotata dall'idoneità lesiva richiesta, varrebbe a ricomprendere nel riciclaggio, come detto, anche quelle condotte minimamente incisive, ma pur sempre idonee a dissimulare l'origine dei beni, poc'anzi individuate nel c.d. taroccamento. Sul punto, tuttavia, non vi è uniformità di visioni in dottrina, come testimoniano le tesi contrastanti di cui si è dato conto⁸⁹.

3.6. In via generale, seppur appaia maggiormente condivisibile l'interpretazione invalsa sull'idoneità lesiva delle condotte di riciclaggio, pare indispensabile riflettere su alcune critiche che sono state mosse all'impianto punitivo complessivo che caratterizza la norma: tali rilievi, per quanto non paiano ad oggi supportati da un dato normativo esplicito né da argomentazioni del tutto convincenti, pongono all'attenzione dell'interprete la scarsa attitudine selettiva, nel senso dell'offensività

⁸⁶ In tal senso L.D. CERQUA, *op. loc. ult. cit.*, secondo il quale, in particolare, tale concreta idoneità va valutata *ex ante*.

⁸⁷ In tal senso Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2005, De Luca, in *Cass. pen.*, 2006, 1882; conforme anche Trib. Milano, sez. X, 20 dicembre 2005, cit.

⁸⁸ In questo senso V. MANES, *op. cit.*, 54 s., il quale contrappone questo modello ad uno, opposto, a condotta «neutra», in cui cioè manca una precisa caratterizzazione del nucleo di offensività delle condotte. Il modello italiano sarebbe, in questo senso, simile sia a quello adottato dal legislatore elvetico (art. 305-*bis* Schw. StGB), seppure quest'ultimo sembri accontentarsi di una pericolosità *in astratto*, sia a quello vigente nel sistema francese (art. 324-1 c.p.) ed in quello spagnolo (art. 301 c.p.); viceversa, il modello tedesco sarebbe caratterizzato da una condotta «neutra» (§ 261 StGB, Abs. II, nn. 1, 2).

⁸⁹ Si veda, per tutti, R. BARTOLI, *op. cit.*, 481 s.

delle condotte, del criterio di cui all'art. 648-*bis* c.p., fondato sul tipo di incidenza materiale nei confronti del bene: tale criterio, individuato da giurisprudenza e dottrina prevalenti nell'idoneità delle condotte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni, sarebbe infatti «incapace di esprimere un contenuto offensivo univoco, con la conseguenza che (...) all'interno del riciclaggio finirebbero (e finiscono) per essere ricomprese condotte che, al di là della loro incidenza materiale, su un piano economico-patrimoniale, hanno un disvalore assolutamente differente»⁹⁰.

A parere di chi scrive - per quanto il dato positivo della norma non lasci spazio ad interpretazioni difformi da quelle fornite dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, in termini di idoneità lesiva dei comportamenti - è innegabile che l'eccessiva ampiezza dello spettro delle condotte rilevanti e della caratterizzazione del nucleo di offensività, ai sensi dell'attuale art. 648-*bis* c.p., costituisce un punto dolente sul quale il legislatore dovrebbe compiere un'attenta riflessione, in vista di possibili svolte riformatrici in materia.

Tale inconveniente è stato peraltro rimarcato da quegli Autori che, da diverso tempo, individuano nel delitto di riciclaggio una norma connotata da scarsa effettività in termini di applicazione pratica⁹¹. Essi, in particolare, hanno individuato, fra le cause di tale rottura tra la prassi giudiziaria e la fenomenologia criminale, la tipicità onnicomprensiva (per non dire quasi indeterminata) con cui il legislatore ha le condotte caratterizzanti il delitto di riciclaggio⁹²; ci si chiede, in questo senso, se la lamentata «ipoeffettività» sul piano pratico della norma incriminatrice sia da imputare alla sua forma giuridica, che si potrebbe definire «a clessidra»: due bulbi

⁹⁰ *Ibidem*, secondo il quale, in particolare le condotte di taroccamento, lasciando il bene sostanzialmente uguale a se stesso, se non in alcuni minimi dettagli, non sono idonee a immettere il medesimo nel circuito economico lecito, e dunque non incidono negativamente sull'ordine economico, bensì rivelano un disvalore assimilabile a quello che caratterizza la ricettazione; è pertanto in tale fattispecie che, secondo questa tesi, andrebbero inquadrati i comportamenti in questione.

⁹¹ Così, fra gli altri, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, vol. II, Delitti contro il patrimonio*, Cedam (Padova), 2012, 272; S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 242; V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 61.

⁹² Così L. TROYER, S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in www.penalecontemporaneo.it, 2 ss.; la formulazione vaga dell'art. 648-*bis* c.p., secondo C.E. PALIERO, Il riciclaggio nel contesto societario, in M. Arnone, S. Giavazzi (a cura di), *Riciclaggio e imprese*, cit., 91, è connotata da una potenziale «ipereffettività», trattandosi di una norma dai caratteri «flou».

potenzialmente sconfinati (quello superiore, costituito dall'ampiezza dei reati-presupposto, suscettibili di ingenerare proventi illeciti; quello inferiore, costituito da una tipicità delle condotte dai confini quanto mai dilatati), nel cui mezzo opera lo strozzamento della clausola di riserva («fuori dei casi di concorso nel reato») che determina un «perenne rischio occlusione»⁹³.

Il fatto che poi, tale ineffettività applicativa finisca per tradursi in una eccessiva selettività delle condotte colpite dalla sanzione penale, limitatamente a quelle c.d. «bagatellari», o che comunque nulla hanno a che fare con gli ingenti traffici della criminalità organizzata, è una delle conseguenze dell'attuale configurazione della fattispecie⁹⁴.

4. Realizzazione, momento consumativo e tentativo.

4.1. Il delitto di riciclaggio, come si è detto, è dunque un reato di mera condotta e privo di evento naturalistico⁹⁵ che può essere integrato dal compimento di un qualsiasi operazione, fra quelle tipizzate, che sia connotata dalla concreta idoneità - da valutarsi *ex ante* - ad ostacolare le indagini sulla provenienza illecita dei beni (ciò che costituisce una qualificazione oggettiva della condotta)⁹⁶. Trattandosi di reato di pericolo concreto⁹⁷, nessuna condotta sarà perciò punibile ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p. se non sia riscontrabile in essa l'attitudine ad ostacolare, in concreto, la ricostruzione del *paper trail*, cioè della «pista di carta» che conduce dal bene ap-

⁹³ L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 5. Per una riflessione più approfondita sulla clausola di esclusione dei casi di concorso nel reato presupposto e sulle opzioni *de iure condendo* in tal senso, si rinvia, *infra*, cap. VI.

⁹⁴ Come ha notato V. MANES, *op. cit.*, 67 ss., l'ineffettività del riciclaggio si converte in «ipereffettività», con riguardo ai pochi casi di riciclaggio trattati nella giurisprudenza italiana che, secondo l'Autore, si limitano a condotte di sostituzione della targa ovvero alla manomissione dei numeri identificativi dei veicoli (c.d. «taroccamento»). In senso critico rispetto al concreto «impiego» della normativa antiriciclaggio, nella prassi applicativa e giurisprudenziale, si veda anche W. MAPELLI, *Note sul riciclaggio finanziario*, in *Riv. pen.*, 2011, 4, 371.

⁹⁵ Cfr., *supra*, nota 50.

⁹⁶ Si veda diffusamente G. DONADIO, *op. cit.*, 876 s.

⁹⁷ Così P. MAGRI, *op. cit.*, 458; M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 347; G.M. SOLDI, *op. cit.*, 497, il quale nota, in particolare, come tale configurazione del reato di riciclaggio sia in linea con la normativa internazionale, sempre più orientata a favorire l'individuazione del *paper trail*, così da ovviare al rischio di una eccessiva dilatazione della norma e di censure di incostituzionalità per eccessiva indeterminazione della fattispecie.

parentemente legittimo, attraverso tutti i passaggi e le operazioni di lavaggio, sino all'originaria provenienza delittuosa⁹⁸.

Il pericolo concreto, che implica la punibilità delle condotte, non può peraltro essere presunto, nemmeno in ipotesi di realizzazione di una delle due forme tipizzate di sostituzione o trasferimento, poiché esso, riferendosi all'intero elemento oggettivo della fattispecie, (e dunque a tutte e tre le condotte elencate) dev'essere sempre oggetto di positivo riscontro. Ciò comporta, peraltro, che il momento consumativo del reato non subisca alcun arretramento per effetto della suddetta clausola di idoneità («in modo da ostacolare»), dovendosi verificare l'avvenuta creazione, in concreto, di una difficoltà, cioè di un ostacolo, in tal senso⁹⁹.

Si individuano, in particolare, nel riciclaggio, due possibili modalità di realizzazione del fatto di reato, dal punto di vista del numero dei soggetti attivi coinvolti: una forma monosoggettiva ed una forma plurisoggettiva¹⁰⁰, potendosi in tale ultimo caso configurare un concorso di persone nel reato. Ai fini della consumazione è comunque necessario che ciascun soggetto agente abbia realizzato l'attività di sostituzione e di trasferimento o una delle altre operazioni evocate dall'art. 648-*bis* c.p., qualora tali condotte fossero idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

4.2. Il reato è normalmente «istantaneo»: si perfeziona dunque nel momento in cui viene attuata anche una sola operazione idonea al fine indicato¹⁰¹.

Ma il riciclaggio può, parimenti, atteggiarsi come un insieme - o, più precisamente, una concatenazione - di diverse operazioni, corrispondenti a più condotte tipizzate dalla norma, tutte dirette al medesimo fine¹⁰²: in tale ultimo caso, se sono commesse più condotte fungibili tra quelle indicate e se tutte le condotte hanno

⁹⁸ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 69; sulla valenza della locuzione «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza» si veda, *supra*, § 3.4.

⁹⁹ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., 426.

¹⁰⁰ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 68 s. (cfr., sulla lesività tipica delle condotte, *supra*, § 3).

¹⁰¹ *Contra*, tuttavia, Cass. pen., sez. II, 28 settembre 2011, Lopalco, in *Guida dir.*, 2011, 46, 82.

¹⁰² P. MAGRI, *op. cit.* 468; G. DONADIO, *op. cit.*, 876 s.; in giurisprudenza, in proposito, si veda Cass. pen., 15 ottobre 1998, Daondi, in *Riv. pen.*, 1999, 172, che, testualmente, inquadra il reato «nella categoria delle norme penali a più fattispecie, ove, cioè, nell'unica norma sono indicate più condotte illecite; ma tali condotte sono considerate alternativamente equivalenti o fungibili: quali modalità della medesima violazione giuridica».

per oggetto i medesimi beni e rientrano in un unico contesto criminoso, finalizzato a far perdere le tracce dell'origine delittuosa della *res*, le condotte si compongono in una «unità di reato», escludendo pertanto il concorso di reati; in tali ipotesi, come ha indicato in un noto caso la giurisprudenza, quale reato «a consumazione prolungata», che si conclude con il compimento dell'ultima operazione finalizzata ad ostacolare la tracciabilità del flusso finanziario (o di altri beni illeciti)¹⁰³.

Sul punto non vi è peraltro totale univocità nelle pronunce di legittimità, potendosi individuare, in simili circostanze, tanto la presenza di un reato prolungato, quanto una compresenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione (*ex art. 81, comma 2, c.p.*); entrambe le soluzioni, prevedendo regole *ad hoc* per il calcolo della pena, paiono ugualmente dirette ad evitare l'applicazione del cumulo materiale delle pene, a favore del cumulo giuridico.

Stante la difformità delle interpretazioni in dottrina, è comunque pacifico che si possa parlare di reato continuato nei casi in cui il soggetto operi con successive condotte su beni distinti, provenienti da delitti diversi, seppure nel contesto di un unico «disegno criminoso», *ex art. 81, comma 2, c.p.*¹⁰⁴. Decisivi sono, in tali ipotesi, i riflessi pratici sul computo del termine prescrizione, che - trattandosi di più reati - decorrerà dalla data di compimento di ogni successiva ed autonoma azione¹⁰⁵.

Negli altri casi, quando il soggetto agisca sui medesimi beni e col medesimo fine, pare ragionevole che, se l'interprete ne ravvisa le circostanze, il comportamento, seppur frammentato, possa configurarsi come un unico delitto a consumazione prolungata, con le conseguenze sanzionatorie di cui si è detto. I delitti rimarranno invece autonomi qualora non sia possibile ravvisare alcun elemento di unione sotto il profilo oggettivo o temporale.

In tema di concorso fra ricettazione e riciclaggio, la Cassazione ha stabilito che ove uno stesso soggetto riceva, pur in un unico contesto di tempo, una pluralità di beni di provenienza delittuosa, facenti capo a una sola persona, e si renda re-

¹⁰³ Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, Di Silvio, cit.

¹⁰⁴ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 84 s.

¹⁰⁵ Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011, Berruti, cit. (con nota di N. MENARDO, *Sulla prescrizione del riciclaggio commesso mediante apertura di conto corrente bancario*, cit.); cfr., *supra*, § 2, nota 30.

sponsabile su alcuni di questi beni delle condotte di riciclaggio e di semplice ricettazione su altri beni, si è in presenza di più eventi giuridici, dunque di più reati: egli sarà punito per il riciclaggio dei beni che, dopo aver ricevuto, abbia anche sostituito o trasferito; mentre sarà punito per ricettazione in relazione agli altri beni che abbia solo ricevuto¹⁰⁶.

Un Autore, in dottrina, ha infine evidenziato la possibilità, invero assai complessa da dimostrare, che il riciclaggio possa avere, in determinati casi, natura di «reato permanente»: ciò è riscontrabile qualora si sia in presenza di meccanismi di circolazione dei beni (in particolare denaro) tanto sofisticati da creare una rete di trasferimenti «a catena», a livello internazionale, e di successivi *lavaggi* che consentano, alla fine del «ciclo», un ritorno del valore iniziale dei beni sotto altra forma (o per equivalente, nel caso del denaro) in capo al soggetto iniziale da cui tutta l'operazione è scaturita¹⁰⁷.

4.3. Sul tema del *locus commissi delicti*, i problemi interpretativi di maggior rilievo si pongono con riferimento alle operazioni di riciclaggio realizzate in contesti spaziali differenti e, a maggior ragione, in contesti transnazionali.

A tal fine parrebbe potersi sostenere che, trattandosi di reato di pericolo concreto, non occorra attendere la conclusione di tutta l'operazione di riciclaggio per considerare il delitto consumato: sarebbe infatti sufficiente che sia stata integrata anche una sola delle fasi del riciclaggio, senza attendere il rientro del bene «ripulito» nella disponibilità di chi per primo lo aveva movimentato, purché le attività commesse siano di per sé connotate dal necessario grado di lesività previsto dalla norma¹⁰⁸. Tuttavia, in contrasto con tale tesi, la giurisprudenza ha sostenuto che, in caso di condotte di sostituzione, il delitto di riciclaggio si consuma con il perfezionamento della sostituzione medesima e dunque con la restituzione dei capitali

¹⁰⁶ Cass. pen., 2 novembre 1998, Archesso ed altri, *CED*, 213449, in cui si nota come non operi, in tal caso, il concorso apparente di norme: si tratta infatti di condotte diverse, poste in essere su beni diversi, seppure ricevuti dal soggetto nel medesimo contesto temporale; con riferimento al riciclaggio non opera dunque il principio del *ne bis in idem* in relazione al reato di ricettazione già giudicato, poiché quest'ultimo aveva ad oggetto beni diversi, sia pure ricevuti nel medesimo contesto.

¹⁰⁷ Per un esempio di questo tipo si veda M. ANGELINI, *op. cit.*, 50 (nota 9), che riporta il caso del complesso meccanismo di riciclaggio del denaro della criminalità organizzata russa.

¹⁰⁸ Così P. MAGRI, *op. cit.*, 469.

riciclati a colui che li aveva movimentati, con evidenti riflessi anche sul piano dell'individuazione del luogo di consumazione¹⁰⁹.

A livello pratico la questione si risolve nella necessità di individuare l'Autorità giudiziaria territorialmente competente: intervengono in tal senso proprio i criteri che il codice di rito detta a proposito dell'individuazione della competenza territoriale (artt. 9 e 10 c.p.p.), ai sensi dei quali potrà rilevare anche solo una parte dell'intera operazione di riciclaggio posta in essere¹¹⁰.

4.4. La forma tentata del delitto di riciclaggio è ritenuta ammissibile dalla maggior parte della dottrina¹¹¹, per quanto, sul punto, esistano posizioni critiche tutt'altro che inconsistenti. In particolare si è sostenuto che il tentativo, in un reato di pericolo come il riciclaggio, non sarebbe configurabile, poiché la fattispecie implica già di per sé un'anticipazione della tutela che nel tentativo verrebbe ulteriormente - e irragionevolmente - anticipata¹¹².

Tuttavia, occorre precisare che la natura di reato a consumazione anticipata della prima versione della norma è stata ampiamente superata, ravvisandosi oggi un'ipotesi di reato di pericolo ma in cui tale pericolo va valutato in concreto. Ne deriva che la punibilità delle condotte di «attentato», idonee e dirette in modo non equivoco alla realizzazione di una sostituzione, di un trasferimento o comunque di un ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, qualora l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, appare ammissibile - secondo i principi generali dell'art. 56 c.p. - in relazione alle due condotte tipizzate della sostituzione e del trasferimento¹¹³.

¹⁰⁹ Così, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 28 settembre 2011, Lopalco, in *Guida dir.*, 2011, 46, 82 ss. (con nota di G. AMATO, *La Suprema Corte fornisce una precisazione per individuare il momento della consumazione*).

¹¹⁰ In Cass. pen., sez. II, 25 febbraio 2004, Ferrarese, in *Cass. pen.*, 2005, 2262, la Corte ha stabilito che è in parte commesso in Italia il reato di chi trasferisca all'estero somme di denaro provenienti da delitto, mediante bonifico bancario.

¹¹¹ M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Utet (Torino), 1997, 209; G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. cit.*, 252; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 276; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. I, XV ed., Giuffrè (Milano), 2008, 461. Così, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2010, Errico ed altri, CED 17694.

¹¹² In tal senso, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. II, 19 novembre 2004, C., in *Giur. it.*, 1005, 2377; conforme, in precedenza, Cass. pen., 29 marzo 1993, Cutri, CED 197468.

¹¹³ Così, per tutti, G. DONADIO, *op. cit.*, 876 s.

In contrasto con tale tesi, si pongono altri Autori i quali osservano che, trattandosi di condotte di «ostacolo», queste si consumerebbero già con il compimento di una qualsiasi operazione idonea a produrre tale ostacolo: pertanto il tentativo non sarebbe configurabile¹¹⁴. Se infatti si intendono integrate le condotte tipizzate dalla norma anche in presenza di una mera «idoneità» delle stesse ad ostacolare le indagini sulla provenienza dei beni riciclati, non sarebbe possibile - prima vista - individuare altre forme, «minori», di tali condotte, consistenti in «atti idonei, diretti in modo non equivoco» al medesimo risultato: ogni condotta, rientrando in uno dei tre tipi previsti dall'art. 648-*bis* c.p., nella misura in cui è idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni, integrerebbe infatti, già di per sé, il reato di riciclaggio.

La dottrina ha tentato, tuttavia, di prospettare quali potessero essere tali atti, «idonei e diretti in modo non equivoco» che potessero integrare una forma di tentativo¹¹⁵: potrebbe trattarsi di operazioni di carattere negoziale, di per sé neutre e non aventi ad oggetto il denaro o i beni illeciti, ma comunque aventi il carattere di ostacolo, quali potrebbero individuarsi nell'apertura di un conto corrente o di depositi preordinati al frazionamento delle operazioni, volte a rendere più difficoltosa l'identificazione del soggetto agente (c.d. «*smurfing*»)¹¹⁶; tuttavia pare difficilmente riscontrabile, in tali ipotesi, il requisito della non equivocità degli atti descritti, i quali potrebbero essere ricondotti a mere «attività preparatorie» e risultare, pertanto, non punibili¹¹⁷.

¹¹⁴ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, II*, cit., 240.

¹¹⁵ Fra gli altri M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 209, ha ravvisato ipotesi di tentativo nel caso dell'operazione tentata ma non compiuta.

¹¹⁶ G. DONADIO, *op. cit.*, 877; M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 210; P. MAGRI, *op. cit.*, 470 s. da conto della posizione dottrinale maggioritaria, che ammette il tentativo, ma riconosce le difficoltà concrete nell'individuare gli atti e le operazioni che potrebbero integrarlo; si esprime in modo scettico sul tentativo anche L.D. CERQUA, *op. cit.*, 85.

¹¹⁷ In Cass. pen., 29 marzo 1993, cit. si sono individuati tali atti nel comportamento di alcuni soggetti che si accingevano a sostituire denaro proveniente da un riscatto; un'ipotesi che, invero, parrebbe configurare più un caso di ricettazione che un tentativo di riciclaggio.

5. Rapporto di causalità e condotta omissiva.

5.1. In relazione alle modalità monosoggettiva e plurisoggettiva di realizzazione, si è discussa la rilevanza del comportamento omissivo del soggetto nella possibile realizzazione di un fatto di riciclaggio, in particolare suggerita dalla formula omnicomprensiva di chiusura «altre operazioni». Risulta agevole, anzitutto, escludere la configurabilità del riciclaggio quale reato omissivo proprio, cioè come reato direttamente realizzabile mediante un'omissione, poiché la lettera della norma si esprime in termini eminentemente commissivi¹¹⁸.

Più complesso è invece il discorso riguardante la configurabilità del medesimo delitto nella forma omissiva impropria, *ex art. 40, comma 2, c.p.*, nei casi in cui, cioè, l'omessa attivazione del soggetto, imposta da un preciso obbligo giuridico, abbia cagionato, o concorso a cagionare, il delitto di riciclaggio¹¹⁹. Si tratta dunque di verificare la configurabilità di una condotta omissiva impropria rispetto alle due modalità di realizzazione, monosoggettiva e plurisoggettiva.

La dottrina maggioritaria¹²⁰, considerando il riciclaggio un reato di mera condotta, privo di evento naturalistico e a forma parzialmente vincolata, tende ad escludere che, nel caso di realizzazione monosoggettiva, la fattispecie possa essere integrata da una condotta meramente omissiva del soggetto agente¹²¹, stante il te-

¹¹⁸ G.M. FLICK, *Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi, responsabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1217; come nota P. MAGRI, *op. cit.*, 495, non sono ravvisabili operazioni, tra quelle indicate dalla norma, che possano essere compiute mediante una inazione. In tal senso anche G. DONADIO, *Art. 648 bis*, in G. Lattanzi, E. Lupo, *cit.*, 867, il quale nota come, vigente la precedente formulazione della norma, configurandosi come fattispecie di ostacolo, causalmente orientata integrava un'ipotesi vera e propria di delitto a forma libera, in cui l'evento poteva derivare tanto da una condotta omissiva quanto commissiva, similmente a quanto accade per il favoreggiamento.

¹¹⁹ A norma del quale è parimenti responsabile del fatto di reato, come se lo avesse commesso, chi non agisca per impedirlo, avendo un obbligo giuridico in tal senso.

¹²⁰ Si vedano, in particolare, in tal senso, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, *cit.* 366; S. FAIELLA, *Riciclaggio*, *cit.* 132 ss. e la giurisprudenza conforme *ivi* riportata; in accordo coi precedenti, anche L.D. CERQUA, *op. cit.*, 68 s.; parla di reato a forma libera A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, *cit.*, giungendo alle medesime conclusioni.

¹²¹ Così, per tutti, P. MAGRI, *op. loc. ult. cit.*; l'interpretazione maggioritaria (cfr., per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 6, Bologna, 2009, 549) esclude infatti che, nell'ambito di operatività dell'art. 40, comma 2, c.p., possano essere ricompresi i reati a condotta vincolata. Come si è visto, è discusso se il riciclaggio rappresenti un reato a forma libera o vincolata, trattandosi più verosimilmente di una forma «poco vincolata» (cfr., *supra*, nota 52), anche in questo senso, risulterebbe difficile individuare nella norma un obbligo giuridico di impedire l'evento, capace di fondare la responsabilità omissiva. Cfr. M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, *cit.*, 366.

nore letterale della norma, per le medesime argomentazioni appena svolte. Tuttavia una forma di riciclaggio mediante omissione - nella forma monosoggettiva - può derivare dall'omesso adempimento degli obblighi di collaborazione attiva imposti ex D.Lgs. 231 del 2007, come l'omessa segnalazione di un'operazione sospetta: si ritiene infatti che, ove sia individuabile una precisa posizione di garanzia del soggetto destinatario di tali obblighi, possa configurarsi la responsabilità omissiva di cui all'art. 40, comma 2, c.p.¹²².

Sul punto, come è stato giustamente osservato, qualora l'omessa segnalazione sia ascrivibile ad un impiegato dell'istituto bancario o finanziario, diretto destinatario di tali obblighi, tale sua omissione «nell'azione» non va confusa con l'omissione vera e propria, che fonda la responsabilità a titolo omissivo improprio (art. 40, comma 2, c.p.)¹²³: la mera omissione quale atto di una più articolata condotta attiva del soggetto, infatti, non integra un'omissione rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. se non vi è, in capo al medesimo, un obbligo giuridico, imposto dall'ordinamento, di impedire l'evento di riciclaggio¹²⁴. Così, il funzionario che agisca *anche* mediante l'omessa segnalazione dell'operazione compiuta, in violazione degli obblighi antiriciclaggio, non dev'essere ritenuto responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, e 648-*bis* c.p., poiché la sua omissione costituisce un mero atto consequenziale rispetto alla condotta attiva (costituita dall'operazione finanziaria compiuta): non può dunque parlarsi di riciclaggio mediante omissione sulla scorta della semplice mancata segnalazione¹²⁵.

Chiarita la posizione dei funzionari destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, occorre approfondire il discorso con riferimento agli altri soggetti contemplati dagli obblighi di collaborazione attiva antiriciclaggio,

¹²² M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, 375, il quale sembra configurare la fattispecie come un reato ad evento; si veda anche G. DONADIO, *op. cit.*, 867; *amplius*, G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, sub art. 40 cpv.*, c.p. Giuffrè (Milano), 2010.

¹²³ S. FAIELLA, *op. cit.*, 431 s.

¹²⁴ *Ibidem*; in tal senso già M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, 361 e 373 ss.

¹²⁵ In tal senso P. MAGRI, *op. cit.*, 496; S. FAIELLA, *op. loc. ult. cit.*; G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, cit., 759, il quale parla dell'atto omissivo, in questo contesto, come del momento finale di una «progressione comportamentale» che comprende l'operazione (sostituzione) e la mancata segnalazione, di tal che non è possibile conferire autonomia all'omissione rispetto al resto della condotta. D'altro canto, per definire se si tratta o meno di un'«omissione», occorre fare riferimento alla condotta nel suo complesso (cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 572).

quali, in particolare, il titolare dell'attività (ad es. di intermediazione finanziaria) ed il legale rappresentante o un suo delegato. Rispetto ad essi, in vigenza della precedente normativa, la dottrina evidenziava la possibilità di rinvenire una posizione di garanzia vera e propria. Possibilità che sembra svanita con la riforma della collaborazione attiva antiriciclaggio¹²⁶, in cui non si rinviene più un obbligo giuridico, inteso quale obbligo polarizzato sull'obiettivo di scongiurare un determinato effetto: così, in altre parole, mentre la posizione di garanzia dell'art. 40, comma 2, c.p. va all'essenza del rapporto di protezione o di garanzia, gli obblighi antiriciclaggio vigenti si fermano alla forma e non è ravvisabile alcun obbligo giuridico di evitare l'evento¹²⁷.

La dottrina citata esclude dunque, almeno con riferimento alla condotta monosoggettiva, che sia ravvisabile un'estensione dell'art. 648-*bis*, ad ipotesi meramente omissive, poiché la violazione (da parte dei soggetti destinatari) degli obblighi di mera sorveglianza, quali sarebbero quelli individuati dalla normativa antiriciclaggio, non può dar luogo a responsabilità a titolo di concorso omissivo nel delitto di riciclaggio, in quanto non sussisterebbero quei «reali poteri impeditivi dell'evento» che devono necessariamente connotare il reato omissivo improprio; la responsabilità a titolo di riciclaggio sussisterà invece qualora il soggetto, tenuto agli obblighi antiriciclaggio (e segnatamente all'obbligo di segnalazione), ometta uno di tali obblighi nel contesto della propria condotta commissiva, poiché in tal caso si tratterà non di responsabilità omissiva ma di una normale responsabilità commissiva, *ex art. 648-bis c.p.*¹²⁸.

¹²⁶ Cfr. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in particolare agli artt. 41 ss. In argomento si veda, *amplius*, G.M. SOLDI, *op. cit.*, 507 ss.

¹²⁷ F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, Cedam (Padova), 2009, 158, individua l'obbligo di garanzia come l'obbligo giuridico gravante su specifiche categorie predeterminate di soggetti, previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli. Si tratta della classica accezione dell'obbligo giuridico *ex art. 40, comma 2, c.p.*, anche detto obbligo di protezione, che qualifica la posizione di garanzia di chi è tenuto ad adoperarsi con tutti i mezzi a disposizione al fine di evitare l'evento; al contrario negli obblighi di collaborazione in questione, vi è una predeterminazione dettagliata dell'*an* e del *quomodo* che devono essere rispettati, senza un riferimento all'evento o all'effetto da impedire in concreto. (Così S. FAIELLA, *op. cit.*, 433).

¹²⁸ Così, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2006, Caione, CED 232869, secondo cui integra il reato di riciclaggio l'aver compiuto operazioni, anche mediante un'omissione dell'obbligo di segnalazione, volte a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, attraverso un qualunque espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività.

5.2. Residuano dalle argomentazioni esposte le ipotesi di omissione nel contesto della realizzazione plurisoggettiva, vale a dire nei casi di concorso di persone nel reato, che si provvederà in questa sede ad analizzare. In proposito parrebbe essere configurabile, nella pratica, un apporto concorsuale di tipo omissivo improprio (*ex comb. disp. artt. 40, comma 2, e 110 c.p.*), in particolare riscontrabile nella condotta del soggetto che non impedisca la consumazione del reato di riciclaggio da parte di un terzo.

La dottrina prevalente, in proposito, ha affermato che nei casi di apporto concorsuale il vero criterio per stabilire l'applicabilità della fattispecie di riciclaggio sia da ricercare nell'elemento soggettivo del dolo e nella sua estensione: il soggetto che coopera, mediante un proprio atto omissivo nell'operazione del terzo volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro o dei beni di quest'ultimo, non solo dev'essere consapevole della provenienza illecita dei beni, ma deve anche essere mosso dalla volontà di concorrere nell'operazione dissimulativa¹²⁹: in mancanza non vi sarà applicabilità della fattispecie penale di cui all'art. 648-*bis* c.p.

Anzitutto è dunque opportuno chiarire se e quali possano essere indicati come i presupposti di una posizione di garanzia. La dottrina citata muove, come detto, proprio dall'analisi degli obblighi di collaborazione antiriciclaggio imposti ai funzionari ed intermediari finanziari, oltre che ai professionisti.

Alcuni Autori hanno posto in evidenza come questi non siano meri obblighi di sorveglianza, ma integrino, in determinati casi, una vera e propria posizione di garanzia. Secondo costoro, infatti, un vero e proprio obbligo di «impedire l'evento» sarebbe stato previsto dal legislatore, in particolare, agli artt. 55 e 57 del citato D.Lgs. 231/2007, nella parte in cui, per la violazione di alcuni obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione di operazioni sospette, sono previste sanzioni di carattere penale e amministrativo, introdotte dalla clausola «salvo che il

¹²⁹ In tal senso si veda, per tutti, S. FAIELLA, *op.cit.*, 434 s., il quale evidenzia in particolare lo stretto rapporto intercorrente tra la fattispecie penale codicistica e le sanzioni penali di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 55, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (che trovano applicazione in via residuale), caratterizzate anch'esse da condotte idonee a dissimulare l'origine dei beni: a maggior ragione, dunque, l'applicabilità dell'art. 648-*bis* c.p. non potrà prescindere dalla verifica di tale elemento di dissimulazione, anche con riferimento al dolo ed anche nelle ipotesi concorsuali.

fatto costituisca più grave reato»¹³⁰; quest'ultima riserva, appunto, pare alludere, quale «più grave reato», in primo luogo proprio al delitto di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.).

Va comunque notato, in generale, che si tratta di obblighi, come quello di segnalazione, aventi un ambito applicativo ben più ampio di quello dell'art. 648-*bis* c.p., che scattano in presenza anche di semplici sospetti sull'origine illecita della *res*. Essi sono comunque finalizzati, nel loro spirito, alla prevenzione di fatti di riciclaggio e di reimpiego¹³¹, tuttavia, proprio la notevole maggiore ampiezza dei casi di applicabilità di tali norme rispetto a quelli, più specifici, della fattispecie di reato, induce ad evitare qualsiasi automatismo tra inadempimento degli obblighi ivi previsti e responsabilità penale *ex* art. 648-*bis* o *ter*¹³².

Si può ritenere, in conclusione, che gli ambiti di applicazione delle due normative, da un lato quella sanzionatoria di natura amministrativa (*ex* l. 21 novembre 2007, n. 231), dall'altra quella penale dell'art. 648-*bis* c.p., siano da tenere ben distinti: nei casi di inadempimento della segnalazione di operazioni meramente «sospette», infatti, si individua un'omissione dolosa non però caratterizzata anche dalla volontà del soggetto di favorire il terzo nella dissimulazione dell'origine illecita dei beni (poiché in tal caso l'operazione non sarebbe «sospetta», ma dichiaratamente «illecita»). Viceversa, per configurarsi il delitto di riciclaggio, nella forma del concorso mediante omissione, la mancata segnalazione (come ogni altra condotta omissiva), vi deve essere non solo il sospetto (caratterizzante l'inadempimento doloso), ma anche la consapevolezza della manovra di riciclaggio che si sta concorrendo a realizzare. Solo in tale ultimo caso, dunque, vi sarà responsabilità concorsuale (necessariamente dolosa) per riciclaggio e l'imputabilità seguirà le normali regole del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) e della rilevanza della condotta omissiva *ex* art. 40, comma 2, c.p.¹³³.

¹³⁰ In tal senso, fra gli altri, M. ANGELINI, *op. cit.*, 83 ss.; L.D. CERQUA, *op. cit.* 71 s.

¹³¹ S. FAIELLA, *op. cit.*, 437 s.

¹³² Posto che il riciclaggio non si esaurisce nella derivazione dei proventi da un reato-presupposto, ma si caratterizza anche sotto il profilo della condotta e della sua idoneità lesiva, non è detto che a fronte di una provenienza illecita del bene vi sia un'effettiva manovra di riciclaggio: per integrarsi quest'ultima fattispecie, infatti, «la proiezione teleologica della condotta non può mai essere presunta, ma deve essere sempre verificata in concreto» (*Ivi*, 438).

¹³³ Conclude in tal senso *Ivi*, 441.

6. Circostanze del reato. Condizioni di procedibilità e di punibilità.

6.1. Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 648-*bis* c.p. è complessivamente elevato se si considera che, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati-presupposto, è venuto ad ampliarsi il potenziale divario tra la pena comminata per il riciclaggio (reclusione da quattro a dodici anni) e quella a cui può soggiacere l'autore del delitto da cui provengono i beni riciclati¹³⁴.

La prima delle circostanze aggravanti previste è un'aggravante oggettiva, in quanto relativa ad una modalità dell'azione¹³⁵, di tipo speciale e ad effetto comune (aumento fino a un terzo): essa fa riferimento all'ipotesi in cui il soggetto attivo commetta il fatto di reato nell'esercizio di una professione (art. 648-*bis*, comma 2, c.p.) e risponde alla volontà del legislatore di sanzionare più severamente il collegamento tra criminalità e professionisti i quali, in virtù della propria esperienza e abilità, possono più facilmente porre in essere comportamenti di riciclaggio¹³⁶. Problematica è stata, fin da subito, l'individuazione dell'esatta portata del riferimento all'«attività professionale», di cui il legislatore non da una compiuta definizione. La dottrina¹³⁷ ha tuttavia indicato una lettura estensiva del termine, volta a ricomprendere, oltre alle attività bancarie, finanziarie e monetarie, anche quelle esercitate al di fuori da tali settori, in particolare le professioni di avvocato, notaio e commercialista, oltre che tutte quelle regolamentate in via diretta o indiretta¹³⁸. Pare peraltro condivisibile l'osservazione di chi ritiene si debba fare riferimento, in parallelo, all'elencazione delle attività professionali di cui agli artt. 10-14 del D.Lgs. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, ove sono indicati i destinatari degli

¹³⁴ In proposito L.D. CERQUA, *op. cit.*, 86, nota come il riciclaggio abbia perduto ogni legame con uno specifico novero o categoria di reati-presupposto, finanche con la criminalità organizzata, a cui era tradizionalmente associato nella prassi applicativa, essendo divenuto, «un reato di *perpetuazione* delle conseguenze lesive di ogni altro delitto».

¹³⁵ G. DONADIO, *op. cit.*, 873.

¹³⁶ Così P. MAGRI, *op. cit.*, 465; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale*, cit., 256.

¹³⁷ Si veda, per tutti, P. MAGRI, *op. cit.*, 465 s.; in tal senso anche L.D. CERQUA, *op. loc. ult. cit.*

¹³⁸ Interpretazione, questa, corroborata dalla disciplina di cui all'art. 26, l. 19 marzo 1950, n. 55, recante misure di repressione contro la criminalità mafiosa, che - novellando la stessa norma sul riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) - faceva riferimento alla possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari e sospensivi del titolo professionale qualora i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* fossero stati commessi «nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante (...)»; G. DONADIO, *op. loc. ult. cit.*, sottolinea peraltro l'ambiguità letterale della norma citata nella parte in cui si distingue tra attività professionale e attività bancaria.

obblighi di verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette¹³⁹.

In tutti i casi l'aggravante troverà applicazione soltanto qualora venga accertata, in via di fatto, l'esistenza di un nesso di strumentalità tra l'attività medesima e la condotta di riciclaggio, non essendo sufficiente un nesso di mera occasionalità in cui non si riscontri un'agevolazione del delitto di riciclaggio per effetto dello svolgimento dell'attività professionale¹⁴⁰. Per la medesima *ratio*, conforme ad un approccio di tipo funzionalistico, più che formalistico, si ritiene ormai fuori di dubbio che l'aggravante sia applicabile anche nel caso di esercizio abusivo della professione¹⁴¹.

6.2. Altre circostanze aggravanti del reato di riciclaggio si rinvencono in norme extra-codicistiche. Anzitutto nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione¹⁴², l'art. 71, comma 1, del decreto citato stabilisce infatti che le pene stabilite dall'art. 648-*bis* c.p. sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione: il medesimo aumento esplica i suoi effetti per i fatti commessi durante il periodo previsto per l'applicazione della misura e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In secondo luogo è stata prevista dal legislatore un'aggravante particolare per i fatti di riciclaggio commessi nell'ambito di un'associazione criminale di tipo mafioso, vista l'enorme incidenza di queste organizzazioni nel traffico di capitali illeciti: stabilisce, a tal proposito, l'art. 7, comma 1, D.L. 13 maggio 1991,

¹³⁹ Cfr. L.D. CERQUA, *op. loc. ult. cit.*

¹⁴⁰ Così A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, 199.

¹⁴¹ P. MAGRI, *op. cit.*, 466, motiva tale interpretazione mutuando l'argomentazione di F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 427, secondo cui la realizzazione di un fatto di riciclaggio nell'ambito previsto dall'aggravante in parola comporterebbe già *ex se* un abuso della professione, anche qualora questa sia regolarmente esercitata; ne deriva che non può avere alcun rilievo, ai fini dell'applicabilità di detta circostanza, il fatto che la professione si svolga in maniera legale o abusiva.

¹⁴² Normativa che si sostituisce a quella previgente della l. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

n. 152¹⁴³, che le pene previste per il riciclaggio sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo¹⁴⁴.

Si tratta, in entrambi i casi, di circostanze speciali e ad effetto speciale, in quanto prevedono un aumento di pena più elevato rispetto a quello comune, indicato dall'art. 64 c.p.

6.3. L'unica circostanza attenuante prevista per il delitto di riciclaggio è quella descritta dal terzo comma dell'art. 648-*bis* c.p., a norma del quale «la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni». La circostanza è, in questo caso, ad effetto comune (diminuzione fino a un terzo della pena), secondo quanto stabilito dall'art. 65, comma 1, n. 3, c.p.

La dottrina maggioritaria¹⁴⁵ ha individuato la ragione dell'introduzione della circostanza attenuante nell'estensione del novero dei reati-presupposto, al fine di equilibrare la pena nei casi in cui si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi da delitti non gravi. Finalità che, tuttavia, pare non essere stata pienamente raggiunta, se si considera che, ove trovasse applicazione l'attenuante in parola, la pena per il delitto di riciclaggio - diminuita - comporterebbe la reclusione da due anni e otto mesi ad otto anni, mentre la sanzione per il delitto presupposto non supererebbe nel massimo, i cinque anni di reclusione. Se ne ricava che la sanzione prevista per l'autore del riciclaggio potrebbe essere, in non pochi casi, più elevata rispetto a quelle prevista per l'autore del delitto-presupposto; questo fatto, non di meno, potrebbe indurre lo stesso imputato a confessare il concorso nel delitto presupposto, evitando così la maggior sanzione che subirebbe a titolo di

¹⁴³ Convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1991, n. 203.

¹⁴⁴ Più precisamente, la norma prevede il suddetto aumento di pena per tutti i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi nel contesto di organizzazioni di tipo mafioso, o per l'agevolazione delle medesime.

¹⁴⁵ In tal senso P. MAGRI, *op. cit.*, 467; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 440. Come osserva G. DONADIO, *op. cit.*, 875, la scelta di introdurre la circostanza attenuante è scaturita dall'*iter* parlamentare del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, anche se, concretamente, la sua entrata in vigore ha coinciso con la riforma del 1993 che ha ampliato il novero dei reati base del riciclaggio (cfr. F. MANTOVANI, *op. loc. ult. cit.*).

riciclaggio e rispondendo solamente per il delitto-presupposto (non grave), stante la clausola di esclusione della punibilità del concorrente di cui all'art. 648-*bis* c.p.¹⁴⁶.

Risulta evidente come, per l'applicabilità di questa particolare circostanza, sia necessario l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, evidentemente indispensabile a verificare il limite edittale di pena cui è subordinata l'operatività della circostanza medesima. La dottrina più recente ha precisato come, pur non richiedendosi una decisione definitiva sul delitto-presupposto, non può ritenersi sufficiente la sola «prova logica» della provenienza del bene da un delitto non colposo, senza la sua esatta individuazione¹⁴⁷ (ritenuta invece sufficiente per la punibilità del riciclaggio «base»). In generale va comunque ricordato che, stante la lettera dell'art. 648-*bis* c.p., comma 1, che ammette la punibilità «solo» in presenza di beni o denaro provenienti da delitto non colposo - per potersi applicare la fattispecie di riciclaggio si tratta comunque di verificare la natura del reato-presupposto e del titolo di responsabilità dello stesso¹⁴⁸.

6.4. Per espressa previsione del quarto comma dell'art. 648-*bis* c.p., anche alla fattispecie di riciclaggio si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente¹⁴⁹, in virtù del quale il delitto è punibile «anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Così è stato giustamente osservato, in dottrina, da M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 213; cfr. altresì L.D. CERQUA, *op. cit.*, 88.

¹⁴⁷ L'argomentazione, esposta da L.D. CERQUA, *op. loc. ult. cit.*, riprende quella di M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 440, secondo cui l'accertamento del reato base, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, è comunque necessario per verificare che si tratti di un delitto non colposo e che la pena massima non superi i cinque anni; nel medesimo senso P. MAGRI, *op. cit.*, 467.

¹⁴⁸ *Contra*, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2008, Magnera, n. 36940, in *CED*, 241581; Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, Di Silvio ed altri, cit. In dottrina si ritiene comunque essenziale l'accertamento dei contorni specifici del reato-presupposto, nonché della diversità tra l'autore di quest'ultimo e l'autore del riciclaggio, in mancanza della quale non può applicarsi il disposto dell'art. 648-*bis* c.p. (cfr. P. COSTANZO, *op. cit.*, 509; A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *op. cit.*, 199 ss.; L.D. CERQUA, *op. loc. ult. cit.*).

¹⁴⁹ Cfr., *supra*, cap. III, § 7.

¹⁵⁰ Risulta, a tal fine, evidente la necessità che venga individuato il delitto-presupposto, nonostante l'elevato grado di autonomia rispetto ad esso che il legislatore ha conferito alla fattispecie di riciclaggio (in tal senso L.D. CERQUA, *op. cit.*, 90).

In particolare, la regola così enunciata si ripercuote sulla possibilità di punire, a titolo di riciclaggio (come pure a titolo di ricettazione o di reimpiego), il soggetto che operi su beni o denaro provenienti da un delitto commesso all'estero, per il quale manchi la prescritta condizione di procedibilità¹⁵¹. Se ne ricava, peraltro, la rilevanza, quale delitto presupposto, anche dell'illecito fiscale commesso nel Paese straniero (che lo riconosca come tale)¹⁵², qualora segua una condotta di riciclaggio commessa in Italia¹⁵³.

In tal senso è stato opportunamente rilevato¹⁵⁴ come la fattispecie penale in questione abbia la peculiarità di essere strutturata, fra l'altro, come reato contro l'amministrazione della giustizia che protegge, tuttavia, non soltanto il buon andamento della giustizia interna, ma finanche quello di apparati giudiziari stranieri, per reati commessi all'estero.

Quanto alle condizioni di punibilità riferibili al delitto-presupposto, si ritiene¹⁵⁵ che il delitto di riciclaggio sia punibile anche quando la punibilità del delitto-presupposto è subordinata ad una condizione obiettiva di punibilità e tale condizione non si verifichi. Parimenti irrilevanti sono le cause di estinzione del delitto-presupposto che intervengano dopo la commissione del fatto di riciclaggio.

¹⁵¹ L.D. CERQUA, *op. loc. ult. cit.*

¹⁵² In tal senso si esprime la dottrina prevalente, che afferma il principio della "doppia incriminazione" in virtù del quale, per aversi il delitto-presupposto, occorre che il fatto sia penalmente sanzionato tanto nel Paese in cui è prodotta la ricchezza illecita, che nello Stato in cui avviene l'operazione di ripulitura; così P. MAGRI, *op. cit.*, 441 e 468; R. ACQUAROLI, *op. cit.*, 822; P. COSTANZO, *op. cit.*, 513; M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, 442 s., il quale osserva come tale possibilità sia espressamente sancita dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, ove (capitolo II, art. 6) la medesima impegna gli Stati firmatari ad adottare tutte le misure legislative per punire penalmente il riciclaggio, stabilendo, in particolare, l'irrelevanza del fatto «che la parte [lo Stato procedente, *nda*] abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato-presupposto (...)». In tal senso si veda anche M. ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, in A. Manna (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., 9 ss., il quale auspica, condivisibilmente, che, ai fini dell'armonizzazione della rilevanza penale dei fatti potenzialmente costituenti il presupposto del riciclaggio, in un'ottica *de iure condendo*, «una visione sovranazionale dovrà essere lentamente sostituita all'attuale visione incentrata sugli interessi del proprio paese»; cfr., sul punto, anche S. FAIELLA, *op. cit.*, 94 ss., secondo il quale «la repressione transnazionale del riciclaggio pone in particolare risalto l'esigenza di una codificazione penale unitaria (...) Per l'istante potrebbe svilupparsi sul piano transnazionale una disciplina comune circoscritta ad un *numerus clausus* di reati presupposto (...) La loro enumerazione consentirebbe una loro più agevole perequazione nei diversi ordinamenti» (*ivi*, 100).

¹⁵³ Così Cass. pen., sez. II, 17 novembre 2009, Iametti ed altri, *CED*, 246469 (cfr. L.D. CERQUA, *op. cit.*, 91, nota 133).

¹⁵⁴ M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, 443.

¹⁵⁵ Si veda, per tutti, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 91.

Dal disposto del quarto comma dell'art. 648 c.p., richiamato dal successivo art. 648-*bis* c.p., si ricava dunque che la punibilità per riciclaggio continua a sussistere in presenza di cause di non punibilità o di non procedibilità (attinenti, dunque, al profilo soggettivo del soggetto responsabile) del delitto-presupposto; tuttavia, in tali eventualità, non è mai esclusa l'esistenza medesima del delitto-presupposto¹⁵⁶, così come il nesso della provenienza da quest'ultimo del denaro o dei beni riciclati.

Ne consegue, *a contrariis*, che, nel caso di cause estintive del reato base che siano intervenute prima della sua commissione, come nei casi di *abolitio criminis*, di presenza di una causa di giustificazione, di novazione legislativa e di dichiarazione di illegittimità costituzionale, che intervengano ad eliminare la rilevanza penale della norma che contempla il delitto-presupposto, il reato di riciclaggio non sarà punibile¹⁵⁷. In parallelo, ne discende la possibilità di accedere all'istituto della revisione del processo (*ex* art. 630, comma 1, lett. *a*), c.p.p.) laddove il soggetto condannato per riciclaggio, successivamente a tale condanna, veda intervenire il proscioglimento del soggetto imputato del delitto-presupposto, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato: in tali casi, infatti, viene meno la stessa esistenza del delitto-presupposto e non trova più applicazione il quarto comma dell'art. 648 c.p.

¹⁵⁶ Cfr., in tal senso, in materia di ricettazione, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, II*, cit., 253.

¹⁵⁷ L.D. CERQUA, *op. cit.*, 91, afferma, infatti, che, ai fini della sussistenza del riciclaggio, «non si può prescindere (...) dal carattere di *illicità*, vale a dire dal carattere delittuoso della condotta che genera il provento»; in tal senso cfr. A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *op. cit.*, 221 ss.; *contra* P. COSTANZO, *op. cit.*, 509; cfr., per una più ampia disamina delle posizioni sul punto, R. ACQUAROLI, *op. cit.*, 821 s. Cfr., *supra*, cap. III, § 7.3., nonché, *amplius*, U. LIGUORI, *Rapporti tra le condotte principali e reato-presupposto*, in A. Manna (a cura di), *Riciclaggio*, cit., 105 ss.

CAPITOLO V

ELEMENTO SOGGETTIVO**1. Il dolo nel reato di riciclaggio.**

1.1. La vigente formulazione dell'art. 648-*bis* c.p., come si è già detto, descrive un reato «di azione», e non «di evento», in quanto consistente nel mero compimento di una delle condotte alternativamente descritte dalla norma, su beni provenienti da un delitto, unitamente al requisito dell'idoneità lesiva «in modo da ostacolare» la ricostruzione del *paper trail*; in tal senso è dunque irrilevante che la condotta posta in essere raggiunga effettivamente lo scopo di ostacolare le indagini sulla provenienza dei beni: ciò che il giudice deve accertare è soltanto l'idoneità della condotta a concretare un simile ostacolo¹, pertanto è unicamente su questo aspetto che dovrà ricadere l'indagine sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Mentre nella sua formulazione originaria l'art. 648-*bis* c.p. si presentava come reato a dolo specifico², laddove il fine del profitto o dell'aiuto era individuabile come strumento, adottato dal legislatore, per punire quelle condotte che fossero, in concreto, adeguate alla realizzazione del fine illecito, con le successive riforme del 1990 e 1993 il dolo specifico venne abbandonato, a favore di una selezione, individuabile già in astratto, delle modalità della condotta: si volle così dare maggiore pregnanza all'effettivo perseguimento della finalità da parte del soggetto, richiedendosi, accanto alla condotta di sostituzione, prima l'ostacolo alla identifica-

¹ Così M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 434.

² G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in A. Manna (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., 168 s., riconduce infatti l'originaria fattispecie di riciclaggio agli scopi tipici della ricettazione e del favoreggiamento, richiedendosi contemporaneamente la rappresentazione della condotta diretta alla sostituzione, del denaro o dei valori, e la consapevolezza che questi provenissero da determinati delitti, unitamente alla volontà di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero di aiutare gli autori dei reati presupposti ad assicurarsi il profitto stesso. È appena il caso di ricordare come la dottrina maggioritaria (cfr., per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. ult. cit.*, 324) sia concorde nel definire il dolo specifico come quella finalità ulteriore e particolare che l'agente deve prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché si configuri il reato.

zione dell'origine illecita e poi l'idoneità lesiva del comportamento «in modo da ostacolare l'identificazione» della provenienza illecita dei beni³.

La norma, dunque, manca attualmente di qualsiasi riferimento ad una intenzione specifica o a scopi di profitto o di lucro da parte del soggetto agente, essendo costruita in forma di reato di pericolo concreto: ciò, pertanto, fa di essa una fattispecie a dolo generico⁴, anziché specifico, per la cui integrazione sono sufficienti la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte dalla norma (sostituire, trasferire o compiere altre operazioni) su denaro o beni o altre utilità di provenienza delittuosa, in modo da ostacolare l'accertamento di tale provenienza⁵.

Quest'ultima formulazione si discosta peraltro in modo evidente dal dolo specifico, come del resto si ricava confrontandola con la definizione di riciclaggio fornita dalla Convenzione di Strasburgo del 1980: all'art. 6, infatti, si parla di comportamenti punibili consistenti nella «conversione o trasferimento di beni (...) allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei beni stessi o aiutare persone coinvolte». Secondo la Convenzione non è dunque tanto la conversione o il trasferimento in sé considerato a determinare il nucleo di disvalore del reato, quanto il loro diverso connotarsi in quanto diretti verso l'occultamento o la dissimulazione⁶.

1.2. L'elemento centrale del dolo, nella formulazione attuale, risulta dunque essere dato dalla sola idoneità della condotta (di cui l'agente sia consapevole) a concretare (con ragionevole certezza) il pericolo descritto dalla fattispecie: formulazione che è dunque compatibile con il dolo diretto, non essendo richiesto che la

³ G. FORTE, *op. cit.*, 178 s.

⁴ In tal senso è orientata la dottrina prevalente: in particolare, secondo G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. ult. cit.*, 252, la formula «in modo da ostacolare» non può essere interpretata come indicatrice di una specifica finalità; in tali termini anche M. ZANCHETTI, *op. loc. ult. cit.*; si veda sul punto anche G. DONADIO, *op. cit.*, 870.

⁵ Così, di recente, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 79.

⁶ G. FORTE, *op. cit.*, 179.

condotta medesima sia univocamente indirizzata a cagionare tale pericolo (nel qual caso si tratterebbe di dolo intenzionale)⁷.

Appare inoltre del tutto risolta l'*impasse* applicativa che si riscontrava in vigenza delle precedenti formulazioni, quando la presenza di un elenco chiuso di delitti base rendeva assai difficoltoso provare adeguatamente il dolo⁸: si trattava infatti di dimostrare che il riciclatore, per definizione estraneo alla commissione del reato-presupposto, fosse a conoscenza della provenienza dei beni *proprio* da uno degli specifici delitti previsti. Ciò costituiva, evidentemente, una *probatio diabolica* che, in più di un caso, aveva aperto la strada a letture estensive dell'elemento soggettivo, fino a ricomprendervi ipotesi di dolo eventuale (l'accettazione del rischio che i beni provenissero da un determinato delitto) ed, in alcuni casi, addirittura di colpa cosciente (l'aver ignorato, con colpa, la possibilità che i beni potessero provenire da un generico delitto fra cui, eventualmente, anche uno di quelli previsti dalla norma)⁹. Oggi, come si è visto, risultano esclusi dal novero dei delitti-presupposto le sole contravvenzioni ed i delitti colposi¹⁰ e l'oggetto del dolo, con riferimento al delitto-presupposto, si estende alla sola consapevolezza generica del fatto che vi sia un delitto a monte da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità¹¹.

1.3. Secondo parte della dottrina, posta oggi la tendenziale omnicomprensività delle condotte tipizzate dalla norma (specie con riferimento alle «altre operazio-

⁷ In tal senso, ancora, M. ZANCHETTI, *op. loc. ult. cit.*, il quale nota come, per l'integrazione del dolo, sia sufficiente da parte del soggetto attivo la rappresentazione del fatto che si sta agendo in modo certamente idoneo a cagionare il pericolo descritto, essendo indifferente la realizzazione del fatto.

⁸ Circostanza riscontrata, fra gli altri, da G. FORTE, *op. cit.*, 165 s., il quale lega la necessaria conoscenza che la norma richiedeva, da parte del soggetto attivo, degli esatti presupposti del reato (compresa la provenienza dei beni da uno specifico reato) al disposto dell'art. 47 c.p., essendo i presupposti parte integrante del fatto di reato; cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. ult. cit.*, 315.

⁹ M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, 418 s.

¹⁰ Cfr., *supra*, cap. II, § 4.

¹¹ P. MAGRI, *op. cit.*, 459 s. In proposito G. FORTE, *op. cit.*, 167, nota come, con la vigente formulazione, non è necessario che l'autore del reato «abbia la completa cognizione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del delitto presupposto, essendo sufficiente la consapevolezza di trasferire cose provenienti da delitto, qualunque esso sia»; per la medesima ragione, «è irrilevante l'erroneo convincimento da parte dell'agente che il fatto, oggettivamente presupposto, configuri un delitto diverso da quello effettivamente realizzato». È evidente, come nota il medesimo Autore, che l'onere di provare la consapevolezza del soggetto in ordine alla provenienza delittuosa del denaro o dei beni spetti all'accusa (dunque al p.m.).

ni») che, come visto, finisce per avvicinare la fattispecie a quella di ricettazione, rendendola quasi unicamente una forma speciale di quest'ultima, si corre il rischio di ridurre le questioni concernenti il dolo alla mera rappresentazione della provenienza della *res* dal reato presupposto¹². Certamente quest'ultimo costituisce un fondamentale momento cognitivo del dolo e, dunque, un presupposto centrale per la rilevanza penale delle suddette condotte, ma risulta piuttosto riduttivo relegare l'operatività dell'elemento soggettivo alla sola fase del delitto-presupposto e della provenienza dei beni, trascurando così le questioni che attengono alla consapevolezza della portata dissimulativa della condotta attiva in sé.

Ciò è tanto più vero se si considera l'ostacolo all'identificazione della provenienza della *res* quale tratto identificativo della fattispecie sotto il profilo obiettivo e, dunque, quale elemento che deve necessariamente rientrare nell'oggetto del dolo, data la ricchezza dei contenuti che può assumere.

Pare dunque corretto fare riferimento a quella definizione del dolo di riciclaggio che mette in evidenza la combinazione di due elementi: da un lato la consapevolezza della provenienza genericamente illecita (da delitto doloso) della *res* e dall'altro la consapevolezza e volontaria esecuzione di una delle condotte tipiche. Il primo elemento si riferisce perciò alla rappresentazione dei presupposti del reato, mentre il secondo concerne più propriamente il momento volitivo della condotta attiva¹³.

Occorre precisare che, allo stato attuale, le maggiori difficoltà in sede probatoria si riscontrano a fronte della punibilità del solo soggetto che non abbia concorso nel delitto-presupposto, elemento fondante il c.d. «privilegio di autoriciclaggio» di cui già si è detto diffusamente nel corso della trattazione. Infatti, come è stato opportunamente notato in dottrina, le questioni inerenti al dolo di riciclaggio sarebbero di assai più modesta entità ove la fattispecie fosse ritenuta applicabile an-

¹² Così, fra gli altri, S. FAIELLA, *op. cit.*, 169 ss., il quale nota appunto come «l'equiparazione del delitto di riciclaggio a quello di ricettazione finisce[a] (...) per ridurre le questioni sul dolo alla mera rappresentazione sul reato presupposto e, quindi, sulla *provenienza* della *res*. Ne consegue che assai difficilmente possono assumere rilevanza questioni in merito alla percezione da parte dell'*accipiens* sulla portata dissimulativa della condotta in sé».

¹³ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, II*, cit., 255. S. FAIELLA, *op. cit.* 171, nota, in proposito, come «la essenziale complessità della manovra che caratterizza la fattispecie sul piano oggettivo implica un maggior rilievo del momento *rappresentativo-volitivo*».

che nei confronti dell'autore o del concorrente nel reato-presupposto, il quale, evidentemente, è sempre considerato pienamente consapevole della particolare derivazione della *res* (considerata, peraltro, l'esclusione della rilevanza dei delitti colposi); al contrario il riciclatore, *extraneus* all'illecito fonte, può averne minore concretezza e, dunque, rispetto a costui, la gamma di sfumature sul piano soggettivo può essere assai più ampia e complessa¹⁴.

1.4. Con riguardo alla fattispecie vigente, partendo dall'analisi dell'elemento soggettivo, sul versante della consapevolezza dell'origine illecita dei beni, vale a dire della loro provenienza da delitto doloso, si segnalano delicati problemi di accertamento, di cui la dottrina si occupa ampiamente da tempo¹⁵, analogamente a quanto accade in tema di ricettazione.

Anzitutto è chiaro che le caratteristiche dei beni, che costituiscono l'oggetto materiale della condotta, unitamente ad altre caratteristiche desumibili dalle circostanze concrete dell'azione, possono rappresentare elementi utili per desumere la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza¹⁶: a tal fine rilevano le caratteristiche con cui si presentano il denaro o i beni (ad esempio una massa ingente di banconote di piccolo taglio), oppure le caratteristiche del soggetto cui tali beni sono riferibili (ad esempio un soggetto a rischio, indiziato per appartenenza ad un'associazione criminale, o un soggetto la cui attività non giustifica determinate disponibilità di denaro), o ancora rilevano le modalità particolari con cui è eseguita l'operazione di specie (si pensi a modalità di trasferimento del denaro o dei be-

¹⁴ Così S. FAIELLA, *op. loc. ult. cit.*, il quale attribuisce al *vulnus* creato da tale lettura della norma, che esclude la punibilità per autoriciclaggio, sulla scorta di quanto avviene per la ricettazione (lettura che risulta tuttavia alquanto vincolata dal dato letterale, *nda*) l'origine della tendenza ad ampliare l'ambito operativo della fattispecie, sul piano dell'elemento soggettivo, arrivando a prevedere forme di «*dolus in re ipsa*» (su cui cfr., *infra*). Non a caso, il medesimo Autore rimarca la preferenza per quelle prospettive di riforma (di cui si dirà, *infra*, Parte II) volte alla eliminazione del menzionato privilegio di autoriciclaggio, piuttosto che per quelle volte ad estendere la punibilità alle condotte connotate da mera colpa, le quali ultime non farebbero che aggravare la posizione del soggetto *extraneus*, a beneficio dell'autore del reato-presupposto che continuerebbe (come già accade) a non rispondere, avvalendosi, con dolo, della negligenza o inavvedutezza del primo soggetto, per riciclare i propri profitti delittuosi.

¹⁵ Si veda, per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. I, cit., 427.

¹⁶ G. DONADIO, *op. cit.*, 871.

ni mediante forme di trasporto clandestino o mezzi particolarmente complessi ed inusuali)¹⁷.

La Cassazione ha poi stabilito, in proposito, che, quando gli indizi raccolti sono così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti provengano da un delitto specifico, allora è desumibile la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei medesimi beni¹⁸.

Sul versante della condotta vera e propria, intesa nella sua accezione attiva, l'oggetto del dolo esige, come anticipato, la consapevolezza e la volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni, non essendo più prevista la finalità specifica del profitto¹⁹. Non va peraltro accolta, a parere di chi scrive, quella tesi che individua nell'inciso «in modo da ostacolare l'identificazione» un riferimento ad una forma di dolo specifico²⁰, trattandosi piuttosto, come si è detto ampiamente in precedenza, di una mera qualificazione delle condotte sul piano oggettivo, utile a distinguere le condotte di riciclaggio da quelle di ricettazione²¹.

2. Colpa e dolo eventuale: configurabilità e critiche.

2.1. Uno dei punti più critici affrontati dalla dottrina a proposito dell'elemento soggettivo nel riciclaggio concerne la punibilità a titolo di dolo eventuale; ipotesi, questa, che spesso gli interpreti si trovano ad affrontare nei casi in cui, a difesa dell'imputato, venga avanzata l'ipotesi di un dubbio su uno o più presupposti del reato fra cui, *in primis*, la provenienza della *res* da un delitto non colposo, come in-

¹⁷ In tal senso P. MAGRI, *op. cit.* 461, il quale osserva che la stessa finalità di lucro, pur non essendo un elemento costitutivamente richiesto dalla fattispecie, può costituire un utile indice per dimostrare la sussistenza del dolo in capo al soggetto percipiente (lo stesso vale per l'inosservanza della normativa antiriciclaggio).

¹⁸ Cass. pen., 6 aprile 1995, Prudente, *Riv. pen.*, 1996, I, 532.

¹⁹ P. MAGRI, *op. cit.*, 460.

²⁰ Tesi sostenuta, in particolare, da R. BARTOLI, *op. cit.*, 479; si veda in proposito, *supra*, Cap. IV, § 3.2 (nota 68).

²¹ In tal senso, per tutti, P. MAGRI, *op. cit.*, 460 s., il quale osserva giustamente che «l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del bene non è un evento ulteriore rispetto alla condotta verso il quale si deve muovere finalisticamente l'agente, coincidendo con la stessa condotta costitutiva del reato».

dica l'art. 648-*bis* c.p. Una eventualità, quella descritta, che ricorre assai frequentemente - non senza evidenti criticità - nell'attività degli intermediari finanziari i quali, nella loro consueta realtà operativa, possono trovarsi a compiere attività materialmente qualificabili come riciclaggio proprio a seguito della configurabilità del dolo eventuale²².

Tale forma di dolo è particolarmente legata, evidentemente, ai reati ad evento naturalistico, rispetto ai quali esso si configura - appunto - come accettazione del rischio che tale evento si verifichi: in primo luogo si discute, pertanto, se una simile forma di dolo possa rilevare anche nel riciclaggio che, come si è visto, non può essere ricompreso nei reati ad evento, trattandosi di un «reato accessorio» di mera condotta che vede, tra i presupposti della condotta tipica, i c.d. delittifonte²³. Stante una simile natura del reato, risulta evidente che, nel caso del riciclaggio, la forma eventuale del dolo, in astratto, andrebbe più opportunamente indicata non tanto (o non solo) come *accettazione del rischio* di verificazione dell'evento, quanto piuttosto come *dubbio sull'esistenza di un elemento essenziale del fatto di reato*, qual è, fra gli altri, il delitto-presupposto²⁴.

²² Come nota G. FORTE, *op. cit.*, 180, il dolo eventuale, «postulando la semplice accettazione del rischio che il denaro possa provenire da un delitto, agevola non poco la prova dell'elemento soggettivo [da parte dell'accusa, *nda*]: ma è dubbio che si possa parlare di vera e propria volontà del fatto tipico in quanto questa postula una precisa ed esatta coscienza del fatto delittuoso»; l'Autore nota, peraltro, che non vi è spazio per alcuna ipotesi di dolo eventuale nella configurazione della norma data dalla Convenzione di Strasburgo che, all'art. 6, qualifica l'elemento soggettivo del riciclaggio in termini di intenzionalità e prevede che, per l'integrazione del dolo, è necessario che il soggetto sappia, quando li riceve, che i beni o il denaro provengono da reato (cfr., *supra*, § 1.1).

²³ La questione, peraltro, si è posta in dottrina anche con riferimento al reato di ricettazione, in relazione al quale già si erano prospettate tanto tesi favorevoli quanto tesi contrarie, le quali sostanzialmente si riflettono anche in ordine al reato di riciclaggio; cfr. P. MAGRI, *op. cit.*, 461 s.; G. DONADIO, *op. cit.*, 871 s.

²⁴ Così S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Giuffrè (Milano), 1993, 56, il quale distingue tra l'accettazione del rischio, che sottende necessariamente un dubbio su un avvenimento futuro e possibile (proprio, appunto, dei reati d'evento) e l'incertezza sui presupposti della condotta, che ben può coinvolgere, invece, anche reati privi di evento; il primo sarebbe un dubbio per così dire «oggettivo» e «assoluto», concernendo fatti futuri, mentre l'incertezza su fatti già avvenuti avrebbe carattere maggiormente «soggettivo» e «relativo» (non in tutti i casi, peraltro), potendo essere superata, in molte circostanze, attraverso indagini più approfondite da parte del soggetto agente. In tal senso, rispetto all'incertezza sugli elementi presupposti della condotta, l'Autore nota come l'esame circa l'elemento soggettivo dovrebbe riguardare piuttosto le ragioni che hanno indotto l'agente a non approfondire le proprie indagini circa l'esistenza di quel determinato fatto presupposto. Cfr. anche S. FAIELLA, *op. cit.*, 177 s. (nota 10); individua l'ipotesi del dolo eventuale con riferimento al dubbio sui presupposti del reato e, in particolare, sulla provenienza criminosa del bene, anche M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 421.

Alcuni Autori, in dottrina, riprendendo le argomentazioni sostenute con riferimento alla ricettazione, di cui il riciclaggio costituisce, per certi aspetti, una forma speciale, ritengono generalmente configurabile il dolo eventuale anche nel delitto riciclaggio, qualora vi sia un'accettazione del rischio da parte del soggetto, il quale si rappresenti l'eventualità di commettere, con la propria condotta, il fatto illecito previsto: la *ratio*, in tal senso, sembra essere data dalla necessità di non equiparare, a livello punitivo, l'azione meramente colposa di riciclaggio (che, peraltro, non è prevista come reato dal nostro ordinamento) a quella caratterizzata dalla rappresentazione - se pur non in termini di certezza - dell'eventualità illecita.

Proprio con riferimento alla ricettazione, prima ancora che al riciclaggio, autorevole dottrina sostiene da sempre un orientamento favorevole all'ammissibilità del dolo eventuale, ritenendo che nelle condotte di acquisto, ricezione o occultamento di cui all'art. 648 c.p. anche un mero dubbio sulla provenienza da delitto dei beni sia rilevante quando è accompagnato dall'accettazione del rischio che la provenienza illecita sia effettiva²⁵. I predetti argomenti sembrano trarre le proprie conclusioni, fra l'altro, a partire dalla presunta valenza esclusivamente colposa della previsione contravvenzionale, di cui all'art. 712 c.p. (c.d. «incauto acquisto»), che sarebbe cioè volta a punire i comportamenti di ricettazione nei soli casi di colpa: da qui discenderebbe la riconducibilità, nell'alveo dell'ipotesi delittuosa (art., 648 c.p.) di ogni altra forma di manifestazione dell'elemento soggettivo, compreso il dolo eventuale; conclusione che non appare però condivisibile, come giustamente è stato rilevato in dottrina²⁶: con riferimento al dolo, appare infatti più corretta l'interpretazione che ritiene punibili, a titolo di incauto acquisto, tutti i casi di dolo che non si ritengano inclusi nella più grave fattispecie delittuosa della ricettazione, fermo restando che dovranno essere gli elementi tipici della norma delittuosa a fungere da «filtri» per l'applicabilità della medesima alle diverse fatti-

²⁵ Così, per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 450, il quale precisa come - per regola generale - ogni ipotesi criminosa è compatibile con tutte le forme del dolo e, dunque, anche con quella più sfumata del dolo eventuale; in accordo anche F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale*, cit., 207; S. FAIELLA, *op. cit.* 173.

²⁶ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 422, contesta la riferibilità dell'ipotesi contravvenzionale ai soli casi di condotta colposa, essendo, quella descritta dall'art. 712 c.p. una fattispecie ben più ampia rispetto alla ricettazione (e non dal punto di vista dell'elemento psicologico): la prima fa riferimento alla sospetta provenienza dei beni da reato, mentre la seconda fa riferimento alla sola provenienza da delitto.

specie, applicabilità che non può invece dedursi, *a contrario*, dall'inidoneità punitiva di altre norme²⁷.

2.2. Trasferendo le argomentazioni fin qui svolte nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p., si è sostenuto che l'ipotesi contravvenzionale dell'art. 712 c.p. potrebbe applicarsi anche nei casi di dubbio sulla provenienza delittuosa dei beni che siano poi sfociati in condotte tipiche del riciclaggio (vale a dire condotte che, in presenza di un provato dolo intenzionale o diretto, sarebbero state punibili a titolo di riciclaggio)²⁸. Parlando di configurabilità del dolo eventuale, come figura a metà strada tra il dolo diretto e la colpa, occorre tuttavia stabilire, alla luce dell'attuale formulazione normativa, fino a che punto si estenda l'applicabilità della norma contravvenzionale e fino a che punto, invece, sia lecito estendere quella del più grave delitto di riciclaggio.

Il problema si è posto, ad esempio, ragionando sulla peculiare posizione dell'intermediario finanziario - il quale spesso può trovarsi nella posizione di dubitare circa la provenienza lecita o illecita del denaro - e delle operazioni oggettivamente sospette poste in essere dal medesimo soggetto. Il soggetto in questione dovrebbe rispondere per colpa, qualora abbia negligenzemente ommesso di segnalare la relativa operazione, identificata come sospetta, dell'illecito amministrativo previsto dalla normativa antiriciclaggio ed, eventualmente - per quanto detto poc'anzi - anche della contravvenzione di incauto acquisto²⁹.

Vi è poi chi, contestando radicalmente la configurabilità del dolo eventuale in questo tipo di reati - ritiene genericamente rilevante a mero titolo di colpa, con conseguente responsabilità per il solo incauto acquisto, del soggetto che abbia compiuto l'operazione, l'accettazione del rischio di commettere il fatto di reato, configurabile nei casi in cui il medesimo si sia meramente rappresentato come plausibile l'eventualità della provenienza illecita dei beni, ma ciononostante abbia

²⁷ Ibidem.

²⁸ In tal senso, per tutti, F. ANTOLISEI, *op. ult. cit.*, 367; M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 426 s.

²⁹ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 428.

attuato l'operazione³⁰: questa eventualità sarebbe in realtà sintomo di un comportamento negligente che, come tale, andrebbe punito solo a titolo di colpa.

Contrariamente, altra dottrina, ritiene che l'ipotesi del dolo eventuale rientri appieno nell'alveo della fattispecie delittuosa *ex art. 648-bis c.p.*³¹; ciò, evidentemente, sempre che in capo al soggetto sussista l'elemento psicologico (che consiste in una consapevolezza piena, in tal caso) anche in relazione alla portata lesiva della sua condotta, vale a dire in relazione all'idoneità di ostacolare le indagini volte alla ricostruzione della provenienza del denaro o dei beni in questione³². Resta evidente la punibilità a titolo di riciclaggio nei differenti casi di dolo diretto, vale a dire qualora il sospetto in capo al soggetto sull'origine delittuosa dei beni si sia trasformato in una sostanziale certezza di tale provenienza criminosa³³.

2.3. Così posta, la questione del dolo eventuale appare in tutta la sua criticità, con riferimento, in particolare, a quelli che vengono tradizionalmente definiti come «casi limite», in cui si prefigura, nella mente di chi agisce, un sospetto sull'origine delittuosa dei beni ma egli decide ugualmente di correre il rischio, compiendo l'operazione sui beni medesimi. Tanto nella ricettazione quanto, *a fortiori*, nel riciclaggio, la questione interpretativa si riflette sulle evidenti difficoltà probatorie concernenti la distinzione il dolo eventuale e la colpa cosciente e necessiterebbe di ulteriori analisi che mettano in luce il modo di atteggiarsi della volontà

³⁰ Così G. FORTE, *op. cit.*, 181 s.

³¹ In tal senso G.M. FLICK, La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1255; G. PECORELLA, Circolazione di denaro e riciclaggio, cit., 1244. In senso conforme già F. ANTOLISEI, *op. cit.*, 434, il quale aveva precisato, seppur con riferimento alla ricettazione (ma il ragionamento pare estensibile alle ipotesi di riciclaggio), che il dolo eventuale sarebbe configurabile anche ove «nella mente del reo si sia affacciato il dubbio della provenienza delittuosa (della res), ma ciononostante, egli abbia agito accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni della legge». In giurisprudenza, sulla compatibilità tra ricettazione e dolo eventuale, si è espressa, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 1998, Conti, in Cass. pen., 1999, 1136 ss., richiedendosi comunque una «consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza».

³² Sul punto cfr. P. MAGRI, *op. cit.*, 462 s.; M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 429; va notato, tuttavia, che l'ammissibilità del dolo eventuale di riciclaggio, onde rispondere ad una maggiore certezza in ordine alla previsione punitiva, dovrebbe preferibilmente essere accompagnata da una rigorosa definizione dei parametri oggettivi che lo qualificano, specie quando si tratti - come per i professionisti dell'intermediazione finanziaria - di attività compiute nell'ordinario svolgimento di una funzione o professione (così J. TONDELLI, *Considerazioni sull'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e reato di riciclaggio*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 2004, II, 490).

³³ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 429.

rispetto al cosiddetto «stato di dubbio» in cui versa il soggetto che non si sia rappresentato esattamente la presenza dei presupposti del reato³⁴.

In tal senso, alcuni Autori hanno tentato di individuare un discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, tanto per la ricettazione quanto per il riciclaggio, sostenendo che il fatto di aver agito in presenza di un dubbio sulla sussistenza del reato-presupposto non configurerebbe una responsabilità per dolo eventuale del soggetto, ma per mera colpa, salvo che nella mente del soggetto si sia realizzato un preciso e volontario collegamento fra la lesione procurata ed il vantaggio conseguente³⁵. Con riferimento poi ai casi già accennati dell'operatore finanziario che si trovi a compiere operazioni su denaro di provenienza sospetta, ma che decida ugualmente di «accettarne il rischio», il medesimo indirizzo interpretativo ritiene che simili ipotesi andrebbero più opportunamente ricondotte nell'alveo della forma contravvenzionale di ricettazione, punita a titolo di colpa, vale a dire nella fattispecie dell'incauto acquisto, *ex art. 712 c.p.*³⁶.

Altri Autori³⁷ si attestano poi su un'analogia linea interpretativa, ostile alla individuazione del dolo eventuale, ma limitatamente al reato di riciclaggio, così in un certo senso «slegando» le sorti di tale delitto rispetto a quelle della ricettazione. Essi hanno messo in luce, come la mancanza di un'ipotesi contravvenzionale che punisca le condotte di riciclaggio colpose, diversamente da quanto accade per quelle di ricettazione (per il quale, come detto, è prevista l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.), rafforzerebbe e confermerebbe ulteriormente la scelta del legislatore di costruire il criterio di imputazione soggettivo tipico del riciclaggio esclusivamente sul dolo diretto³⁸. Tuttavia, come si è visto, il limite di tale af-

³⁴ In questi termini si esprime G. FORTI, *op. cit.*, 182.

³⁵ S. PROSDOCIMI, *op. cit.*, 51 e 57, secondo il quale, pertanto, l'operatività del dolo eventuale sarebbe confinata ai casi in cui vi sia una «immissione del dubbio nella prospettiva dell'intenzione», vale a dire quando il dubbio si inserisca direttamente tra i motivi che spingono il soggetto ad agire; delle argomentazioni proposte da questo Autore, complete di ulteriori riferimenti dottrinari, da conto più ampiamente S. FAIELLA, *op. cit.*, 178 s.

³⁶ Si veda, per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, II*, cit., 236; cfr. altresì S. FAIELLA, *op. cit.* 173 ss.

³⁷ Cfr., per tutti, F. TOSCHI, *op. ult. cit.*, 405.

³⁸ Così, *ibidem*, il quale avverte la necessità di valutare con estrema attenzione, da parte dell'interprete, l'esatta natura del fattore psicologico dell'agente, per scongiurare uno svuotamento del contenuto, attraverso il ricorso a forme di *dolus in re ipsa* e di dolo indiretto. Va segnalato che, in dottrina, vi è chi ritiene che, anche in ipotesi di condotta di riciclaggio che segua

fermazione sta nel non tenere conto dell'estensibilità applicativa dell'incauto acquisto - di portata sensibilmente più ampia rispetto alle ipotesi delittuose - anche a casi di condotte riciclativie non rientranti appieno nei limiti della più grave fattispecie delittuosa.

La giurisprudenza di merito, in un caso risalente, aveva tentato - in modo peraltro poco convincente - di semplificare il quadro sotto il profilo dell'elemento psicologico: aveva infatti ritenuto che, quando il soggetto agisca senza la piena consapevolezza del presupposto da cui derivano i beni ma soltanto con la prospettiva della provenienza da delitto quale mera possibilità, non appare configurabile il dolo di riciclaggio (dunque nemmeno nella sua forma eventuale), il quale presupporrebbe infatti la sicura provenienza dei beni da un delitto-presupposto e non un semplice dubbio in ordine alla medesima³⁹.

2.4. Occorre, per completezza di trattazione, introdurre una precisazione, fatta propria da certa dottrina⁴⁰: nel reato di riciclaggio, può parlarsi più propriamente di dolo eventuale laddove si riscontri un dubbio, da parte del soggetto agente, in ordine a determinati presupposti della condotta (quale la sussistenza del delitto presupposto e la provenienza da esso dei beni in oggetto); in questo senso appare meno pregnante il riferimento alla c.d. «accettazione del rischio» del verificarsi di un evento futuro, quale elemento distintivo del dolo eventuale, giacché tale evento non costituisce propriamente un elemento della fattispecie di riciclaggio.

Tale distinzione prelude ad una serie di conseguenze rilevanti in ordine alla configurabilità (e punibilità) del dolo eventuale. Anzitutto, parlando di elementi preesistenti o concomitanti alla condotta di riciclaggio, fra cui rientrano anche i presupposti del reato medesimo, è evidente che questi non possono essere oggetto di volizione, ma soltanto di rappresentazione⁴¹ (così, ad esempio le caratteristi-

la ricezione di beni la cui provenienza illecita sia solo «sospetta» (qualora cioè vi siano dubbi sul presupposto del reato), si possa configurare l'ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto (art. 712 c.p.) e non si applichino dunque i più gravi delitti di ricettazione o riciclaggio (così M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, 417 ss; ID., *Riciclaggio*, cit., 212).

³⁹ In tal senso G.i.p. Trib. Firenze, 10 ottobre 1995, Bidini, in *Fisco*, 1996, 1214 ss.

⁴⁰ Cfr., *supra*, nota 17.

⁴¹ In questo senso S. PROSDOCIMI, *op. cit.*, 52 s.

che del soggetto passivo del reato, l'oggetto materiale, il luogo o il tempo della condotta, le situazioni di fatto o di diritto preesistenti): si tratta infatti di elementi indipendenti ed estranei rispetto alla volontà del soggetto agente, i quali possono essere oggetto, *a priori*, di un'attività intellettuale di rappresentazione e, *a posteriori*, di una mera presa d'atto⁴².

La descritta impossibilità di ravvisare la volizione in ordine a tali elementi materiali del fatto di reato porta una parte della dottrina a sostenere che la falsa rappresentazione o l'ignoranza dei presupposti determina, *ex art. 47 c.p.*, il venir meno del dolo⁴³, dovendosi provare, per la contestazione del dolo medesimo, l'esatta conoscenza dei presupposti da parte del soggetto.

Altra dottrina, partendo dai medesimi presupposti, conclude però nel senso che la mancanza volizione, in riferimento a determinati elementi del fatto tipico, non vale ad escludere di per sé la configurabilità del dolo, semplicemente perché non vi può essere volizione nella rappresentazione degli elementi preesistenti o concomitanti al fatto⁴⁴. Infatti se il dubbio che ricada sull'esistenza (o meno) del reato presupposto, avendo ad oggetto un fatto passato, riguarda la sfera meramente rappresentativa del dolo, quest'ultimo non può essere ridotto a mera volizione⁴⁵: ben può infatti rilevare a titolo di dolo (eventuale) il fatto che l'agente abbia agito rappresentandosi, in forma dubitativa, la possibilità di realizzare il fatto di reato: in questa prospettiva la pur semplice previsione della possibilità che si

⁴² Così M. GALLO, *Dolo*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 755; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, cit., 326 il quale svolge inoltre (*Ivi*, 322 ss.) un'accurata sintesi delle diverse teorie che si sono succedute sull'argomento della struttura del dolo, oggetti di dispute dottrinali assai risalenti ma, ciononostante, non ancora composte; si veda in proposito anche S. FAIELLA, *op. cit.*, 179 s.

⁴³ Si veda, per tutti, G. FORTE, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁴ In tal senso, rileva S. PROSDOCIMI, *op. cit.*, 55 ss., anche quando la realizzazione del fatto criminoso appare all'autore soltanto possibile, per un dubbio sui presupposti della condotta, ma ciononostante egli aspirava a realizzarla, si configura certamente una forma di dolo, in particolare quella del dolo intenzionale; al contrario si potrà parlare di dolo eventuale (o di colpa cosciente, a seconda dei casi) se l'agente non aspirava a realizzare il fatto criminoso.

⁴⁵ *Id.*, *op. cit.*, 50 ss. rifiuta dunque un'identificazione del dolo con la volontà, la quale non lascerebbe alcun margine al dolo eventuale con riferimento ad elementi del fatto tipico che non possono essere *voluti* ma solo *rappresentati*, quali, appunto, i presupposti della condotta; l'Autore nota poi, in particolare, come l'aspetto rappresentativo del dolo sia intimamente collegato con la problematica dell'errore di rappresentazione del fatto che costituisce il presupposto della condotta; cfr. anche S. FAIELLA, *op. cit.*, 183.

verifichi il fatto di reato, equivale ad acconsentire al fatto medesimo e, in senso lato, a volerlo⁴⁶.

Il dolo andrebbe dunque escluso, secondo tale ultima impostazione, solo ove l'agente non abbia alcuna rappresentazione dell'eventualità illecita, vale a dire ove si tratti di mera colpa (incosciente), oppure ove, pur avendone una rappresentazione, egli giunga a superarla, all'atto del compimento della condotta, sostituendola con altra rappresentazione contraria⁴⁷: in tale ultimo caso, in particolare, non si parlerà di dolo bensì di colpa cosciente, caratterizzata da un errore dell'agente nella valutazione dei fatti. Sussisterà invece dolo eventuale ove, al contrario, le rappresentazioni dell'origine della *res* (lecita ed illecita) siano contemporanee ed alternative nella mente del soggetto agente, configurandosi da parte di costui una vera e propria accettazione del rischio di commettere il fatto illecito descritto dalla norma⁴⁸.

2.5. In senso parzialmente critico si pongono altri Autori⁴⁹, i quali contestano la configurabilità del dolo eventuale rispetto allo stato di dubbio sui presupposti del reato: precisamente, muovendo dalla formulazione del riciclaggio quale reato di pericolo e di pura condotta, essi evidenziano - come si è detto in precedenza - l'impossibilità di ravvisare un evento materiale, nonché la necessità di valutare il dolo con riferimento alla mera intenzione di porre in essere - appunto - il pericolo descritto dalla norma. In altri termini, per accedere ad una punibilità a titolo di dolo eventuale, l'analisi dovrebbe limitarsi in ogni caso alla rappresentazione, da parte del soggetto, del fatto che si stia *probabilmente* agendo in modo da cagionare

⁴⁶ M. GALLO, *op. cit.*, 759.

⁴⁷ *Ibidem*; cfr. anche S. FAIELLA, *op. cit.*, 184, il quale specifica che la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente consiste appunto nella presenza di tale sostituzione della rappresentazione dell'eventualità illecita: nella colpa cosciente l'agente, pur essendosi rappresentato in un primo momento l'evento illecito, nel momento della condotta confida con certezza (tale da escludere il dubbio) che il reato non si compirà, di tal che le due rappresentazioni non sono contemporanee ma successive.

⁴⁸ S. FAIELLA, *op. cit.*, 185, il quale conclude sottolineando come, anche nella categoria dei reati accessori, in cui rientra quello di riciclaggio, è possibile distinguere tra diverse gradazioni di intensità dell'elemento soggettivo che popolano, in particolare, quella vasta area intermedia che sussiste tra il dolo diretto e la colpa.

⁴⁹ Segnatamente M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 432 ss., e G. FORTE, *op. cit.*, 184 ss.

un pericolo al bene tutelato, unitamente all'accettazione del rischio che venga realizzato un evento lesivo.

Pare senz'altro condivisibile, in tal senso, l'osservazione secondo la quale, in questo tipo di reato, l'agente prende in considerazione come «eventuale» non già l'evento materiale (difficilmente individuabile nel riciclaggio) che consegue alla propria condotta, bensì un presupposto della condotta medesima; si è tuttavia sostenuto che sarebbe riduttivo legare la sussistenza del dolo eventuale a questo semplice stato di dubbio sul presupposto del reato (la provenienza illecita dei beni), dubbio che potrebbe al massimo configurare un'ipotesi di colpa, seppure aggravata dalla previsione⁵⁰. Sulla scia di tale interpretazione si tende dunque a richiedere un *quid pluris*, a livello di elemento soggettivo, la cui prova risulta tuttavia talmente ardua da portare ad escludere la punibilità stessa del riciclaggio a titolo di dolo eventuale⁵¹.

L'argomentazione si basa sulla premessa fondamentale per cui, in questo tipo di reati (privi di evento), in cui sono ravvisabili solo una o più condotte connotate da una particolare lesività, applicare la figura del dolo eventuale, tipicamente riferita a reati d'evento, vorrebbe dire applicare in via analogica (e in *malam partem*) la costruzione dottrinale e giurisprudenziale teorizzata in tema di dolo indiretto⁵². Al contrario, nell'ambito di tali reati, il dolo dev'essere saldamente ancorato alla consapevolezza dell'antigiuridicità del comportamento posto in essere; tuttavia è evidente che la piena consapevolezza di tale antigiuridicità esclude di per sé la compresenza di alcun dubbio sulla sussistenza dell'oggetto materiale del reato (la *res* di provenienza delittuosa, nel caso di specie del riciclaggio).

Se ne deduce che un qualsiasi dubbio sul presupposto della condotta, in particolare sulla provenienza illecita dei beni, dovrebbe, in linea teorica, impedire *ex se*

⁵⁰ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 435, nota come il fatto che il soggetto abbia ignorato la potenziale origine delittuosa dei beni, pur dovendola conoscere (o per lo meno dovendosi attivare per conoscerla), non integra un comportamento rilevante ai sensi del vigente art. 648-*bis* c.p. (reato doloso), pur se era originariamente compreso fra le ipotesi «suggerite» al legislatore italiano all'interno della Convenzione di Strasburgo. Oggi tale condotta può tutt'al più integrare un'omissione (colposa) della denuncia di operazione sospetta, ai sensi della normativa antiriciclaggio.

⁵¹ *Ibidem*, sostanzialmente concorde anche G. FORTE, *op. cit.*, 185.

⁵² M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, 431 s.

la configurabilità del dolo (sia pure eventuale) di riciclaggio⁵³. Di conseguenza anche una accettazione del rischio circa l'esistenza del presupposto non significa rappresentarsi in termini esatti lo stesso, in quanto è ben possibile che chi accetti il rischio lo faccia per mera leggerezza o negligenza: tale atteggiamento appare, tutt'al più, vicino ad ipotesi di colpa aggravata (dalla previsione) piuttosto che ad ipotesi di dolo⁵⁴.

2.6. Va infine segnalato come parte della dottrina⁵⁵, nonostante il citato orientamento tendente ad escludere la configurabilità del dolo in ipotesi di dubbio, abbia comunque voluto individuare un possibile discrimine tra dolo eventuale e colpa in base all'analisi dei motivi che hanno spinto il soggetto agente ad omettere le indagini circa l'esistenza dei presupposti del reato (accettando così il rischio di commettere il reato stesso): secondo tale distinzione, si verserà in ipotesi di mera colpa se tale omissione del soggetto sia dovuta a mera leggerezza od incuria (colpa), mentre si avrà un'ipotesi di dolo eventuale qualora tale omissione dipenda da un *quid pluris*, non riconducibile a semplice colpa

A tal proposito giova comunque rilevare che rileva che la stessa individuazione di quel *quid pluris*, che si richiede per la configurabilità del dolo eventuale, denota la non serietà del dubbio (o la sua natura «capziosa») sui presupposti del reato: in altri termini l'atteggiamento del soggetto che decida volutamente di accantonare il dubbio costituisce, in questi casi, il modo di realizzazione del fatto illecito, che gli

⁵³ In altri termini, l'intenzione di porre in essere la condotta di riciclaggio (e, dunque, l'intenzione di ostacolare l'identificazione dell'origine illecita dei beni) sarebbe incompatibile con il dubbio che ricada proprio sulla medesima origine dei beni; dubbio che, anzi, essendo di natura puramente soggettiva, si manifesta in un'incertezza risolubile attraverso l'acquisizione di ulteriori dati conoscitivi, ed è perciò indice di un comportamento sicuramente colposo (così G. FORTE, *op. cit.*, 187).

⁵⁴ Così G. FORTE, *op. cit.*, 188; M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 436, osserva che «l'agire in stato di dubbio, pur sapendo di ostacolare eventuali indagini, è molto diverso - sotto il profilo della pericolosità dell'autore e del disvalore oggettivo e soggettivo del fatto - dall'agire conoscendo attualmente e con certezza la provenienza criminosa dei beni»; il medesimo Autore conclude nel senso dell'applicabilità della medesima fattispecie contravvenzionale (quella dell'incauto acquisto) ai comportamenti di riciclaggio, tanto colposi che per dolo eventuale. Accanto alla propria interpretazione, il medesimo Autore riporta peraltro (*Ivi*, 188 ss. e 201 ss.) le soluzioni - anche in senso contrario - adottate negli ultimi decenni da altri ordinamenti, europei ed extraeuropei.

⁵⁵ S. PROSDOCIMI, *op. cit.*, 56 ss.; cfr. anche G. FORTE, *op. loc. ult. cit.*

sarà dunque imputabile a titolo di dolo⁵⁶. Dunque si può dire che l'aver volutamente ignorato il dubbio sui presupposti del reato, avendo di mira la realizzazione del fatto illecito, integra a tutti gli effetti un'ipotesi di dolo, per quanto in tal caso l'elemento soggettivo ricada sui presupposti e non sull'evento del reato. Diversi saranno i casi di errore, *ex art. 47 c.p.*, sui presupposti del reato e i casi di dubbio determinati da colpa: in entrambe le circostanze il soggetto agente sarà infatti consapevole di cagionare un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie di reato (*art. 648-bis c.p.*) e tale coscienza gli precluderà la consapevolezza (e quindi la volizione) del disvalore del fatto commesso, che costituisce il vero nucleo dell'illiceità delle condotte di riciclaggio e che è dunque essenziale per la configurabilità del dolo.

2.7. Nelle ipotesi da ultimo indicate, in cui il soggetto ometta colposamente di verificare la sussistenza dei presupposti del reato, oppure cada in errore sui medesimi, egli sarà rimproverabile unicamente per colpa, sebbene aggravata *ex art. 61, n. 3, c.p.*; sarà esclusa, tuttavia, la punibilità per riciclaggio, che è reato ascrivibile solamente a titolo di dolo⁵⁷ e non a titolo di colpa (il dato letterale dell'*art. 648-bis* pare escludere categoricamente quest'ipotesi), anche alla luce del fatto che, nel nostro ordinamento, manca un'autonoma fattispecie colposa di riciclaggio.

A tal proposito si è tuttavia riflettuto, in dottrina, sulla sua possibile introduzione, anche sulla scia delle soluzioni adottate in altri paesi europei, dove la legge prevede norme in tal senso⁵⁸. Come si è visto, tuttavia, esiste già una fattispecie contravvenzionale, quella dell'incauto acquisto (*art. 712 c.p.*), che contempla espressamente i casi in cui il soggetto agisca (ricevendo o acquistando beni) pur in presenza di un dubbio o di un sospetto sulla loro origine illecita: tale fattispecie descrive dunque un comportamento colposo che sta a monte della stessa condotta di acquisto o ricezione e che si concretizza nel mancato accertamento

⁵⁶ G. FORTE, *op. cit.*, 189 s.

⁵⁷ *Ivi*, 191 ss., 198 s.

⁵⁸ Cfr. G. FORTE, *op. cit.*, 199 ss.

da parte del soggetto dell'origine lecita dei beni⁵⁹. Ne deriva che il soggetto che abbia dubitato della provenienza del denaro, ma ciononostante abbia posto in essere taluna delle condotte di cui all'art. 648-*bis* c.p., seppure non sia punibile a titolo di riciclaggio, in quanto ha tenuto un semplice comportamento colposo, non per questo andrà esente da pena: egli risponderà della contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.), aggravata *ex art.* 61, n. 3, c.p.⁶⁰.

2.8. Per concludere, un cenno va fatto alle ipotesi di errore e di mancata consapevolezza in ordine agli altri elementi della fattispecie di riciclaggio, in specie rispetto alla clausola di idoneità lesiva delle condotte «in modo da ostacolare» le indagini sull'origine illecita dei beni: occorre infatti capire se, anche in questo caso, in presenza di dubbi su tali elementi del fatto tipico si possa configurare una punibilità del soggetto per riciclaggio a titolo di dolo eventuale.

Proprio la clausola citata («in modo da ostacolare...») racchiude infatti il contenuto di offensività della norma, con la conseguenza di tenere fuori dall'ambito di punibilità tutte quelle condotte che siano prive di tale carattere di offensività⁶¹. Si tratta di un elemento essenziale del reato che, in quanto tale, entra necessariamente a far parte dell'oggetto del dolo, anche se, sul punto, la dottrina non ha mancato di esprimere perplessità⁶². Ci si chiede, in particolare, se la modalità di realizzazione delle condotte, descritta con la clausola in questione, debba essere oggetto di rappresentazione e volontà da parte del soggetto attivo (rientrando perciò nell'oggetto di un dolo generico) e debba dunque necessariamente realizzarsi, o se, piuttosto, essa descriva una mera finalità ulteriore, perseguita dall'agen-

⁵⁹ G. FORTE, *op. cit.*, 201 ss. La stessa giurisprudenza ha affermato che per l'integrazione dell'incauto acquisto non è necessario che sia accertata la provenienza da delitto dei beni o del denaro, essendo sufficiente la sussistenza del dubbio sulla provenienza dei medesimi, seguito dalla realizzazione della condotta tipica (Cass. pen., sez. I, 7 luglio 1984, n. 6319, in www.deiure.giuffre.it (cons. 2 agosto 2014); Cass. pen., sez. II, 24 luglio 1991, n. 7797, *ivi*).

⁶⁰ ID., *op. cit.*, 202, rileva come la questione più critica risieda piuttosto nella incongruità dello scarto di pena che sussiste tra riciclaggio e incauto acquisto, ovvero tra forma dolosa e forma colposa del reato, a fronte di un disvalore non così dissimile.

⁶¹ Sulla valenza di tale elemento della fattispecie, individuato come chiave della distinzione tra ricettazione e riciclaggio, cfr., *supra*, cap. IV, § 3.

⁶² Si veda, in particolare, G. FORTE, *op. cit.*, 202 ss.

te, ma che non deve necessariamente verificarsi nella realtà, avendo il solo scopo di delimitare l'area del penalmente rilevante all'interno della fattispecie.

Parte della dottrina ritiene che, qualora il soggetto sia pienamente conscio della provenienza illecita dei beni, egli non possa sfuggire, parimenti, alla consapevolezza che ogni sua operazione in relazione ad essi è in grado di ostacolare le indagini sulla loro provenienza⁶³: si esclude, in tal modo, che dietro alla clausola di lesività in questione si possa celare un dolo specifico «implicito», che imporrebbe di considerare l'ostacolo alle indagini come finalità ultima cui il soggetto deve tendere, utile a svolgere un effetto di selezione sulle modalità della condotta. Ne risulta che sarà punibile colui che, pur non avendo cagionato un effettivo ostacolo alle indagini dirette all'identificazione della provenienza dei beni, abbia posto in essere operazioni tali da risultare, in concreto, idonee ad ostacolare tale identificazione, non rilevando se questo fosse o meno il fine «specifico» della sua azione⁶⁴. La tesi pare senz'altro condivisibile, individuandosi nella dizione «in modo da ostacolare...» una qualità della condotta e non già un risultato della medesima, per quanto, in ultima analisi, ciò abbia delle ricadute inevitabili sul piano dell'elemento soggettivo: il soggetto dovrà infatti agire con la consapevolezza di porre in essere una delle condotte elencate, ma deve altresì volere che questa sia realizzata «in modo da ostacolare» l'identificazione della provenienza illecita dei beni⁶⁵.

⁶³ *Ivi*, 203; in particolare si ritiene provato l'elemento soggettivo rispetto al requisito dell'idoneità lesiva della condotta ogniqualvolta sia provata la consapevole e volontaria realizzazione della condotta, di tal che il soggetto sarà punibile anche ove non persegua il fine specifico di ostacolare le indagini. In tal senso anche G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, cit., 239 s.; in giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. I, 9 febbraio 1996, CED 204485, ove si afferma che il requisito dell'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni costituisce unicamente un carattere proprio delle «altre operazioni», e non già una finalità della condotta del reo che possa far pensare alla necessità che i beni «ripuliti» rientrino nella disponibilità dell'autore del reato-presupposto; *Contra*, Cass. pen., sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano e altri, in *Foro it.*, 1998, 2, che ha ritenuto il riciclaggio un reato a dolo specifico «implicito», caratterizzato dalla finalità di ripulire il denaro o i beni di provenienza illecita; finalità che si differenzia da quella della ricettazione, individuabile nel profitto.

⁶⁴ *Ivi*, 204.

⁶⁵ *Ivi*, 207, l'Autore conclude affermando che può parlarsi di un dolo specifico «implicito», nel reato di riciclaggio, se si intende tale espressione come la necessità di una particolare tendenza soggettiva che deve accompagnare la realizzazione del fatto tipico; si riscontra, in altre parole, una particolare direzione delle condotte verso il risultato della «ripulitura», inteso quale «fine implicito», che si differenzia dal fine «specifico» per il fatto che non è idoneo a selezionare, in concreto, le condotte penalmente rilevanti: tale selezione, infatti, deriva già, in astratto, dalla scelta del legislatore di definire le condotte tipiche come «idonee ad ostacolare l'identificazione» della provenienza illecita dei beni.

PARTE SECONDA

**IL FENOMENO DELL'«AUTORICICLAGGIO»:
QUESTIONI GIURIDICHE E PROSPETTIVE
*DE IURE CONDENDO***

CAPITOLO VII

«AUTORICICLAGGIO»: CONFIGURABILITÀ E CRITICHE

1. Origini e criticità della clausola di riserva: dalla fattispecie di ricettazione a quella di riciclaggio.

1.1. Come si è accennato nel corso della trattazione dei soggetti attivi del reato, il riciclaggio si configura quale reato comune, a soggettività ristretta: il legislatore interno ha infatti previsto che, per la punibilità del riciclaggio, il soggetto attivo non debba aver concorso nella realizzazione del delitto-presupposto; vincolo, questo, che è contenuto nella clausola limitativa dell'ambito della punibilità dell'art. 648-*bis* c.p.: «fuori dei casi di concorso nel reato». Tale formula, per questo, è anche indicata come clausola di esclusione dell'«autoriciclaggio» o, in senso lato, come fondamento del «privilegio di autoriciclaggio».

Si sono illustrate, in precedenza¹, le tre differenti tesi dottrinarie che hanno tentato di fornire un adeguato inquadramento dogmatico alla clausola in parola e si è detto dei principali orientamenti della dottrina rispetto a ciascuna di esse. Tuttavia, come anticipato, il dibattito attorno all'*incipit* dell'art. 648-*bis* non appare affatto sopito e ciò riverbera ricadute importanti proprio sul terreno della configurabilità e della punibilità, rispetto all'attuale formulazione normativa, della condotte di riciclaggio realizzate dal medesimo autore dei reati-presupposto (o di colui che vi abbia concorso).

In particolare, rispetto alle ricostruzioni interpretative «tradizionali» della clausola di riserva che si sono espresse in precedenza, appaiono fondate alcune critiche, mosse dalla dottrina più recente², che si procederà, di seguito, ad illustrare.

¹ Cfr., *supra*, cap. III, § 1.

² Sulle diverse ricostruzioni dogmatiche in proposito si rimanda, *supra*, cap. III, § 1. In particolare, è critico sulla teoria del *post factum* S. FAIELLA, *L'integrazione europea nella disciplina antiriciclaggio*, in *Giust. Pen.*, 2001, II, 243; nello stesso senso L. TROYER, S. CAVALLINI, *La "dlessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 ss., anche se tali Autori approdano a conclusioni differenti e relativamente «originali» nel panorama dottrinario.

1.2. Tra le diverse letture che di detta clausola si sono date³ è interessante richiamare, qui, quella fatta propria da un Autore⁴, in particolare, che ha suggerito una interpretazione, alternativa a quella maggioritaria ma altrettanto fondata, dell'espressione «fuori dei casi di concorso nel reato». Stando a questa impostazione, la formula d'apertura contenuta nell'art. 648-*bis* c.p. avrebbe un fondamento logico-giuridico differente ed una portata assai più ristretta rispetto a quella – formalmente identica – prevista per la ricettazione⁵: tanto che l'Autore parla, riferendosi all'impostazione maggioritaria, di una «improvvida equiparazione della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. a quella di cui all'art. 648 c.p.».

Infatti – spiega l'Autore – la formula di esclusione dei casi di concorso nel reato, contenuta *in incipit* dell'art. 648 c.p., discende direttamente ed obbligatoriamente dagli elementi descrittivi della condotta, che attiene agli atti di *acquisto* e di *ricezione* della *res*, proveniente da delitto: atti che – come tali – non possono che essere compiuti da un soggetto *estraneo* rispetto all'autore (o agli autori) del reato fonte, giacché l'autore del reato-presupposto già *possiede* la *res* in questione⁶.

In ossequio a tale lettura – che non manca, a parere di chi scrive, di una sua logica – la clausola di apertura dell'art. 648 c.p. non va letta come se dicesse: “fuori dei casi in cui l'autore del fatto accessorio abbia commesso (a qualunque

³ Cfr., per tutti, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit. 350 s. il quale propende, comunque, per una lettura “ampia” della formula (riferibile al principio di consunzione) escludente tutti i casi di partecipazione del soggetto riciclatore al reato-presupposto, argomentando dal fatto che la previsione sia stata mutuata dal reato di ricettazione; S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit. 286 ss. ritiene, diversamente, che la clausola *de qua* abbia un significato assai più ristretto rispetto a quello indicato in riferimento alla c.d. “autorizzazione”.

⁴ Si tratta di S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 281 ss.; cfr. altresì M. ZANCHETTI, *op. cit.*, 328, nonché, *contra*, L.D. CERQUA, *op. cit.*, 57. Da conto della varietà di posizioni, sul tema, anche G. MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *Cass. pen.*, 1998, 2158 ss.

⁵ Sulla derivazione della clausola dal delitto di ricettazione si veda, in particolare, S. SEMINARA, *op. cit.*, 235.

⁶ *Ivi*, 288 s.: nei casi di realizzazione plurisoggettiva del reato base il ragionamento è identico, se si considera che tutti i concorrenti dell'illecito, proprio per avervi concorso, già possiedono, sia pure in via mediata, la *res* che costituisce il provento dell'illecito stesso (anche coloro, tra i concorrenti, che non ne abbiano conseguito la diretta e materiale disponibilità). Anche in questi casi, dunque, non rileva un successivo atto di acquisto o ricezione della *res* da parte dei suddetti soggetti, in quanto si tratterebbe comunque di un «autoacquisto» o di un'«autorizzazione». Sull'accessorietà del reato di ricettazione rispetto ai delitti-presupposti si veda, in particolare, A.M. DELL'OSSO, *op. cit.*, 1276 ss.

titolo) il reato-presupposto»⁷. La clausola, suggerisce l'Autore in questione, andrebbe invece inquadrata nella sua più ristretta portata, stando ad una lettura più rigorosa del dato testuale, e, precisamente, «nel senso di escludere dall'ambito della punibilità per riciclaggio le sole ipotesi in cui la promessa o il patto di ricettare i beni illeciti abbia costituito, *ex se*, una *concausa* per la commissione del reato-presupposto»⁸.

1.3. In tal modo si spiegherebbe, fra l'altro, la scelta del legislatore di esprimere la clausola facendo riferimento al concorso di persone nel reato («Chiunque, fuori dei casi di concorso...»), che intende richiamare, come detto, i soli casi in cui il patto di ricettazione abbia rivelato un'incidenza causale (da verificare in concreto) per la realizzazione del fatto presupposto⁹.

⁷ Poiché, così facendo, si attribuirebbe ad essa il solo (inutile) scopo di escludere la punibilità di condotte di «autoacquisto» o «autoricezione» dei beni illeciti, che già di per sé non costituiscono reato. Peraltro, tale lettura non giustificerebbe, né nel caso della ricettazione, né in quello del riciclaggio, l'utilizzo del riferimento del testo di legge al concorso di persone nel reato: infatti, se il legislatore avesse voluto introdurre rispettivamente un privilegio di auto ricettazione ed uno di autoriciclaggio, lo avrebbe fatto, anzitutto, riferendosi alle ipotesi di realizzazione monosoggettiva del reato-presupposto, che costituiscono la regola, e non già riferendosi alle ipotesi *eventuali* del concorso di persone. Ciò, fra l'altro, porta l'Autore a ragionare su una valenza più ristretta della clausola in parola.

⁸ S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 289. Si pensi, a titolo esemplificativo, al reato di furto: Tizio promette a Caio che, se ruberà un determinato quadro, glielo acquisterà ad un determinato prezzo e Caio, in ragione di ciò, si determina al furto o rinsalda il proprio proposito criminoso. In casi simili, ricorrendo il nesso di causalità tra il patto indicato e la consumazione del reato-presupposto, il promittente acquirente può essere considerato concorrente nel reato-presupposto e, pertanto, anch'egli può dirsi che possieda già, «in via mediata», il bene che ne deriva, con la conseguenza che un successivo conseguimento della disponibilità materiale della *res* non dovrebbe avere alcuna autonoma rilevanza giuridica: alla condotta di tale soggetto sarà dunque applicabile la sola norma incriminatrice inerente al reato presupposto (nell'esempio fatto, il reato di furto) e non anche quella di ricettazione. Così, per tornare all'esempio fatto, sia Tizio che Caio risponderanno solo del reato di furto e a Tizio, nonostante abbia successivamente ricevuto la *res* da Caio, non sarà applicabile anche la fattispecie di ricettazione: entrambe le condotte vengono così attratte nell'alveo del reato-presupposto, con comunanza del titolo della responsabilità (*Ivi*, 292 s.).

⁹ L'Autore precisa che, ad esempio, quando il patto sia intervenuto *dopo* la realizzazione del reato-presupposto, va evidentemente esclusa la rilevanza del patto stesso quale apporto concorsuale alla realizzazione del reato (*Ibidem*). Ove, al contrario, non sia ravvisabile il concorso del terzo, cioè ove non sia intervenuto quel patto di ricettazione a determinare o rinsaldare il proposito criminoso del reato-presupposto, opererà la punibilità prevista *ex art.* 648 c.p. e, dunque, colui che abbia successivamente acquistato o ricevuto la *res* illecita ne risponderà per ricettazione (*ivi*, 294); evidentemente, in tal caso, il terzo non risponderà anche del reato-presupposto poiché la sua condotta è intervenuta *dopo* la realizzazione di questo. Si rimanda, in proposito, a quanto osservato *supra*, cap. III, § 1.5 ss., circa i criteri per distinguere i casi di concorso nel reato-presupposto, tanto nella ricettazione quanto nel riciclaggio.

Se, dunque, per quanto attiene alla ricettazione, la clausola di riserva esaminata, nella lettura che qui si propone, riguarda esclusivamente questioni di tipicità del fatto illecito (onde stabilire quando un certo comportamento dell'*extraneus* integri o meno un «concorso nel reato»), le cose stanno in maniera diversa quando si parla di riciclaggio: in riferimento a tale fattispecie, infatti, la clausola di riserva attiene esclusivamente all'ambito della punibilità, tanto che si parla, appunto, del c.d. «autoriciclaggio» come di un *post factum* non punibile¹⁰. Proprio per questa ragione, diversamente da quanto osservato per la ricettazione, non si può escludere dalla tipicità del fatto di riciclaggio la condotta posta in essere dal medesimo autore del reato-presupposto.

Il *post factum* di autoriciclaggio costituirebbe dunque, secondo tale interpretazione, un fatto tipico, consistente nella dissimulazione della provenienza illecita del bene, perciò attuabile anche da parte del medesimo autore del reato fonte. È appunto in tale idoneità dissimulatoria che va rinvenuto, del resto, il nucleo fondamentale della portata lesiva delle condotte di cui all'art. 648-*bis* c.p.¹¹. In tal senso, il termine «autoriciclaggio» non indicherebbe che una particolare forma di manifestazione del reato, consistente nell'identità tra l'autore del riciclaggio e l'autore del reato-presupposto, che il legislatore – secondo l'interpretazione che larga parte della dottrina ne ha dato - ha voluto escludere dall'ambito di punibilità: esclusione che, peraltro, nei casi in cui non sia rinvenibile alcun soggetto *extraneus* al reato-fonte, cui addebitare la sanzione di cui all'art. 648-*bis* c.p., si traduce *tout court* nel venir meno della punibilità del fatto¹².

¹⁰ In tal senso si vedano gli Autori citati, *supra*, sub cap. III, § 1.2; sempre S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 295, precisa che «la non punibilità del *post factum* non disconosce, ma, anzi, presuppone la tipicità» del fatto medesimo (...) Il fatto di autoriciclaggio è, per definizione, un fatto tipico, qualificabile ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p.». La peculiarità del reato di riciclaggio, rispetto alla ricettazione, si coglie, tra l'altro, nel fatto che manca, qui, un'acquisizione del possesso sulla *res* illecita, proveniente dal delitto-presupposto, posto che la condotta di dissimulazione della illecita provenienza può ben essere attuata senza una diretta disponibilità del bene, finanche «per conto terzi».

¹¹ Secondo l'Autore citato, «qualsivoglia condotta avente idoneità dissimulatoria nei termini (...) descritti è attratta nell'ambito della previsione di cui all'art. 648-*bis* c.p., con l'effetto che la fattispecie può configurarsi, addirittura, *a prescindere* da qualsivoglia rapporto intersoggettivo (...)».

¹² *Ivi*, 297; l'Autore, opportunamente, comprende in tale eventualità i casi in cui l'autore del riciclaggio sia esclusivamente il medesimo responsabile del reato-presupposto, così come i particolari casi in cui vi partecipi anche un *extraneus*, ma senza dolo; in tali circostanze - ammonisce l'Autore - la norma rimane un mero «*flatus vocis*».

Alla luce di quanto osservato con riguardo alla ricettazione, anche nel riciclaggio la clausola di riserva, secondo l'orientamento esposto, sarebbe dunque valida ad escludere la rilevanza penale dei soli casi in cui l'autore del riciclaggio, mediante il proposito di commettere tale reato, abbia fornito un apporto concorsuale alla realizzazione del delitto-presupposto, causalmente orientato a determinare o rafforzare il compimento del delitto medesimo; così che, al contrario, il soggetto attivo rimarrebbe punibile nell'ipotesi in cui la sua condotta di «ripulitura» sia rimasta ininfluenza rispetto al proposito di commettere il delitto-base (tale idoneità andrà, peraltro, valutata in concreto, caso per caso). In tal senso, l'Autore citato riconduce la funzione della clausola di esclusione della punibilità per l'autore del delitto-presupposto, nel caso del riciclaggio, alla necessità di evitare la violazione del c.d. *ne bis in idem* sostanziale, risolvendo così il concorso apparente di norme ogni qual volta la condotta di riciclaggio «abbia costituito *ex se* la condotta del concorrente nel reato pregresso, causalmente idonea a corroborare l'intenzione degli altri concorrenti alla commissione del delitto medesimo (...)».

1.4. La dottrina maggioritaria¹³, come si è visto, avalla una tesi affatto diversa da quella appena esposta, e ricostruisce la portata della clausola di riserva nell'ottica del principio di consunzione e del *post factum*: essa ritiene non punibili tutti i fatti di riciclaggio commessi dall'autore (o dal concorrente) nel delitto-presupposto; tale impostazione, infatti, riconosce una causa di esclusione della punibilità, frutto di una precisa scelta del legislatore, tesa a creare un'area di non punibilità attorno all'attività *post factum* del soggetto agente, quand'anche si tratti di condotte differenti (le une di concorso, le altre di riciclaggio)¹⁴.

Secondo l'alternativa impostazione - come ampiamente descritta sopra -, per contro, la formulazione della clausola di riserva di cui all'art. 648-*bis* c.p. non lascerebbe spazio alla lettura che ne dà la dottrina prevalente, nel senso di escludere

¹³ Fra cui si vedano P. COSTANZO, *op. cit.*, 469; P. MAGRI, *op. cit.*, 429 ss.; G. DONADIO, *op. cit.*, 841 s. e gli altri Autori citati, in tal senso, *sub cap.* III, § 1.

¹⁴ Lettura, questa, che, del resto, risulta in linea il principio secondo il quale l'attività *post delictum* «è penalmente irrilevante finché circoscritta a comportamenti di natura patrimoniale», come sono certamente, sotto diversi punti di vista, quelli che integrano il riciclaggio (cfr. P. MAGRI, *op. cit.*, 429 s.).

tout court la punibilità dei fatti di «autorriciclaggio»¹⁵ (vale a dire in tutti i casi un cui l'autore del fatto abbia realizzato, o concorso a realizzare, a qualsiasi titolo, il reato-base), giacché, in tal caso, la clausola avrebbe dovuto essere formulata con riferimento alla realizzazione “ordinaria”, cioè monosoggettiva, del fatto-presupposto, e non già a quella concorsuale¹⁶.

1.5. Tra le diverse letture fornite dalla dottrina della clausola di riserva di cui all'art. 648-*bis* c.p., è proprio su queste ultime due che, a parere di chi scrive, occorre concentrare l'attenzione, in quanto maggiormente significative ed esaustive da un punto di vista di logica sistematica e di coerenza interna al dato normativo. Tali alternative impostazioni, riassumendo, si differenziano essenzialmente per una diversa portata dell'esclusione della punibilità che propongono. Da un lato, la tesi «tradizionale», che raccoglie il maggior numero di adesioni in dottrina, ritiene la clausola di riserva una causa di esclusione della punibilità, operante in tutti i casi in cui l'autore del riciclaggio abbia cagionato, o sia concorso a cagionare (a qualunque titolo), il reato-presupposto; tale impostazione sconta comunque il difetto di non riuscire a spiegare il ricorso del legislatore alla formula «fuori dei casi di concorso nel reato», ove il riferimento al concorso non trova ragione, stando al significato che si vorrebbe attribuire alla clausola; non di meno tale lettura risulta criticabile nella misura in cui cataloga ogni operazione di riciclaggio come una «naturale prosecuzione» (quasi un perfezionamento) della condotta criminosa presupposta, così relegando l'art. 648-*bis* norma accessoria¹⁷.

La seconda interpretazione, invece, fa leva su una lettura più “rigorosa” della clausola, e sull'appiglio al riferimento che questa fa ai *sol*i casi di concorso di persone nel reato: in tal senso, si sostiene che l'esclusione della punibilità, nel riciclaggio, operi solo e soltanto quando l'atto (*rectius*, la promessa o il patto) di rici-

¹⁵ In tal senso, per tutti, P. COSTANZO, *op. cit.*, 469; P. MAGRI, *op. cit.*, 429 ss.; G. DONADIO, *op. cit.*, 841 s. (cfr., *supra*, cap. II, § 1).

¹⁶ Prova ne sia, fra l'altro, il fatto che, con riferimento alla fattispecie di favoreggiamento, ove si rinviene la medesima clausola («Fuori dei casi di concorso nel reato»), il legislatore ha dovuto successivamente specificare l'esclusione della punibilità per il soggetto responsabile del reato-presupposto, il quale abbia compiuto il favoreggiamento in favore di «sé medesimo» (art. 384 c.p.): ciò che dimostra che la clausola suddetta non vale, di per sé, in alcun modo ad escludere la punibilità del c.d. «autofavoreggiamento» (S. FAIELLA, *op. loc. ult. cit.*)

¹⁷ Rilievo fatto proprio, fra l'altro, anche da S. SEMINARA, *op. cit.*, 236.

claggio abbia fornito un contributo causale, in concreto, idoneo a determinare o rafforzare la commissione del reato-presupposto, con ciò concorrendo a realizzarlo (*ex art. 110 c.p.*); tale tesi, a sua volta, sconta il difetto di attribuire alla clausola in questione una valenza eccessivamente ristretta e del tutto diversa da quella che la medesima assume nel delitto di ricettazione¹⁸.

1.6. Gli elementi descritti non sembrano consentire, tuttavia, allo stato attuale, di preferire in maniera netta e definitiva l'una o l'altra di dette impostazioni, con riferimento alla clausola di riserva contenuta nell'art. 648-bis c.p.; tuttavia, a parere di chi scrive, sembra realistico concludere che il legislatore abbia voluto introdurre, con la formula in parola, una causa di esclusione della punibilità per tutti quei soggetti che abbiano previamente realizzato (o concorso a realizzare) il reato-presupposto; occorre tuttavia precisare che non si riconosce, in questa scelta, una sufficiente coerenza sistematica, né una corrispondenza con il tenore letterale della clausola. La tesi che qui si sostiene, pertanto, appare dettata, più che da ragioni di carattere tecnico-giuridico, da una ricostruzione, quanto più verosimile possibile, di quella che sembrerebbe essere stata la *ratio* (o meglio, l'intenzione) del legislatore dell'art. 648-bis c.p., il quale ha voluto, con la clausola in commento, attuare una precisa scelta di politica criminale.

In tal senso, la scelta del legislatore pare essere stata dettata da ragioni di mera opportunità e da valutazioni pratiche di politica criminale, più che non da complessi ragionamenti di teoria giuridica. In proposito, pare appropriata l'osservazione, proposta da dottrina ormai risalente, ma condivisa tutt'ora¹⁹, in tema di *antefatto* e *post factum* non punibili: si osserva, infatti, che in simili casi si è pur sempre di fronte ad una pluralità di fatti diversi, che configurano diversi gradi di offesa del bene giuridico e, pertanto - sebbene la scelta dell'impunità del *post factum*, in molti casi, copra la mera realizzazione del profitto del reato principale,

¹⁸ In effetti, ad una lettura *prima facie* della norma, viene quasi naturale pensare che il legislatore abbia voluto sottrarre alla sanzione del riciclaggio, in generale, tutti quei soggetti *comunque* già colpiti dalla pena per il reato-presupposto, similmente a quanto avviene per la ricettazione, in cui non è sanzionata la condotta dell'autore del reato a monte

¹⁹ G. VASSALLI, *Antefatto non punibile, post-fatto non punibile*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, 1958, vol. II, 505 ss., richiamato, di recente, da G. DONADIO, *op. cit.*, 847.

ad opera di uno stesso soggetto - non può certo dirsi che la non punibilità dell'antefatto e/o del *post factum* rappresenti un principio vero e proprio nel nostro diritto positivo; si tratta, piuttosto, come detto, di scelte discrezionali attuate dal legislatore sul piano della politica criminale e, come tali, mutevoli in funzione di valutazioni di opportunità²⁰.

1.7. Non si nega, peraltro, che, qualsiasi sia l'interpretazione della clausola preferita, rimangono, per effetto della clausola medesima, spazi significativi di privilegio e di non punibilità, tanto più ingiustificati ove si consideri il riciclaggio come una fattispecie sempre più autonoma e sempre meno accessoria rispetto ai reati-presupposto. Fatto, questo, che spinge comunque a considerare, *de lege ferenda*, l'opportunità di un'abrogazione della clausola di riserva contenuta in apertura dell'art. 648-*bis* c.p.²¹.

In particolare, si è giustamente osservato, in dottrina²², che, diversamente dalla ricettazione, «il reato di riciclaggio non è legato all'illecito fonte da alcun rapporto di implicazione necessaria», posto che non si tratta né di un “naturale” sbocco delle condotte presupposte, né di una progressione nella lesione dei medesimi beni giuridici lesi con il delitto-presupposto²³: pertanto non trova giustificazione la presenza di siffatta clausola con riferimento al delitto di riciclaggio.

Nemmeno sul fronte del bene tutelato, del resto, pare potersi giustificare la scelta di non punire i fatti di «autoriciclaggio», alla luce di quella che si è vista essere l'oggettività giuridica propria delle operazioni di «ripulitura» dei beni illeciti²⁴.

²⁰ Cfr. G. VASSALLI, *op. loc. ult. cit.*; nel medesimo senso S. FAIELLA, *Il riciclaggio*, cit. 281, parla di una deliberata «rinuncia dell'ordinamento» alla punizione del reato di riciclaggio, ove questo segua alla realizzazione di un delitto-presupposto da parte del medesimo soggetto.

²¹ *Ibidem*. Sul punto si rimanda, *amplius, infra*, cap. VI.

²² S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 300 s.

²³ Rapporto che, viceversa, si rinviene in altre figure criminose, come nell'uso di atto falso (art. 489 c.p.) che costituisce la naturale “prosecuzione” del reato di falso (art. 476 c.p.) e che rende non punibile, per questo, la condotta di utilizzo ove compiuta dal medesimo soggetto che ha posto in essere il falso.

²⁴ Così anche S. SEMINARA, *op. cit.*, 235. Ad esempio, nelle ipotesi di riciclaggio sui flussi di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, il reato fonte lede un bene qualitativamente e quantitativamente differente, quello dell'integrità fisica, rispetto a quello leso dall'attività di riciclaggio; quest'ultima lesione, pertanto, non può ritenersi assorbita – con riguardo ai beni giuridici in gioco – nella lesione recata dal reato presupposto.

Nondimeno, la disomogeneità dei beni tutelati dalle fattispecie-presupposto e dal riciclaggio emerge ogniqualvolta il reato-presupposto si sostanzia in fatti di minor disvalore rispetto a quello contenuto nelle operazioni di *laundering* (ad esempio ove la *res* provenga da reati, quali il furto, che comportano una lesione patrimoniale, non solo qualitativamente diversa, ma anche notevolmente inferiore a quella dell'amministrazione della giustizia)²⁵.

Si può parlare, dunque, a ragione, di un residuo «privilegio di autoriciclaggio», seppur con portata ed incidenza applicativa sensibilmente diversa, a seconda dell'interpretazione della clausola di riserva che si ritenga di accogliere, contro il quale, come vedremo, la dottrina si è scagliata quasi unanimemente. Sul punto, si tornerà più diffusamente nella capitolo successivo, laddove, proprio a proposito della punibilità del fenomeno dell'autoriciclaggio, si esporranno, *de iure condendo*, le prospettive di riforma avanzate in ambito interno.

2. La non punibilità dell'«autoriciclaggio»: problemi interni e cenni comparatistici.

2.1. Così ricostruita, dunque, l'origine del privilegio di autoriciclaggio all'interno dell'art. 648-*bis* c.p., e chiarite le criticità derivanti dalla sua introduzione è ora utile passare ad analizzare le principali conseguenze che tale scelta ha determinato nella realtà applicativa della norma incriminatrice.

Quale che sia la valenza da attribuire alla clausola di riserva - sia volendola utilizzare per introdurre un privilegio ampio di «autoriciclaggio», sia volendola limitare a quelle condotte che integrino *ex se* un contributo causale alla realizzazione del fatto-presupposto, le ricadute della sua introduzione all'interno della fattispe-

²⁵ S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 299 s., ribadisce come tale circostanza faccia venir meno le ragioni che sostengono la non punibilità dell'autoriciclaggio, che «non può dirsi sorretta dall'ossequio al *ne bis in idem* sostanziale, proprio in quanto lascia privo di tutela il bene dell'amministrazione della giustizia».

cie, come detto, si riflettono nella creazione di margini di impunità che non trovano giustificazione di ordine sistematico nel nostro ordinamento²⁶.

In particolare, le criticità sollevate, in Italia, in ordine alla scelta di escludere la punibilità dell'autoriciclaggio, nel nostro sistema penale, si reggono, principalmente, su due ordini di argomentazioni, che si avrà modo di approfondire: da un lato si evidenzia l'irragionevolezza della risposta sanzionatoria²⁷ in un sistema che, come si è visto già in precedenza, punisce più severamente le condotte di riciclaggio rispetto a taluni dei delitti-presupposto, finendo col rendere più conveniente, per l'imputato, l'ammissione di un concorso nel reato base (anche ove questo, di fatto, non sussista); d'altro canto si è rilevata l'inefficacia della tutela penale prevista dalla norma²⁸, nella misura in cui rimane escluso dall'ambito della punibilità l'autore del reato-presupposto, il quale quasi mai è estraneo all'attività di riciclaggio ed, anzi, spesso ne è il beneficiario finale.

2.3. In relazione al primo dei due argomenti contrari alla clausola di esclusione della responsabilità, va osservato, in primo luogo, come tale orientamento si sia sviluppato a partire dalla già richiamata novella del 1993, che ha riformato la fattispecie di riciclaggio estendendola a tutti i delitti non colposi quali potenziali presupposti, *ex art. 648-bis c.p.* Va infatti considerato che, prima di tale estensione, sia in vigenza della prima versione della norma (la fattispecie originaria del 1978), sia a seguito della prima riforma (nel 1990), la limitazione della punibilità per i concorrenti nel reato-base appariva senz'altro coerente con la *ratio* della non punibilità dell'attività *post-delictum*²⁹: essa si riferiva, in allora, a quella ristretta cerchia di illeciti, specificamente individuata, caratterizzata da sanzioni particolarmente elevate che potevano giustificare la scelta del legislatore di voler «assorbire» in es-

²⁶ In tal senso si vedano, per tutti, S. SEMINARA, *op. cit.*, 236 s.; E. ROSI, *Ora basta: chi ricicla per sé va punito. No all'immunità patrimoniale del reo. Self laundering e sequestro preventivo: un caso riapre il dibattito*, in *Dir. e giust.*, 2006, 21, 51.

²⁷ In tal senso, in dottrina, G. DONADIO, *op. cit.*, 721 ss.; P. COSTANZO, *op. cit.*, 475 s.

²⁸ P. COSTANZO, *op. cit.*, 473 s.

²⁹ Cfr. G. DONADIO, *op. cit.*, 842.

se anche il disvalore del successivo fatto di riciclaggio, facendo di quest'ultimo un mero *post factum* non punibile³⁰.

Con l'avvenuta estensione dell'art. 648-*bis* c.p. a tutti i delitti non colposi, per contro, l'attività criminosa presupposta viene ad acquisire una spiccata eterogeneità, tanto che, in relazione a taluni dei «nuovi» delitti-presupposto, la pena prevista per il concorso nella commissione di questi ultimi risulta inferiore a quella comminata per il successivo fatto di riciclaggio, con gli evidenti profili di irragionevolezza che ne discendono³¹. Una simile scelta comporta infatti il prodursi di effetti «distorsivi» rispetto alla *ratio puniendi* della norma incriminatrice.

Appare infatti del tutto illogico che un postfatto di riciclaggio - che sarebbe punito con pene elevate - possa risultare irrilevante ed essere «assorbito» nella sanzione - spesso decisamente meno elevata - prevista per il reato-presupposto, qualora venga commesso dal medesimo soggetto: in altri termini non si spiega come possa un fatto, sanzionato meno gravemente, assorbire il disvalore di un fatto, commesso dal medesimo soggetto, punito con sanzione più grave (sanzione, quest'ultima, che opererebbe, invece, qualora il fatto più grave fosse realizzato da un soggetto diverso)³².

L'effetto distorsivo direttamente conseguente a tale situazione può essere esemplificato con la condizione particolarissima in cui viene a trovarsi il soggetto che sia posto di fronte alla «scelta» tra una pena (maggiore), in caso di condanna per riciclaggio, e una pena (minore) in caso di condanna per concorso nel reato-presupposto: è evidente che costui sarebbe incentivato a confessare il concorso nel reato-presupposto, anche ove, nella realtà dei fatti, ne sia rimasto estraneo, pur di vedersi applicare una sanzione minore (fosse anche per uno scarto minimo). Né a tale situazione paradossale pone rimedio decisivo la previsione dell'at-

³⁰ In tal senso G. DONADIO, *op. cit.*, 721 ss., e gli autori ivi richiamati.

³¹ Così P. COSTANZO, *op. cit.*, 475 s.; G. DONADIO, *op. cit.*, 842 s.; M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, cit., 206; G. MORGANTE, *op. cit.*, 2525; G. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 375.

³² In senso analogo L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 8 ss., parlano di inversione del *pirus* e del *posterius* nell'applicazione del principio di consunzione, posto che si vorrebbe far soccombere la norma principale (riciclaggio), tendenzialmente punita con pene più severe, rispetto alle norme che puniscono i reati-presupposto; in tal senso anche A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1284.

tenuante di cui al comma 3 del medesimo art. 648-*bis*, c.p., volta ad avvicinare la pena del riciclaggio a quella applicabile all'autore del reato presupposto³³.

2.4. Il secondo degli argomenti utilizzati dalla dottrina per contrastare la scelta di escludere la punibilità dell'autoriciclaggio, critica la scarsa efficacia, in termini di tutela giuridica, risultante dalla configurazione attuale della norma. Occorre, pertanto, partire dall'esame della posizione dell'autore del reato-base, soggetto che, per primo, mette a disposizione i proventi illeciti da sottoporre a riciclaggio: la dottrina³⁴ evidenzia, quale dato quasi scontato, nella prassi casistica, l'«operosa intraneità» dell'autore del reato-presupposto rispetto alle operazioni di riciclaggio, considerate le caratteristiche delle condotte descritte dall'art. 648-*bis* c.p.: queste - si dice - coinvolgendo più soggetti, presuppongono conseguentemente un ruolo attivo, spesso preponderante, dello stesso autore del delitto-presupposto³⁵.

Si può dire che il soggetto riciclatore, come individuato dall'art. 648-*bis* c.p., si pone anzitutto quale intermediario tra l'offerta di denaro sporco, proveniente dall'autore dell'attività delittuosa presupposta, e la domanda di tale denaro da parte di soggetti terzi ulteriori, i quali si pongono quali riciclatori «secondari» dei medesimi beni o delle medesime utilità³⁶. Questo ha portato parte della dottrina³⁷ a considerare il riciclaggio come un processo generalmente «circolare», in cui l'autore iniziale (o gli autori) del delitto-presupposto, da cui provengono il denaro o i

³³ In tal senso M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 213; cfr. altresì L.D. CERQUA, *op. cit.*, 88; cfr., *supra*, cap. IV, § 6.3.

³⁴ Così, in particolare, P. COSTANZO, *op. cit.*, 476; G. DONADIO, *op. cit.*, 842 s.

³⁵ In proposito, G. INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Il Mulino (Bologna), 1996, 148, nota come il delitto di riciclaggio presenti la «tipicità materiale» propria della fattispecie plurisoggettiva necessaria; secondo G. DONADIO, *op. cit.*, 843, ciò è vero non solo in relazione ai contesti tipici in cui avviene il riciclaggio, come quelli della criminalità organizzata (su cui cfr., *supra*, cap. III, § 2), ma altresì «nei casi di riciclaggio di proventi di bancarotte e di altri reati di criminalità economica».

³⁶ D'altro canto, come si è più volte evidenziato nei capitoli precedenti, la figura del riciclatore quale «intermediario illegale», che si interpone tra offerta e domanda di denaro sporco, si presta bene a descrivere quelle attività di riciclaggio che avvengono tramite l'utilizzo dei mercati finanziari e - appunto - degli intermediari che vi operano; questo genere di attività, che costituisce la tipologia di riciclaggio più efficace e ricorrente, non a caso è stato oggetto, negli ultimi anni, di una precisa normazione di contrasto del riciclaggio, attraverso la previsione di obblighi di «collaborazione attiva» (identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e segnalazione delle operazioni sospette).

³⁷ P. COSTANZO, *op. cit.*, 473 s.

beni, affida a terzi il compito di compiere le opportune operazioni e trasformazioni, volte a renderne non più riconducibile l'origine criminosa; al contempo, il soggetto iniziale, si pone altresì quale beneficiario ultimo, al termine del processo di riciclaggio, delle utilità «ripulite»³⁸. Volendo accordare credito a tale ricostruzione, l'autore dell'attività delittuosa sarebbe da considerare tutt'altro che estraneo all'attività di riciclaggio e, conseguentemente, l'esclusione della sua posizione dall'ambito della punibilità rivelerebbe appieno quei profili critici di cui si diceva in precedenza, sotto il punto di vista dell'efficacia della tutela accordata dalla norma.

In particolare la suddetta intraneità dell'autore del delitto-base, pare confermata dalla stessa configurazione dei profili modali cristallizzati nell'art. 648-*bis* c.p., che descrive le condotte tipiche del riciclaggio: la sostituzione e il trasferimento, infatti, presuppongono entrambe un'attività negoziale in cui si profila un ruolo attivo dell'autore del delitto-presupposto, che può risultare, talora, addirittura preponderante nell'architettura complessiva dell'operazione³⁹. In generale, comunque, nel riciclaggio, essendo l'autore del reato-base il beneficiario «naturale» del percorso di ripulitura dei beni, si può dire che non si realizza mai una vera e propria uscita di tali beni dalla sfera di controllo dell'autore del reato che li aveva prodotti⁴⁰.

Argomentando, dunque, dalla circostanza per cui l'autore del reato-presupposto è solitamente un intraneo rispetto al successivo atto di riciclaggio, i citati Autori⁴¹ concludono che la fattispecie di riciclaggio, per i limiti intrinseci che

³⁸ In giurisprudenza si è comunque evidenziato come la condotta di riciclaggio sia punibile a prescindere dalla sua finalizzazione al rientro del bene ripulito nella disponibilità dell'autore del reato-presupposto: così Cass. pen., sez. II, 8 giugno 1999, n. 7224, CED213847.

³⁹ G. DONADIO, *op. cit.*, 843 s.; l'Autore sottolinea la validità di tale argomentazione anche con riferimento alle «altre operazioni», in cui si realizza il disegno dissimulatorio, come nel caso ricorrente della predisposizione di operazioni finanziarie «strutturate» in modo da eludere i controlli di natura amministrativa alla circolazione dei capitali.

⁴⁰ *Ibidem*, si sottolinea come tali situazioni, tipiche dei fenomeni di riciclaggio, costituiscano il vero elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi di ricettazione in cui, vice versa, «si registra la disgiunzione definitiva tra il dante causa ed il denaro o le cose, oggetto materiale della condotta tipica»;

⁴¹ Cfr., *supra*, note 17, 18.

il legislatore ha imposto, non sempre raggiunge le proprie finalità di tutela, restando esclusa la punibilità di condotte significative⁴².

2.5. L'Italia, peraltro, non è il solo paese a stabilire, *ex lege*, l'irrilevanza penale dei fatti di riciclaggio compiuti dal concorrente nei reati-presupposto; né tale scelta può essere considerata del tutto «peregrina», né tanto meno contraria ai principi dettati in ambito internazionale, in materia di punibilità del riciclaggio⁴³. In tal senso, la più volte citata Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 1990 (art. 6, comma 2, lett. *b*), ma anche le stesse Raccomandazioni GAFI (n. 1, sesto capoverso), così come la Convenzione di Varsavia del 2005 (art. 9, comma 2), non prevedono affatto vincoli in tal senso per i paesi firmatari⁴⁴. Le fonti internazionali, dunque, in generale, non menzionano affatto un obbligo per i singoli Paesi di punire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato-presupposto; addirittura, in alcuni casi, è espressamente previsto che vi possano derogare.

Per converso, a riprova del fatto che il menzionato privilegio di auto riciclaggio dell'ordinamento interno costituisca niente più che una scelta discrezionale⁴⁵, per quanto criticabile, nell'ambito della disciplina di contrasto al riciclaggio, va ricordato che, all'estero, l'atteggiamento del legislatore varia da un ordinamento all'altro: in particolare, per quanto riguarda l'esperienza dei Paesi di *Common law*⁴⁶, è del tutto assente qualsiasi esenzione della responsabilità per i fatti di riciclaggio; tanto meno si riscontra una causa di esclusione derivante dall'aver previamente commesso il reato presupposto⁴⁷. Si può dire, anzi, che, in questi sistemi giuridici,

⁴² Si rinvia, *supra*, cap. III, § 1.3, per l'approfondimento della problematica relativa all'accertamento della qualità di concorrente nel reato principale da parte dell'autore del riciclaggio e dei relativi criteri distintivi individuati, in proposito, dalla dottrina (cfr. G. DONADIO, *op. cit.*, 844 ss.; S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit. 281 ss.).

⁴³ In generale, sulle soluzioni adottate all'estero, si veda S. SEMINARA, *op. cit.*, 233 ss.

⁴⁴ Le Raccomandazioni GAFI, addirittura, prevedono espressamente che i singoli paesi possano derogare alla punibilità del autoriciclaggio nei casi in cui esistano «principi fondamentali» all'interno dei singoli ordinamenti nazionali che impongano misure in tal senso.

⁴⁵ Come conferma S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 283 s.

⁴⁶ L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 17 ss., fanno riferimento, in particolare, ai sistemi statunitensi e anglosassone, nonché all'ordinamento penale australiano.

⁴⁷ Si veda, sul punto, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, cit., 242 ss.; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit. 351.

il «responsabile naturale»⁴⁸ del riciclaggio coincide con l'autore del reato-presupposto, mentre nei sistemi come quello italiano, che ne escludono la punibilità, il ruolo di «responsabile naturale» appartiene all'*extraneus*.

Invero, ragionando sul fenomeno del riciclaggio, da un punto di vista criminologico, la lettura *anglosassone* sembra meglio attagliarsi alle dinamiche della realtà operativa, posto che, quasi sempre, è proprio il medesimo responsabile del reato presupposto – e non l'*extraneus* – ad avere interesse a nascondere la reale provenienza della *res*; anzi, si può dire che quest'ultimo, nella sua qualità tipica di intermediario, prima di entrare in contatto con il responsabile del reato, che gli affida l'operazione di «tripulitura», è indifferente a qualsiasi finalità di riciclaggio⁴⁹. Non va tralasciato come anche alcuni sistemi continentali seguano la medesima direttrice di politica criminale dei sistemi anglosassoni: così, ad esempio, la Spagna e il Portogallo⁵⁰.

Si vede, pertanto, come l'incriminazione dell'autoriciclaggio (o, per converso la sua non punibilità) sia una questione che ciascun legislatore risolve secondo fisiologiche e discrezionali dinamiche di opportunità politico-criminali, influenti, in quanto tali, sulla complessiva efficacia sanzionatoria e preventiva dell'apparato repressivo⁵¹.

Nonostante, dunque, non si possa parlare, a livello comparatistico, di un caso isolato, la clausola «fuori dei casi di concorso nel reato», con cui il legislatore italiano ha voluto garantire la non punibilità del postfatto dell'autore dei delitti-base,

⁴⁸ Utilizza questa espressione S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 284, il quale elenca, fra i Paesi che annoverano una causa di esclusione analoga a quella del nostro ordinamento, anche l'Austria (§ 165.1 del codice penale) e la Francia (art. 324 del codice penale); la Germania si è allontanata da un modello analogo, precedentemente previsto nella vecchia formulazione del § 261 del codice penale, a seguito dell'intervento legislativo del 1998 (l. 4 maggio 1998).

⁴⁹ *Ivi*, 285; l'Autore precisa che l'*extraneus*, in tal senso, partecipa all'attività riciclativa «in via meramente eventuale, successiva e derivata» rispetto all'*intraneus*, autore del reato-presupposto.

⁵⁰ L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 18, richiamano, in proposito, l'art. 301 del codice spagnolo e l'art. 368-A, comma 2, del codice portoghese.

⁵¹ *Ivi*, 20. SI pensi, in proposito, nel contesto comunitario, alla Decisione Quadro 2001/500/GAI che tuttavia comprende, fra le deroghe apponibili dagli Stati membri in sede di ratifica della Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa, il riferimento all'esclusione dell'autoriciclaggio. Cfr., in dottrina, P. COSTANZO, *op. cit.*, 470; si veda in proposito, *supra*, cap. I, § 2.2

è stata (ed è tuttora) sottoposta a più di una critica, fino ad arrivare a vere e proprie proposte di superamento e di riforma legislativa⁵².

3. I problemi dell'attuale fattispecie: tra esigenze repressive e ineffettività.

3.1. Al netto delle questioni teorico-giuridiche appena evidenziate, l'attuale configurazione del reato di riciclaggio pone - come si è avuto modo di accennare nei capitoli precedenti - diversi profili di criticità, opportunamente messi in luce dalla dottrina⁵³, che si riflettono, in particolare, in una scarsissima incidenza applicativa ed in una sostanziale ineffettività della fattispecie⁵⁴.

In particolare, va condivisa, in questa sede, l'osservazione secondo cui l'attuale formulazione dell'art. 648-*bis* c.p., ha costituito, negli ultimi anni, un ostacolo all'effettività della lotta al riciclaggio, finendo per colpire, come dimostrano le applicazioni giurisprudenziali, quasi esclusivamente fenomeni affini a quello del c.d. «taroccamento» di veicoli⁵⁵ ed altre manifestazioni di gravità certamente inferiore a quelle cui dovrebbe essere diretta una norma volta alla repressione del riciclaggio professionale⁵⁶.

⁵² Su cui si rinvia, *amplius, infra*, cap. VI.

⁵³ Su tali rilievi cfr., *supra*, cap. IV, § 3.6; in particolare, in dottrina, si vedano S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit., 281 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, cit. 272; L. TROYER, S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio*, cit., 3 ss.

⁵⁴ In tal senso anche S. SEMINARA, *I soggetti attivi*, cit. 242; V. MANES, *Il riciclaggio*, cit. 61; G. INSOLERA, *Prevenzione e repressione*, cit., 154 e 177 s. E' interessante contare come S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit., 281 ss., in senso parzialmente difforme dal resto della dottrina, attribuisca l'ineffettività applicativa della fattispecie e la sua eccessiva genericità, non a "difetti" di formulazione della norma, bensì ad un'interpretazione erronea e fuorviante della stessa, con riferimento, in particolare, all'individuazione delle condotte rilevanti e della loro portata lesiva (sul punto si tornerà, *amplius, infra*, cap. VI, § 1).

⁵⁵ Su cui si veda *amplius, supra*, cap. IV, § 3.

⁵⁶ Critico, nei confronti delle soluzioni giurisprudenziali in tema di riciclaggio, anche F. GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio*, in M. Arnone, S. Giavazzi (a cura di), *Riciclaggio e imprese*, cit., 85; parlano di scarsa produzione giurisprudenziale, sul tema, anche L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 3, secondo i quali «tra le sparute sentenze di rilievo [non] sembra emergere il quadro di un fenomeno sofisticato [di riciclaggio] e su larga scala»; del medesimo avviso S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 283, secondo il quale «la penuria di precedenti giurisprudenziali maturati sull'applicazione dell'art. 648-*bis* c.p. non è, infatti, indicativa dell'assenza del fenomeno del riciclaggio nella realtà territoriale italiana, ma offre un'inequivoca indicazione riguardo alle carenze di cui è affetta l'anzidetta norma».

E' innegabile che dalla scelta di concedere una sostanziale impunità all'autore del riciclaggio, che abbia concorso alla realizzazione del fatto fonte, deriva un *vulnus* evidente di tutela, sotto i profili della general e special prevenzione⁵⁷; così com'è evidente che tale scelta è il frutto di precise valutazioni politiche da parte del legislatore, che hanno condotto alla attuale formulazione della normativa in commento.

3.2. Il formante giurisprudenziale, nelle poche occasioni in cui ha avuto modo di occuparsi esplicitamente del problema della clausola di riserva dell'«autoriciclaggio»⁵⁸, si è orientato verso interpretazioni più vicine a quelle proposte dalla dottrina maggioritaria, nel senso di estendere la non punibilità per il riciclaggio a tutti i soggetti che abbiano realizzato (o concorso a realizzare) il reato-presupposto.

La Suprema Corte ha infatti ribadito, in una recente pronuncia⁵⁹, l'impossibilità di aggirare la non punibilità delle condotte di «autoriciclaggio» sotto la vigente fattispecie, ribadendo la tesi dottrinale, già citata, secondo cui «colui che ha commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio»⁶⁰: il caso in esame, nello specifico, era quello di un soggetto, autore del reato-presupposto di bancarotta, che aveva successivamente realizzato un fatto di riciclaggio dei proventi illeciti inducendo, con l'inganno, un'incolpevole (quasi centenaria) a sottoscrivere una polizza assicurativa. In tal senso l'accusa, promos-

⁵⁷ S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 282.

⁵⁸ Tra le pronunce più recenti della Suprema Corte si segnalano: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432, cit.; Cass. pen., sez. II, 11 febbraio 2009, n. 6561, in www.dejure.giuffre.it (cons. 5 settembre 2014); Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375, cit.; Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, n. 9226, in *Dir. Pen. proc.*, 2013, 826 ss. (con nota di V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio per interposta persona*, *ivi*, 828 ss.), ed in *Guida dir.*, 2013, 14, 71 ss. (con nota di G. AMATO, *Una scelta ineccepibile dettata dall'esigenza di non "colpire" due volte per lo stesso delitto*, *ivi*, 75 ss.); in commento alla medesima pronuncia si veda anche L. GIANZI, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari*, reperito in www.dirittopena tributario.it (cons. 18 agosto 2014), 6 ss.

⁵⁹ Cass. pen., 23 gennaio 2013, n. 9226, cit.

⁶⁰ La tesi richiamata è quella cui aderisce la dottrina maggioritaria (cfr., *supra*, cap. III, § 1), così ripresa, in giurisprudenza, in cui si precisa, peraltro, che a tale lettura della fattispecie è necessario attenersi, «almeno finché non venga introdotto il reato di autoriciclaggio»; cfr., in dottrina, L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 15, che si esprimono con favore rispetto a tale indirizzo giurisprudenziale; nel medesimo senso G. AMATO, *Una scelta ineccepibile dettata dall'esigenza di non "colpire" due volte per lo stesso delitto*, cit., 76 s.

sa dalla Procura presso il Tribunale di Cuneo, tentava di aggirare la limitazione normativa alla punibilità dell'autoriciclaggio, contestando al soggetto una responsabilità per riciclaggio, realizzato «per interposta persona» (artt. 48 e 648-*bis* c.p.)⁶¹; tuttavia, il G.u.p. dichiarava non doversi procedere per il delitto di riciclaggio per via della clausola di riserva contenuta nell'articolo 648-*bis* c.p. La Procura ricorreva per cassazione, lamentando la disapplicazione dell'articolo 48 c.p., ma la Cassazione rigettava il ricorso affermando il principio di diritto secondo il quale la clausola di riserva ex art. 648-*bis* c.p. non consente - a prescindere da ogni altra considerazione - la configurazione del delitto di autoriciclaggio⁶².

Si è così stabilita, in altri termini, l'irrilevanza, ai fini dell'operatività della clausola, delle modalità concrete di realizzazione del fatto di riciclaggio, sia che esse siano dirette, sia che siano mediate da un'interposta persona tratta in inganno dal soggetto agente.

In un diverso e precedente arresto⁶³, la Suprema Corte aveva avuto occasione di esprimere le medesime argomentazioni, in virtù delle quali ogni operazione (come, nel caso di specie, lo spostamento della titolarità di somme di denaro), compiuta dall'autore del reato-presupposto, sui beni di provenienza illecita, integra un condotta di riciclaggio ex art. 648-*bis*, che, come tale, non è ascrivibile a tale ultimo soggetto, ma solo agli eventuali terzi estranei alla commissione del reato-presupposto. Ciò conferma la tendenza pressoché univoca della giurisprudenza

⁶¹ Secondo l'accusa, infatti, l'art. 48 avrebbe veicolato, per il soggetto (*decipiens*) che ha tratto il terzo in inganno, un autonomo titolo di responsabilità per il fatto di riciclaggio, così da aggirare la causa di non punibilità dell'art. 648-*bis* c.p. derivante dall'aver, il medesimo soggetto, concorso nella realizzazione del reato-presupposto.

⁶² Nel medesimo caso, per altra via, l'accusa aveva tentato di recuperare a punibilità il successivo fatto di riciclaggio commesso dal soggetto, richiamando mere valutazioni di opportunità politico-criminale, che avrebbero reso necessario punire condotte (quelle, appunto, di auto-riciclaggio) di significativo disvalore ed elevato allarme sociale; ragioni che tuttavia la Corte ha inequivocabilmente respinto, in virtù della prevalenza del principio di legalità (riportano la questione in questi termini L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. ult. cit.*).

⁶³ Cass. pen., sez. II, 11 febbraio 2009, n. 6561, cit.; va osservato, tuttavia, che la sentenza, al ragionamento introduttivo svolto in premessa, non fa seguire le logiche conseguenze: la decisione assunta, infatti, applica comunque la misura di sicurezza della confisca al soggetto «autoriciclatore» che, come tale, non è punibile sulla base del vigente art. 648-*bis* c.p.; decisione che viene giustificata dai giudici con la «non estraneità» del soggetto al reato di riciclaggio, per il quale, comunque, egli non è punibile.

za nell'accordare fiducia ad una lettura più ampia e "garantista" della clausola di riserva⁶⁴.

3.3. A proposito della scarsa effettività applicativa che, come visto, affligge la norma sul riciclaggio, è opportuno richiamare il parallelismo che un Autore⁶⁵ ha efficacemente utilizzato per descrivere l'attuale configurazione del reato, alla luce delle limitazioni della punibilità di cui si è detto: se si considera il processo di riciclaggio alla stregua di un particolare «mercato» di disponibilità illecite (prevalentemente costituite da denaro), articolato sulle classiche dinamiche economiche della domanda e dell'offerta, è facile comprendere come la norma penale vigente si applichi in maniera diversificata alle condotte poste in essere dai diversi soggetti coinvolti in tale processo «economico». In particolare, ribadisce l'Autore, non è punibile chi alimenta l'offerta sul mercato delle disponibilità illecite con il denaro o i beni provenienti direttamente dai reati base; mentre è invece punibile per riciclaggio chi, in presenza dei presupposti descritti dalla norma, acquista sul medesimo mercato la disponibilità di beni illeciti, ricevendoli da chi li ha prodotti. Ne risulta la rilevanza penale delle condotte di riciclaggio, in sé considerate, solamente sul lato della «domanda» (ovvero di chi acquista le disponibilità illecite da chi le ha prodotte), almeno nella fase di collocamento primario delle disponibilità medesime; nelle fasi successive, quando viene meno la figura dell'autore del reato-presupposto, diviene invece potenzialmente punibile a titolo di riciclaggio ogni comportamento di chi fornisce o riceve le disponibilità illecite, dunque sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda⁶⁶. Questo, d'altronde, è coerente con la punibilità del c.d. «riciclaggio indiretto»⁶⁷, se si considera che, ove le successive condotte vengano ad esercitarsi sul medesimo oggetto materiale, ogni passaggio o trasformazione successiva mantiene comunque la connotazione di illiceità originaria del bene, in relazione all'origine delittuosa di questo.

⁶⁴ L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 16.

⁶⁵ Si tratta di P. COSTANZO, *op. cit.*, 471 ss.

⁶⁶ P. COSTANZO, *op. cit.*, 473.

⁶⁷ In argomento si veda, più diffusamente, *supra*, cap. III, § 6; cfr. P. COSTANZO, *op. cit.*, 472 s.

3.4. Vi è chi⁶⁸, in particolare, a proposito dei problemi di effettività applicativa della fattispecie di riciclaggio, ha puntato il dito contro la scarsa tipizzazione e la portata omnicomprensiva (per non dire quasi indeterminata) che la norma avrebbe assunto con la sua ultima formulazione. Formulazione che avrebbe reso l'art. 648-*bis* c.p. una norma, per così dire, «a forma di clessidra», che presenta due momenti di particolare indeterminatezza (l'apertura ad ogni delitto non colposo, quale presupposto del reato, e l'eccessiva ampiezza delle condotte tipiche), con uno “strozzamento” centrale dato dalla clausola di riserva, che introduce quel «privilegio di autoriciclaggio» di cui si sono definiti in precedenza i contorni⁶⁹.

In merito a tali critiche di indeterminatezza e scarsa tassatività delle condotte di riciclaggio, al di là di possibili carenze del testo legislativo, sembrano tuttavia doversi ricercare alcune responsabilità “a monte”, sul piano dell'interpretazione eccessivamente “allargata” che gli interpreti hanno tradizionalmente dato di questa norma⁷⁰. In proposito, sembra opportuno svolgere alcune osservazioni di carattere generale, onde tentare, già sul piano ermeneutico, di ricondurre il riciclaggio entro i suoi limiti originari di tipicità e lesività.

Il fulcro delle condotte tipiche di riciclaggio e, dunque, l'elemento determinante la loro antiggiuridicità – come già si è avuto modo di ribadire - va ricercato nella dissimulazione del *paper trail*, vale a dire nell'occultamento della provenienza della *res*, che fa delle condotte descritte operazioni nient'affatto *neutre*, e per nulla riconducibili ad atti di mero godimento o di normale disposizione dei beni illeciti. Tuttavia, come sottolineato, in particolare, da un già citato Autore⁷¹, la tendenza, negli ultimi decenni, è stata quella di abbandonare tale elemento caratterizzante delle condotte di cui all'art. 648-*bis* c.p., a favore di una “neutralizzazione” dei

⁶⁸ G. INSOLERA, *Prevenzione e repressione*, cit., 156; nel medesimo senso R. ACQUAROLI, *op. cit.*, 810 ss.; L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 4 s.; di «progressiva dilatazione dell'intervento penale» parla V. MANES, *Il riciclaggio*, cit., 37; mentre S. FAIELLA, *L'integrazione europea*, cit., 238 evoca una «sublimazione» dei confini del reato nelle applicazioni giurisprudenziali.

⁶⁹ V. MANES, *op. cit.*, 57 s. parla, in tal senso, di una fattispecie di riciclaggio ispirata ad un modello «alternativo» di incriminazione, contrapposto al modello «cumulativo» (che non prevede la necessaria estraneità del soggetto attivo rispetto alla realizzazione del reato-presupposto).

⁷⁰ A muovere tali critiche di ordine ermeneutico è, in particolare, S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit., 300 ss.

⁷¹ *Ivi*, 301 ss. (a questo Autore sono da attribuire tutte le argomentazioni qui riportate in tal senso).

suoi connotati obiettivi che ne ha ampliato a dismisura il raggio di applicazione: il risultato è stata l'erronea ricostruzione di un rapporto di implicazione necessaria tra fattispecie-presupposto e riciclaggio, tale per cui, ormai quasi in ogni circostanza delittuosa si tende a rinvenire una condotta accessoria di riciclaggio, con la conseguenza di dare origine a casi di *bis in idem* sostanziale. Proprio da questa tendenza, secondo quanto ritiene la tesi dottrinarica qui condivisa, è scaturita quella "reazione" che ha portato al divieto di applicazione dell'art. 648-*bis* c.p. all'autore dello stesso reato-presupposto.

Ritenendo che l'occultamento della provenienza illecita dei beni costituisca il vero elemento essenziale di cui all'art. 648-*bis* c.p. si giungerebbe, invece, correttamente, ad escludere dall'ambito applicativo della norma tutti gli atti *neutri* «non afferenti ad una manovra dissimulativa» sui proventi del reato fonte. Così facendo si tornerebbe a riconoscere con maggiore chiarezza tanto il bene tutelato in via primaria (l'amministrazione della giustizia), quanto la necessaria autonomia che l'illecito dovrebbe avere rispetto ai reati-presupposto, che escluderebbe, peraltro, la possibilità di ravvisare violazioni del *ne bis in idem*.

In tal modo, sgombrando il campo da tutte quelle condotte aventi un mero effetto sostitutivo o di trasferimento, che non risultano però connotate dall'idoneità dissimulativa richiesta, verrebbero ad essere sanzionati a titolo di riciclaggio solamente quelle manovre più complesse capaci di cancellare le tracce dell'illecita provenienza della *res*⁷²; non residuerebbe, perciò, alcuna controindicazione al superamento del privilegio di «autoriciclaggio», in quanto gli atti commessi dal medesimo soggetto, autore del reato-base, rileverebbero *ex art. 648-bis* c.p., solo laddove connotati dai requisiti di idoneità lesiva suddetti e non anche in tutti quei casi in cui tali atti siano espressione di un mero godimento o di semplice disposizione della *res*.

⁷² Finalità questa che, secondo l'Autore citato, è ulteriore anche rispetto a quella dell'impunità, rinvenibile negli atti di favoreggiamento attuati dal medesimo soggetto (c.d. autofavoreggiamento); in tal modo il principio del *nemo tenetur se detegere*, che vale, con riferimento all'art. 378 c.p., ad escludere l'autofavoreggiamento, non può essere utilmente invocato al fine di escludere le condotte di autoriciclaggio, giacché esso copre il perseguimento dell'impunità da parte del soggetto, ma non anche delle finalità proprie del riciclaggio (che, come tali, non rientrano tra le facoltà tipiche del diritto di difesa).

CAPITOLO VIII

LE PROPOSTE DI RIFORMA**1. L'opinione della dottrina: tra interpretazione e proposte riformatrici.**

1.1. Gli orientamenti dottrinali fin qui esposti, sebbene fondati su diverse ricostruzioni dogmatiche della clausola di riserva del reato di riciclaggio, esprimono, in fondo, una comune critica radicale alla scelta di politica criminale attuate dal legislatore, che ha imposto la non punibilità dell'autoriciclaggio: queste, pertanto, non possono che accompagnarsi ad una serie di indicazioni di riforma della disciplina in oggetto. Tali proposte, in generale (ma vi sarà modo di approfondirle in seguito), mirano quasi tutte, *de iure condendo*, ad una evoluzione normativa che superi il c.d. «privilegio di autoriciclaggio», con alcune eccezioni.

In antitesi con tale tendenza, e dunque nettamente contrari all'abrogazione della clausola di riserva, sono, ad esempio, alcuni Autori¹ che, argomentando a partire dalla già eccessiva ampiezza dei contorni della fattispecie², evidenziano i rischi di un simile intervento sul disposto dell'art. 648-*bis* c.p.: in tal senso, si paventa infatti un effetto moltiplicatore che tale riforma avrebbe sulle comminatorie di pena per il reato di riciclaggio, posto che sarebbe inevitabile, per l'autore del reato-base, commettere almeno una delle diverse condotte tipizzate dall'attuale formulazione del reato, tanto che, ciascuna fattispecie-presupposta diverrebbe capace «di gemmare un'ipotesi di riciclaggio»³.

¹ A. CASTALDO, M. NADDEO, *op. cit.*, 92; nel medesimo senso L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 21 s.; anche S. SEMINARA, *op. cit.*, 236, paventa il rischio che comporterebbe una punibilità dell'autoriciclaggio, data l'estrema ampiezza dell'art. 648-*bis* c.p.: questa fattispecie, spiega l'Autore, diverrebbe niente più che «una pressoché automatica causa di aggravamento della responsabilità» per il soggetto autore del reato-presupposto, in specie con riferimento ai reati contro il patrimonio.

² In tal senso, per tutti, cfr. S. SEMINARA, *op. loc. ult. cit.*; L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. ult. cit.*

³ *Ibidem* (cfr., *supra*, cap. VI, § 3).

Secondo tali Autori, ove si volesse comunque procedere ad eliminare la suddetta clausola, occorrerebbe parallelamente intervenire sull'eccessiva atipicità ed omnicomprensività delle condotte descritte dalla norma⁴.

1.2. Invero, da quanto appena esposto, risulta evidente come «la configurabilità del riciclaggio nei confronti dell'autore o partecipe del reato presupposto passa attraverso i nodi della condotta tipica e del bene giuridico tutelato»⁵. È precisamente in questo, a parere di chi scrive, che consiste il grande equivoco ermeneutico alla base delle criticità applicative dell'attuale fattispecie di riciclaggio: la tendenza a fare del riciclaggio una conseguenza tipica, quasi naturale, delle condotte presupposte ha infatti relegato la norma a quel ruolo di accessorietà rispetto a condotte delittuose antecedenti, che ne ha determinato un'applicabilità (potenzialmente) troppo vasta. Applicabilità tuttavia “soffocata” dall'operare di quella clausola di riserva a cui, proprio per ovviare ad una eccessiva dilatazione dell'ambito punitivo della fattispecie, si è assegnata una valenza altrettanto ampia: quella di escludere la punibilità per tutti i fatti di riciclaggio commessi dall'autore (o concorrente) del reato-presupposto.

⁴ E' chiaro come tale orientamento muova dall'interpretazione della condotta di riciclaggio quale naturale prosecuzione dell'attività delittuosa precedente, onde ritenere il riciclaggio una fattispecie meramente accessoria rispetto ai reati-presupposto (tesi su cui si è già argomentato, in senso critico, *supra*, cap. VI, § 2 ss.). In particolare, rispetto a tali osservazioni, vi è stato chi, in dottrina, in una prospettiva originale quanto verosimile, ha voluto tentare di rispondere all'eccessiva genericità ed indeterminatezza della fattispecie di riciclaggio sul piano meramente interpretativo della norma stessa: si tratta di S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 282 ss.; l'Autore ha voluto mettere in relazione il vuoto di tutela, imposto dal legislatore attraverso la clausola di riserva, e la “reazione”, in sede ermeneutica, con cui, negli anni, si è tentato di ampliare l'ambito operativo della fattispecie di riciclaggio, in danno dell'unica tipologia di soggetto attivo rilevante ai sensi dell'attuale fattispecie, vale a dire dell'*extraneus* rispetto al reato-presupposto. Spiega l'Autore: «ritenendo che non sia possibile aggredire l'autore dell'illecito fonte, si punta a rendere più agevole la repressione del c.d. *accipiens*. (...) Sul piano dell'elemento oggettivo si scoloriscono i tratti che sul piano della descrizione del fatto tipico connotano la condotta di riciclaggio, rendendo applicabile la fattispecie a qualsivoglia *sostituzione* o *trasferimento* della *res* (...); sul piano dell'elemento soggettivo si afferma la compatibilità della fattispecie con il dolo eventuale (...)». In tal modo, il ruolo dell'elemento dissimulatorio, vero elemento caratterizzante della condotta e fulcro dell'intera fattispecie, viene ad affievolirsi; il fatto tipico perde in termini di legittimità, a svantaggio di un carico di responsabilità, tra autore del reato presupposto ed autore dell'illecito accessorio (il riciclaggio), che non risulta coerente con le esigenze di *law enforcement*. Il medesimo Autore ricollega inoltre tali carenze alla «penuria di precedenti giurisprudenziali maturati sull'applicazione dell'art. 648-*bis* c.p.».

⁵ Così S. SEMINARA, *op. loc. ult. cit.*

Dunque, il rapporto di causa-effetto tra clausola di riserva e l'ampliamento interpretativo della portata della fattispecie di riciclaggio, si configura come una relazione biunivoca, vale a dire a doppio senso: per un verso, la lettura estensiva della clausola ha portato ad estendere, in sede ermeneutica, la portata della norma (onde scongiurarne l'ineffettività); per altro verso, tale estensione ermeneutica ha rafforzato la convinzione che fosse necessario mantenere intatta la clausola di esclusione dell'autoriciclaggio, nella lettura estensiva che se ne è data (onde scongiurare una ipereffettività della norma medesima)⁶.

1.3. Di conseguenza, pare corretto proporre, ancora prima di ogni possibile riformulazione del testo legislativo, una diversa interpretazione della norma incriminatrice nel suo complesso, secondo quanto propugnato poc'anzi⁷: è infatti opportuno ribadire come il vero nucleo di antigiuridicità del riciclaggio va ricercato nell'idoneità obiettiva delle condotte a dissimulare l'origine dei beni, abbandonando ogni riferimento ad un rapporto di accessorietà tra reato-presupposto e riciclaggio, così che si possa giungere senza difficoltà a teorizzare un'eliminazione *tout court* della clausola di riserva dal contesto dell'art. 648-*bis* c.p.⁸. Proprio l'abrogazione della clausola di riserva, del resto, potrebbe portare al «definitivo superamento della concezione ancillare del riciclaggio» rispetto ai reati-presupposti⁹.

Ribadendo, infatti, la centralità dell'elemento dissimulatorio nella vigente fattispecie, l'attenzione della norma incriminatrice viene a “spostarsi” dal soggetto attivo alla tipicità obiettiva della condotta, per come sopra precisata nei suoi contorni. Una simile lettura “rigorosa” e letterale dell'art. 648-*bis*, d'altronde, risponderebbe alle perplessità di quella parte della dottrina¹⁰ che vede nell'apertura alle ipotesi di «autoriciclaggio» un rischio di moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità penale. In ossequio a tali argomentazioni, il testo di un'ipotetica nuova fatti-

⁶ Su tale tesi si veda, *amplius*, S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 282 s. e 301 s.

⁷ Cfr., *supra*, cap. VI, §?.; tale tesi è proposta, in particolare, da S. FAIELLA, *op. loc. ult. cit.*

⁸ In tal senso S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 320.

⁹ Così, in particolare, A.M. DELL'OSSO, *op. cit.*, 1290.

¹⁰ Cfr., *supra*, note 6 e 7.

specie di riciclaggio potrebbe così stabilire la punibilità di «Chiunque compie un'operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altre utilità...»¹¹.

Come si nota, una simile formulazione, non solo abbandonerebbe i riferimenti agli atti di *trasferimento* e *sostituzione* che, essendo la condotta tipica già descritta come « idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni », risulterebbero ridondanti e finanche fuorvianti¹², ma giungerebbe ad una punibilità incondizionata del riciclaggio, quale che ne sia l'autore, rendendo così del tutto vano e superfluo il riferimento al c.d. «autoriciclaggio». Ovviamente ciò presuppone, come si è visto, un'interpretazione stretta e rigorosa della tipicità delle condotte rilevanti, il cui nucleo essenziale di lesività sarebbe da ricercare proprio nell'«idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni»¹³.

1.4. Per altro verso, come detto, vi è chi¹⁴ individua, non a torto, nella stessa formulazione testuale della fattispecie di riciclaggio l'origine di un reato dai contorni troppo scarsamente definiti, e che non ritiene che tale criticità sia superabile sul mero piano interpretativo. In tal senso, prima ancora di un'abrogazione della clausola di riserva, sarebbe auspicabile una riformulazione della disposizione sul riciclaggio, «in modo da caratterizzare il disvalore del fatto e gli interessi aggrediti, vuoi attraverso un elenco chiuso di reati presupposto, vuoi mediante un rinvio all'entità del denaro sostituito o trasferito, vuoi in forza di una più precisa definizione delle modalità di condotta»¹⁵.

¹¹ In tal senso S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 320.

¹² *Ibidem*.

¹³ Tale proposta di abrogazione della clausola di riserva, mantenendo invariata la restante parte del testo normativo, presuppone infatti che il riciclaggio venga a configurare una condotta del tutto autonoma e separata dai reati-base, per punibilità e per connotazione lesiva, onde non lasciare più alcun margine per la configurabilità di ipotesi di *post factum*.

¹⁴ In tal senso, fra gli altri, A. MANNA, *Riciclaggio e reati connessi*, cit., 323 ss.; V. MANES, *op. cit.*, 61 ss.;

¹⁵ Così S. SEMINARA, *op. cit.*, 242; nello stesso senso anche L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 21 ss., i quali, seppur argomentando su un piano di riforma legislativa, piuttosto che su un piano meramente ermeneutico, giungono a conclusioni non del tutto dissimili da quelle esposte da S. FAIELLA, *op. loc. ult. cit.*

In particolare, in questa direzione, la dottrina ha auspicato che, nella nuova formulazione della fattispecie, trovi spazio «una valorizzazione espressa del carattere concreto del pericolo per il bene giuridico»¹⁶, superando l'ambiguità data dall'attuale inciso «in modo da (...)»; parimenti avrebbe un effetto di riduzione del livello di indeterminatezza della fattispecie l'eliminazione delle «altre operazioni» dall'elenco delle condotte tipiche¹⁷. Alcune osservazioni sono poi state avanzate in ordine alla possibilità di rivedere anche il c.d. «emisfero superiore»¹⁸ della norma di riciclaggio, che fa oggi riferimento, quali potenziali reati-presupposto della fattispecie, a tutti i delitti non colposi¹⁹: in particolare si è proposta²⁰ una selezione dei reati-fonte, in funzione dei beni giuridici da questi tutelati, al fine di circoscrivere in maniera più appropriata il disvalore del fatto. In tal modo si giungerebbe ad una più logica corrispondenza tra la previsione sanzionatoria (alquanto severa) prevista dalla norma e il grado di offensività insito nelle condotte-presupposte.

Proprio sotto il richiamato profilo sanzionatorio la medesima dottrina ha evidenziato la necessità, inoltre, di un intervento riformatore non solo (e non tanto) nel senso della mitigazione delle pene previste, quanto di una loro commisurazione alla gravità del reato-presupposto di volta in volta configurabile²¹, o ancora alla

¹⁶ L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 23, i quali osservano come, in tal senso, si sia mossa la bozza di riforma presentata dalla Commissione Fiandaca (su cui cfr., *infra*, § 2); i medesimi Autori elencano poi una serie di decisioni, in giurisprudenza, ove si è manifestata una simile esigenza di concretizzazione dell'idoneità lesiva della condotta; nel medesimo senso anche F. GIUNTA, *op. cit.*, 88.

¹⁷ Sul punto, la proposta del nuovo art. 648-*bis* avanzata dalla Commissione Fiandaca propone la soluzione inversa, consistente nel mantenere il riferimento alle «altre operazioni» e di eliminare, per contro, quello alle condotte di «sostituzione» e «trasferimento».

¹⁸ Così definito da L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 23 s., riprendendo la già citata metafora della conformazione «a clessidra» della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. (*ivi*, 5 s.)

¹⁹ Sul punto, già V. MANES, *op. cit.*, 64 ss. ha rilevato come uno dei nodi problematici dell'attuale fattispecie sia costituito dall'accertamento del nesso di derivazione del provento da uno specifico reato-presupposto (cfr. anche L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio*, cit., 54); la giurisprudenza, per contro, sembra aggirare le suddette difficoltà, non richiedendo che sia provata la provenienza da uno specifico delitto, ma unicamente una generica provenienza delittuosa dei beni riciclati (in tal senso cfr. Cass. pen., 14 dicembre 2009, n. 47375, cit., 1273); cfr., sul punto, il commento critico di L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 24 (nota 105).

²⁰ L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. ult. cit.*; in tal senso anche S. SEMINARA, *op. cit.*, 242; A. CASTALDO, M. NADDEO, *La normativa comunitaria*, cit., 54.

²¹ In tal senso si sono espressi L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. ult. cit.*, richiamando quanto previsto, in tal senso, dagli ordinamenti di Francia e Germania.

consistenza economica dei proventi oggetto di ripulitura²², nel rispetto dei fondamentali principi giuridici di proporzionalità e ragionevolezza della pena.

1.5. Un ulteriore orientamento, in dottrina, ha poi teorizzato la necessità di una riforma del riciclaggio articolata più nel dettaglio, che attui una graduazione del profilo sanzionatorio, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, a seconda dei casi, per restituire effettività alla disciplina penale e attribuire all'autoriciclaggio un'autonoma connotazione lesiva²³. Secondo tale orientamento occorrerebbe infatti introdurre una distinzione tra i casi in cui la condotta di riciclaggio costituisce uno «sbocco naturale», ovvero necessitato, dell'azione delittuosa che lo presuppone, ed i casi in cui, al contrario, ogni operazione effettuata sui proventi del delitto-presupposto deve considerarsi come un elemento eventuale, o «accidentale», in quanto prescinde dalle caratteristiche della fattispecie base, la quale non presuppone affatto quel tipo di attività *post delictum*²⁴. Secondo tale impostazione, solo nella prima delle ipotesi descritte troverebbe giustificazione l'esclusione della punibilità dei fatti di autoriciclaggio²⁵. Nel secondo caso, viceversa, l'autoriciclaggio costituirà un fatto eventuale ed estraneo alla condotta principale, né il suo disvalore potrà essere compreso nel disvalore di quest'ultima.

Secondo tale orientamento, in una ipotetica riformulazione del delitto di riciclaggio, da una parte, dunque, avremo delitti in relazione ai quali l'ottenimento di

²² In tal senso S. SEMINARA, *op. cit.*, 242.

²³ Così, in particolare, G. MORGANTE, *op. cit.*, 2522; nello stesso senso G. DONADIO, *op. cit.*, 844; cfr. anche L.D. CERQUA, *op. cit.*, 57 s. Si veda in tal senso P. COSTANZO, *op. cit.*, 477 ss., il quale avanza l'ipotesi in commento a fronte delle argomentazioni, già esposte ai paragrafi precedenti, fondate sulla eterogeneità dei delitti rilevanti come presupposto della vigente fattispecie di riciclaggio, quali individuati a seguito della novella del 1993.

²⁴ *Ivi*, 478; in particolare, l'Autore descrive il riciclaggio, in tali ultimi casi, come un fatto totalmente svincolato dalla condotta che lo presuppone e, anzi, dipendente esclusivamente «da concrete circostanze fattuali nelle quali la condotta stessa viene realizzata». In tal senso anche S. SEMINARA, *op. cit.*, 236.

²⁵ Per tali ipotesi di reato-presupposto, peraltro, l'intervento di abrogazione della clausola di riserva di cui all'art. 648-bis c.p. non risolverebbe affatto il problema dell'incriminazione per riciclaggio dell'autore del reato-presupposto, poiché tale incriminazione si infrangerebbe comunque contro il principio del *ne bis in idem*, che vieta di punire due volte la medesima condotta. In particolare si veda, in tal senso, G. AMATO, *Una scelta ineccepibile*, cit., 77, il quale suggerisce, in alternativa all'estensione soggettiva della punibilità, un intervento di ampliamento delle possibilità di procede a sequestro a fini di confisca per equivalente del profitto del reato, estendendo a tutti i reati caratterizzati dal conseguimento di un profitto illecito la possibilità di intervenire sul patrimonio del reo, rimuovendo gli effetti vantaggiosi derivati dalla commissione del reato».

un lucro costituisce un effetto naturale dell'azione criminosa e, come tale, il suo occultamento, trasferimento o reimpiego, per così dire necessitato²⁶, da parte del medesimo soggetto che l'ha procurato, dovrebbe rimanere coperto dalla clausola di esclusione della punibilità²⁷. Dall'altra parte, troveremo invece quei delitti che, diversamente dai primi, non possiedono un immediato risvolto economico-patrimoniale e per i quali la successiva condotta di riciclaggio, compiuta dal medesimo autore del reato-base, costituisce un fatto del tutto occasionale²⁸. Ne deriva che, in tali ultimi casi, in cui l'attività di riciclaggio intervenga in maniera del tutto autonoma ed eventuale (ovvero "non necessitata") in seguito all'illecito-presupposto, la medesima attività dovrà assumere rilevanza autonoma: se ne giustifica, pertanto, *de iure condendo* un'autonoma punibilità, anche per il medesimo soggetto che ha realizzato il reato-presupposto, mediante l'eliminazione della clausola di riserva²⁹.

1.6. Per concludere, tenendo conto di tutte le importazioni esposte in dottrina, si può arrivare ad affermare che, per fare della norma sul riciclaggio un effettivo strumento punitivo, occorre certamente eliminare dal testo normativo l'inciso «fuori dei casi di concorso nel reato», onde rendere punibili le condotte di autoriciclaggio; ciò, in ogni caso, dovrebbe accompagnarsi, per meglio delimitare i contorni della fattispecie, ad una più dettagliata tipizzazione normativa delle condotte descritte dalla fattispecie, rendendo queste più pregnanti e improntate comunque al risultato di determinare un «nascondimento» dell'origine dei proventi³⁰; ciò che,

²⁶ Si pensi, ad esempio, alla commissione di un furto o di un'estorsione, o di un qualsiasi altro reato contro il patrimonio.

²⁷ In tal senso, auspicano l'introduzione di una simile «rete di contenimento» per i casi di mero utilizzo o godimento del provento delittuoso, anche L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 23. Di diverso avviso si è dimostrata la Commissione Greco (su cui cfr., *infra*, § 2) che, nella sua proposta di riforma, non fa menzione di un

²⁸ In effetti non è difficile riconoscere, fra gli innumerevoli delitti che possono costituire il presupposto di condotte di riciclaggio, fattispecie per le quali non è affatto scontata la produzione di proventi: più precisamente, vi sono delitti-presupposto per cui «l'ottenimento di un lucro quale esito della condotta non costituisce un risultato ordinariamente atteso, viste le caratteristiche stesse della fattispecie»

²⁹ In tal senso si veda anche E. ROSI, *op. cit.*, 51.

³⁰ In tal senso, ancora, E. ROSI, *op. cit.*, 51; cfr. anche V. MANES, *op. cit.*, 58 e L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. ult. cit.*

del resto, dovrebbe costituire l' idoneità lesiva tipica dei fatti di riciclaggio, utile, fra l'altro a svincolare la fattispecie da inopportuni legami di accessorietà con i delitti-presupposto³¹, nonché a definire meglio i confini di applicabilità della fattispecie rispetto alle vicine figure della ricettazione (art. 648 c.p.) e del reimpiego (art. 648-ter c.p.)³².

Quest'ultima, in un'ottica *de iure condendo*, appare l'ipotesi riformatrice astrattamente più condivisibile.

2. Le proposte di riforma d'iniziativa parlamentare.

2.1. La necessità dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di «autorriciclaggio» è da molto tempo all'attenzione degli operatori del diritto e del Parlamento. Sebbene la sua punibilità non sia espressamente richiesta dalle convenzioni internazionali³³, essa è sollecitata con insistenza dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici), che - nel Rapporto sull'Italia del 2011 - ha paventato come la lacuna rischi di indebolire la legislazione anticorruzione. Stesso monito proviene dal FMI (Fondo monetario internazionale) che, nel Rapporto sull'Italia del 2006, ne raccomandava l'introduzione anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane³⁴.

³¹ Sul punto, si vedano le argomentazioni esposte, *supra*, cap. VI, § 1.7.

³² Cfr. in tal senso, in particolare, F. GIUNTA, *op. cit.*, 84 s.

³³ Infatti, anche se l'art. 13 della CONVENZIONE PENALE DI STRASBURGO SULLA CORRUZIONE del 27 gennaio 1999 (in www.conventions.coe.int, 0.311.55, cons. 17 luglio 2014), ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110, stabilisce che gli Stati-parte adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato gli illeciti indicati dall'art. 6, par. 1, lett. a) e b) (tra cui l'autoriciclaggio) della CONVENZIONE SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328), Part. 6, par. 2, lett. b), della stessa Convenzione del 1990 prevede che gli Stati parte possano stabilire che del reato di riciclaggio *non possa essere chiamato a rispondere l'autore del reato presupposto*, ove richiesto dai principi fondamentali dell'ordinamento. Analoga previsione è contenuta nell'art. 6 della CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, adottata dall'Assemblea Generale a Palermo il 15 dicembre 2000 (consultabile in www.csm.it, cons. 12 luglio 2014) ed oggetto di ratifica, in Italia, con legge 16 marzo 2006, n. 146.

³⁴ Si tratta del *DETAILED ASSESSMENT OF REPORT ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM*, redatto dal Fondo Monetario Internazionale, concernente l'Italia, del febbraio 2006 (reperibile in www.bancaditalia.it, cons. 12 luglio 2014); cfr., in dottrina, L. GIANZI, *op. cit.*, 8 ss.

Nella medesima prospettiva si devono richiamare l'audizione del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, del 15 luglio 2008³⁵ davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e davanti alla Commissione Antimafia del 22 luglio 2009³⁶, nel corso delle quali si è detto favorevole all'introduzione dell'autoriciclaggio, pur limitato a uno specifico catalogo di reati. Anche il Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Grasso, avanti la stessa Commissione Antimafia il 17 marzo 2009³⁷, ha caldeggiato l'introduzione dell'autoriciclaggio al fine di assicurare un più incisivo contrasto all'economia sommersa e alla criminalità organizzata che la genera.

Sulla scorta di queste sollecitazioni non sono mancati ripetuti tentativi di riforma mai recepiti in via definitiva dal legislatore³⁸.

2.2. Un primo e più risalente tentativo era, invero, già contenuto nel disegno di legge di recante "Interventi per la tutela del risparmio", approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 febbraio 2004³⁹. Seppure l'oggetto della proposta fosse assai più ampio, il disegno di legge, in una delle disposizioni finali, proponeva la soppressione dall'art. 648-*bis* c.p. delle parole «fuori dei casi di concorso nel reato» (e similmente per quanto riguarda l'art. 648-*ter* c.p.). Il risultato sarebbe stato, evidentemente, quello di pervenire ad un'estensione pressoché immediata della punibilità ai casi di «autoriciclaggio», con una modificazione minima del testo vigente. Il disegno di legge, nella parte in questione, non ebbe tuttavia alcun seguito in sede parlamentare.

Tuttavia, è in particolare dopo i citati interventi delle autorità nazionali ed internazionali, nel senso della sensibilizzazione sul vuoto normativo concernente

³⁵ Testo reperibile in www.bancaditalia.it (cons. 12 luglio 2014).

³⁶ Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, Res. sten., 22 luglio 2009, n. 19 (in www.senato.it, cons. 12 luglio 2014).

³⁷ Audizione di cui si segnala il Resoconto stenografico in www.parlamento.it (cons. 16 luglio 2014), in particolare alle pagine 27 ss.

³⁸ Per una rassegna dettagliata dei diversi progetti di legge, cfr. A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il Denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, 91 ss.

³⁹ Disegno di legge, proposto su iniziativa dell'on. Giulio Tremonti; Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, D.d.l. 16 febbraio 2004, n. 4705 (in www.senato.it, cons. 4 settembre 2014).

l'«autoriciclaggio», che proliferano le più significative ipotesi di revisione degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Va menzionato, quindi, il Disegno di legge⁴⁰, presentato il 16 maggio 2008 alla Presidenza del Senato, d'iniziativa dell'on. Luigi Li Gotti (e altri): tale iniziativa legislativa, facendo espresso riferimento alle linee guida dettate dai citati interventi del Governatore della Banca d'Italia, oltreché alle osservazioni critiche del FMI, muove appunto nella direzione della punibilità delle condotte di «autoriciclaggio» e «auto-impiego» dei proventi illeciti. L'art. 1, comma 1, lett. *b)* e *i)* di tale atto, propone, in tal senso, la modifica alle norme incriminatrici del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso l'abrogazione delle parole «fuori dei casi di concorso nel reato».

In tal senso, nel c.d. «pacchetto sicurezza» proposto dal Governo Berlusconi nel 2009, è inserita, inizialmente, una modifica alla fattispecie in questione volta ad estendere la punibilità del riciclaggio anche all'autore (o agli autori) del reato-presupposto, successivamente stralciata dal testo definitivo⁴¹.

2.3. Nella medesima direzione si pongono, successivamente, tre identiche proposte di legge, depositate presso la Camera dei Deputati, che riportano interventi di riforma, nel senso già indicato, agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.: il primo presentato dall'on. Pier Luigi Bersani (e altri firmatari), il 25 gennaio 2010⁴²; il se-

⁴⁰ Si tratta del Disegno di legge recante «Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena»; Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, D.d.l. 16 maggio 2008, n. 583 (in www.senato.it, cons. 2 agosto 2014).

⁴¹ Si tratta del Disegno di legge stralcio, in materia di sicurezza pubblica: la proposta contemplava, oltre all'eliminazione della clausola di riserva, anche l'introduzione di un quinto comma nell'art. 648-*bis* c.p., ai sensi del quale «*le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali*» (Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 14 gennaio 2009, n. 733-*bis*, in www.senato.it, cons. 2 agosto 2014). Cfr., sul punto, L. GIANZI, *op. cit.*, 9 ss.

⁴² Disegno di legge recante «Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo» (Att. Parl. Cam., XVI Legislatura, D.d.l. 25 gennaio 2010, n. 3145, in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).

condo dagli on. Emanuele Fiano e Alessandro Nacarrato il 17 novembre 2010⁴³; il terzo, infine, su iniziativa dell'on. Salvo Torrisi, datato 21 dicembre 2010⁴⁴.

Le tre proposte, di identico tenore, vengono affidate quindi ai lavori della II Commissione permanente della Camera, competente in materia di Giustizia, ed, in particolare, alla relatrice Donatella Ferranti. La Commissione ne inizia l'esame solamente due anni dopo, nel 2012, riunendo i disegni di legge in un unico documento, dal titolo "Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo" ed avviando, sulla base delle proposte avanzate, un'indagine conoscitiva tesa ad approfondire la punibilità dell'«autoriciclaggio», nel cui ambito si inseriscono, fra l'altro, l'audizione del Procuratore Nazionale Antimafia, Pietro Grasso, e del Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, Francesco Greco⁴⁵.

I resoconti relativi alle sedute della Commissione, in riferimento all'esame del suddetto documento, riportano le argomentazioni utilizzate dalla relatrice delle tre proposte di riforma, on. Ferrante: queste, in particolare, poggiano su un'esigenza, ampiamente condivisa dagli attori istituzionali interni ed internazionali, nel senso dell'introduzione di una previsione normativa che punisca le condotte di autoriciclaggio⁴⁶. Nel medesimo contesto, la relatrice rammenda i numerosi atti di indiriz-

⁴³ Proposta di legge recante "Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, in materia di autoriciclaggio"; Att. Parl. Cam., XIV Legislatura, D.d.l. 17 novembre 2010, n. 3872 (in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).

⁴⁴ Proposta di legge recante "Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio", Att. Parl. Cam., XIV Legislatura, D.d.l. 21 dicembre 2010, n. 3986 (in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).

⁴⁵ Il testo delle audizioni, avvenute nella seduta pubblica dell'11 dicembre 2012 è consultabile in www.camera.it (cons. 2 agosto 2014).

⁴⁶ Si richiama, in tal senso, la definizione del reato di riciclaggio contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che non contempla alcuna esclusione per ciò che concerne l'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni che sono oggetto delle condotte; allo stesso modo si ricorda come l'incriminazione dell'autoriciclaggio sia prevista dalla già citata Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999, recentemente ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110; l'art. 13 della Convenzione stabilisce, infatti, che gli Stati-parte adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna gli illeciti indicati dall'articolo 6, par. 1, lett. a) e b) (tra cui l'autoriciclaggio) della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328). Analoga previsione è contenuta nell'articolo 6 della citata Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ed oggetto di ratifica con legge 16 marzo 2006, n. 146. Sul punto è intervenuto anche il Consiglio superiore della magistratura, in occasione del recente parere del 24 ottobre 2012 sul disegno di legge

zo, già approvati dal Parlamento, che hanno impegnato il Governo all'introduzione della fattispecie di «autoriciclaggio» nell'ordinamento⁴⁷.

2.4. Degni di nota, sempre nell'ambito di una riforma del codice penale che ammetta la punibilità delle condotte «auto-riciclativo» e di «auto-impiego» dei proventi illeciti, sono altresì quelle proposte di legge tese ad una riformulazione dell'art. 648-*bis* c.p., che, per un verso, abrogano la clausola di riserva e, parallelamente, vengono ad includere nel medesimo art. 648-*bis* anche le condotte di re-impiego, incluse quelle commesse dal medesimo autore del reato-presupposto, con conseguente abrogazione della fattispecie di cui al vigente art. 648-*ter* c.p. Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, il testo dell'art. 648-*bis* che risulterebbe da tale modifica:

ART. 648-*bis* - Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

anticorruzione (Att. Parl. Cam., XVI Legislatura, D.d.l. 24 ottobre 2012, n. 4434-B, reperibile in www.camera.it, allora all'esame della Camera, oggi legge n. 190 del 2012), affermando che «...deve essere segnalata l'opportunità di una norma che punisca il cd. "autoriciclaggio", e cioè il reimpiego e la reimmersione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione – la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita».

⁴⁷ Si ricordano, alla Camera: due ordini del giorno Garavini, il primo (9/03638/163), accolto dal Governo previa riformulazione nella seduta del 28 luglio 2010, in occasione dell'approvazione del d.d.l. di conversione del DL 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica); il secondo (9/04612/127), approvato dall'Assemblea il 14 settembre 2011 in occasione dell'approvazione del d.d.l. di conversione del DL 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo); tre ordini del giorno: 9/3290-A/19 (Barbato), 9/3290-A/13 (Granata), 9/03290-A/005 (Orlando), tutti accolti dal Governo nella seduta del 27 maggio 2010, in occasione dell'approvazione del Piano straordinario contro le mafie; e un ordine del giorno 9/4434-A/30 (Zazzera), accolto dal Governo nella seduta del 14 giugno 2012, in occasione dell'approvazione in prima lettura del d.d.l. anticorruzione (ora legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

In tal senso era indirizzato già il Disegno di legge presentato dall'on. Luigi Li Gotti nel 2009⁴⁸. Di recente, la medesima proposta è stata ripresa nella proposta di riforma dell'on. Antonio Di Pietro, nel novembre 2012⁴⁹, che giace tutt'ora alla Camera in attesa di esame.

3. *Segue. Il Disegno di legge Grasso.*

3.1. Sempre nella direzione di una riforma in chiave semplificativa del quadro punitivo in questione si colloca poi la proposta del Senatore Pietro Grasso, del marzo 2013⁵⁰. Anche questo Disegno di legge, evidentemente, segue la linea dell'abrogazione della clausola di riserva contenuta *in incipit* della fattispecie di riciclaggio, già tracciata da tutte le proposte precedentemente esaminate.

Il Senatore Grasso, nella relazione di presentazione del Disegno di legge, ritiene che sia ormai indispensabile, ai fini di adeguare la risposta penale ai fenomeni del riciclaggio e del reimpiego di capitali illeciti, «l'introduzione nel nostro ordinamento di una fattispecie unificata di riciclaggio e autoriciclaggio, dotando, finalmente, magistratura e Forze di polizia di uno strumento necessario ed efficace per il contrasto al crimine organizzato, secondo le indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia⁵¹ (...), nonché nella Convenzione

⁴⁸ Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2009, n. 1445 (in www.senato.it, cons. 19 agosto 2014). Nel medesimo senso anche i successivi Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l., 11 marzo 2009, n. 1454 e Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 23 giugno 2009, n. 1629 (*ivi*, cons. 19 agosto 2014).

⁴⁹ Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 14 novembre 2011, n. 5573 (in www.camera.it, cons. 19 agosto 2014).

⁵⁰ Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”, Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2013, n. 19 (in www.senato.it, cons. 19 agosto 2014).

⁵¹ Il D.d.l. fa riferimento, in particolare, alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006 (consultabili www.eur-lex.europa.eu, cons. 16 luglio 2014); per la relazione al D.d.l. cfr. Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2014, n. 19, cit.

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146».

Il Senatore richiama, in tal senso, i già citati appelli lanciati dai principali organismi nazionali internazionali in materia di lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata, oltreché le soluzioni già adottate in altri ordinamenti che hanno previsto la punibilità dei fatti di «autoriciclaggio»; nella relazione si osserva come la condotta di «autoriciclaggio» costituisca – oggi più che in passato - «uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione» e ancora che «in assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione – la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita»⁵².

3.2. Nella proposta di riforma in parola, inoltre, la fattispecie di riciclaggio vede mutare la propria collocazione all'interno del secondo libro del codice, abbandonando così il Capo II del Titolo XIII, che annovera oggi il riciclaggio tra i “delitti contro il patrimonio mediante frode”. La novità più rilevante dell'articolato proposto dall'on. Grasso risiede infatti nella introduzione di un nuovo Capo III-*bis*, che troverebbe spazio al termine del Titolo VIII (del medesimo Libro II del codice), e che verrebbe a comprendere i “delitti contro l'ordine economico e finanziario”. La relazione al D.d.l. giustifica tale scelta di carattere sistematico argomentando a partire da osservazioni di tipo criminologico, alla luce delle quali appare inequivocabile come le attività di riciclaggio e di reinvestimento incidano in misura sensibile sul sistema economico e, nello specifico, sul settore finanziario, utilizzato dal crimine organizzato per l'allocazione delle utilità illecitamente conseguite⁵³. Si è quindi ipotizzata una integrazione del Titolo VIII

⁵² Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2014, n. 19, cit., 7.

⁵³ Si osserva, in particolare, che: «Oggi l'operare perché sia cancellata la provenienza illecita di utilità economiche da impiegare in lecite transazioni di mercato caratterizza difatti principalmente l'agire delle organizzazioni criminali, in particolare di quelle mafiose o di stampo mafioso, rendendole molto vicine all'impresa, sia nella struttura delle proprie articolazioni che nelle strategie di medio e lungo termine. La dimensione della criminalità economica, sempre più in espansione in tempi di globalizzazione e di crisi mondiali, comporta

del libro secondo del codice penale, introducendo un Capo apposito, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, includendo anche fattispecie di reato che si riferiscono all'incidenza sul sistema delle relazioni economiche derivante dalla circolazione di ricchezze di provenienza illecita.

Si argomenta, infine, che la scelta di riunire in un'unica disposizione le ipotesi di riciclaggio e di reimpiego dei capitali illeciti discende dalla considerazione per cui, come già ampiamente affermato in dottrina, il fenomeno del riciclaggio-reinvestimento, globalmente considerato, comprende al suo interno tanto la fase del *placement* («piazzamento», «collocamento» dei proventi illeciti), quanto quella del *layering* («stratificazione», consistente in operazioni finanziarie finalizzate a separare i capitali illeciti dalla propria matrice), quanto, infine, quella dell'*integration* (consistente nell'«integrazione» dei proventi «ripuliti» nei circuiti dell'economia lecita, attraverso investimenti o l'esercizio di attività imprenditoriali)⁵⁴. Sarebbe perciò inutile e irragionevole, secondo l'estensore della proposta di riforma, separare le condotte in distinte disposizioni; in tal modo, peraltro, consistendo il reato di riciclaggio (alternativamente o cumulativamente) in una pluralità di condotte, chi realizzi anche una soltanto di esse verrà considerato comunque autore di quel delitto⁵⁵.

Si riporta di seguito un estratto del testo proposto dal Disegno di legge in commento, concernente le nuove fattispecie di riciclaggio e reimpiego:

CAPO III-BIS - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE
ECONOMICO E FINANZIARIO.

ART. 518-bis - Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità.

1. È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro:

l'acquisizione di posizioni di potere e di enormi ricchezze, che inquinano, condizionano e strozzano l'economia sana (...)» (così Att. Parl. Sen., ult. cit., 7).

⁵⁴ Per tale suddivisione del fenomeno si veda quanto osservato, *supra*, cap. IV, § 1.

⁵⁵ Come si legge nella relazione al D.d.l., «ciò agevola ovviamente la comprensione di fenomeni complessi, come quelli che coinvolgono una pluralità di soggetti di volta in volta impiegati nella sostituzione o nell'investimento di disponibilità finanziarie nell'ambito di organizzazioni criminali ove i ruoli dei soggetti che operano in quel campo appaiono mutevoli a seconda delle contingenti necessità» (Att. Parl. Sen., ult. cit., 8).

1) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

2) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

3) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

2. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

4. Le pene previste dai commi che precedono sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l'identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

3.3. Quali interventi riformatori «collaterali» rispetto alla proposta riforma delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, il D.d.l. introduce altresì, in coda all'art. 518-*bis* c.p., la previsione di apposite pene accessorie, che seguono alla condanna per il reato predetto (art. 518-*ter*), l'elencazione dei casi di confisca, quale misura patrimoniale (art. 518-*quater*), le norme in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (art. 518-*quinquies*) gli obblighi di comunicazione delle sentenze di condanna per i reati anzidetti all'Unità di Informazione Finan-

ziaria della Banca d'Italia (art. 518-*sexies*) ed infine la disciplina dei casi di non punibilità per le operazioni sotto copertura (art. 518-*septies*)⁵⁶.

Il Disegno di legge è tutt'ora in corso di esame da parte della Commissione Giustizia del Senato – relatore il Sen. Nico D'Ascola -, cui è stato assegnato (in sede referente) in data 8 maggio 2013, dopo aver assunto i pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze)⁵⁷.

4. Le proposte della Commissione ministeriale Greco.

4.1. L'11 gennaio 2013, per iniziativa del Ministro della Giustizia, Paola Severino, si aprono i lavori del nuovo Gruppo di studio sull'autoriciclaggio, coordinato dal Procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco⁵⁸.

L'attività del collegio si sviluppa, quindi, attraverso un'ampia sessione di audizioni di esperti, provenienti tanto dal mondo degli operatori economici e finanziari, quanto dalle associazioni di categoria e dall'ambito universitario; successivamente si instaura una fase di discussione tra i componenti del Gruppo in ordine alle fattispecie penali di interesse, fino ad arrivare alla raccolta delle proposte di riforma formulate da ciascuno di essi. Dopo alcune successive proroghe del termine per la conclusione dei lavori⁵⁹, il Gruppo di studio presenta, in data 23 aprile, al Ministro uscente, una relazione conclusiva che riporta, sullo specifico tema dell'incriminazione dell'«autoriciclaggio», due proposte alternative di riforma.

⁵⁶ Si rimanda, per un'analisi completa dell'articolato di riforma, ad Att. Parl. AS/19, cit., 17 ss.

⁵⁷ Dati del Senato della Repubblica aggiornati al 10 giugno 2014, reperiti in www.senato.it (cons. 9 settembre 2014). Cfr. altresì la sezione *Novità legislative*, 12 maggio 2013, in www.penalecontemporaneo.it (cons. 9 settembre 2014).

⁵⁸ Istituito con Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 gennaio 2013 (in www.giustizia.it, cons. 10 settembre 2014); il decreto recita, in premessa, che l'istituzione del gruppo è resa necessaria, fra l'altro dalla «necessità di procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica e organica del complesso degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia alle convenzioni e ai trattati internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa la previsione di fattispecie di illecito connesse alla violazione di adempimenti contabili e finanziari e al cosiddetto auto riciclaggio».

⁵⁹ Decisione assunta, da ultimo, con del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2013 (in www.giustizia.it, cons. 10 settembre 2014).

Prima di arrivare ad illustrare le conclusioni cui giunge la proposta di riforma in esame, è tuttavia opportuno riportare alcune delle argomentazioni utilizzate dalla Commissione per esporre le questioni affrontate.

In apertura della Relazione si osserva che le attuali fattispecie di riciclaggio e reimpiego (artt. 648 *bis* e *ter*, c.p.) sono il prodotto degli sforzi repressivi, particolarmente acuti negli anni '80, presso tutta la comunità internazionale, volti a contrastare l'immissione nell'economia legale dei capitali delle organizzazioni criminali, «considerati destabilizzanti per gli assetti democratici ed economici dei diversi paesi»⁶⁰. Tuttavia - si osserva - a partire dagli anni '90, è andata crescendo la produzione di denaro “sporco” da parte dei medesimi soggetti interessati al suo successivo utilizzo, sia per la sempre maggiore importanza, nei diversi paesi, dell'evasione fiscale, sia per la tendenza crescente a predisporre appositi «giacimenti contabili» finalizzati alla commissione di reati, quali corruzione, *market abuse*, e via dicendo; su questo fronte il legislatore italiano si è tuttavia mostrato restio ad azioni di adeguamento degli strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite⁶¹.

4.2. In quest'ottica, il Gruppo di studio, anche prendendo spunto dalle indicazioni formulate nel corso delle audizioni degli esperti, suggerisce, fra le altre proposte⁶², l'introduzione nell'ordinamento del reato di «autoriciclaggio», specificando altresì che s'intende, con questo termine, non solo la condotta di chi, dopo aver compiuto autonomamente il reato presupposto, provvede autonomamente a sostituire, trasferire od occultarne i proventi, ma anche la condotta dello stesso “riciclatore” il quale, prima di porre in essere materialmente il riciclaggio, apporta un

⁶⁰ *Relazione del Gruppo per lo studio dell'autoriciclaggio*, Ministero della Giustizia, 23 aprile 2013 (reperibile in www.giustizia.it, cons. 10 settembre 2014), § 3.

⁶¹ Si legge nella Relazione: «Nel sistema italiano, anche in controtendenza rispetto agli obblighi internazionali, si è proceduto a una sorta di “privatizzazione” del diritto penale societario, per effetto della quale, alla sostanziale marginalizzazione delle condotte di false comunicazioni sociali, non hanno sempre efficacemente sopperito le nuove fattispecie di infedeltà patrimoniale e di corruzione privata; i reati sinora utilizzati nella prassi giudiziaria per contrastare fenomeni di depauperamento o dissipazione sociale, come l'appropriazione indebita o la truffa, appaiono privi di sostanziale effettività» (Così *Relazione*, cit., § 3).

⁶² Si propone, inoltre, l'introduzione di una apposita fattispecie che sanzioni l'abuso dei beni sociali, nonché di valorizzare il reato di false comunicazioni sociali (*Ibidem*).

contributo rilevante al compimento del reato-presupposto realizzato da altri, concorrendo quindi in quest'ultimo⁶³.

Le argomentazioni della Commissione procedono dunque con l'esposizione delle attuali e principali questioni applicative e dogmatiche che concernono la fattispecie di riciclaggio, riprendendo in gran parte le elaborazioni dottrinali che già si è provveduto ad esporre⁶⁴: in particolare la Relazione richiama le teorie del *post factum*, con cui parte della dottrina ha tentato di descrivere l'attività di riciclaggio nel senso di una «naturale prosecuzione degli stessi reati-presupposto», pertanto priva di un autonomo disvalore, o ancora le questioni attinenti alla violazione del *ne bis in idem* sostanziale, ove si consideri il riciclaggio perfezionato per mezzo della stessa condotta-presupposta. Riferimenti compaiono anche ai principi del *nemo tenetur se detegere*, già invocato a sua volta, da certa dottrina, per escludere la punibilità di condotte «auto-riciclavive», ed infine alla necessità, più volte richiamata, di assoggettare l'autore del reato-presupposto all'irrogazione di una pena quanto più possibile correlata alla gravità di quest'ultimo⁶⁵.

Rispetto a queste ed altre questioni di carattere sostanziale, non ultima la caratterizzazione delle condotte tipiche sotto il profilo funzionale e la loro precisa definizione in termini di portata lesiva, la Commissione ritiene comunque di poter fornire soluzioni esaustive, attraverso una corretta formulazione delle fattispecie incriminatrici del riciclaggio e dell'«autoriciclaggio». Proprio la condotta di «auto-riciclaggio», precisa poi la Relazione, «lungi dal configurarsi come frazione del reato-presupposto, ovvero come un mero *post factum* avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato-presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione»⁶⁶

⁶³ «Quest'ultima condotta appare diffusa in fenomeni di appropriazione di beni sociali, evasione fiscale e corruzione, per cui l'esponente o il proprietario di un'azienda si accorda con un terzo "riciclatore" nel senso di utilizzare mezzi di quest'ultimo, ad esempio società fittizie che emettono fatture false, per sottrarre all'azienda e a tassazione, e in seguito riciclare, beni sociali da destinare a proprio uso personale, per finalità corruttive o altro» (Così *Relazione*, cit., § 3.1).

⁶⁴ Cfr. diffusamente *supra*, cap. VI.

⁶⁵ Per tutte le questioni di diritto qui richiamate si rimanda a quanto illustrato, *amplius, supra*, cap. III, § 1 e cap. VI.

⁶⁶ *Relazione*, cit., § 3.1.

4.3. Sulla scorta di tali argomentazioni, nonché di quanto già sostenuto nel Disegno di legge Grasso, precedentemente esaminato, la Relazione della Commissione Greco giunge a formalizzare una proposta di riforma delle norme incriminatrici in questione, scegliendo anzitutto di inserire le fattispecie di riciclaggio e «autoriciclaggio» in un “nuovo” articolo 517-*sexies* c.p., collocato in un inedito Capo del Titolo VIII, dedicato alla tutela dell’ordine economico e finanziario (Capo II-*bis*).

Sempre riprendendo le soluzioni proposte dal citato Disegno di legge Grasso, si delinea la proposta di semplificare l’attuale quadro normativo, facendo confluire all’interno della nuova fattispecie di riciclaggio anche la condotta di reinvestimento dei proventi illeciti cui all’art. 648-*ter* c.p.⁶⁷.

La proposta formulata, all’esito dei lavori della Commissione, per dare corpo alla novella, riporta tuttavia due ipotesi alternative di modifica legislativa: la prima soluzione concerne un’unica nuova fattispecie, comprensiva di riciclaggio e «autoriciclaggio» con l’elisione della clausola di riserva di cui al vigente art. 648-*bis* c.p.; la seconda e alternativa soluzione prevede invece una nuova fattispecie di riciclaggio-reimpiego, al cui interno siano però differenziate le ipotesi «ordinarie» (commesse da soggetti terzi rispetto alla realizzazione del reato-presupposto) e quelle di «autoriciclaggio» o «auto-impiego» di proventi propri: in tale ultimo caso si prevede che rilevinò le sole condotte poste in essere con finalità speculative, economiche o finanziarie ovvero di impiego nelle medesime attività⁶⁸. Entrambe le proposte prevedono il mantenimento dell’attuale cornice edittale della reclusio-

⁶⁷ In tal senso, osserva la Commissione Greco, «All’esito di una riflessione criminologica (...), le condotte di sostituzione e trasferimento di cui all’art. 648-*bis* c.p. e quella di investimento di cui all’art. 648-*ter* c.p., (...) sembrano piuttosto essere riconducibili a un’unica più ampia condotta, consistente nel compiere operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di beni o denaro o altre utilità allo scopo di consentirne, alternativamente, il consumo o l’investimento. In questi termini, pertanto, le due fattispecie rappresenterebbero due aspetti dello stesso fenomeno e potrebbero opportunamente essere ricondotte nell’alveo di un’unica fattispecie. Così come sarebbe opportuno rivedere i rapporti con altre fattispecie connesse, come quella di ricettazione – il cui campo di azione potrebbe essere limitato ai beni diversi da denaro e strumenti finanziari – e il favoreggiamento reale» (*Relazione*, cit., § 3.1).

⁶⁸ Opzione, quest’ultima, di cui non è dato comprendere il significato, se non nella prospettiva di un’asserita minor gravità dell’autoriciclaggio; tanto più tale scelta non persuade ove si considera che l’autoriciclaggio, una volta escluso che costituisca un mero fatto *post crimen patratum* del delitto-presupposto, «si colloca ontologicamente sullo stesso piano di offensività giuridica del riciclaggio» (in questi termini L. GIANZI, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 11 s.).

ne (da quattro a dodici anni) con aumento della multa (che passa, nella prima ipotesi, da euro 5.000 a 50.000; nella seconda, da euro 10.000 a 100.000).

4.4. Di seguito si riportano, conclusivamente, i testi di riforma come formulati nelle due ipotesi alternative, all'esito dei lavori del Gruppo di studio:

Capo II-*bis* - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE
ECONOMICO E FINANZIARIO.

ART. 517-*sexies* – Riciclaggio.

IPOSTESI 1

«1. E' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità pro-

IPOSTESI 2

«1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso, ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

2. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

vento di reato.

6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».

6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».

Gli articoli 648bis e 648ter del codice penale sono abrogati.

5. Le proposte della Commissione ministeriale Fiandaca.

5.1. Nel giugno del 2013 viene istituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia una Commissione⁶⁹ incaricata di elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata; alla Commissione, presieduta dal professore Giovanni Fiandaca⁷⁰, è assegnato il compito di individuare, anzitutto, gli aspetti della vigente normativa in tema di criminalità organizzata e delle misure

⁶⁹ La Commissione è istituita con D.M. del 10 giugno 2013 dall'allora Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri; il decreto (consultabile in www.penalecontemporaneo.it, cons. 2 settembre 2014) stabilisce che è preciso compito della Commissione «procedere ad una analitica ricognizione delle disposizioni riguardanti sia i delitti di criminalità organizzata sia i profili applicativi delle misure antimafia».

⁷⁰ Ordinario di diritto penale presso l'Università di Palermo.

connesse con tale fenomeno, bisognosi di coordinamento o di riforma, tenendo altresì conto delle proposte e dei disegni di legge già presentati in Parlamento.

Nel campo del diritto penale sostanziale, la Commissione ha preliminarmente individuato come «meritevoli di particolare attenzione, ai fini di un potenziale intervento riformatore, tre aree criminose, corrispondenti, precisamente, alle fattispecie incriminatrici dell'associazione mafiosa, dello scambio elettorale politico-mafioso e del riciclaggio»⁷¹. Con riguardo, in particolare, a quest'ultima fattispecie, per quanto rileva ai fini del presente lavoro, si cercheranno di esporre sinteticamente le questioni di diritto affrontate e le soluzioni proposte.

Sulla scorta delle già illustrate osservazioni della dottrina, in tema di riciclaggio, la Commissione ha affrontato, oltre all'annosa questione che riguarda la mancata configurabilità del c.d. «autoriciclaggio», altri aspetti riguardanti la punibilità per il reato di cui all'art. 648-*bis* c.p.

La Relazione esordisce proprio facendo riferimento al tema della mancata previsione dell'autoriciclaggio nell'attuale fattispecie criminosa, ed osserva che l'Italia, come emerge da un'analisi comparatistica sul punto⁷², non si colloca in una posizione del tutto isolata rispetto alle scelte attuate da altri ordinamenti. In particolare, viene posta l'attenzione su alcuni aspetti problematici che emergerebbero in ordine alla punibilità dei fatti di «autoriciclaggio» e di cui occorre tenere conto nella prospettazione di possibili revisioni legislative; tali punti sono così espressi dalla Commissione: «a) evitare ingiustificati aggravii sanzionatori; b) verificare la persistente tenuta del principio *nemo tenetur se detegere*; c) tener conto del principio – pur non incontrovertito – del *ne bis in idem* sostanziale»⁷³.

5.2. Con riguardo, precisamente, al superamento dell'attuale clausola di apertura dell'art. 648-*bis* c.p., che esclude la punibilità per i casi in cui il riciclaggio venga realizzato dal medesimo soggetto che ha posto in essere il reato-presupposto (o che comunque vi ha concorso), la Relazione in esame da conto di

⁷¹ Così, testualmente, si legge nella *Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata*, 5 ss., consultabile in www.penalecontemporaneo.it, (cons. 2 settembre 2014).

⁷² Sul punto si veda, *amplius, supra*, cap. VI, § 2.5.

⁷³ *Relazione*, cit., 5 s.

una, pur non insostenibile, divergenza fra le opinioni espresse in seno alla Commissione. Un punto di partenza comune fra gli orientamenti dei diversi commissari viene peraltro individuato nel proposito di «evitare che l'attribuzione di rilievo penale all'autoriciclaggio si traduc[a] in un intollerabile incremento sanzionatorio per l'autore del reato-presupposto», tanto più alla luce del trattamento sanzionatorio piuttosto severo che l'attuale fattispecie prevede⁷⁴.

Divergenze si sono invece riscontrate in ordine all'opportunità di mantenere (o di introdurre, in una mutata formulazione) una causa di esclusione della punibilità per i casi di «autoriciclaggio»; questione, questa, sulla quale si incrociano valutazioni di interesse politico-criminale che prescindono, in gran parte, da questioni dogmatiche di natura prettamente giuridica, come si evince dal tenore della stessa Relazione⁷⁵. La soluzione infine prevalsa, a maggioranza, ha condotto la Commissione a proporre «un trattamento penale differenziato in senso mitigativo per i casi in cui il soggetto riciclatore risulti altresì autore del – o concorrente nel – reato originario», che evita così una equiparazione – giudicata inopportuna – del trattamento sanzionatorio fra le ipotesi di riciclaggio e «autoriciclaggio».

In ordine al trattamento sanzionatorio dell'«auto-riciclatore», ossia di colui che, già autore del delitto presupposto, ha realizzato il reato di riciclaggio, la Relazione riporta gli esiti di un'ampia ed accesa discussione: in particolare il testo riporta le divergenze di opinione registrate sulla proposta di alcuni commissari di introdurre una specifica causa di non punibilità in favore di chi abbia realizzato le condotte di ostacolo «al solo fine di conseguire per sé l'impunità per il delitto da cui derivano i proventi»⁷⁶, onde salvaguardare il principio generale del *nemo tenetur se detegere*. La proposta è tuttavia osteggiata da altri membri della Commissione, tanto che si opta, infine, per l'abbandono di questa, con la motivazione per cui sarebbe «eccessiva la difficoltà di accertamento della finalità indicata»⁷⁷.

⁷⁴ L'attuale art. 648-*bis* c.p. stabilisce, infatti, per il riciclaggio la pena della reclusione da 4 a 12 anni.

⁷⁵ Si veda, sul punto, *Relazione*, cit., 6.

⁷⁶ Così *Relazione*, cit., 8; dal testo si evince comunque che, parallelamente alla proposta in oggetto, si avanzava la ragionevole ipotesi di bilanciare tale limitazione della punibilità «con la previsione della confisca obbligatoria “dei proventi e del loro prodotto”».

⁷⁷ *Ibidem*. Sull'esigenza di prevedere, nell'ambito del delitto di riciclaggio, una causa di non punibilità a tutela espressa del principio *nemo tenetur se detegere*, si sono espressi, in dottrina, L.

L'orientamento dei commissari converge, infine, a maggioranza, sulla proposta di prevedere una pena autonoma, in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, nei confronti del soggetto, autore del riciclaggio, che sia stato precedentemente autore o co-autore del reato-presupposto. In tal modo la Commissione riesce, in un certo senso, a conciliare le due opposte esigenze: da un lato quella di pervenire ad un'autonoma incriminazione della condotta di «autoriciclaggio»; dall'altro quella di evitare che tale previsione si traduca in un eccessivo e smisurato aggravio di pena per il medesimo soggetto già colpito dalla sanzione per il reato-presupposto⁷⁸.

Quale ragionevole ed indispensabile correttivo alla descritta differenziazione del trattamento sanzionatorio (contenuta al comma 3 del nuovo testo dell'art. 648-*bis*, nella versione proposta dalla Commissione), la proposta di riforma in oggetto ha comunque precisato che, nell'ipotesi di applicazione della minore pena prevista per il soggetto «auto-riciclatore», tale peculiare trattamento punitivo non si estende ad eventuali concorrenti di quest'ultimo che siano estranei alla realizzazione del reato-presupposto⁷⁹.

5.3. Con riguardo a profili più generali, concernenti i margini di punibilità della fattispecie di riciclaggio, le proposte della Commissione Fiandaca si muovono nella direzione di una più netta definizione della portata lesiva, incidendo sotto il profilo del disvalore oggettivo della condotta. La Commissione rileva, a questo

TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 23 s.; *contra*, S. FAIELLA, *op. ult. cit.*, 304 ss. (cfr., *supra*, cap. VI, § 3.4, ed, in particolare, *ivi*, nota 71).

⁷⁸ Cfr. *Relazione*, cit., 8 (si rimanda, *infra*, § 2.4 per il testo della norma, così come riformulato secondo le proposte Commissione). La proposta in oggetto, in questo senso, accoglie i rilievi già fatti propri dal Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nell'Audizione avanti la Commissione antimafia del 14 giugno 2007 (testo del Resoconto stenografico reperibile in www.camera.it, cons. 19 agosto 2014), il quale affermava che «se da un lato la punibilità dell'autoriciclaggio potrebbe garantire un più agevole accertamento probatorio delle fattispecie criminose complesse, dall'altro, va considerato che, nell'ipotesi di reati presupposto caratterizzati da un minore grado di offensività, potrebbe determinare un'eccessiva punizione della condotta».

⁷⁹ Tale necessario correttivo è volto a derogare alle tradizionali regole che presiedono al trattamento sanzionatorio nei casi concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), in via del tutto analoga a quanto il legislatore fa per l'ipotesi di reato di cui all'art. 578 c.p. (cfr. *ibidem*).

proposito, «l'inaccettabile indeterminatezza, amplificata dalla lettura giurisprudenziale, della condotta di chi “sostituisce o trasferisce” denaro o altra utilità»⁸⁰.

In tal senso, pare senz'altro apprezzabile l'intento del progetto di riforma in questione di ricondurre il nucleo della fattispecie di riciclaggio all'ostacolo all'accertamento della provenienza delittuosa dei beni⁸¹. Il nuovo primo comma dell'art. 648-*bis* c.p., nel testo presentato dalla Commissione⁸², stabilisce infatti, ai fini della rilevanza della condotta, la necessità che gli atti o le operazioni compiuti siano «in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso».

Va infine dato conto del dibattito sviluppatosi in Commissione riguardo alla possibilità di prevedere, nel nuovo testo della norma, un esplicito riferimento alle utilità che derivano al reo dall'indebito risparmio di imposte e, in generale, dalla commissione di reati-presupposto di natura doganale e fiscale, onde considerare anche tali disponibilità materiali quali beni *provenienti* da delitto. Sulla questione, oggetto di un acceso confronto di opinioni in dottrina⁸³, specie in tempi recenti, la proposta della Commissione non fornisce, peraltro, una risposta netta e definitiva, limitandosi, nell'ultima parte del primo comma del testo proposto, ad una indicazione di carattere definitorio che include, tra i beni e le utilità rilevanti ai fini del riciclaggio, «anche [quelle] ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale»⁸⁴; manca, pertanto, un riferimento esplicito ai casi di risparmio d'imposta.

5.4. Sulla base delle argomentazioni, che si è sinteticamente cercato di esporre fin qui, la Commissione Fiandaca ha elaborato ed approvato a maggioranza, un nuovo testo dell'art. 648-*bis* c.p.; l'attuale fattispecie risulterebbe così riformulata:

⁸⁰ *Relazione*, cit., 7.

⁸¹ Tesi già caldamente sostenuta, in dottrina, da S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit. 281 ss., nonché, sebbene in diversa prospettiva, da S. SEMINARA, *op. cit.*, 235 ss. ed L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. cit.*, 20 ss.; nel medesimo senso anche A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio*, cit., 1278 s.; sul punto cfr., *amplius*, *supra*, § 1 (con riferimento agli Autori *ivi* citati).

⁸² Cfr. *Relazione*, cit., 9.

⁸³ Dibattito, tutt'ora aperto, di cui si è dato conto nel corso della presente trattazione (cfr., *supra*, cap. III, § 5).

⁸⁴ *Relazione*, cit., 7 s. e 9.

ART. 648-bis – Riciclaggio.

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.

2. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

3. Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (...) a (...). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma⁸⁵.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

6. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art.648.

Come si nota, rimane pressoché invariata la previsione della circostanza aggravante di cui al quarto comma: all'ipotesi già prevista nella vigente fattispecie si aggiunge, infatti, la sola estensione all'attività bancaria e finanziaria. Invero, stando alla lettura che di tale circostanza da la dottrina prevalente⁸⁶, tali peculiari attività risultano già implicitamente ricomprese nell'attuale concetto di «attività professionale» di cui al secondo comma dell'attuale art. 648-bis c.p.; il pregio della formulazione proposta può comunque rinvenirsi nel tentativo di specificare meglio il contenuto e i limiti di applicabilità di tale circostanza.

Coerentemente con le finalità proprie del lavoro della Commissione, attinenti – come si è visto – allo studio dei fenomeni di criminalità organizzata e delle norme repressive ad essi connesse, il progetto di riforma prevede una misura

⁸⁵ La Relazione segnala, sul punto, anche il contenuto della proposta di minoranza che prevedeva, al medesimo comma 3 - in sostituzione della pena differenziata per l'autoriciclaggio - una causa di non punibilità, secondo la quale: «Non è punibile chi ha realizzato le condotte di ostacolo al solo fine di conseguire per sé l'impunità per il delitto da cui derivano i proventi. In questo caso, è sempre ordinata la confisca dei proventi e del loro prodotto» (cfr., sul punto, *supra*, § 2.2, e note 40, 41).

⁸⁶ Sugli orientamenti della dottrina a tal proposito si rinvia, *supra*, cap. IV, § 6.1.

premiale (inedita rispetto alla formulazione attuale della fattispecie): questa opera, quale circostanza attenuante ad effetto comune, in favore di «chi abbia fornito collaborazione alle indagini o abbia dato prova di una rescissione del legame con il sodalizio criminoso»⁸⁷.

Un accenno meritano, in conclusione, gli interventi della proposta riformatrice in esame sulla figura criminosa, contigua a quella del riciclaggio, del trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinquies*, D.L. 306/1992), consistente nella fittizia intestazione di beni al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.: la proposta, anche in questo caso, è quella di precisare meglio la condotta tipica di tale fattispecie, da un lato con l'estensione dell'oggetto della condotta elusiva anche alle misure cautelari, dall'altro attraverso l'emendamento del riferimento all'agevolazione dei reati predetti⁸⁸.

5.5. La Commissione, oltre agli interventi fin qui illustrati sul disposto dell'art. 648-*bis* c.p., si è espressa, nella Relazione in esame, anche nel senso di una riformulazione della fattispecie di c.d. «reimpiego» dei proventi illeciti, di cui all'art. 648-*ter* c.p. L'intervento proposto in tal senso mira al raggiungimento di due obiettivi: per un verso, come già per il reato di riciclaggio, si propone di estendere la punibilità anche all'autore del delitto-presupposto (onde rendere punibile il c.d. «auto-impiego» dei proventi illeciti); per altro verso, coerentemente con l'obiettivo di definire meglio gli estremi del fatto tipico e di ricondurre la fattispecie alla lesione della libera concorrenza e del mercato⁸⁹, si propone di limitare la punibilità ai soli fatti di impiego dei proventi «in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura»⁹⁰.

⁸⁷ Così *Relazione*, cit., 8 s.; di tale previsione si trova riscontro anche in precedenti progetti di riforma dell'art. 648-*bis* c.p.

⁸⁸ Il testo risultante dell'art. 12-*quinquies* si presenterebbe, dunque, come di seguito: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, cautelari o definitive, è punito con la reclusione da due a sei anni.*».

⁸⁹ *Relazione*, cit., 10 s.; La Commissione esclude, pertanto, che il «reimpiego», possa integrare un reato contro l'amministrazione della giustizia. In argomento si veda, in particolare, quanto illustrato *supra*, cap. II, § 2.5.

⁹⁰ *Relazione*, cit., 11; la circoscrizione della tipicità delle condotte a tali tipologie di attività («speculative o imprenditoriali»), secondo quanto afferma la Relazione, varrebbe a conferire al

Condivisibilmente, l'orientamento che prevale dalla proposta riformulazione della norma riconosce il nucleo di disvalore e la tipicità lesiva delle condotte, proprio nell'investimento dei proventi illeciti nelle suddette attività, con il conseguente effetto distorsivo della libera concorrenza e di «contaminazione» dell'attività economica lecita. Non è prevista alcuna diminuzione della sanzione per i fatti realizzati da chi ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi.

La riformulazione della circostanze aggravante (già esistente) e l'introduzione dell'attenuante della collaborazione del reo ricalcano *in toto* le proposte di modifica già illustrate con riferimento all'art. 648-*bis* c.p.⁹¹.

Di seguito si riporta il testo del riformulato art. 648-*ter* c.p., come proposto dalla Commissione Fiandaca:

ART. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 648 e 648 bis, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque impiega in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura, i proventi di un delitto doloso, conoscendone la provenienza. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.
2. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.
4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.
5. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art. 648.

reato un autonomo disvalore - differenziato da quello proprio del reato-presupposto - che si concreta in una lesione dell'ordine economico: ciò, peraltro, scongiurerebbe la possibilità di riscontrare nella punibilità dell'«auto-impiego» un caso di doppia incriminazione per il medesimo disvalore, in violazione del *ne bis in idem* sostanziale.

⁹¹ Cfr. *Relazione*, cit., 10 s., nonché, *supra*, § 2.4.

6. Le proposte della Commissione Garofoli.

6.1. La “Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità”, presieduta dal Magistrato del Consiglio di Stato, Roberto Garofoli, viene istituita presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013.

L’organo così istituito ha, sostanzialmente, due compiti: quello di elaborare - entro novanta giorni dall’emanazione del provvedimento - un rapporto, contenente sia l’analisi generale del fenomeno mafioso sia le proposte, *de iure condendo*, per affinare la normativa di contrasto al medesimo, avendo come riferimento i differenti settori dell’ordinamento e gli strumenti tanto di repressione quanto di prevenzione; e quello, consequenziale, di formulare specifiche proposte di riforma sui temi analizzati.

Tra i temi cruciali che la Commissione pone sotto osservazione, oltre ad un’analisi economica del fenomeno mafioso in generale, alle misure patrimoniali di contrasto e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, c’è appunto il tema – che in questa sede interessa - delle attività criminali in campo finanziario: più in particolare, la Commissione Garofoli pone al centro della propria attività di studio le questioni connesse alla punibilità dell’«autoriciclaggio» e dell’«auto-impiego» di beni di provenienza illecita, individuando le necessità di intervento in tal senso e pervenendo, infine, alla formulazione di una proposta di riforma condivisa.

6.2. La Relazione conclusiva⁹² dei lavori della Commissione, pubblicata e presentata il 25 gennaio 2014 in un’apposita conferenza stampa del Presidente del Consiglio *pro tempore*, Enrico Letta, riporta un’ampia sezione, al suo interno, dedicata al fenomeno del riciclaggio e del reimpiego dei proventi illeciti. In primo luogo, si ricostruisce la storia di queste figure di reato e si delineano i contorni delle attuali fattispecie incriminatrici, con riferimento a tutti i profili strutturali: dai sog-

⁹² Rapporto della Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità (dal titolo: Per una moderna politica antimafia), reperibile in www.governo.it (cons. 13 settembre 2014).

getti attivi, alle clausole di riserva (escludenti, rispettivamente, tanto i fatti di «autoriciclaggio» quanto quelli di «auto-impiego»), alle condotte tipiche.

La Relazione passa immediatamente *in medias res* e riprende l'annosa questione dell'esclusione della punibilità per le condotte realizzate dagli autori dei reati-presupposto: quella che, da più parti, in dottrina, ma non solo, è considerata una vera e propria lacuna normativa che priva gli operatori del diritto di uno strumento repressivo fondamentale e che è ormai riconosciuta come tale dallo stesso legislatore, come attestano le molteplici prese di posizione di cui si è dato conto nel corso della trattazione.

Scrivono i commissari: «(...) dalla realtà fenomenologica emerge che l'autore del delitto partecipa normalmente alle operazioni di "lavaggio" del denaro sporco ricavato (...) Inoltre, l'attività in sé del riciclaggio acquista rilievo penale poiché essa non è semplice assicurazione definitiva del profitto illecito, bensì fatto che reca autonoma offesa all'ordinamento dal momento che turba l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, quello economico nonché la correttezza delle relazioni finanziarie. Pertanto, la realizzazione del riciclaggio da parte dell'autore del reato presupposto assume un'autonoma rilevanza e un autonomo disvalore sociale»⁹³. Analoga analisi è svolta in riferimento al reato di reimpiego, di cui all'art. 648-ter c.p.⁹⁴.

L'argomentazione della Commissione passa finanche dall'analisi comparatistica delle soluzioni normative adottate in altri paesi europei, nonché da quella delle plurime sollecitazioni a livello internazionale: a tal proposito, oltre a quelle già citate in precedenza, si fa riferimento, in particolare, alle conclusioni formulate, di recente, dalla "Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro", istituita presso il Parlamento europeo, che ha invitato la Commissione europea a presentare entro il 2013 una sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione

⁹³ Così *Rapporto*, cit., 101 ss., ove si aggiunge che «la mancata incriminazione dell'autoriciclaggio incide sul sistema economico-finanziario legale, agevolando l'inserimento diretto degli investitori criminali che godono di un evidente vantaggio rispetto agli altri operatori agenti legalmente nel mondo produttivo, così da creare significative distorsioni all'operare del meccanismo concorrenziale».

⁹⁴ *Rapporto*, cit. 102.

comune del reato di autoriciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri e a prendere in considerazione come reati-presupposto quelli da ritenersi gravi in quanto suscettibili di procurare un profitto ai loro autori⁹⁵.

6.3. La Relazione da quindi conto delle proposte *de iure condendo*, per il superamento della non punibilità dell'«autoriciclaggio» e dell'«auto-impiego» già presentate per il tramite di Disegni di legge d'iniziativa del Parlamento o di proposte del Governo⁹⁶.

Anzitutto si fa riferimento a quelle proposte di modifica che prevedono un'elisione “secca” della clausola di riserva, mantenendo per il resto invariate le vigenti disposizioni normative⁹⁷, lasciando aperte le questioni concernenti l'esatto ambito applicativo e la portata lesiva delle condotte.

Stando a quanto avanzato da un secondo “gruppo” di proposte di riforma, andrebbe invece integrata la condotta di reimpiego fra quelle disciplinate dall'art. 648-*bis*, con la conseguente abrogazione dell'art. 648-*ter*: in tal senso, i testi proposti recano una riformulazione dell'art. 648-*bis* con l'elisione della clausola di riserva e la conseguente estensione della punibilità all'autore del reato-presupposto⁹⁸.

Su una terza diversa linea di intervento si collocano, invece, le riforme tese ad eliminare, per un verso, la clausola di riserva di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.,

⁹⁵ *Relazione finale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere*, 23 ottobre 2013, redatta dalla “Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro” presso il Parlamento europeo, reperibile in www.europarl.europa.eu (cons. 13 settembre 2014); cfr. *Rapporto*, cit. 104.

⁹⁶ *Rapporto*, cit., 105 ss. (cfr. diffusamente, *supra*, § 2 ss.).

⁹⁷ Si inquadrano in tal senso i Disegni di legge già esaminati in precedenza (cfr., *supra*, § 2.2 ss.) n. 3145, cit. (Bersani e altri) e, nello stesso senso, i D.d.l. nn. 1454, 1629, 3986, 3872, citt., i quali recano le seguenti modificazioni: « *Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse; b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato» sono soppresse.*»

⁹⁸ In questo senso si ricordano i citati Disegni di legge (cfr., *supra*, § 2.3 ss.) n. 5573, cit. (Di Pietro) e n. 1445, cit. (Li Gotti), recanti entrambi il seguente nuovo testo dell'art. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita): «*Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*»

ma ad implementare, per altro verso, la previsione dell'art. 648-*bis* con l'aggiunta di un quinto comma, ai sensi del quale «*Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali*»⁹⁹.

Il testo del Rapporto della Commissione richiama altresì quelle proposte di modifica che hanno ravvisato l'opportunità di introdurre le riformate fattispecie di riciclaggio e reimpiego all'interno di un nuovo autonomo Capo del Titolo VIII del codice penale, dedicato ai «Delitti contro l'ordine economico e finanziario»: tali interventi di riforma, oltre ad incidere sulle circostanze del reato, introducono, inoltre, tra le condotte sanzionate, la attribuzione fittizia della «titolarità o disponibilità» di beni¹⁰⁰.

La Relazione in parola, infine, prima di illustrare le proprie proposte *de iure condendo*, passa sinteticamente in rassegna le due diverse ipotesi di riforma già elaborate dalla Commissione ministeriale Greco¹⁰¹.

6.4. In primo luogo la Commissione Garofoli, con riguardo alla collocazione sistematica, spiega di ritenere opportuno mantenere i delitti di riciclaggio e reimpiego fra i delitti contro il patrimonio (Titolo XIII del libro secondo), stante «la centralità dell'offesa arrecata al patrimonio» e considerando il riciclaggio quale ipotesi speciale del reato di ricettazione». Secondariamente la Commissione sceglie di mantenere separate le figure criminose di riciclaggio e reimpiego, anche nella nuova formulazione, vista «la ontologica diversità, nella materialità e nell'elemento psicologico delle due fattispecie (ancorché spesso convergenti nella realizzazione di una finalità criminale ed economica unitaria)»¹⁰².

Con particolare riferimento alle condotte di «auto-impiego», per altro verso, si propone di limitare la rilevanza penale alle sole ipotesi in cui i proventi del reato

⁹⁹ Testo proposto dal D.d.l. n. 733-*bis*, cit., *supra*, § 2.2.

¹⁰⁰ In tal senso prevede il D.d.l. n. 19, cit. (Grasso e altri), su cui, cfr. *supra*, § 3, e la proposta di riforma elaborata dalla Commissione Greco, su cui cfr., *supra*, § 4.

¹⁰¹ Cfr., *supra*, § 4 (*Rapporto*, cit., 106 s.).

¹⁰² *Rapporto*, cit., 108.

siano reinvestiti dal medesimo soggetto autore del reato-presupposto in attività «imprenditoriali», con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui l'investimento avvenga in attività «meramente e occasionalmente economiche»¹⁰³; in quest'ultimo caso, precisa la Commissione, si ravviserebbe infatti per l'agente una mera condotta di *post factum* priva di autonomo disvalore (consistente nel mero godimento del provento), la cui punibilità configgerebbe con il principio del *ne bis in idem* sostanziale. Tali perplessità, viceversa, non si porrebbero con riferimento all'ipotesi dell'«autoriciclaggio», attesa la specificazione, già contenuta nel vigente art. 648-*bis* c.p., della idoneità delle condotte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, che porrebbero tali comportamenti su un autonomo piano di lesività, ulteriore rispetto al mero godimento dei proventi¹⁰⁴.

Venendo alla concreta formulazione delle nuove norme, come proposte dalla Commissione Garofoli, va notata l'intenzione di mantenere distinte, in due diversi commi dell'art. 648-*bis* c.p., l'incriminazione per riciclaggio e quella per «autoriciclaggio»: al comma primo si propone dunque di mantenere la vigente formulazione (punibilità del solo riciclaggio), con un mero aumento della pena pecuniaria; al secondo comma, per contro, è introdotta la previsione del reato di autoriciclaggio. Nel caso di «autoriciclaggio», peraltro, verrebbe a modificarsi il trattamento sanzionatorio applicandosi, a seconda dei casi, o la medesima pena prevista per il primo comma, o quella minore prevista per il reato-presupposto¹⁰⁵.

Al terzo comma del medesimo nuovo art. 648-*bis*, nella riformulazione dell'aggravante (attualmente contenuta al secondo comma della disposizione), vengono introdotti i riferimenti all'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché «ad ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore»¹⁰⁶,

¹⁰³ Inoltre, la limitazione indicata risponderebbe «alla vera finalità sottesa all'introduzione del reato di autoimpiego, ossia quella di sanzionare l'inquinamento del sistema imprenditoriale con l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa» (*Rapporto*, cit. 108).

¹⁰⁴ *Rapporto*, cit., 108 s.

¹⁰⁵ Ciò nell'ottica, fra l'altro, di evitare che la sanzione prevista per il riciclaggio possa essere più grave di quella stabilita per il reato-presupposto, specie quando quest'ultimo consista in un fatto di scarsa gravità. Su tale rilievo, già sollevato in dottrina, in riferimento alla norma vigente, si veda S. SEMINARA, *op. cit.*, 242 (cfr., *supra*, cap. VI, § 1.5); si veda inoltre quanto contenuto nella proposta di riforma della Commissione Fiandaca, (*supra*, § 5.2), nonché quanto affermato dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, nel corso dell'Audizione avanti la Commissione antimafia del 14 giugno 2007 (cfr., *ivi*, nota 78).

¹⁰⁶ *Rapporto*, cit. 109.

alla stregua di quanto già proposto dal D.d.l. Grasso¹⁰⁷. Resta invece immutato, nella proposta di riforma, il tenore del quarto e quinto comma dell'attuale art. 648-*bis* c.p., mentre in conclusione è aggiunta una circostanza attenuante speciale (estesa anche alle ipotesi di reimpiego), per il reo che si adoperi in senso collaborativo, anche in questo caso mutuata da precedenti proposte riformatrici¹⁰⁸.

6.5. Il testo così risultante, contenuto nella Relazione conclusiva dei lavori della Commissione, prevede la riformulazione degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. nel senso di seguito illustrato:

ART. 648-*bis* – Riciclaggio.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

2. La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

¹⁰⁷ Cfr., *supra*, § 4.

¹⁰⁸ In particolare, analoga previsione si riscontrava già nel D.d.l. Grasso (su cui cfr., *supra*, § 4) e nella proposta di articolato formulata dalla Commissione Greco (su cui cfr., *supra*, § 5).

ART. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

2. La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività imprenditoriali o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto».

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La proposta di riforma in esame, da ultimo, introduce modifiche all'art. 648-*quater* c.p., con l'estensione dell'oggetto della confisca obbligatoria a cose o beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato, oltre che alle cose che ne costituiscono il prezzo¹⁰⁹.

7. Recenti proposte di riforma al vaglio del legislatore.

7.1. Volgendo lo sguardo all'ultimo anno di attività parlamentare della corrente XVII legislatura, da ultimo, vanno segnalati, quali ulteriori proposte di revisione della normativa sul riciclaggio e il reimpiego di proventi illeciti, alcuni Disegni di

¹⁰⁹ Cfr. *Rapporto*, cit. 110.

legge. Tra questi, la proposta d'iniziativa dell'on. Bruno¹¹⁰, presentata l'11 marzo 2014, si muove nel solco già tracciato della mera abrogazione della clausola di riserva dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. ed è attualmente all'esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera; il solo elemento di novità rispetto alle già esaminate proposte consiste nella ulteriore introduzione, al primo comma di entrambe le disposizioni, a titolo di mera precisazione, dell'inciso «*incluso il caso di un delitto commesso da se medesimo*».

Al vaglio della Commissione Giustizia del Senato¹¹¹ si segnalano anche i Disegni di legge presentati al Senato dagli on. Lumia (e altri) e Airola (e altri), rispettivamente il 14 maggio 2014¹¹² e il 19 giugno 2014¹¹³. Il primo, in particolare, propone una mera abrogazione delle clausole di riserva dai testi delle vigenti fattispecie di riciclaggio e reimpiego; il secondo ne riscrive invece interamente il testo, integrando peraltro le due figure in un'unica disposizione.

Alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato è assegnata (in attesa di esame), la proposta dell'on. Ricchiuti, datata 11 settembre 2014¹¹⁴, comprendente, oltre a misure di contrasto all'evasione fiscale e norme sul diritto delle società, anche una proposta abrogativa delle clausole di riserva di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

7.2. Una più approfondita disamina merita il Disegno di legge proposto dall'on. Ferranti (e altri firmatari) in data 6 marzo 2014¹¹⁵, che propone una ri-

¹¹⁰ D.d.l. recante “Modifica degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio, nonché disposizioni concernenti gli obblighi antiriciclaggio a carico degli agenti in attività finanziaria”, consultabile in www.camera.it, Att. Parl., AC/2176 (cons. 13 settembre 2014).

¹¹¹ Come ricavato dal Resoconto sommario n. 112 del 26 maggio 2014 della Commissione Giustizia del Senato (in www.senato.it cons. 13 settembre 2014).

¹¹² D.D.l. recante “Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio”, Att. Parl. Sen., XVII Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2014, n. 657 (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).

¹¹³ D.d.l. recante “Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio”, Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 19 giugno 2014, n. 846 (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).

¹¹⁴ D.d.l. recante “Misure per il recupero di base imponibile e modifica del reato di riciclaggio”, Att. Parl. Sen., XVII Legislatura, D.d.l. 11 settembre 2014, n. 1419 (in www.senato.it, cons. 16 settembre 2014).

¹¹⁵ D.d.l. recante “Modifica degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio”, Att. Parl. Cam., XVII Legislatura, 6 marzo 2014, n. 2166 (in www.camera.it, cons. 13 settembre 2014). Come indicato nella Relazione al D.d.l., la proposta riprende in gran parte

forma delle fattispecie di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. di portata più articolata. I firmatari della proposta, richiamando nella propria Relazione al D.d.l. quanto affermato dalla Commissione Europea a proposito dello stato di avanzamento dell'ordinamento italiano nella lotta alla corruzione¹¹⁶, confermano l'esigenza che l'ordinamento penale risponda in maniera adeguata al mutato fenomeno del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti, anche e soprattutto attraverso il perseguimento «delle condotte equivalenti poste in essere dal soggetto che ha partecipato al reato presupposto»¹¹⁷. Non si nega peraltro l'esigenza, concomitante, di ridefinire i profili di offensività delle condotte di «autorriciclaggio» e «autoimpiego» e di rivedere altresì i profili critici delle attuali fattispecie che hanno reso il riciclaggio, nella prassi applicativa, uno strumento di scarsa utilità repressiva.

Venendo all'esame dei contenuti sostanziali di quest'ultima proposta, si nota che essa prende spunto dal pregevole lavoro svolto dalle due Commissioni di studio costituite presso il Ministero della Giustizia: il Gruppo di studio sull'autorriciclaggio presieduto dal dottor Greco e la Commissione di studio presieduta dal professor Fiandaca¹¹⁸. Entrambe – si osserva – hanno concluso nel senso di ritenere necessaria «la previsione di pene meno severe, (...) per il concorrente nel reato presupposto» ed entrambe hanno indicato che «dev'essere comunque escluso dall'area del penalmente illecito il caso del mero godimento a fini personali dei proventi illeciti, la quale ipotesi costituisce nulla più che un naturale *post factum* del reato»¹¹⁹.

La scelta del D.d.l. è stata inoltre quella di mantenere la collocazione sistematica e la suddivisione attuale delle due fattispecie di riciclaggio e reimpiego (come

quella precedente del 18 marzo 2014 (Att. Parl. Cam., n. 330, in www.camera.it, cons. 13 settembre 2014).

¹¹⁶ Il riferimento è alla *Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla lotta alla corruzione*, del 3 febbraio 2014 (in www.europa.eu, COM(2014)-3, cons. 13 settembre 2014); cfr. Att. Parl. Cam., XVII Legislatura, 6 marzo 2014, n. 2166, cit., 1 ss.

¹¹⁷ Att. Parl. Cam., ult. cit., 2; esigenza peraltro richiamata dalla recente *Risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea*, approvata dal Parlamento Europeo il 25 ottobre 2011 (in www.europa.eu, 2010/2309(INI), cons. 13 settembre 2014), in cui si chiede agli Stati membri «di inserire come obbligatoria [...] la penalizzazione del cosiddetto autorriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita» (Raccomandazione 41).

¹¹⁸ Sui lavori e le proposte di entrambe le Commissioni si veda *amplius supra*, § 4 ss.

¹¹⁹ Att. Parl. Cam., ult. cit., 6.

già proposto dalla Commissione Fiandaca), oltre che di definire meglio i contorni oggettivi delle condotte, introducendo il riferimento all'idoneità "concreta" di queste ad ostacolare l'identificazione dell'origine dei proventi delittuosi. I proponenti hanno anche condiviso l'opportunità di precisare, al primo comma dell'articolo 648-*bis* c.p., che, «poiché sovente il delitto presupposto ha natura fiscale o doganale, anche tali ipotesi sono ricomprese nel cono di operatività della disciplina»¹²⁰.

7.3. Va infine notato che, per quanto concerne l'art. 648-*bis* c.p., la proposta di riforma equipara il trattamento sanzionatorio per le ipotesi realizzate dall'autore del reato-presupposto («autoriciclaggio»); al contrario, per l'art. 648-*ter* c.p., il primo comma stabilisce una sanzione maggiore per il reimpiego realizzato «fuori dei casi di concorso nel reato» (ove, peraltro, vengono in rilievo tutte le tipologie di impiego in attività economiche o finanziarie, di qualsiasi natura), mentre al secondo comma la sanzione è ridotta per il reimpiego commesso dal medesimo autore del reato-presupposto (e in tal caso rilevano gli impieghi nelle sole attività speculative e imprenditoriali, onde escludere le ipotesi di mero godimento del provento); tale diminuzione della pena da ultimo prevista non si estende, ovviamente, ai concorrenti nel reimpiego che non siano concorsi nel reato-presupposto.

Per la restante parte, la proposta di modifica delle circostanze aggravanti e attenuanti ricalca quella già proposta dalla Commissione Fiandaca¹²¹, salvo che per la previsione dell'attenuante speciale in favore del reo che abbia prestato collaborazione attiva alle indagini o che abbia dimostrato una rescissione del legame con il sodalizio criminoso.

Il D.d.l. in oggetto, assegnato all'esame della Commissione Giustizia della Camera il 15 aprile scorso, è tutt'ora al vaglio del Parlamento. Si riporta, di seguito, il testo, come riformulato dalla proposta di legge, degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.:

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ Cfr., *supra*, § 5.

ART. 648-bis – Riciclaggio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque sostituisce, converte o trasferisce i proventi di un delitto doloso, ovvero compie atti od operazioni in concreto idonei a ostacolare l'identificazione di tali proventi. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.

2. La pena è diminuita se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita a pena della reclusione inferiore nel massimo a sei anni.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

5. Si applica in ogni caso il terzo comma dell'articolo 648.

ART. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis e fuori dei casi di concorso nel reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque impiega in attività economiche o finanziarie, di qualsiasi natura, i proventi di un delitto doloso, conoscendone la provenienza. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenuti o ricavati da un delitto tributario o doganale.

2. Si applica la pena da tre a otto anni nei confronti di colui che, avendo commesso o concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi, li impiega in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura. Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma.

3. La pena è diminuita se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a sei anni.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa di cui al primo comma sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

6. Si applica in ogni caso il terzo comma dell'articolo 648.

7.4. Concludendo, non si può non notare come le numerosissime proposte di riforma avanzate in materia forniscano un quadro ricco di possibilità, *de iure condendo*, per il superamento delle attuali criticità dogmatiche e applicative connesse alle fattispecie incriminatrici del fenomeno del riciclaggio-reimpiego dei proventi illeciti. Non di meno, le segnalate discrepanze, seppure non insuperabili, tra le soluzioni riformatrici proposte dalle tre autorevoli Commissioni di studio che hanno lavorato in questi anni (il Gruppo di studio Greco, La Commissione Fiandaca e la Commissione Garofoli) impongono al legislatore – tanto nelle iniziative parlamentari, quanto nelle proposte di iniziativa governativa – di tenere in debito conto i risultati degli approfondimenti svolti.

Ciò, pertanto, richiederà un ulteriore sforzo che, sulla scorta delle più volte richiamate raccomandazioni degli organismi sovranazionali, possa condurre, in tempi brevi, ad una riformulazione chiara e condivisa delle nuove norme incriminatrici, affinché queste possano rappresentare davvero uno strumento utile ed efficace nelle mani degli operatori.

INDICE BIBLIOGRAFICO

I. COMMENTARI

- A. DI AMATO, *Codice di diritto penale delle imprese e delle società annotato con la giurisprudenza*, I ed., Giuffré (Milano), 2011, pp. 629 ss.
- G. DONADIO, *Art. 648-bis*, in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. XII, I delitti contro il patrimonio, Libro II*, Giuffré (Milano), 2010, 825 ss.
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, vol. 2, II ed., Ipsoa (Milano), 2006, 4736 ss.

II. MONOGRAFIE E MANUALISTICA

- AA. VV., *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Giuffré (Milano), 2012.
- AA. VV., *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, a cura di M. Arnone, S. Giavazzi, V&P (Milano), 2011.
- AA.VV., *Riciclaggio e corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali. Atti del Convegno di studio. Courmayeur, 28-29 settembre 2012*, Giuffré (Milano), 2013.
- M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Giappichelli (Torino), 2008.
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, vol. I, XV ed., Giuffré (Milano), 2008, 461 ss.
- G. ARLACCHI, *La Criminalità organizzata italiana e il riciclaggio di denaro sporco*, in AA.VV., *Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*, a cura di E. Palombi, Esi (Napoli), 1996, 47 ss.
- M. CALDARARO, *Reati contro il patrimonio*, in F. Antolisei (a cura di C. F. Grosso), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I*, Giuffré (Milano), 2008, 461 ss.
- E. CAPPA, U. MORERA (a cura di), *Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette*, Il Mulino (Bologna), 2008.
- A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010.
- P. CENCI, *La nuova normativa antiriciclaggio*, Wolters Kluwer Italia, 2010.

- G. COLOMBO, *Il riciclaggio: gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Giuffré (Milano), 1990.
- L. DI BRINA, M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Normativa antiriciclaggio e contrasto alla criminalità economica*, in *Saggi e monografie di diritto dell'economia*, Cedam (Padova), 2002.
- G. DONADIO, *Le fattispecie incriminatrici nel diritto italiano*, in AA.VV., *Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*, a cura di E. Palombi, Esi, 1996, pp. 149 ss.
- S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Giuffré (Milano), 2009.
- L. FEROLA, *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Giuffré (Milano), 2005.
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, II*, Zanichelli (Bologna), 2014, 261 ss.
- E. FISICARO, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE: obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007*, Giuffré (Milano), 2008.
- G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in A. Manna (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet (Torino), 2000, 164 ss.
- S. GIAVAZZI, *I reati societari e fiscali quali reati-presupposto del riciclaggio*, in AA. VV., *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, M. Arnone, S. Giavazzi (a cura di), V&P (Milano), 2011, 100 ss.
- F. GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.Lgs. 231/07. Le prospettive di riforma*, in AA. VV., *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, M. Arnone, S. Giavazzi (a cura di), V&P (Milano), 2011, 83 ss.
- G. INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Il Mulino (Bologna), 1996, 148 ss.
- C. LONGOBARDO, *Il delitto di riciclaggio: l'esperienza italiana*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia*, Napoli, 1999, pp. 413 ss.
- C. LONGOBARDO, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazione normativa*, G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), Giappichelli (Torino), 2010, pp. 228-257.
- A. MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet (Torino), 2000.

- A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Id. (a cura di), Utet (Torino), 2000, 55 ss.
- F. MANTOVANI, *I delitti di perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale*, in *Diritto penale, Parte speciale*, Vol. II, Cedam (Assago), 2009, 250 ss. / PEN 730 003
- S. MULINARI, *Cyberlaundering: riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell'era digitale*, Pearson Education Italia (Milano), 2003.
- A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *delitti contro il patrimonio*, Giuffrè (Milano), 2003, 499 ss.
- P. PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, I, Cedam (Padova), 1999.
- S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Giuffrè (Milano), 1993, 56.
- D. PULITANÒ, *Diritto penale: Parte speciale. Volume II. Tutela penale del patrimonio*, Giappichelli (Torino), 2013.
- R. RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli (Torino), 2006, 116 ss.
- R. RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Giuffrè (Milano), 2011, 91 ss.
- G. RODDI, *La normativa antiriciclaggio*, Irti, 2009.
- C. RUGGIERO, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il d.lgs. 21-11-2007, n. 231*, Utet (Torino), 2008.
- E. RUSSO, *Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione, favoreggiamento reale ed associazione per delinquere*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, A. Manna (a cura di), Utet (Torino), 2000, 115 ss.
- F. TOSCHI, *Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita*, in P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Utet (Torino), 1995, vol. I, 399 ss.
- E. VENAFRO, *L'impresa del crimine, il crimine nell'impresa*, Giappichelli (Torino), 2012.
- S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano. Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Cedam (Padova), 2009.
- M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Giuffrè (Milano), 1997.

III. PERIODICI

- N. ABRIANI, F. GIUNTA, *L'organismo di vigilanza previsto dal d.lg. n. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Riv. dir. dell'impresa*, 2012, 2, 239 ss.
- G. AMATO, *L'esatto discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence*, 2010, 2, 7 ss., reperito in www.gnosis.aisi.gov.it (cons. 15 giugno 2014).
- G. AMATO, *Irrilevante l'incriminazione per impiego illecito se c'è già stata la ricettazione e il riciclaggio*, in *Guida dir.*, 2010, 14, 69 ss.
- G. AMATO, *Una scelta ineccepibile dettata dall'esigenza di non "colpire" due volte per lo stesso delitto* (nota a Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, n. 9226), in *Guida dir.*, 2013, 14, 75 ss.
- E. AMODIO, *Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collaborazione dei professionisti*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 1051 ss.
- M. F. ARTUSI, *A proposito del dolo nel delitto di riciclaggio*, (nota a Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2011, n. 25960) in *Giur. It.*, 2012, 5, 1129 ss.
- M. F. ARTUSI, *Riciclaggio, delitto a forma libera*, in *Giur. It.*, 2011, 7, 1628 ss.
- A. BALSAMO, *La collaborazione attiva dei professionisti per la lotta al riciclaggio: punti fermi e problemi aperti dopo l'intervento della Corte di giustizia europea* (nota a CGUE, sez. grande, 26 giugno 2007, c-305/05) in *Cass. Pen.*, 2008, 804 ss.
- R. BARTOLI, *C.d. "tarocca mento" e delitto di riciclaggio*, (nota a Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2004), in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 476 ss.
- E. R. BELFIORE, *"La mafia si combatte con le leggi". Diritto e potere, verità e giustizia nel pensiero di Leonardo Sciascia*, in *Criminalia*, 2010, 597 ss.
- I. CARACCIOLI, *Normativa antiriciclaggio e responsabilità dei c.d. "avvocati d'affari"*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, 4, 133 ss.
- L. CARNINO, *In tema di riciclaggio*, nota a Cass. pen., sez. II, 5 aprile 2006, n. 14005, in *Giur. It.*, 2007, 6, pp. 1491 ss.
- A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 299 ss.
- A. CISTERNA, *Versare denaro "sporco" in banca può integrare il delitto di riciclaggio. La piena tracciabilità dei flussi finanziari non vale ad escludere la configurabilità*, in *Guida dir.* 2011, 37, 75 ss.
- A. COSSEDDU, *Riciclaggio: complessità di un "percorso" normativo*, in *Cass. Pen.*, 2010, 3641 ss.

- P. D'ANELLO *Riciclaggio: dalla tutela penale del patrimonio individuale a quella dell'economia - Recycling: the transition from the criminal protection of individual assets to the economy*, in *Arch. pen.*, 2012, 2, 767 ss.
- P. DELL'ANNO, *Il delitto di riciclaggio: contrasto tra la previsione normativa e le applicazioni giurisprudenziali* (nota a Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2002, Lungaro, n. 5125), in *Cass. Pen.*, 2003, 3435 ss.
- A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo* (nota a Cass. sez. II pen., 14 dicembre 2009, n. 47375) in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 3, 1275 ss.
- F. D. DI CUONZO, *Il reato di riciclaggio*, in *Quest. Giust.*, 2011, 2, 32 ss.
- M. DRAGHI, *Le mafie a Milano e nel nord: aspetti sociali ed economici (Relazione del governatore della Banca d'Italia, Università degli studi di Milano, 11 marzo 2011)*, in *Foro It.*, 2011, 4, 113 ss.
- V. DUGHERA, *In tema di riciclaggio societario*, in *Giur. It.*, 2010, 3, 667 ss.
- S. FAIELLA, *L'integrazione europea nella disciplina antiriciclaggio*, in *Giust. Pen.*, 2001, II, 251 ss.
- S. FAVA, *Il reato di riciclaggio* (intervento al seminario "Criminalità economica, economia criminale", Roma, 27-28 maggio 2011) in *Quest. Giust.*, 2012, 4, 121 ss.
- L. FEROLA, *Diritti umani e contrasto del riciclaggio in un sistema criminale globalizzato*, in *La Giust. Pen.*, 2003, 5, 311 ss.
- L. FEROLA, *Il riciclaggio da phishing: tra vecchie e nuove questioni interpretative* (nota a G.i.p. Palermo 21 aprile 2009), in *Giur. merito*, 2009, n. 11, 2825 ss.
- G. M. FLICK, *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in Italia* (contributo alla Conferenza del Consiglio d'Europa sul riciclaggio di capitali, Strasburgo, 28-30 settembre 1992), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 4, 1288 ss.
- A. GALLUCCIO, *Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa alle Sezioni Unite*, in www.penalecontemporaneo.it (cons. 15 luglio 2014).
- N. GHIZZARDI, *Concorso tra i reati di riciclaggio e di reimpiego (artt. 648 bis e 648 ter c.p.)*, (nota a Trib. Lecce, 6 giugno 2003, n. 487), in *Riv. Pen.*, 2003, 1105 ss.
- N. GHIZZARDI, *La Cassazione chiarisce i rapporti fra l'art. 648 bis e 648 ter c.p.*, in *Riv. pen.*, 2010, 11, 1121 ss.
- L. GIANZI, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari*, reperito in www.dirittopenaletributario.it (cons. 18 agosto 2014).

- A. GIARDA, *L'elenco dei reati presupposto, ex. D.lgs. 231/2001, si amplia*, in *Il Corriere del merito*, 2008, 1, 205 ss.
- C. F. GROSSO, *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria* (relazione al convegno internazionale «Frode fiscale, riciclaggio di capitali illeciti, frodi comunitarie: problemi nazionali e risposte comuni alla vigilia del 1993», Torino, 17-18 gennaio 1992), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 4, 1277 ss.
- G. INSOLERA, *Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell'accumulo di patrimoni illeciti*, in *Leg. pen.*, 1998, 18, 1, 153 ss.
- L. LA GRECA, *Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose*, in *Cass. Pen.*, 2010, 7-8, 2683 ss.
- C. LIMONE, *Tracciabilità dei flussi finanziari e riciclaggio*, in *Giur. It.*, 2012, 8-9, 1887 ss.
- V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio realizzato per interposta persona*, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, 828 ss.
- P. MAGRI, *Sui limiti di applicabilità del delitto di riciclaggio*, in *Foro ambrosiano*, 2006, 2, 192 ss.
- V. MANES, *Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici*, in *Critica del diritto*, 2008, 3-4, pp. 261-283
- V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 35 ss.
- W. MAPELLI, *Note sul riciclaggio finanziario*, in *Riv. pen.*, 2011, 4, 371 ss.
- N. MENARDO, *Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui* (nota a Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2013, n. 9226), in *Giur. it.*, 2013, 11, 2337 ss.
- N. MENARDO, *Sulla prescrizione del riciclaggio commesso mediante apertura di conto corrente bancario*, (Nota a Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2011, n. 546), in *Giur. It.*, 2011, 6, pp. 1368 ss.
- V. MIRRA, *Riflessione sugli obblighi antiriciclaggio per i professionisti: analisi normativa e concreta applicabilità*, in *Giur. merito*, 2008, 7-8, 2142 ss.
- S. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 745 ss.
- G. MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *Cass. pen.*, 1998, 2500 ss.
- G. NANULA, *Il riciclaggio. Un quadro riepilogativo con autorevole conclusione*, in *Il Fisco*, n. 37/2007, fasc. 1, 12499, 5403 ss.

- C.G. PACI, *Il fenomeno del riciclaggio tra effettività criminale e quadro normativo di riferimento*, in *Quest. Giust.*, 2011, 5, 58 ss.
- G. PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1220 ss.
- R. PENNISI, *La lotta ai capitali sporchi di mafia e terrorismo. Riciclaggio e autoriciclaggio, strumenti e metodi di contrasto*, in *Gnosis, Rivista italiana di intelligence*, 2009, 4, reperito in www.gnosis.aisi.gov.it (cons. 20 luglio 2014).
- L. PISTORELLI, *La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, in *Giur. merito*, 2008, 10, 2468 ss.
- V. PLANTAMURA, *Tipo d'autore o bene giuridico tutelato per l'interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 1-2, 161 ss.
- N. POLLARI, *I rapporti tra riciclaggio, usura ed evasione fiscale*, in *Rivista G.d.F.*, 1996, 4, 1083 ss.
- R. RAZZANTE, *Un riciclaggio tutto d'oro*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence*, 2012, 2, 13 ss., reperito in www.gnosis.aisi.gov.it (cons. 27 luglio 2014).
- R. RAZZANTE, *Evasione fiscale e riciclaggio, un intreccio perverso*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence*, 2012, 1, pp. 6 ss., reperito in www.gnosis.aisi.gov.it (cons. 27 luglio 2014).
- M. RONCO, *Dolo, colpa, responsabilità oggettiva per il delitto di riciclaggio*, in *L'ind. pen.*, 2013, 1, 1 ss.
- E. ROSI, *Ora basta: chi ricicla per sé va punito. No all'immunità patrimoniale del reo. Self laundering e sequestro preventivo: un caso riapre il dibattito*, in *Dir. e giust.*, 2006, 21, 48 ss.
- V. SCORDAMAGLIA, *Quando pecunia olet: la prevenzione del riciclaggio*, in *La Giust. pen.*, 2012, 4, 97 ss.
- S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 2, 233 ss.
- E. STANIG, *Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti: un controverso discrimen* (nota a Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4800), in *Giur. It.*, 2010, 10, 2155 ss.
- L. STAROLA, *Il riciclaggio nel d.lgs. 231/2007. Nozione, ambito operativo e soggetti destinatari*, in *Il nuovo dir. soc.*, 2011, 1, 27 ss.
- M. THIONE, M. SILVARI, *Le nuove frontiere del riciclaggio. Analisi del fenomeno, linee evolutive ed elaborazioni statistiche di settore*, in *Il Fisco*, 2006, 23, 3529 ss.
- J. TONDELLI, *Considerazioni sull'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e reato di riciclaggio*, in *Banca borsa e tit. credito*, 2004, II, 490 ss.
- M. TOSCHI, *Gli artt. 648bis e ter c.p.; repressione vera o apparente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 787 ss.

- G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 756 ss.

IV. TRATTATI

- R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in F. Palazzo, C. E. Paliero, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. VII, Giappichelli (Torino), 2011, 809 ss.
- A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. X, *I delitti contro il patrimonio*, Utet, 2011.
- P. COSTANZO, *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali comunitarie*, in A. Di Amato, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. IX, *I reati del mercato finanziario*, Cedam (Padova), 2007, 339 ss.
- A. DI AMATO, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. IX, *I reati del mercato finanziario*, Cedam (Padova), 2007, 339 ss.
- P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, in E. Dolcini, G. Marinucci, *Trattato di diritto penale*, vol. VII, Cedam (Padova), 2007, 419 ss.
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Trattato di diritto penale*, vol. VII, Cedam (Padova), 2007.
- C. E. PALIERO, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. VII, Giappichelli (Torino), 2011.

V. VOCI ENCICLOPEDICHE

- S. FAIELLA, *Riciclaggio* (postilla di aggiornamento), in *Enc. giurid. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 2009.
- G. M. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giurid. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1991.
- M. GALLO, *Dolo*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 755 ss.
- G. LOMBARDO, *Riciclaggio (dir. amm.)*, in *Enc. giurid. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 2003.
- G. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. III, Torino, 1989, 369 ss.
- G. PECORELLA, *Ricettazione*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, 936 ss.
- G. M. SOLDI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.* (aggiornamento), Utet (Torino), 2011, 493 ss.
- M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Utet (Torino), 1997, 203 ss.

INDICE DELLE FONTI

I. ATTI E FONTI INTERNAZIONALI (IN ORDINE CRONOLOGICO)

- CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI, New York, 30 marzo 1961 (reperibile in www.politicheantidroga.it, cons. 13 maggio 2014).
- RACCOMANDAZIONE (R 80/10), *Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale*, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 27 giugno 1980.
- CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE, Vienna, 19 dicembre 1988 (reperibile in www.politicheantidroga.it, cons. 7 maggio 2014).
- DICHIARAZIONE DI BASILEA (*BASEL SETTLEMENT OF PRINCIPLES CONCERNING THE PREVENTION OF CRIMINAL USE OF THE BANKING SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING*), della *Bank for International Settlements*, 12 dicembre 1988, reperibile in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, 477 ss.
- THE FORTY RECOMMENDATIONS OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING*, 1990 (reperibile in www.fatf-gafi.org, cons. 13 maggio 2014).
- DECLARATION AND PROGRAM OF ACTION OF IXTAPA*, della Commissione Inter-americana per il controllo dell'abuso di droghe (CICAD), Ixtapa (Messico), 2 aprile 1990 (reperibile in www.cicad.oas.org, cons. 18 maggio 2014).
- CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO, Strasburgo, 8 novembre 1990 (reperibile in www.dt.tesoro.it, cons. 13 maggio 2014).
- DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 91/308/CEE, «*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*», 10 giugno 1991 (reperibile in www.europa.eu, cons. 13 maggio 2014).
- CONVENZIONE PENALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA CORRUZIONE, Strasburgo, 27 gennaio 1999 (in www.conventions.coe.int, cons. 17 luglio 2014).
- CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE, Palermo, 15 dicembre 2000 (reperibile in www.csm.it, cons. 2 settembre 2014).
- DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005 (in www.eur-lex.europa.eu, cons. 16 luglio 2014).
- DETAILED ASSESSMENT OF REPORT ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM*, del Fondo Monetario Inter-

nazionale (Dipartimento per il sistema monetario e finanziario), febbraio 2006 (reperibile in www.bancaditalia.it, cons. 12 luglio 2014).

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, 2006/70/CE, del 4 agosto 2006 (in www.eur-lex.europa.eu, cons. 16 luglio 2014).

RELAZIONE FINALE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E IL RICICLAGGIO DI DENARO: *raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere* (Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro), 23 ottobre 2013, (in www.europarl.europa.eu, cons. 13 settembre 2014).

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE, 3 febbraio 2014 (in www.europa.eu, COM(2014)-38, cons. 13 settembre 2014).

II. ATTI PARLAMENTARI E DI GOVERNO (IN ORDINE CRONOLOGICO)

ATT. PARL. SEN., XIV Legislatura, D.d.l. 16 febbraio 2004, n. 4705 (in www.senato.it, cons. 4 settembre 2014).

ATT. PARL. CAM./SEN., XV Legislatura, Resoconto stenografico, 14 giugno 2007, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile - Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi (in www.camera.it, cons. 19 agosto 2014).

ATT. PARL. CAM./SEN., XV Legislatura, 19 febbraio 2008, Doc. XXIII, n. 7, Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile (in www.camera.it, cons. 19 agosto 2014).

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 16 maggio 2008, n. 583 (in www.senato.it, cons. 2 agosto 2014).

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, 15 luglio 2008, Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia) del Senato della Repubblica - Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (reperibile in www.bancaditalia.it, cons. 12 luglio 2014).

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. stralcio 14 gennaio 2009, n. 733-bis (in www.senato.it, cons. 2 agosto 2014).

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2009, n. 1445 (in www.senato.it, cons. 19 agosto 2014).

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2009, n. 1454 (in www.senato.it, cons. 19 agosto 2014).

ATT. PARL. CAM./SEN., XVI Legislatura, Resoconto stenografico, 17 marzo 2009, n. 12, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso davanti alla (in www.parlamento.it, cons. 12 luglio 2014).

- ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 23 giugno 2009, n. 1629 (in www.senato.it, cons. 19 agosto 2014).
- ATT. PARL. CAM./SEN., XVI Legislatura, Resoconto stenografico, 22 luglio 2009, n. 19, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - Audizione del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (in www.parlamento.it, cons. 12 luglio 2014).
- ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 25 gennaio 2010, n. 3145 (in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).
- ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 17 novembre 2010, n. 3872 (in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).
- ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 21 dicembre 2010, n. 3986 (in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).
- RELAZIONE SUL FENOMENO DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECCITO E ILLECITO, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, XVI legislatura, 20 luglio 2011 (relatore: on. Luigi Li Gotti), in www.parlamento.it (cons., 12 luglio 2014).
- ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l., 18 ottobre 2012, n. 4434-B (in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).
- ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 14 novembre 2012, n. 5573 (in www.camera.it, cons. 19 agosto 2014).
- ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, Resoconto stenografico, 11 dicembre 2012, Commissione 2^a (Giustizia) – Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso e del Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco (in www.camera.it, cons. 2 agosto 2014).
- DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, 8 gennaio 2013 (in www.giustizia.it, cons. 10 settembre 2014).
- ATT. PARL. SEN., XVII Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2013, n. 19 (in www.senato.it, cons. 19 agosto 2014).
- RELAZIONE DEL GRUPPO PER LO STUDIO DELL'AUTORICICLAGGIO, Ministero della Giustizia, 23 aprile 2013 (in www.giustizia.it, cons. 10 settembre 2014).
- DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, 10 giugno 2013 (reperibile in www.penalecontemporaneo.it, cons. 10 settembre 2014).
- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE INCARICATA DI ELABORARE UNA PROPOSTA DI INTERVENTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, 2013, (reperibile in www.penalecontemporaneo.it, cons. 10 settembre 2014).
- RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN TEMA DI LOTTA, ANCHE PATRIMONIALE, ALLA CRIMINALITÀ, *Per una moderna politica antimafia*, 25 gennaio 2014 (in www.governo.it, cons. 13 settembre 2014).

- ATT. PARL. CAM., XVII Legislatura, D.d.l. 6 marzo 2014, n. 2166 (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).
- ATT. PARL. CAM., XVII Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2014, n. 2176 (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).
- ATT. PARL. SEN., XVII Legislatura, D.d.l. 14 maggio 2014, n. 657 (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).
- ATT. PARL. SEN., XVII Legislatura, Resoconto sommario, 26 maggio 2014, n. 112, Commissione 2^a (Giustizia) (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).
- ATT. PARL. SEN., XVII Legislatura, D.d.l. 19 giugno 2014, n. 846 (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).
- ATT. PARL. SEN., XVII Legislatura, D.d.l. 11 settembre 2014, n. 1419 (in www.senato.it, cons. 13 settembre 2014).

III. FONTI NORMATIVE NAZIONALI (CONSULTABILI IN www.normattiva.it)

- LEGGE 5 giugno 1974, n. 412.
- DECRETO LEGGE 21 marzo, 1978, n. 59.
- LEGGE 18 maggio 1978, n. 191.
- LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.
- LEGGE 9 agosto 1993, n. 328.
- LEGGE 16 marzo 2006, n. 146.
- DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231.
- LEGGE 28 giugno 2012, n. 110.